BOLLETTINO UFFICIALE

n. 31
DEL 31 LUGLIO 2019

Anno LVI n. 31

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

19_31_1_LRE_11-2019_1_TESTO

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11
Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1 finalità e oggetto

1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche immateriale, e naturale posto sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazio-

ne, la scienza e la cultura (UNESCO) sito sul territorio regionale, la presente legge disciplina le misure di sostegno a favore di detto patrimonio, in armonia con gli obblighi internazionali, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione e, in particolare, del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), nonché nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. La presente legge disciplina altresì le condizioni per il sostegno da parte della Regione ai progetti di inserimento dei beni culturali, anche immateriali, siti sul territorio regionale, nella lista del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) patrimonio mondiale culturale: sono considerati patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972, ratificata dall'Italia con legge del 6 aprile 1977, n. 184 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972):
1) i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;
2) gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;
3) i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico;
b) patrimonio mondiale naturale: sono considerati patrimonio naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi di cui alla legge 184/1977:
1) i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico;
2) le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo;
3) i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale;
c) patrimonio mondiale culturale immateriale: sono considerati patrimonio culturale immateriale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)):
1) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;
2) il patrimonio culturale immateriale, purché compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile, come definito al numero 1), si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:
2.1 tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
2.2 le arti dello spettacolo;
2.3 le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
2.4 le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
2.5 l'artigianato tradizionale;
d) siti regionali culturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;
e) siti regionali naturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio naturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
2. Ai fini della presente legge si intende, altresì, per:

a) soggetto gestore territoriale, di seguito soggetto gestore: il Comune su cui insiste il territorio del sito ovvero il capofila tra i Comuni nel caso di siti che insistono sul territorio di più Comuni e facenti parte dell'ente gestore del sito;
b) piano di gestione: il piano di gestione ovvero i documenti contenuti nel dossier relativo a ciascun sito.

CAPO II - DEL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 3 ricognizione dei siti regionali culturali UNESCO

1. Fanno parte del patrimonio mondiale culturale riconosciuto dall'UNESCO i seguenti siti regionali:
a) Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia;
b) Gastaldaga con il Tempietto Longobardo, il complesso episcopale e il museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli, nell'ambito del sito "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)";
c) Sito palafitticolo di Palù di Livenza e Santissima (Caneva/Polcenigo - PN), nell'ambito dei "Siti palafitticoli preistorici delle Alpi";
d) Fortezza di Palmanova, nell'ambito del sito "Le opere di difesa veneziane del XVI e XVII sec. Stato di terra-Stato di mare occidentale".

Art. 4 Programmi operativi

1. In coerenza con l'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella <<lista del patrimonio mondiale>>, posti sotto la tutela dell'UNESCO), al fine di garantire un elevato livello di conservazione, valorizzazione e fruizione dei siti regionali culturali UNESCO, i soggetti gestori dei siti adottano Programmi operativi annuali con proiezione triennale.
2. Il Programma operativo, in particolare, definisce:
a) le linee strategiche per la promozione e il sostegno della conservazione e valorizzazione del sito;
b) le priorità di intervento, le relative modalità attuative e la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie;
c) le eventuali forme di integrazione e collegamento con gli strumenti regionali o territoriali di programmazione e pianificazione;
d) le azioni necessarie per reperire risorse finanziarie.
3. Le priorità di intervento fanno riferimento a:
a) interventi di gestione ordinaria;
b) interventi di promozione e sostegno della conservazione e fruizione riferiti all'ambito territoriale del sito UNESCO;
c) interventi di valorizzazione riferiti a un'area territoriale più vasta, che tenga conto dei confini amministrativi o urbanistici del sito e dei confini definiti da fenomeni culturali o logiche economiche.
4. Le eventuali forme di integrazione e di collegamento con strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione fanno riferimento, in particolare, al piano strategico, al piano paesaggistico, ai piani di sviluppo locale sostenibile, ai sistemi turistici locali e ai piani relativi alle aree protette.
5. Le azioni necessarie per reperire risorse finanziarie fanno riferimento alle azioni esperibili per reperire risorse sia pubbliche che private, anche mediante contratti di sponsorizzazione.
6. Il Programma operativo è predisposto in coerenza con quanto previsto nell'ambito del piano di gestione del sito.

Art. 5 soggetti coinvolti nel Programma operativo

1. Il Programma operativo è predisposto dal soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO secondo un processo partecipato che coinvolge i soggetti pubblici e privati interessati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito medesimo.
2. La Regione promuove il coordinamento degli interventi dei Programmi operativi con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.

Art. 6 procedura di formazione e adozione del Programma operativo

1. Il Programma operativo è presentato dal soggetto gestore alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento alle annualità successive, unitamente alla domanda di finanziamento annuale. Il programma operativo è valutato dalla Giunta regionale ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8.
2. Per l'elaborazione del Programma operativo il soggetto gestore può avvalersi del supporto della struttura di cui all'articolo 13.

Art. 7 finanziamento annuale

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di gestione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la

Regione riconosce all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura è stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il 31 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'attuazione del Programma operativo con riferimento all'annualità precedente.

Art. 8 ulteriori misure di sostegno

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo.
2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 sono individuati gli interventi dei Programmi operativi oggetto di finanziamento, sulla base delle caratteristiche del soggetto gestore del sito e della coerenza degli interventi con gli strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione.
3. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 costituiscono priorità regionali complessive di sviluppo del territorio nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 sono finanziati nella misura stabilita con la legge regionale di stabilità. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 9 misure di sostegno a favore di nuovi siti regionali culturali UNESCO

1. La Regione sostiene l'avvio della gestione dei nuovi siti regionali inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale, mediante finanziamento una tantum, previa presentazione di una domanda alla Regione, corredata di un preventivo di spesa.
2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.

Art. 10 zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia

1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge non si applicano al sito UNESCO "Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia" per il quale continuano a trovare applicazione, in particolare, le disposizioni della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).

CAPO III - DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Art. 11 partecipazione della collettività

1. Nell'ambito delle proprie attività di promozione e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la Regione garantisce la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

Art. 12 misure di sostegno

1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale immateriale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, individua gli interventi da finanziare, la cui misura è fissata con la legge regionale di stabilità.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono definiti, altresì, i criteri, le modalità e i termini del finanziamento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 13 supporto tecnico operativo

1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico operativo per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio mondiale culturale, anche immateriale e per il sostegno ai progetti di inserimento di nuovi beni nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, la Regione istituisce una struttura costituita da specifiche professionalità nell'ambito della Direzione centrale competente

in materia di cultura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione avvia le procedure di reclutamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

Art. 14 modalità di presentazione di nuove candidature

1. L'ente locale che intende presentare la candidatura di un bene culturale, anche immateriale, del proprio territorio per il riconoscimento UNESCO con il sostegno della Regione, presenta alla medesima una relazione dettagliata sul progetto di candidatura redatta secondo modulistica pubblicata nel sito istituzionale della Regione.
2. Con delibera della Giunta regionale sono individuati i progetti di riconoscimento UNESCO che la Regione intende sostenere mediante specifici finanziamenti.

CAPO V - DEL PATRIMONIO NATURALE

Art. 15 ricognizione dei siti regionali naturali UNESCO

1. Fanno parte del patrimonio mondiale naturale riconosciuto dall'UNESCO le Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave (Pordenone, Udine), nell'ambito del sito naturale Dolomiti, di seguito denominato "sito regionale naturale Dolomiti UNESCO".

Art. 16 misure di sostegno

1. Le misure di sostegno previste dalla presente legge non si applicano al sito regionale naturale Dolomiti UNESCO per il quale continuano a trovare applicazione, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);
b) articolo 3, commi 4 e 5, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 valorizzazione turistica dei siti regionali UNESCO

1. La Regione assicura la valorizzazione dei siti regionali UNESCO anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che attua azioni mirate allo sviluppo del turismo culturale e naturale, in sinergia con i soggetti gestori e in coerenza con i piani operativi di ciascun sito.

Art. 18 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, i finanziamenti previsti dagli articoli 7 e 8 sono riconosciuti all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO sulla base di una domanda contenente la relazione illustrativa delle iniziative proposte, corredata del relativo quadro di spesa, da presentare alla Regione entro l'1 settembre.
2. L'individuazione delle iniziative oggetto di finanziamento e la misura dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 settembre 2019, tenuto conto di quanto previsto nella documentazione presentata, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
3. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Sono ammissibili le spese relative alle iniziative oggetto di finanziamento già sostenute nel corso del 2019 dal soggetto gestore.
5. In sede di prima applicazione, la struttura tecnico operativa di cui all'articolo 13 è composta da cinque unità di personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità compartimentale o, in subordine, intercompartimentale.
6. Nell'ambito delle procedure di mobilità compartimentale di cui al comma 5, il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale del Comparto unico con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
7. La struttura tecnico operativa garantisce il proprio supporto a decorrere dalla assegnazione del personale specializzato alla struttura medesima.
8. Il sostegno di cui all'articolo 14, comma 1, trova applicazione con riferimento al Progetto di candidatura per l'inserimento, nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, del Paesaggio rurale Collio (Italia) - Brda (Slovenia) tra Isonzo e Judrio.

Art. 19 abrogazione

1. L'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è abrogato.

Art. 20 norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa complessiva di 270.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva di 510.000 euro per gli anni 2020 e 2021, in ragione di 255.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 95.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelevamento di pari importo per ciascuno degli anni 2020 e 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 13 si provvede a valere sulle risorse stanziate sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 18, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, suddivisi in ragione di 20.000 euro per gli anni dal 2019 al 2020 e 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 20.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata, relativamente alle spese di parte corrente, la spesa di 135.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 255.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per l'anno 2019, relativamente alle spese di parte corrente, mediante storno di 20.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 87.500 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), di 19.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 8.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
10. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 21 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 25 luglio 2019

FEDRIGA

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 51 esercizio 2019
Disavanzo di amministrazione				0,00			0,00
ATTO : LR 2019 51							
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.409.171,32			7.409.171,32
			previsione di competenza	25.995.129,29		-20.500,00	25.974.629,29
			previsione di cassa	30.976.216,65			30.976.216,65
Totale programma	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**	**residui presunti**	**19.972.102,46**			**19.972.102,46**
			previsione di competenza	**477.558.390,61**		**-20.500,00**	**477.537.890,61**
			previsione di cassa	**494.290.447,79**			**494.290.447,79**
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	907.753.427,08			907.753.427,08
			previsione di competenza	1.120.800.549,86		-87.500,00	1.120.713.049,86
			previsione di cassa	2.071.399.867,18			2.071.399.867,18
Totale programma	**04**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	**residui presunti**	**907.753.427,08**			**907.753.427,08**
			previsione di competenza	**1.120.800.549,86**		**-87.500,00**	**1.120.713.049,86**
			previsione di cassa	**2.071.399.867,18**			**2.071.399.867,18**
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	45.350.390,67			45.350.390,67
			previsione di competenza	235.050.792,14		-8.000,00	235.042.792,14
			previsione di cassa	267.958.445,87			267.958.445,87

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 51 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 51							
Totale programma	**10**	**RISORSE UMANE**	**residui presunti**	**45.781.486,17**			**45.781.486,17**
			previsione di competenza	**236.200.792,14**		**-8.000,00**	**236.192.792,14**
			previsione di cassa	**269.539.541,37**			**269.539.541,37**
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.045.493,86			1.045.493,86
			previsione di competenza	2.961.047,52		-29.000,00	2.932.047,52
			previsione di cassa	3.451.870,12			3.451.870,12
Totale programma	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**residui presunti**	**1.095.493,86**			**1.095.493,86**
			previsione di competenza	**3.111.047,52**		**-29.000,00**	**3.082.047,52**
			previsione di cassa	**3.651.870,12**			**3.651.870,12**
TOTALE MISSIONE	**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**residui presunti**	**1.026.197.770,26**			**1.026.197.770,26**
			previsione di competenza	**1.955.713.942,00**		**-145.000,00**	**1.955.568.942,00**
			previsione di cassa	**2.994.652.549,91**			**2.994.652.549,91**
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.628.839,16			3.628.839,16
			previsione di competenza	57.539.396,25	10.000,00		57.549.396,25
			previsione di cassa	54.978.968,96			54.978.968,96
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	15.105.066,07			15.105.066,07
			previsione di competenza	37.210.465,46	390.000,00		37.600.465,46
			previsione di cassa	37.868.519,34			37.868.519,34

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 51 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 51							
Totale programma	**02**	**ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**residui presunti**	**18.733.905,23**			**18.733.905,23**
			previsione di competenza	**106.299.861,71**	**400.000,00**		**106.699.861,71**
			previsione di cassa	**104.347.488,30**			**104.347.488,30**
TOTALE MISSIONE	**05**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**	**residui presunti**	**39.738.584,71**			**39.738.584,71**
			previsione di competenza	**166.083.846,27**	**400.000,00**		**166.483.846,27**
			previsione di cassa	**157.857.491,50**			**157.857.491,50**
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	03	ALTRI FONDI					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
			previsione di competenza	28.745.052,93		-255.000,00	28.490.052,93
			previsione di cassa				
Totale programma	**03**	**ALTRI FONDI**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**24.228.542,91**		**-255.000,00**	**23.973.542,91**
			previsione di cassa	**0,00**			**0,00**
TOTALE MISSIONE	**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**88.129.827,76**		**-255.000,00**	**87.874.827,76**
			previsione di cassa	**392.611.426,04**			**392.611.426,04**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**400.000,00**	**-400.000,00**	
			previsione di cassa				

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2019 51 esercizio 2019
ATTO : LR 2019 51						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	**2.779.705.228,96**			**2.779.705.228,96**
		previsione di competenza	**9.350.240.602,30**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**9.350.240.602,30**
		previsione di cassa	**11.061.508.329,42**			**11.061.508.329,42**

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo degli articoli 1 e 2 della Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972, ratificata dall'Italia con legge del 6 aprile 1977, n. 184 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972), è il seguente:

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione sono considerati "patrimonio culturale":

- i monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;

- i complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità, o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;

- i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione sono considerati "patrimonio naturale":

- i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico;

- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate, costituenti l'habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione;

- i siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.

- Il testo dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)), è il seguente:

Art. 2
(Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione,

1. per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il "patrimonio culturale immateriale" come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;

b) le arti dello spettacolo;

c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;

d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;

e) l'artigianato tradizionale.

3. Per "salvaguardia" s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

4. Per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore.

5. La presente Convenzione si applica mutatis mutandis ai territori di cui all'articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l'espressione "Stati contraenti" si riferisce anche a questi territori.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 è il seguente:

Art. 3
(Piani di gestione)

1. Per assicurare la conservazione dei siti degli elementi italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione.

2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano

finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette.

3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 è il seguente:

Art. 7
(Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato)

1. La Regione e gli enti locali, per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche, coordinano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione - Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalità concertata, entro novembre di ogni anno, gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare con risorse regionali.

2. Tenuto conto del quadro complessivo di sviluppo delineato dal programma di Governo e delle specifiche politiche regionali di settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, dichiara con deliberazione le priorità regionali complessive di sviluppo del territorio riferite al periodo di mandato da proporre nella concertazione di cui al comma 1, specificando i soggetti istituzionali ammessi di volta in volta alla concertazione, gli ambiti di interesse degli investimenti che potranno essere considerati, gli ambiti e gli specifici interventi esclusi da finanziamento con modalità concertata, eventuali priorità di scelta nella selezione degli interventi da finanziare tra gli interventi proposti dagli enti locali e gli altri ulteriori vincoli collegati alla normativa vigente.

3. La legge di stabilità, con riferimento agli esiti della concertazione di cui al comma 1 e in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicura con il fondo di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b), una funzionale allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e il riparto tra i beneficiari evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di investimenti non sovracomunali o difficilmente realizzabili in relazione alla loro particolare complessità o alla dimensione dell'ente locale realizzatore.

4. La modalità concertata di cui al comma 1 prevede il confronto, nell'ambito di Conferenze programmatiche, tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gli enti locali che presentano alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, una scheda con l'elenco delle proposte di investimento, l'indicazione dell'esigenza di finanziamento regionale per ogni anno del triennio e l'eventuale cofinanziamento, nonché un riepilogo indicante lo stato di avanzamento della spesa per ogni intervento finanziato negli anni precedenti con metodo concertativo.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 3, commi da 4 a 6, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 è il seguente:

Art. 3
(Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

omissis

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO, istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 31, della legge regionale 30

dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), l'importo di 70.000 euro a titolo di conferimento della propria quota annuale di adesione.

5. Il Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici è incaricato di predisporre gli atti amministrativi necessari al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4442 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Conferimento alla "Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO" delle quote di adesione relative agli anni 2012 e 2013".

omissis

- Il testo dell'articolo 3, commi da 4 a 6, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 è il seguente:

Art. 3
(Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

omissis

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione delle Dolomiti Friulane anche attraverso la stipula, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), di Accordi di Programma con le Amministrazioni provinciali del Friuli Venezia Giulia.

5. Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità è incaricato di dar corso alle procedure e alla predisposizione degli atti amministrativi inerenti le finalità di cui al comma 4.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 62.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3131 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Promozione delle Dolomiti Friulane".

omissis

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 è il seguente:

Art. 23
(Mobilità di Comparto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), le amministrazioni procedono, direttamente o tramite l'Ufficio unico, mediante la pubblicazione di un avviso, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati, in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire, la posizione economica attribuibile sulla base delle disponibilità della singola amministrazione, i requisiti e le competenze professionali da possedere; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. L'avviso, in ogni caso, è pubblicato nell'apposita sezione del sito Internet della Regione a cura dell'Ufficio unico. L'individuazione del dipendente è operata dall'amministrazione interessata alla copertura del posto anche nel caso in cui l'avviso sia attivato dall'Ufficio unico.

2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; il nulla osta deve essere reso contestualmente alla presentazione, da parte del dipendente interessato, della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità;

3. Il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo avviene nel rispetto del disposto di cui all'articolo 19, comma 4. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, compresi la retribuzione individuale di anzianità e il maturato economico, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

4. Le amministrazioni Comunicano, annualmente, all'Ufficio unico i trasferimenti effettuati in attuazione delle procedure di mobilità di cui al presente articolo.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 18
(Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione valorizza i siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO mediante la previsione, in legge finanziaria o in legge di assestamento del bilancio, di specifici finanziamenti destinati a promuovere e sostenere la realizzazione delle iniziative comprese nei rispettivi Piani di gestione.]

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 10
(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art.

1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.

4 bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 51

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 21 maggio 2019 e nella stessa data assegnato alla V Commissione permanente;

- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 5 giugno 2019 e nella stessa seduta approvato all'unanimità, senza modifiche, con relazione del consigliere Bernardis;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 17 luglio 2019 e, in quest'ultima seduta, approvato all'unanimità con modifiche;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4041/P dd. 22 luglio 2019

19_31_1_DPR_116_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 0116/Pres.

Stato di sofferenza idrica. Temporanea riduzione del valore di deflusso minimo vitale in applicazione ai commi 7 bis e 7 ter dell'articolo 36 della LR 11/2015.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Regionale di tutela delle Acque (PRTA) approvate con proprio decreto n. 074/Pres. del 20 marzo 2018;

VISTO, in particolare, l'articolo 36, comma 7 bis, della citata legge ai sensi del quale qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui è data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza dichiara lo stato di sofferenza idrica e individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entità del deficit idrico;

VISTO, in particolare, l'articolo 36, comma 7 ter, della citata legge, ai sensi del quale le riduzioni temporanee di cui al comma 7 bis, lettera b), si applicano alle derivazioni d'acqua per utilizzo irriguo in esercizio lungo i corsi d'acqua dei fiumi Tagliamento e Isonzo e dei torrenti Torre, Meduna, Cellina e Judrio;

CONSIDERATO che la finalità dei sopracitati commi 7 bis e 7 ter riguarda la disciplina dell'utilizzo irriguo al fine di contemperare l'uso condivisibile delle risorse disponibili nel rispetto degli usi plurimi delle acque, prevedendo da un lato il mantenimento di acqua negli alvei, sia pure in misura ridotta, limitatamente al periodo del deficit idrico, dall'altro lato tendendo ad evitare pesanti ripercussioni territoriali di carattere sociale e di ordine economico in un settore particolarmente vulnerabile ed a rischio come l'agricoltura;

ATTESO che lungo il fiume Tagliamento, in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (UD), è situata l'opera di presa dell'impianto derivatorio del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, che costituisce la principale fonte di approvvigionamento di acqua per usi irrigui con riferimento alla media Pianura friulana, e che assicura l'irrigazione di circa 26.000 ettari del comprensorio consortile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 del disciplinare di concessione e in applicazione del comma 6 dell'articolo 37 delle Norme di Attuazione, il deflusso minimo vitale che il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana deve garantire alla sezione di Ospedaletto è pari a 8 m3/s;

VISTO l'articolo 42 delle Norme di Attuazione del PRTA che prevede che possano essere adottate deroghe ai valori del deflusso minimo vitale e ai valori dei rilasci di cui all'articolo 35 comma 2 per limitati e definiti periodi di tempo al verificarsi delle situazioni di crisi idrica previa valutazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 11 luglio 2014 degli interventi che interferiscono con aree della Rete Natura 2000 e che non siano regolamentati dai piani di gestione dei siti interferiti;

CONSIDERATO che la riduzione della portata del deflusso minimo vitale a valle di Ospedaletto interessa il Sic IT3320015 Valle del Medio Tagliamento nel tratto del fiume Tagliamento compreso tra Trasaghis e la confluenza con il torrente Leale;

PRESO ATTO del contratto di affidamento dell'incarico per il servizio di redazione di uno Studio di incidenza per l'intervento: "Riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (UD) per il periodo 2020 -2024 in caso di situazioni di crisi idrica" da predisporsi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1323/2014 e relativo piano di monitoraggio (CIG YD828281D9) sottoscritto dalla ditta FOR NATURE S.r.l. in data 18 giugno 2019;

PRESO ATTO che con decreto di impegno n. 2655 del 24 giugno 2019 è stato impegnato l'importo di Euro 23.699,00 quale corrispettivo per l'incarico sopracitato;

CONSIDERATO che con nota prot. n. AMB-GEN/0026478/P del 28 maggio 2019 il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente e energia ha richiesto la verifica di significatività dell'incidenza ai sensi del punto 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1323/2014 per l'intervento "Riduzione temporanea del deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (UD) a seguito della dichiarazione dello stato di sofferenza idrica ai sensi dell'art. 36 commi 7 bis e 7 ter della L.R. 11/2015";

VISTO il decreto del Direttore del Servizio biodiversità n. 4978/AGFOR del 26 giugno 2019 che stabilisce che l'intervento: "Riduzione temporanea del deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento in corrispon-

denza della sezione di Ospedaletto (UD) a seguito della dichiarazione dello stato di sofferenza idrica ai sensi dell'art. 36 commi 7 bis e 7 ter della L.R. 11/2015", proposto dal Servizio gestione risorse idriche, non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 ZSC IT3320015 Valle Medio Tagliamento, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) deve essere mantenuto un deflusso minimo che garantisca la presenza di filoni d'acqua attivi possibilmente fino alla confluenza con il Torrente Leale; sono ammesse temporanee interruzioni del flusso superficiale sud del ponte a patto che sia garantita l'alimentazione idrica delle "pozze" presenti sotto il ponte dell'autostrada;
b) la riduzione del flusso dovrà avvenire progressivamente in modo tale che la stessa sia completata nell'arco di 6-12 ore, evitando le ore notturne, quando risulta impossibile procedere al recupero del pesce;
c) è necessario prevedere un sistema di sorveglianza (almeno due ispezioni al giorno) atto a verificare la presenza dell'acqua, in particolare a sud del ponte autostradale; qualora si rilevi una riduzione o l'interruzione dei filoni che alimentano le pozze si deve provvedere tempestivamente all'aumento del rilascio alla presa;
d) è necessario prevedere un sistema di monitoraggio giornaliero della continuità idrica del Fiume Tagliamento che preveda l'assunzione del dato geo-riferito del punto dove si prosciugano i filoni attivi;
e) è necessario prevedere il monitoraggio settimanale del livello dell'acqua del sistema delle Risorgive di Bars, individuando alcuni punti campione in prossimità della sorgente dei corsi d'acqua posti a monte dell'impianto ittico;
f) è necessario avviare attività sperimentali per la determinazione del DMV ai sensi dell'art. 36 c. 3 e c. 4 della LR 11/2015 e con riferimento all'art. 39 delle norme di attuazione del Piano regionale tutela acque, che includano anche la valutazione dell'andamento delle portate a valle della presa nelle diverse fasi di impinguamento della falda;
g) deve essere previsto un sistema di recupero del pesce presente sia nei filoni attivi che nelle pozze residue, prima che l'acqua superficiale scompaia completamente. In relazione alla scarsa prevedibilità con cui può variare lo scorrimento superficiale e la permanenza dell'acqua nelle pozze, il sistema di recupero del pesce dovrà poter essere attivato e reso operativo entro 24 ore dall'avvio della deroga e fino alla conclusione della stessa;
h) deve esser favorita la continuità idrica tra i rami fluviali attivi e le pozze, anche mediante limitati interventi di movimentazione dei sedimenti nell'alveo a sud del ponte sull'autostrada, dopo il 31 luglio;
i) in via precauzionale, anche in presenza di rami fluviali attivi fino alla confluenza con il Torrente Leale, non sarà comunque possibile scendere al di sotto dei 4 m3/s;
j) in via precauzionale la durata complessiva, anche non continuativa, del periodo di portata inferiore al DMV nel corso della stagione primaverile - estiva non potrà essere superiore ai 60 giorni;
k) i dati di monitoraggio dei livelli dell'acqua, relativi alla continuità dei rami fluviali attivi e della sperimentazione effettuata ai sensi dell'art. 36 c. 3 e c. 4 della LR 11/2015 dovranno essere periodicamente comunicati al Servizio competente in materia di biodiversità;
VISTA la relazione "Situazione di deficit idrico del fiume Tagliamento luglio 2019" trasmessa con nota prot. n. 0049666 di data 16 luglio 2019 dal Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con la quale vengono evidenziate condizioni critiche, tali da non consentire di soddisfare le esigenze irrigue per la fase colturale del periodo, rappresentando pertanto la necessità di avviare le procedure per l'emissione del provvedimento di riduzione temporanea del deflusso minimo vitale;
VISTA la relazione "Deficit idrico lungo l'asta del fiume Tagliamento. - Relazione idraulica" predisposta dal Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale ambiente ed energia di data 16 luglio 2019, la quale, anche sulla base dei dati forniti dall'Unità idrografica regionale, evidenzia una situazione di deficit idrico sul territorio regionale e in particolare lungo il fiume Tagliamento nel tratto a valle della sezione di Pioverno;
CONSIDERATO che, la sopracitata relazione evidenzia in particolare che:
- a giugno si è registrata una seria carenza degli apporti meteorici su tutto il territorio regionale (in media 23 giorni "secchi" nel mese di giugno). La pioggia mensile cumulata si è attestata intorno al 20% della media del periodo e le altissime temperature hanno ulteriormente aggravato la situazione di sofferenza idrica;
- le piogge di luglio, per lo più locali, pur alleviando in parte la carenza idrica in pianura, non sono state così efficaci da produrre incrementi significativi di portata dei principali fiumi regionali, in particolare del fiume Tagliamento;
- la scarsità di precipitazioni e l'esaurimento dello scioglimento nivale sono causa del naturale calo delle portate del fiume Tagliamento;
- in data 16 luglio 2019 la portata naturale del fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto, sulla base dei dati pregressi e del dato odierno relativo al livello idrometrico misurato alla

sezione di Pioverno, è pari a 26 m3/s;
- il soddisfacimento contemporaneo della competenza irrigua del Consorzio di bonifica Pianura Friulana e della portata del deflusso minimo vitale prevista dal disciplinare di concessione comporta la necessità di disporre di una portata minima del Tagliamento alla sezione di Ospedaletto pari a 32,02 m3/s;
- la portata al momento prelevata ad Ospedaletto dal Consorzio di bonifica Pianura Friulana è pari a 17,5 m3/s, corrispondenti al 73% della portata prevista dal disciplinare di concessione per il periodo 1° giugno - 1° settembre;
- la portata naturale del fiume Tagliamento nei prossimi giorni non sarà più sufficiente a garantire contemporaneamente la competenza, seppur ridotta, del Consorzio di bonifica Pianura Friulana e il deflusso minimo vitale;
CONSIDERATO che, come comunicato con nota prot. 2019-A2A-08556-P di data 16 luglio 2019, alle ore 9:00 del giorno 16 luglio 2019 il gestore idroelettrico A2A ha iniziato a rilasciare una portata pari a 2 m3/s attraverso lo scarico di fondo della diga dell'Ambiesta, quale integrazione della competenza irrigua a valle;
CONSIDERATO che l'articolo 2 del decreto del Direttore del Servizio biodiversità n. 4978/AGFOR del 26 giugno 2019 autorizza, per gli aspetti di competenza, la realizzazione dell'intervento "Riduzione temporanea del deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (UD) a seguito della dichiarazione dello stato di sofferenza idrica ai sensi dell'art. 36 commi 7 bis e 7 ter della L.R. 11/2015", proposto dal Servizio gestione risorse idriche non essendo lo stesso soggetto a procedura di valutazione d'incidenza;
CONSIDERATO che la proposta riportata nella relazione del Servizio gestione risorse idriche di ridurre la portata di deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento alla sezione di Ospedaletto a 6 m3/s per un periodo di 15 giorni e, in mancanza di significative precipitazioni, di poter ridurre ulteriormente la portata di DMV, garantendo in ogni caso almeno 4 m3/s durante il periodo di deroga, è coerente con le condizioni riportate nel decreto del Direttore del Servizio biodiversità n. 4978/AGFOR del 26 giugno 2019;
CONSIDERATO che l'insieme delle utenze del fiume Tagliamento, nel rispetto delle priorità previste all'articolo 167 del decreto legislativo 152/2006, riguarda un sistema socio-economico particolarmente complesso e diversificato le cui valenze rivestono comunque carattere di pubblico interesse, in considerazione della vastità dell'area servita dal sistema irriguo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di assumere il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 36 commi 7 bis e 7 ter della legge regionale 11/2015 e dell'articolo 42 delle Norme di attuazione del PRTA, ai fini della temporanea riduzione del valore di deflusso minimo vitale, da applicarsi per un periodo di 15 giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento;

DECRETA

1. È dichiarato lo stato di sofferenza idrica sul territorio regionale, in particolare lungo il fiume Tagliamento nel tratto a valle della sezione di Pioverno.
2. Per un periodo di 15 giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento, il valore di deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento alla sezione di Ospedaletto è fissato in 6 m3/s.
3. In mancanza di significative precipitazioni durante il periodo di deroga potrà essere prevista una ulteriore riduzione di portata di DMV, garantendo in ogni caso almeno 4 m3/s.
4. La riduzione della portata di DMV dovrà avvenire progressivamente in modo tale che la stessa sia completata nell'arco di 6-12 ore, evitando le ore notturne.
5. Qualora le condizioni di impinguamento della subalvea del fiume Tagliamento comportino una dispersione della portata in alveo tale che non possa essere garantito il rispetto del continuum fluviale tra la presa del Consorzio di bonifica Pianura Friulana e la confluenza con il torrente Leale, dovrà comunque essere garantita l'alimentazione idrica delle pozze presenti sotto il ponte dell'autostrada provvedendo tempestivamente, in caso di riduzione o interruzione dei filoni, all'aumento del rilascio alla presa.
6. È attivato per tutta la durata del provvedimento e reso operativo entro 24 ore dall'approvazione dello stesso, a carico del Consorzio di bonifica Pianura Friulana, il recupero del pesce presente sia nei filoni attivi che nelle buche residue, prima che l'acqua superficiale scompaia completamente causandone la morte.
7. È attivato per tutta la durata del provvedimento, a carico del Consorzio di bonifica Pianura Friulana, un sistema di sorveglianza con almeno due ispezioni al giorno finalizzato alla verifica della presenza dell'acqua nelle pozze e alla consistenza della loro alimentazione.
8. È attivato per tutta la durata del provvedimento, a carico del Consorzio di bonifica Pianura Friulana, un sistema di monitoraggio giornaliero della continuità idrica del Fiume Tagliamento che preveda l'assunzione del dato geo-riferito del punto dove si prosciugano i filoni attivi.
9. È attivato per tutta la durata del provvedimento, a carico del Consorzio di bonifica Pianura Friulana,

un sistema di monitoraggio settimanale del livello dell'acqua del sistema delle Risorgive di Bars, individuando alcuni punti campione in prossimità della sorgente dei corsi d'acqua posti a monte dell'impianto ittico.

10. Quotidianamente per tutta la durata del provvedimento il Consorzio di bonifica Pianura Friulana dovrà comunicare tramite posta elettronica ordinaria al Servizio gestione risorse idriche della direzione centrale ambiente ed energia e all'Ente Tutela Patrimonio Ittico l'esito dei monitoraggi di cui agli articoli 7, 8 e 9.

11. In caso di sostanziali variazioni della produzione idrologica del bacino montano della situazione di deficit idrico, le disposizioni di cui ai precedenti punti saranno revocate o modificate.

Il presente decreto ha efficacia immediata e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

19_31_1_DPR_117_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 0117/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis della legge regionale medesima, previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva e previo parere della competente Commissione consiliare permanente, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

VISTE le modifiche apportate dalla legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 al Titolo III (Dirigenza del Comparto unico) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18;

ATTESO che, ai sensi del combinato disposto del comma 1, lettera a), (recante la sostituzione del comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996), e del comma 2, dell'articolo 11, della citata legge regionale 26/2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019 risulta vigente una nuova disciplina delle funzioni del Vicedirettore centrale con conseguente superamento, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale, dell'articolazione in Aree fatta eccezione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 11, per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, per la quale l'articolazione in Aree, vigente alla data del 31 dicembre 2018, è confermata fino alla data di costituzione delle nuove Aziende sanitarie;

VISTO il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

VISTI i propri decreti 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., 11 marzo 2008, n. 074/Pres., 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., 5 settembre 2013, n. 0161/Pres.,15 luglio 2014, n. 0145/Pres.,26 gennaio 2015, n. 017/Pres., 24 marzo 2015, n. 065/Pres., 22 settembre 2015, n. 0193/Pres., 4 marzo 2016, n. 046/Pres. e 26 luglio 2018, n. 0155/Pres., con i quali si sono apportate modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento;

RAVVISATA la necessità di apportare ulteriori modifiche al suddetto Regolamento per un adeguamento del testo correlato alle surrichiamate disposizioni della legge regionale 26/2018, nonché al fine di ricondurre l'Avvocatura della Regione al livello di struttura equiparata a direzione centrale, di prevedere una disciplina puntuale per le modalità e i criteri di definizione del budget assunzionale e del piano annuale e triennale dei fabbisogni di personale e per la ripartizione delle facoltà assunzionali tra le diverse strutture direzionali e di una riformulazione della disciplina relativa al piano strategico regionale nonché per un rafforzamento degli Uffici di supporto degli organi politici con particolare riferimento agli autisti di rappresentanza;

PRESO ATTO della nuova disciplina del sistema delle relazioni sindacali di cui al Titolo VII del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente Triennio normativo ed economico 2016-2018, sotto-

scritto il 15 ottobre 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 13 giugno 2019, n. 969, con la quale, onde procedere alle suddette modifiche, si è approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996;
ATTESO che la I Commissione consiliare permanente ha reso, nella seduta del giorno 8 luglio 2019, il parere in ordine al suddetto Regolamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996;
VISTO il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres." e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 12 luglio 2019, n. 1181;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres." nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1

(*Sostituzione dell’articolo 2 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. L’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali), è sostituito dal seguente:

<<Art. 2
(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento si applica all’Amministrazione regionale, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, all’Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), di cui all’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42, all’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, all’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui all’articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, all’’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), di cui all’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2, e all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all’articolo 30 sexies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11.>>.

Art. 2

(*Modifiche all’articolo 7 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. All’articolo 7 del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è soppressa;
b) il comma 5 è soppresso;
c) al comma 9 le parole:<<quale Ufficio della medesima>> sono sostituite dalle seguenti:<<quale struttura direzionale equiparata a direzione centrale>>;
d) al comma 10 le parole:<<lettere b), c) e d)>> sono sostituite dalle seguenti:<<lettere b) e d)>>; le parole:<<sentito il Direttore generale>> sono sostituite dalle seguenti:<<d’intesa con il Direttore generale>>.

Art. 3

(*Modifiche all’articolo 12 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. All’articolo 12 del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:<<(*Dotazione organica e fabbisogno di personale*)>>;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, o dell'Assessore delegato, sentito il Direttore generale, definisce il budget assunzionale e il piano annuale e triennale dei fabbisogni di personale dirigente e non dirigente, distinto per categoria professionale, nonché i criteri generali delle politiche occupazionali nel periodo di riferimento, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. La ripartizione delle facoltà assunzionali tra le diverse strutture direzionali, comprese quelle riferite al lavoro somministrato, è disposta, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, dal Direttore generale, sentito il Direttore centrale competente in materia di funzione pubblica. Detta ripartizione può comportare, a fronte di diverse esigenze organizzative intervenute nel periodo di riferimento, una diversa quantificazione delle unità nell'ambito delle categorie rispetto a quanto determinato ai sensi del primo periodo, fermo restando il rispetto del budget assunzionale fissato dalla Giunta regionale.>>;

c) al comma 3 le parole:<<del presente articolo>> sono sostituite dalle seguenti:<<del comma 1>>.

Art. 4

(*Sostituzione dell'articolo 13 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. L'articolo 13 del DPReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(*Piano strategico regionale*)

1. Il Piano strategico regionale è elaborato sulla base del programma di governo e definisce, per il periodo di durata della legislatura:
a) nella parte prima l'analisi del contesto regionale;
b) nella parte seconda gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale;
c) nella parte terza l'articolazione degli obiettivi strategici per direzione centrale e struttura della presidenza responsabile dell'attuazione;
2. Il Piano strategico regionale è predisposto dalla Direzione generale, tenuto anche conto delle proposte formulate dalle direzioni centrali, secondo gli indirizzi dei rispettivi assessori, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di direzione; dell'avvenuta approvazione è data comunicazione al Consiglio regionale.
3. Gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale vengono attuati attraverso le fasi della programmazione e della performance dell'Ente.>>.

Art. 5

(*Modifiche all'articolo 14 bis del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 bis del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b bis) è soppressa;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<<d bis) Vicedirettore centrale, con riferimento alle funzioni delegate;>>.

Art. 6

(*Modifica all'articolo 16 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 16 del DPReg 0277/Pres./2004, le parole:<<pari al 15 per cento>> sono sostituite dalle seguenti:<<pari al 20 per cento>>.

Art. 7

(*Modifica all'articolo 17 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 17 del DPReg 0277/Pres./2004, le parole:<<Direzione generale>> sono sostituite dalle seguenti:<<Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica >>.

Art. 8

(*Modifiche all'articolo 19 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. All'articolo 19 del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera i) del comma 4 le parole:<<delle aree e>> sono soppresse;
b) alla lettera j) del comma 4 le parole:<<non ricompresi in un'area>> sono soppresse;
c) alla lettera m) del comma 4 dopo le parole:<<il conferimento di compiti al vicedirettore centrale >> sono aggiunte le seguenti:<<, la preposizione del medesimo, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 bis della legge regionale 18/1996, a uno o più servizi vacanti della direzione>>;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. I direttori centrali e equiparati preposti al Segretariato generale, all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di finanze, assumono, rispettivamente, la denominazione di Segretario generale, Avvocato della Regione e Ragioniere generale.>>;

e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. L'Avvocato della Regione, per quanto riguarda, in particolare, le attività di patrocinio e consulenza legale di competenza dell'Avvocatura della Regione:

a) assegna agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura medesima gli affari contenziosi e consultivi secondo aree omogenee di professionalità;

b) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, promuovendo l'esame delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;

c) riferisce al Presidente della Regione in ordine all'attività dell'Avvocatura della Regione segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative e i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività d'istituto.

8 ter. Al direttore centrale preposto alla struttura direzionale competente in materia di funzione pubblica compete, in particolare, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione degli istituti normativi e contrattuali afferenti il rapporto di lavoro del personale regionale, anche con funzioni di monitoraggio e indirizzo.>>.

Art. 9

(*Sostituzione dell'articolo 20 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. L'articolo 20 del DPReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

<<Art. 20

(Vicedirettore centrale)

1. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, ad eccezione degli enti regionali. Il vicedirettore centrale coadiuva il direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del direttore centrale, o equiparato, e può essere preposto ad una o più strutture direzionali a livello di Servizio, qualora i relativi incarichi risultino vacanti; può, altresì, essergli conferito l'incarico sostitutorio di uno o più direttori di servizio in caso di assenza o impedimento dei medesimi. >>.

Art. 10

(*Modifiche all'articolo 21 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. All'articolo 21 del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera f) del comma 1 le parole:<<o il vicedirettore centrale preposto all'area,>> sono soppresse;
b) alla lettera h) del comma 1 le parole:<<o al vicedirettore centrale preposto all'area>> sono soppresse;
c) il comma 2 quinquies è soppresso.

Art. 11

(*Modifiche all'articolo 22 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. All'articolo 22 del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 le parole:<<del Capo di Gabinetto o dell'Avvocato della Regione>> sono sostituite dalle seguenti:<<o del Capo di Gabinetto>>.

Art. 12

(*Sostituzione dell'articolo 23 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. L'articolo 23 del DPReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

(*Conferimento degli incarichi dirigenziali*)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 ter e 25, gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo criteri di competenza ed attitudine professionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e alle competenze attribuite alle singole strutture. Hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, ma non prorogabili; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate; la durata dell'incarico può, inoltre, essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.>>.

Art. 13

(*Modifiche all'articolo 26 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. All'articolo 26 del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole:<<o da concrete esperienze di lavoro>> sono sostituite dalle seguenti:<<e da concrete esperienze di lavoro maturate con lo svolgimento di funzioni dirigenziali o equiparate>>

b) al comma 3 bis dopo le parole:<<di volta in volta competente>> sono aggiunte le seguenti:<<o, qualora quest'ultimo sia il Direttore generale o il direttore centrale competente in materia di funzione pubblica, ad altro direttore centrale esperto anche nei settori di pertinenza dell'incarico da conferire>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Non possono essere conferiti incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla qualifica di dirigente.>>.

Art. 14

(*Modifiche all'articolo 27 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. All'articolo 27 del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, relativi agli incarichi di direttore generale, direttore centrale, vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato C. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti, mediante un emolumento onnicomprensivo anche articolabile su una parte fissa ed una variabile; il trattamento economico del direttore generale è comunque determinato nel rispetto dell' importo massimo di cui all'articolo 9 comma 1 della legge regionale 6 agosto 2013, n. 8. Il trattamento economico spettante al vicedirettore centrale assorbe anche l'eventuale preposizione alle strutture direzionali a livello di Servizio per un periodo massimo di due anni; oltre detto periodo al vicedirettore centrale compete un'integrazione al trattamento economico determinata dalla Giunta regionale in misura comunque non superiore al 10% del trattamento medesimo.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. In ogni caso i contratti sono risolti di diritto al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.>>.

Art. 15

(*Modifiche all'articolo 29 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. All'articolo 29 del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. In caso di vacanza del direttore di servizio, il direttore centrale può preporre al servizio medesimo il Vicedirettore centrale, ovvero può esercitare direttamente le relative funzioni o, valutatane l'impossibilità, conferire l'incarico sostitutorio ad altro dirigente della direzione centrale; in caso di assenza o impedimento del direttore di servizio, il direttore centrale può conferire l'incarico sostitutorio al Vicedirettore centrale ovvero può esercitare direttamente le relative funzioni o, valutatane l'impossibilità, conferire l'incarico ad altro dirigente della direzione centrale. Qualora ciò non fosse possibile, il direttore centrale, d'intesa con altro direttore centrale interessato, può attribuire l'incarico sostitutorio ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale.>>;

b) il comma 2 bis è soppresso.

Art. 16

(*Modifiche all'articolo 31 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. All'articolo 31 del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole:<<, dell'Avvocato della Regione>> sono soppresse;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. I direttori centrali valutano i vicedirettori centrali e i direttori di servizio e di staff.>>.

Art. 17

(*Modifiche all'articolo 37 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. All'articolo 37 comma 2 del DPReg 0277/Pres./2004sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo le parole:<<nel caso delle strutture direzionali di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori>> sono sostituite dalle seguenti:<<nel caso della struttura direzionale di cui all'articolo 7 comma 8 lettera b), dal direttore della struttura medesima>>;
b) nel secondo periodo le parole:<< nel caso delle strutture direzionali di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori>> sono sostituite dalle seguenti:<<nel caso della struttura direzionale di cui all'articolo 7 comma 8 lettera b), dal direttore della struttura medesima>>.

Art. 18

(*Modifiche all'articolo 38 del DPReg 0277/Pres./2004*)

1. All'articolo 38 del DPReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:<<Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria costituito dal segretario particolare e dagli addetti di segreteria, per un massimo complessivo di quattro unità per il Presidente della Regione e tre unità per gli Assessori, e dagli autisti di rappresentanza nel numero, massimo, di due unità per il Presidente della Regione e nel numero di una unità per gli Assessori regionali; presso la sede di Roma dell'Ufficio di Gabinetto, opera inoltre un autista di rappresentanza a supporto dell'attività del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

b) al comma 1 bis le parole: <<elevabile a due nel caso di direzioni centrali articolate in aree>> sono soppresse.

Art. 19

(*Modifica all'Allegato C* al *DPReg 0277/Pres./2004*)

1. Il primo comma dell'articolo 7 del punto 1. dell'Allegato C al DPReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

<<In ogni caso i contratti sono risolti di diritto al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.>>.

Art. 20

(*Norma transitoria*)

1. Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.) l'articolazione in Aree della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, vigente alla data del 31 dicembre 2018, è confermata fino alla data di costituzione delle nuove Aziende sanitarie con conseguente applicazione, per detto periodo, delle disposizioni del DPReg 0277/Pres./2004, afferenti le Aree, vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2 agosto 2019.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

19_31_1_DPR_118_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 0118/Pres.

Legge regionale 23/2007, art. 47. Ricostituzione del Comitato di monitoraggio e coordinamento.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 "Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità", e successive modifiche ed integrazioni, che prevede all'articolo 47 la costituzione del Comitato di monitoraggio e coordinamento al fine di monitorare l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 "Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e successive modifiche ed integrazioni, che attua il processo di trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione;
VISTO il proprio decreto n. 0156 /Pres. del 3 agosto 2016 con il quale, ai sensi del citato articolo 47 della legge regionale 23/2007, viene ricostituito per un triennio presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio il Comitato di monitoraggio e coordinamento ed il successivo proprio decreto n. 0259/Pres. del 31 ottobre 2017 di aggiornamento della composizione;
DATO ATTO che la durata del predetto organo ha come termine di scadenza il 2 agosto 2019;
CONFERMATA quindi la necessità di ricostituire il predetto Comitato di monitoraggio e coordinamento;
RITENUTO, quindi, di dover procedere alla ricostituzione del Comitato di monitoraggio e coordinamento, a seguito delle indicazioni dei nominativi forniti dagli enti, associazioni e amministrazioni come previsto dal citato comma 3 dell'articolo 47 e, specificatamente, nel modo seguente:
a) in rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al titolo III della citata legge regionale 23/2007, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) in rappresentanza di ciascun ambito territoriale;
- ing. Roberto Kravos quale rappresentante per l'ambito territoriale di Gorizia;
- dott. Mauro Zinnanti quale rappresentante per l'ambito territoriale di Trieste;
- ing. Angelo Viva quale rappresentante per l'ambito territoriale di Pordenone;
- ing. Pietro Amadio quale rappresentante per l'ambito territoriale di Udine;
c) in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative:
- rag. Alberto Bianchi, quale rappresentante Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia - federazione regionale Artigiani Piccole e medie Imprese del Friuli Venezia Giulia;
- dott. Augusto De Toro quale rappresentante dell'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG;
- dott. Alessandro Fanutti quale rappresentante di Confindustria Friuli Venezia Giulia;
- sig. Giosualdo Quaini quale rappresentante della Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
d) in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative:
- sig. Carlo Brenelli quale rappresentante dell'Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica;
- sig. Alessandro Galli, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
e) in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative:
dott. Pierstefano Toppan, quale rappresentante dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi consulenza automobilistica;
dott. Paolo Crozzoli, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
f) in rappresentanza delle associazioni di categoria degli studi di consulenza maggiormente rappresentativi:
- sig. Francesco Osquino, quale rappresentante dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi consulenza automobilistica;

- sig.ra Elena Lenarduzzi, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
g) in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, per la struttura competente in materia di finanze e patrimonio:
- dott.ssa Roberta Clericuzio, quale direttore del servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria della Direzione centrale finanze e patrimonio;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina dei membri, come sopra indicati, del Comitato di cui trattasi ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 23/2007 sopra richiamata;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono cause ostative al conferimento degli incarichi in parola;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 104, comma 11 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 recante "Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia" e successive modifiche ed integrazioni, la partecipazione alla suddetta struttura dei soggetti interni all'Amministrazione regionale avverrà a titolo gratuito e quindi agli stessi non spetta alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese;
DATO ATTO altresì che solo per i membri designati esterni all'Amministrazione vengono acquisite le dichiarazioni di rinuncia alla corresponsione di eventuali gettoni di presenza e/o rimborsi spese di qualsiasi natura;
VISTE quindi le dichiarazioni di rinuncia compensi acquisite per i succitati nuovi membri esterni all'Amministrazione;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 recante "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 12 luglio 2019, n. 1187;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 viene ricostituito, presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, il Comitato di monitoraggio e coordinamento con la seguente composizione:
a) in rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al titolo III della citata legge regionale 23/2007, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) in rappresentanza di ciascun ambito territoriale;
- ing. Roberto Kravos quale rappresentante per l'ambito territoriale di Gorizia;
- dott. Mauro Zinnanti quale rappresentante per l'ambito territoriale di Trieste;
- ing. Angelo Viva quale rappresentante per l'ambito territoriale di Pordenone;
- ing. Pietro Amadio quale rappresentante per l'ambito territoriale di Udine;
c) in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative:
- rag. Alberto Bianchi quale rappresentante Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia - federazione regionale Artigiani Piccole e medie Imprese del Friuli Venezia Giulia;
- dott. Augusto De Toro quale rappresentante dell'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG;
- dott. Alessandro Fanutti quale rappresentante di Confindustria Friuli Venezia Giulia;
- sig. Giosualdo Quaini quale rappresentante della Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
d) in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative:
- sig. Carlo Brenelli quale rappresentante dell'Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica;
- sig. Alessandro Galli, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
e) in rappresentanza delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative:
- dott. Pierstefano Toppan, quale rappresentante dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi consulenza automobilistica;
- dott. Paolo Crozzoli, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
f) in rappresentanza delle associazioni di categoria degli studi di consulenza maggiormente

rappresentativi:
- sig. Francesco Osquino, quale rappresentante dell'Unione Nazionale Autoscuole Studi consulenza automobilistica;
- sig.ra Elena Lenarduzzi, quale rappresentante della Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici;
g) in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, per la struttura competente in materia di finanze e patrimonio:
dott.ssa Roberta Clericuzio, quale direttore del servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria della Direzione centrale finanze e patrimonio;
Segretario
un dipendente della Direzione centrale infrastrutture e territorio, servizio motorizzazione civile regionale.
2. Il Comitato di cui al punto 1. dura in carica tre anni.
3. La partecipazione al Comitato di cui trattasi avverrà a titolo gratuito e quindi ai partecipanti non spetta alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

19_31_1_DPR_119_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 0119/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 81/2018 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) ed in particolare l'articolo 4, comma 32, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, e dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6, il quale prevede che la Regione, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, possa concedere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per territorio, contributi a privati per la rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 e per il conseguente acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi, o usati a km 0, o usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano), che rientrino nella categoria euro 6, oppure di veicoli di categoria M1 nuovi, o usati a km 0, o usati, con alimentazione elettrica;
VISTO il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria", emanato con proprio decreto 27 marzo 2018, n. 081/Pres.;
VISTO il testo del "Regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 81/2018 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria)", e ritenuto di emanarlo;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della giunta regionale n. 1190 del 12 luglio 2019;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 81/2018 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 81/2018 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria).

Art. 1 sostituzione del titolo del DPReg. 81/2018

1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 081/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria) è sostituito dal seguente:
<<Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 4, comma 32 della legge regionale 45/2017, per la rottamazione di veicoli a benzina e gasolio e per il conseguente acquisto di veicoli ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria>>.

Art. 2 modifiche all'art. 1 del DPReg. 81/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 081/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) le parole:<< Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici>> sono sostituite dalle seguenti: <<o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 e per il conseguente acquisto di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0", o usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano), che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0" o usati, con alimentazione elettrica
   b) alla lettera b) le parole: <<Euro 0 o Euro 1 o del veicolo a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3>> sono sostituite da << o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4>>.

Art. 3 modifiche all'art. 2 del DPReg. 81/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 081/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
   <<e bis) veicoli Euro 4: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva o una dicitura contenente il riferimento ad una o più delle seguenti direttive europee: 98/69/CE B; 98/77/CE; 98/69/CE B; 1999/96/CE B; 1999/102/CE; 98/69/CE B; 2001/1/CE; 98/69 CE B; 2001/27/CE B; 2001/100/CE B; 2002/80/CE B; 2003/76/CE B; 2005/55/CE B1; 2006/51/CE; 2005/55/CE B1;
   e ter) veicoli Euro 6: veicoli la cui carta di circolazione riporta tale classe emissiva; >>;
   b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   <<f bis) data di acquisto: data di firma del contratto/proposta di acquisto o dell'ordine per le autovetture acquistate presso un concessionario ovvero data del passaggio di proprietà in caso di acquisto tra privati; >>.

Art. 4 sostituzione dell'art. 3 del DPReg. 81/2018

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 081/2018 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 3

(Attività delle Camere di Commercio)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 34 della legge regionale 45/2017, le risorse disponibili sono assegnate alle CCIAA per metà in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto stesso, e per metà in proporzione al numero di domande di contributo ricevute al 31 dicembre dell'anno precedente, relativi a ciascuna Camera di commercio.
2. La concessione delle somme assegnate avverrà per metà ad inizio anno, e a seguire sulla base delle richieste inviate da parte delle CCIAA in relazione alle domande di contributo pervenute.
3. Le somme eventualmente non richieste da una CCIAA potranno essere riassegnate e concesse ad un'altra CCIAA che ne abbia necessità.
4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 34, della legge regionale 45/2017, le risorse destinate alle CCIAA per lo svolgimento dell'attività di competenza, sono assegnate per metà in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto stesso, e per metà in proporzione al numero di domande di contributo ricevute al 31 dicembre dell'anno precedente, relativi a ciascuna Camera di commercio.
5. Lo svolgimento dell'attività di competenza delle CCIAA, nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono disciplinati nell'ambito della convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale.

Art. 5 sostituzione dell'art. 4 del DPReg. 81/2018

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 081/2018 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 4

(Caratteristiche dei veicoli da rottamare)

1. Il veicolo da rottamare deve appartenere alla categoria "M1" e a una delle seguenti classi emissive:
   a) BENZINA: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4
   b) GASOLIO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4

2. Il veicolo da rottamare deve essere intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare in qualità di proprietario o comproprietario. >>

Art. 6 sostituzione dell'art. 5 del DPReg. 81/2018

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 081/2018 è sostituito dal seguente:

<<Articolo 5

(Caratteristiche dei veicoli da acquistare)

1. Il veicolo deve appartenere alla categoria M1, essere nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, o usato a "km 0", o usato, con alimentazione a benzina/metano o ibrido, di cilindrata non superiore a 4.000 cc che rientri nella categoria Euro 6, oppure appartenere alla categoria M1, nuovo, o usato a "km 0", o usato, con alimentazione elettrica. Alla data dell'acquisto, il veicolo usato a "km 0" o usato deve essere stato immatricolato da meno di due anni.>>

Art. 7 modifiche all'art. 6 del DPReg. 81/2018

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 081/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b) del comma 1 le parole:<< pari a 85.000,00>> sono sostituite dalle seguenti:<< pari a 150.000,00>>;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   << 3. È ammissibile a contributo la spesa per la rottamazione di uno dei veicoli di cui all'articolo 4 ed il conseguente acquisto, in proprietà o in comproprietà e ad uso privato, di uno dei veicoli tra quelli previsti all'articolo 5. Ai fini dell'ammissione a contributo della relativa spesa deve intervenire la contestuale rottamazione del veicolo di cui all'articolo 4. Per aversi contestuale rottamazione la data del certificato di rottamazione deve essere compresa tra i 30 giorni antecedenti ed i 30 giorni successivi alla data di immatricolazione del veicolo di cui al secondo periodo, inclusa la data medesima, ovvero alla data del passaggio di proprietà riportata sul certificato di circolazione in caso di veicolo usato o usato a km zero>>;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   << 4. Il contributo massimo a parziale copertura della spesa di cui al comma 3 per veicoli nuovi e usati a km 0 è pari a:
      a) 3.000,00 euro per l'acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano;
      b) 4.000,00 euro per l'acquisto di veicoli ibridi;
      c) 5.000,00 euro per l'acquisto di veicoli elettrici;
   d) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   <<4 bis. Il contributo massimo a parziale copertura della spesa di cui al comma 3 per l'acquisto di veicoli usati è pari al 50% delle somme di cui al comma 4 lettere a), b) e c). >>
   e) Il comma 6 è abrogato;
   f) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
   <<7 bis. I soggetti che acquistano il veicolo non possono avvalersi del contratto di leasing.
   7 ter. Il veicolo non deve costituire un bene per l'esercizio di attività professionale o d'impresa.>>

Art. 8 modifiche all'art. 7 del DPReg. 81/2018

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 081/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 le parole: <<a partire dal termine iniziale di presentazione delle domande stabilito da apposito avviso predisposto dall'Amministrazione regionale, sentite le CCIAA, ed allegato alla convenzione di cui all'art. 3 e sino al termine finale di presentazione delle domande stabilito dal medesimo avviso>> sono sostituite dalle seguenti:<<entro sei mesi dalla data di acquisto di cui all'articolo 2 comma 1) lettera f bis)>>;
   b) il comma 3 è abrogato;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   <<4. La domanda di contributo è redatta secondo lo schema allegato A al presente regolamento; lo schema di domanda potrà essere modificato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di energia>>;
   d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
   <<5. Lo schema di cui al comma 4 è pubblicato dall'Amministrazione regionale e da ciascun soggetto gestore sul proprio sito internet; ciascun soggetto gestore pubblica anche il proprio indirizzo pec.>>
   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
   f) << 6. La domanda di contributo è sottoscritta dalla persona fisica di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso di acquisto in proprietà, ovvero dalle persone fisiche di cui all'articolo 6, comma 2, nel caso di acquisto in comproprietà. La domanda è accompagnata dalle autocertificazioni e dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo in conformità alla vigente normativa in materia di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione. In particolare, alla domanda è allegata:

      a) copia del contratto/proposta di acquisto o dell'ordine del veicolo appartenente ad una delle tipologie di cui all'articolo 5, ovvero certificato di proprietà in caso di acquisto da privato;
      b) copia della fattura quietanzata o, se il venditore del veicolo è un soggetto privato, della documentazione dalla quale risulti il pagamento effettuato tramite assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario;
      c) copia della carta di circolazione del veicolo acquistato;
      d) copia del certificato di rottamazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis);
      e) copia del libretto di circolazione del veicolo rottamato dal quale risultino le caratteristiche di cui all'articolo 4 e i dati del proprietario.>>;
   g) al comma 7 le parole: << secondo le modalità specificate nell'avviso di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: << secondo le seguenti modalità:>>;
   h) dopo la lettera b) del comma 9, è inserita la seguente:
   <<b bis) le domande presentate da un soggetto che abbia già beneficiato del contributo, prima che siano passati tre anni dalla data della precedente domanda ammessa a contributo;>>
   i) alla lettera d) del comma 9 le parole: <<e specificate nell'avviso di cui al comma 2>> sono soppresse;
   j) alla lettera f) del comma 9 le parole: <<da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: << da quello indicato sul sito di ciascun soggetto gestore>>.

Art. 9 modifica all'art. 9 del DPReg. 81/2018

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 081/2018 sono aggiunte le seguenti parole: <<Le domande accolte ma non finanziate per mancanza di fondi sono finanziate con le prime risorse disponibili.>>

Art. 10 norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, ai fini dell'ammissione a contributo della relativa spesa, il veicolo dovrà essere acquistato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le domande di contributo relative a tali veicoli potranno essere presentate a partire dal 17 settembre 2019.
2. Per il 2019, le somme di cui all'articolo 3 sono assegnate e concesse alle CCIAA successivamente alla data di cui al comma 1, per metà in proporzione al numero di identificativi attivi al 31 dicembre 2018, e per metà in proporzione al numero di domande di contributo ricevute al 30 aprile 2019, relativi a ciascuna Camera di commercio.

Art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Apporre su documento cartaceo
Marca da bollo e annullarla

Spazio riservato al protocollo

Alla Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura

………………………………………..

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO A BENZINA O A GASOLIO EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 O EURO 4 E PER IL CONSEGUENTE ACQUISTO DI UN VEICOLO ECOLOGICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017, COME MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI 28 DICEMBRE 2018, N. 29, E 29 APRILE 2019, N. 6.

(la presente vale anche come dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritt__ richiedente proprietari__ / comproprietari____

Cognome Nome ____

Nat__ a ____ Prov.(____) il ___/____/_______

residente a ____ Prov.(________)

in via/piazza ____ n. ________

tel. ______________________________ CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritt__ comproprietari__ **(1)**

Cognome Nome ____

Nat__ a ____ Prov.(____) il ___/____/_______

residente a ____ Prov.(________)

in via/piazza ____ n. ________

tel. ______________________________ CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Allegato A
(riferito all'art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

Il/La sottoscritt__ comproprietari___ **(1)**

Cognome Nome ____

Nat__ a ____________________________________ Prov.(____) il ___/____/_______

residente a ____ Prov.(________)

in via/piazza ____ n. ________

tel. ________________________ CF |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

dell'autovettura di seguito descritta:

MARCA________________________________MODELLO__________________________________

TARGA______________________

CHIEDE

l'assegnazione del contributo di

- ☐ 3.000,00 euro per l'acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano nuovi;
- ☐ 4.000,00 euro per l'acquisto di veicoli ibridi nuovi;
- ☐ 5.000,00 euro per l'acquisto di veicoli elettrici nuovi;
- ☐ 1.500,00 euro per l'acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano usati o a km. 0;
- ☐ 2.000,00 euro per l'acquisto di veicoli ibridi usati o a km. 0;
- ☐ 2.500,00 euro per l'acquisto di veicoli elettrici usati o a km. 0;

a fronte di una spesa sostenuta di euro ________________________ (____) IVA compresa, per l'acquisto dell'autovettura sopra descritta, mediante accredito sul seguente conto corrente bancario o di Bancoposta intestato al richiedente:

☐ Accreditamento presso l'Istituto ____

Filiale di ____

IBAN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Paese / Cin Eur / Cin / Codice ABI (banca) / Codice CAB(sportello) / Numero conto corrente

oppure

☐ Accreditamento sul c/c postale N. ______________________________________

Filiale di____

ALLEGA

Allegato A
(riferito all'art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

alla presente domanda, la seguente documentazione di cui attesta la corrispondenza agli originali in suo possesso:

1) ☐ copia non autenticata del contratto/proposta di acquisto/ordine del veicolo, ovvero certificato di proprietà (in caso di acquisto da privato) di data __________________;

2) ☐ copia non autenticata della fattura quietanzata n. _______________ di data _______________ della ditta _______________) o, se il venditore del veicolo è un soggetto privato, della documentazione dalla quale risulti il pagamento effettuato tramite assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario;

3) ☐ copia non autenticata della carta di circolazione dell'autovettura acquistata dalla quale risulta che la data di prima immatricolazione, ovvero, in caso di veicolo non nuovo, la data del passaggio di proprietà, è la seguente_______________;

4) ☐ copia non autenticata del certificato di rottamazione dal quale risulta che la data della rottamazione è la seguente _______________;

5) ☐ copia non autenticata del libretto di circolazione del veicolo rottamato dal quale risultino le caratteristiche di cui all'articolo 4 e i dati del proprietario;

6) ☐ informativa sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta **(2)**;

7) ☐ fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i richiedente/i (per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento);

8) ☐ copia scannerizzata del modello F23 di assolvimento dell'imposta di bollo (per le domande inviate via PEC);

9) ☐ copia/e scannerizzata/e della/e delega/e alla sottoscrizione della domanda formulata/e da parte del comproprietario/dei comproprietari **(per le domande inviate via PEC)**;

consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 recante "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- **consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 recante "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;**

Allegato A
(riferito all'art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

Il/La sottoscritt_ richiedente, proprietari_ /comproprietari _

(Cognome Nome) ____

DICHIARA

a) che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è composto come da tabella sottostante, e che il reddito annuo lordo complessivo dello stesso, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai vari componenti o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale, è inferiore o pari a 150.000,00 euro ed è così composto:**(3)**

COGNOME e NOME	Reddito annuo lordo	Anno della dichiarazione / del certificato sostitutivo
1		
2		
3		
4		
5		
6		

b) che per l'autovettura rottamata NON è stato già concesso un contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017;

c) che le copie dei documenti che ha presentato corrispondono agli originali;

d) di NON aver ottenuto contributi ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017 nei tre anni precedenti la data della presente domanda;

e) che la somma del contributo richiesto e degli altri incentivi ottenuti a copertura della spesa sostenuta per l'acquisto dell'autovettura NON supera il 100% di tale spesa.

Il/La sottoscritt__ comproprietari__ *(Cognome Nome)*__________________________________

DICHIARA

a) che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è composto come da tabella sottostante, e che il reddito annuo lordo complessivo dello stesso, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai vari componenti o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale, è inferiore o pari a 150.000,00 euro ed è così composto:**(3)**

COGNOME e NOME	Reddito annuo lordo	Anno della dichiarazione / del certificato sostitutivo
1		
2		
3		
4		
5		
6		

b) che per l'autovettura rottamata NON è stato già concesso un contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017;

Allegato A
(riferito all'art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

c) che le copie dei documenti che ha presentato corrispondono agli originali;

d) di NON aver ottenuto contributi ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017 nei tre anni precedenti la data della presente domanda;

e) che la somma del contributo richiesto e degli altri incentivi ottenuti a copertura della spesa sostenuta per l'acquisto dell'autovettura NON supera il 100% di tale spesa.

Il/La sottoscritt__ comproprietari__ *(Cognome Nome)*___________________________________

DICHIARA

a) che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è composto come da tabella sottostante, e che il reddito annuo lordo complessivo dello stesso, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai vari componenti o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale, è inferiore o pari a 150.000,00 euro ed è così composto:**(3)**

COGNOME e NOME	Reddito annuo lordo	Anno della dichiarazione / del certificato sostitutivo
1		
2		
3		
4		
5		
6		

b) che per l'autovettura rottamata NON è stato già concesso un contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017;

c) che le copie dei documenti che ha presentato corrispondono agli originali;

d) di NON aver ottenuto contributi ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017 nei tre anni precedenti la data della presente domanda;

e) che la somma del contributo richiesto e degli altri incentivi ottenuti a copertura della spesa sostenuta per l'acquisto dell'autovettura NON supera il 100% di tale spesa.

Il/La sottoscritt__ comproprietari__ *(Cognome Nome)*___________________________________

DICHIARA

a) che il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia, è composto come da tabella sottostante, e che il reddito annuo lordo complessivo dello stesso, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dai vari componenti o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale, è inferiore o pari a 150.000,00 euro ed è così composto:**(3)**

COGNOME e NOME	Reddito annuo lordo	Anno della dichiarazione / del certificato sostitutivo
1		
2		
3		

Allegato A
(riferito all'art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

4		
5		
6		

b) che per l'autovettura rottamata NON è stato già concesso un contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017;

c) che le copie dei documenti che ha presentato corrispondono agli originali;

d) di NON aver ottenuto contributi ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della L.R. 45/2017 nei tre anni precedenti la data della presente domanda;

e) che la somma del contributo richiesto e degli altri incentivi ottenuti a copertura della spesa sostenuta per l'acquisto dell'autovettura NON supera il 100% di tale spesa.

INDICA / INDICANO

Quale referente da contattare, per eventuali necessità connesse alla domanda:

il/la sig. ____ tel. _______________________

________________ ______________________
(luogo e data) (firma del 1° richiedente) **(4)**

__________________ ______________________
(luogo e data) (firma del comproprietario) **(4)**

__________________ ______________________
(luogo e data) (firma del comproprietario) **(4)**

__________________ ______________________
(luogo e data) (firma del comproprietario) **(4)**

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritt_ richiedente, proprietari_ /comproprietari _

(Cognome Nome) _____________________________, nat_ a_____________________il____________

C.F.________________________________;

Il/La sottoscritt__ comproprietari__

(Cognome Nome) ______________________________, nat_ a_____________________il____________

C.F.________________________________;

Il/La sottoscritt__ comproprietari__

(Cognome Nome) ______________________________, nat_ a_____________________il____________

C.F.________________________________;

Allegato A
(riferito all'art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

Il/La sottoscritt__ comproprietari__

(Cognome Nome) ____________________________, nat_ a____________________il___________

C.F.______________________________;

essendo stato informato

- ☐ dell'identità del titolare del trattamento dei dati;
- ☐ dell'identità del Responsabile della protezione dei dati;
- ☐ delle modalità con le quali il trattamento avviene;
- ☐ delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

così come indicati nell'informativa sottoscritta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

ed avendo preso visione di tutte le altre informazioni di cui al citato art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 contenute in tale informativa, con la sottoscrizione del presente modulo

acconsente

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla citata informativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

________________ (luogo e data)	_______________________ (firma del 1° richiedente) **(5)**
__________________ (luogo e data)	_______________________ (firma del comproprietario) **(5)**
__________________ (luogo e data)	_______________________ (firma del comproprietario) **(5)**
__________________ (luogo e data)	_______________________ (firma del comproprietario) **(5)**

Note:
(1) Compilare solo in caso di comproprietà dell'autovettura oggetto della domanda.
(2) L'informativa sul trattamento dei dati personali è scaricabile dal sito della CCIAA. Essa va sottoscritta dai medesimi soggetti che hanno sottoscritto la domanda e con le medesime modalità.
(3) Ai fini del calcolo del reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare, si somma il reddito complessivo lordo di ciascun componente come risultante dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di acquisto di autovettura in comproprietà da parte di soggetti facenti parte di nuclei familiari diversi il requisito reddituale deve essere rispettato da tutti i nuclei familiari.
Nel caso:
- di dichiarazione dei redditi con modello UNICO, il reddito annuo lordo è quello indicato al **rigo RN4**
- di dichiarazione dei redditi con MODELLO 730, il reddito annuo lordo è quello indicato al **rigo 14**

(4) La firma deve essere apposta dal/dai richiedente/i all'atto di presentazione della domanda in presenza del dipendente addetto della CCIAA ovvero la domanda sottoscritta può essere inviata alla CCIAA a mezzo

Allegato A
(riferito all'art. 8)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 32 DELLA LEGGE REGIONALE 45/2017

raccomandata con avviso di ricevimento insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del/i richiedente/i.
In caso di invio tramite PEC, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica richiedente e nel caso di acquisto in comproprietà la domanda è sottoscritta con firma digitale da uno dei comproprietari e la domanda di contributo è altresì corredata da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.
(5) Il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali deve essere sottoscritto dai medesimi soggetti che hanno sottoscritto la domanda e con le medesime modalità

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

19_31_1_DPR_120_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 luglio 2019, n. 0120/Pres.

Nomina del Direttore generale.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 47 che disciplina l'articolazione della dirigenza presso l'Amministrazione regionale;
VISTO in particolare il comma 3 del precitato articolo 47, il quale prevede che il Direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali e svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 16 concernente gli incarichi dirigenziali;
VISTI gli articoli 17 bis e 23 ter del precitato Regolamento di organizzazione che disciplinano rispettivamente le competenze del Direttore generale e le modalità per il conferimento dell'incarico;
CONSIDERATO che detto incarico riveste carattere di fiduciarietà;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0138/Pres. di data 14 giugno 2018 con il quale il dott. Franco Milan è stato nominato Direttore generale per il periodo dal 18 giugno 2018 al 1 agosto 2019;
CONSIDERATA la generalità della Giunta regionale n. 1206 adottata nel corso della seduta del 12 luglio 2019, alla quale si fa pieno rinvio anche con riferimento a quanto stabilito in merito alla durata degli incarichi apicali;
DATO ATTO che in tutti gli incarichi affidatigli il dott. Franco Milan ha dato sempre prova di capacità direzionali, organizzative e di coordinamento, maturando valida professionalità e competenza e dimostrando attitudine alle relazioni interne ed esterne, nonché capacità programmatorie; ha acquisito inoltre una consolidata esperienza dirigenziale e gestionale di strutture amministrative complesse e pluridisciplinari;
VISTE le dichiarazioni di data 16 luglio 2019 rese dal dott. Franco Milan circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico de quo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
VISTO, altresì, l'articolo 27 del citato Regolamento di organizzazione che riserva la determinazione del trattamento economico spettante al Direttore generale alla Giunta regionale nel rispetto dell'importo massimo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2013, n. 8;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, il dott. Franco MILAN è nominato Direttore generale dal 2 agosto 2019 al 1 agosto 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

19_31_1_DPR_121_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0121/Pres.

LR 16/2004, art. 2. Consulta regionale dei consumatori e degli utenti. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti", che all'articolo 2 prevede l'istituzione di una Consulta regionale dei consumatori e degli utenti per il perse-

guimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della stessa legge;
PRESO ATTO che secondo le citate disposizioni normative, così come modificate con legge regionale 28/2018, la predetta Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per tutta la durata della stessa e che di essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente del Servizio competente in materia di commercio;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni iscritte nell'Elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2004;
d) un rappresentante designato congiuntamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione;
e che si avvale, per l'espletamento delle sue le funzioni, delle strutture, del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione competente in materia di commercio;
CONSIDERATO che la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti nominata con proprio decreto del 28 agosto 2013, n. 0157/Pres. è scaduta per intervenuta fine della XI legislatura e che pertanto è necessario provvedere alla ricostituzione dell'organo collegiale in argomento;
VISTA la richiesta di designazione a componente della Consulta di data 12 febbraio 2019, prot. PROTUR-GEN-2019-0002082-P-P inviata a tutte le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale iscritte nel relativo Elenco per l'anno 2019 e precisamente:
- Federconsumatori Friuli Venezia Giulia con sede a Palmanova (UD), Borgo Aquileia, 3/B;
- Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia Onlus con sede a Trieste, Via San Francesco, 4/1;
- Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente Friuli Venezia Giulia, con sede a Monfalcone (GO), Via Bagni Nuova, n. 7/B;
VISTA altresì la richiesta di designazione congiunta a componente della Consulta di data 12 febbraio 2019, PROTUR-GEN-2019-0002083-P-P inviata alla Camera di Commercio della Venezia Giulia e alla Camera di Commercio di Pordenone - Udine;
VISTE le note a mezzo delle quali sono state formulate le designazioni dalle Associazioni e dagli Enti camerali interessati e segnatamente:
- nota di Federconsumatori Friuli Venezia Giulia prot. PROTUR-GEN-2019-0002395-A-A del 18 febbraio 2019;
- nota di Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente Friuli Venezia Giulia ad prot. n. 7203/PRDO/SCAFFAMM-1-1 del 18 aprile 2019;
- nota di Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia Onlus prot. PROTUR-GEN-2019-0010840-A-A del 28 giugno 2019;
- nota della C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine prot. PROTUR-GEN-2019-0007173-A-A del 18 aprile 2019;
PRESO ATTO che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono cause ostative al conferimento degli incarichi in parola;
VISTO l'articolo 3 della legge regionale 16/2004 ed in particolare il comma 2 del medesimo che dispone che, per l'espletamento delle sue funzioni, la Consulta si avvale del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione competente in materia di commercio presso la quale ha la propria sede;
VISTO altresì l'articolo 2, comma 4 della legge regionale 16/2004 che dispone che ai componenti della Consulta designati dalle Associazioni dei consumatori e dalle Camere di commercio siano corrisposti un'indennità di presenza ed un rimborso spese la cui misura è definita con lo stesso decreto di nomina;
DATO ATTO che, con proprio decreto del 28 agosto 2013, n. 0157/Pres., ai componenti esterni della Consulta dei consumatori e degli utenti nominati per la XI Legislatura è stato corrisposto un gettone di presenza pari a euro 54,00 a seduta comprensivo dell'adeguamento in riduzione del 10% ai sensi della legge regionale 1/2007 nonché dell'ulteriore riduzione del 10% prevista dalla legge regionale 22/2010, e che gli stessi, ai fini del trattamento di missione, qualora previsto, sono stati equiparati ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente;
RITENUTO di confermare tale trattamento indennitario e l'applicazione del relativo trattamento di missione;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante la "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

DECRETA

1. È costituita, presso la Direzione centrale competente in materia di commercio, la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti con la seguente composizione:
Presidente:
- l'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato.
Componenti:

- il Direttore del Servizio competente in materia di commercio;
- il signor Angelo Michele D'Adamo, designato da Federconsumatori del Friuli-Venezia Giulia;
- la dott.ssa Alessandra Targa, designata da Lega Consumatori Friuli Venezia Giulia Onlus;
- il signor Giuseppe De Martino, designato da Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia;
- il signor Michele Bin, designato congiuntamente dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia e dalla Camera di Commercio di Pordenone - Udine.

Segretario:
le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario di categoria non inferiore a D, in servizio presso la Direzione centrale competente per materia, di volta in volta incaricato dal Direttore del Servizio competente in materia di commercio.
2. La Consulta regionale dei consumatori e degli utenti dura in carica per l'intera legislatura.
3. In relazione alla peculiarità delle funzioni attribuite alla Consulta di cui trattasi e alla professionalità richiesta, nonché tenuto conto di quanto disposto dall'articolo l'articolo 12, comma, 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)", è corrisposto ai componenti esterni un gettone di presenza pari a euro 54,00 a seduta oltre al rimborso delle spese spettanti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al punto 3 fanno carico sulla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 01 Industria PMI e artigianato, Titolo 1 Spese correnti, Macro Aggregato 103 Acquisto di beni e servizi, capitolo 718/S.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

19_31_1_DPR_122_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0122/Pres.

Legge regionale 21/2014. Nomina Revisore unico dei conti e Revisore supplente dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - ARDISS.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, (Norme in materia di diritto allo studio universitario) e in particolare l'articolo 17 che disciplina il Revisore unico dei conti;
PRESO ATTO che il predetto articolo prevede tra gli organi dell'ARDISS il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente, nominati con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) designati, rispettivamente, dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, e dall'Assessore competente in materia di bilancio.
DATO ATTO che, con generalità n. 1144 del 4 luglio 2019, l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario e l'Assessore competente in materia di bilancio hanno rispettivamente designato quale Revisore unico dei conti il rag. Diego Spazzali e quale Revisore supplente la dott.ssa Elena Cussigh, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
VISTI i curricula del rag. Diego Spazzali e della dott.ssa Elena Cussigh;
PRESO ATTO che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono cause ostative al conferimento degli incarichi in parola;
DATO ATTO che la Giunta regionale con deliberazione n. 1130 del 4 luglio 2019, ha determinato i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa vigente;

DECRETA

1. Sono nominati quale Revisore unico dei conti dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) il rag. Diego Spazzali e quale Revisore supplente la dott.ssa Elena Cussigh.
2. Il Revisore unico dei conti ed il Revisore supplente durano in carica cinque anni a decorrere dalla data

di adozione del presente decreto di nomina.
3. Al Revisore unico dei conti ed al Revisore supplente spettano i compensi ed i rimborsi spese determinati con deliberazione della Giunta regionale n. 1130 del 4 luglio 2019, ai sensi della normativa regionale vigente.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

19_31_1_DPR_123_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres.

Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) che all'articolo 7 dispone l'inserimento all'interno della legge regionale 16/2014, dell'articolo 27 quater per la disciplina della promozione storica ed etnografica;
VISTO l'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 che prevede la concessione di contributi per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della regione e delle aree contermini;
VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 che, a tal fine, prevede l'adozione di un Regolamento regionale nel quale sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese di funzionamento ammesse fissando altresì i termini del procedimento;
VISTO il testo del "Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport, competente nella materia e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 12 luglio 2019;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

L.R. 16/2014, art. 27 quater

Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 27 quater, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di contributi inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, così come definite all'art. 27 quater, comma 2 della legge, previa procedura valutativa delle domande, per progetti aventi ad oggetto:

a) studi e ricerche storiche ed etnografiche;

b) eventi e manifestazioni aperti al pubblico aventi anche carattere transnazionale;

c) progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole.

Art. 2

(Modalità di selezione delle iniziative)

1. I contributi, di cui al presente regolamento, sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Attraverso l'attività istruttoria sono accertate l'ammissibilità delle domande, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari e sono attribuiti i punteggi oggettivi.

3. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuati negli avvisi pubblici, nonché dei criteri specifici e dei punteggi che gli avvisi pubblici riservano alla valutazione tecnica di qualità, da una commissione di valutazione, di cui all'articolo 3.

4. Acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione, nella sezione attività culturali, sono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

5. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 4, è comunicata ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione del contributo.

6. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento degli incentivi relativi al medesimo avviso pubblico, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 3

(Commissione di valutazione)

1. La commissione, nominata per ogni singolo avviso pubblico con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è composta:

a) dal Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;

b) dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o da un suo delegato;

c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione, di cui al comma 1, è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università del Friuli Venezia Giulia ovvero, relativamente al settore demoetnoantropologico, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Per gli avvisi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la commissione è integrata anche da un rappresentante di Promoturismo FVG qualora i criteri di valutazione comportino una valenza turistica del progetto. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 4

(Percentuale della misura del contributo)

1. La misura del contributo è pari al cento per cento della spesa ammissibile di cui alla domanda ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento richiesta all'atto della domanda.

Art. 5

(Termini del procedimento)

1. Il Servizio concede il contributo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, se richiesto dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda e ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014, contestualmente eroga un importo corrispondente al cento per cento dello stesso contributo.

2 La rendicontazione della spesa è approvata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa, stabilito dall'avviso, secondo quanto previsto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

Art. 6

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è chiaramente riferibile alla durata del progetto finanziato, sostenuta a partire dalla data di presentazione della domanda e pagata entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è pagata dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 quater, comma 5 della legge regionale 16/2014, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, dei docenti, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena.

b) spese generali di funzionamento per personale amministrativo: in particolare, spese per compensi e oneri fiscali, previdenziali e assicurativi;

c) spese direttamente collegabili al progetto: in particolare, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento, spese per premi e concorsi, spese per stampa e pubblicazione della ricerca o degli atti del convegno e spese di cancelleria;

d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti e inviti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

e) spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali; spese per la pulizia degli spazi per gli spettacoli o per le altre attività culturali;

f) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;

g) spese sostenute per gli studenti: spese di viaggio, vitto e alloggio delle classi destinatarie del progetto, spese per ingressi a manifestazioni culturali, musei, mostre, parchi tematici e altre strutture attinenti al progetto e all'oggetto dell'avviso, spese di produzione del materiale prodotto dagli studenti, spese per gadget riferiti al progetto e per premi anche in denaro purché rivolti agli alunni destinatari dei progetti;

h) spese per l'acquisto di beni strumentali per la realizzazione del progetto;

2. Le seguenti tipologie di spese sono ammesse entro i seguenti limiti:

a) le spese generali di funzionamento per il personale amministrativo di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili nella misura massima del 10 per cento dell'importo del contributo;

b) le spese di rappresentanza, sostenute per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali di cui al comma 1, lettera f), sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento del contributo;

c) le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettera h), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento del contributo.

Art. 8

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura siano essi beni o servizi;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e di beni mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) spese di funzionamento: in particolare, spese per utenze, per canoni di locazione, spese condominiali, spese telefoniche, spese bancarie, spese postali;

f) liberalità, necrologi;

g) spese per oneri finanziari;

h) altre spese prive di una specifica destinazione.

Art. 9

(Documentazione di spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario e reca l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione, compatibilmente con la normativa in materia di fatturazione elettronica.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i dati della fattura e la data del relativo pagamento.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

7. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

8. Gli avvisi possono prevedere ulteriori modalità di giustificazione della spesa.

Art. 10

(Documentazione comprovante la realizzazione del progetto e verifica in loco)

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

2. Il Servizio può disporre in qualsiasi momento una verifica in loco per accertare l'effettiva realizzazione del progetto e le sue modalità.

Art. 11

(Rinvio all'avviso pubblico)

1. Ai sensi dell'articolo 27 quater, comma 4 della legge regionale 16/2014, gli avvisi pubblici definiscono, in particolare:

a) i settori d'intervento;

b) l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile.

c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari e dei partner;

d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione delle domande;

e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;

f) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;

g) i limiti massimi e minimi degli incentivi

h) le modalità di rendicontazione della spesa;

i) l'ammontare delle spese da rendicontare;

j) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

k) le ipotesi di cumulo degli incentivi disciplinati dal presente Regolamento con altri incentivi pubblici;

l) i termini iniziali e finali dei progetti;

m) modalità di comunicazione degli atti del procedimento.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

19_31_1_DPR_124_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0124/Pres.

L 204/1985 e LR 29/2005, art. 9 bis. Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio dell'ambito territoriale di Trieste. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio);

VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) ed in particolare l'articolo 14, il quale prevede che, al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi hanno regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti da leggi regionali;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) ed in particolare l'articolo 74, relativo all'attività di agente e rappresentante di commercio, il quale conferma la necessità dei requisiti professionali ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) ed in particolare l'articolo 9 bis, relativo alla composizione delle commissioni d'esame per le prove finali dei corsi professionali per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 204/1985;

VISTO, altresì, il comma 2 del sopra citato articolo 9 bis, in base al quale la Commissione è composta da:

a) il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;

b) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione;

c) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di politiche del lavoro;

d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;

e) un rappresentante dei docenti del corso;

f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

h) un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sede dei corsi;

ATTESO che, ai sensi del comma 3 del sopra citato articolo 9 bis, la presidenza della Commissione spetta al Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;

RICHIAMATO l'articolo 8 della medesima legge regionale ed in particolare il comma 1 bis relativo all'espletamento, da parte del CATT FVG e dei CAT, di attività di formazione inclusi i corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 204/1985 per l'abilitazione all'esercizio dell'attività degli agenti e rappresentanti di commercio;

ATTESO che il CAT al quale è stata conferita l'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività ed operante nell'ambito territoriale di Trieste è, oltre al CATT FVG, Terziaria CAT Trieste srl;

ATTESO che a seguito della scadenza della Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio della provincia di Trieste, già costituita con proprio decreto del del 7 aprile 2014, n. 060/Pres., si rende necessario procedere alla ricostituzione della Commissione medesima;

VISTA la nota prot. 004840/P-COM-7 del 18 marzo 2019 della Direzione centrale attività produttive, con la quale è stato chiesto, tra gli altri, agli enti, alle associazioni e organizzazioni previsti dal sopraccitato articolo 9 bis di provvedere a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla predetta Commissione e, in particolare, di designare, oltre al componente effettivo, due componenti sostituti, al fine di garantire la migliore funzionalità organizzativa dell'organo collegiale;

VISTA la nota del 12 aprile 2019 (prot. PROTUR - GEN 6993 del 15 aprile 2019) con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha designato quali propri rappresentanti Donatella Bigotti in qualità di componente effettivo, Maria Cristina Rocco in qualità di primo componente sostituto e Lucia Negrisin in qualità di secondo componente sostituto;

VISTA la nota del 23 maggio 2019 (prot. PROTUR - GEN 8820 del 23 maggio 2019) con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ispettorato territoriale del lavoro di Trieste-Gorizia, ha indi-

cato quali propri rappresentanti Caterina Muscillo in qualità di componente effettivo, Paola Mancini in qualità di primo componente sostituto e Maria Pia Tonello in qualità di secondo componente sostituto;
VISTA altresì la nota integrativa del 18 giugno 2019 (prot. PROD/SCAFFAMM 10537 del 24 giugno 2019) con la quale la dott.ssa Caterina Muscillo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Trieste-Gorizia ha trasmesso la documentazione inerente l'informativa per il trattamento dei dati personali (c.d. informativa privacy);
VISTA la nota del 3 aprile 2019 (prot. PROTUR - GEN 6429 del 3 aprile 2019) con la quale la CCIAA Venezia Giulia ha comunicato la designazione, giusta delibera giuntale n. 29 del 25 marzo 2019, dei propri rappresentanti Michele Bossi in qualità di componente effettivo, Paolo Cisilin in qualità di primo componente sostituto e Enzo Crisman in qualità di secondo componente sostituto;
VISTA la nota del 16 aprile 2019 (prot. PROD/SCAFFAMM -10056 del 13 giugno 2019) con la quale CAT Terziaria Trieste ha comunicato i nominativi dei componenti designati quali rappresentanti dell'ente gestore del corso, ovvero Patrizia Verde in qualità di componente titolare, Nicola De Luca in qualità di primo componente sostituto e Emanuela Giugovaz in qualità di secondo componente sostituto;
VISTA la nota del 16 aprile 2019 (prot. PROD/SCAFFAMM -10056 del 13 giugno 2019) con la quale CAT Terziaria Trieste ha comunicato i nominativi dei componenti designati quali rappresentanti dei docenti, ovvero Gianluca Gioffrè in qualità di componente titolare, Alessandra Borra in qualità di primo componente sostituto e Anselmo Julio Lewental in qualità di secondo componente sostituto;
VISTA la nota del 16 aprile 2019 (prot. PROD/SCAFFAMM -10056 del 13 giugno 2019) con la quale FNAARC (Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio della provincia di Trieste) ha comunicato i nominativi dei componenti designati quali rappresentanti dell'organizzazione sindacale dei lavoratori, ovvero Fulvio Benvenuti in qualità di componente titolare, Daniele Petronio in qualità di primo componente sostituto e Stefano Bianchi in qualità di secondo componente sostituto;
VISTA la nota del 16 aprile 2019 (prot. PROD/SCAFFAMM -10056 del 13 giugno 2019) con la quale Confcommercio Imprese per l'Italia Trieste ha comunicato i nominativi dei componenti designati quali rappresentanti dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro, ovvero Stefano Ogrisek in qualità di componente titolare, Doriana Cocetti in qualità di primo componente sostituto e Gianluca Wolf in qualità di secondo componente sostituto;
VISTA la nota dell'8 aprile 2019 (prot. PROTUR - GEN 6655 del 8 aprile 2019) con la quale CATT FVG srl ha nominato i rappresentanti dell'ente gestore del corso e dei docenti del corso, specificando che tali nomine già a suo tempo comunicate per gli ambiti di Gorizia, Pordenone e Udine si intendono riferite anche alla commissione dell'ambito territoriale di Trieste, come di seguito:
- Massimo Chiussi componente effettivo, Andrej Šik primo componente sostituto e Stefano Vanon secondo componente sostituto, in qualità di rappresentanti dell'ente gestore del corso CATT FVG srl;
- Antonietta Piacquadio componente effettivo, Luca Rigo primo componente sostituto e Daniela Grimalda secondo componente sostituto, in qualità di rappresentante dei docenti del corso;

VISTA la nota del 16 aprile 2019 (prot. PROD/SCAFFAMM -10056 del 13 giugno 2019) con la quale FNAARC (Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio della provincia di Trieste), nel comunicare i nominativi dei componenti designati quali rappresentanti dell'organizzazione sindacale dei lavoratori, Fulvio Benvenuti - componente titolare, Daniele Petronio - primo componente sostituto e Stefano Bianchi - secondo componente sostituto, ha specificato che tali nomine sono valide anche per i corsi organizzati dal CATT FVG;
VISTA la nota del 16 aprile 2019 (prot. PROD/SCAFFAMM -10056 del 13 giugno 2019) con la quale Confcommercio Imprese per l'Italia Trieste, nel comunicare i nominativi dei componenti designati quali rappresentanti dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro, Stefano Ogrisek - componente titolare, Doriana Cocetti - primo componente sostituto e Gianluca Wolf - secondo componente sostituto, ha specificato che tali nomine sono valide anche per i corsi organizzati dal CATT FVG ;
RAVVISATA l'opportunità, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e amministrativo alla Commissione esaminatrice, nonché al fine di perseguire le dovute economicità in ordine al funzionamento dell'organo collegiale, di affidare le funzioni di segretario di Commissione al componente più giovane d'età che di volta in volta opererà nell'ambito della Commissione stessa;
RAVVISATA, inoltre, l'opportunità che la Commissione possa avvalersi, per i propri lavori, dell'assistenza, senza titolo né compenso, di altri docenti del corso;
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 8, comma 53, relativo alle riduzioni dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti a componenti di commissioni, comitati ed organi collegiali;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2011) e, in particolare, l'articolo 12, comma 7, relativo alle riduzioni dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti a componenti di commissioni, comitati ed organi collegiali;

CONSIDERATO che, in relazione alla peculiarità delle funzioni attribuite alla Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio dell'ambito territoriale di Trieste e alla qualificazione e all'impegno professionale richiesto, si è ritenuto di corrispondere ai componenti esterni della Commissione stessa un gettone di presenza - già ridotto nella misura del 10 per cento come prescritto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 22/2010 - pari a Euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a seduta;
CONSIDERATO che ai componenti esterni, qualora risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, compete il rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per i dipendenti regionali;
ATTESO che gli oneri relativi al pagamento dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese, come sopra esplicitati, fanno carico sulla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 01 Industria PMI e artigianato, Titolo 1 Spese correnti, Macro Aggregato 103 Acquisto di beni e servizi, capitolo 718/S;
PRESO ATTO che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono cause ostative al conferimento degli incarichi in parola;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 1178;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1885/PROTUR del 18 luglio 2019, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 1178;

DECRETA

1. È ricostituita, ai sensi della legge 204/1985 e della legge regionale 29/2005, articolo 9 bis, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione esaminatrice per agenti e rappresentanti di commercio dell'ambito territoriale di Trieste con la seguente composizione:

PRESIDENTE:
il Direttore centrale alle attività produttive, attualmente dott. Antonio Bravo, o suo sostituto, di volta in volta delegato;

COMPONENTI:
Donatella BIGOTTI, componente titolare,
Maria Cristina ROCCO, primo componente sostituto,
Lucia NEGRISIN, secondo componente sostituto, in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Caterina MUSCILLO, componente titolare,
Paola MANCINI, primo componente sostituto,
Maria Pia TONELLO, secondo componente sostituto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

Michele BOSSI, componente titolare,
Paolo CISILIN, primo componente sostituto,
Enzo CRISMAN, secondo componente sostituto, in rappresentanza della CCIAA della Venezia Giulia;

per i corsi degli agenti e rappresentanti di commercio tenuti da Terziaria CAT Trieste srl:
Patrizia VERDE, componente titolare,
Nicola DE LUCA, primo componente sostituto,
Emanuela GIUGOVAZ, secondo componente sostituto, in rappresentanza dell'ente gestore del corso, Terziaria CAT Trieste srl;

Gianluca GIOFFRÈ, componente titolare,
Alessandra BORRA, primo componente sostituto,
Anselmo Julio LEWENTAL, secondo componente sostituto, in rappresentanza dei docenti del corso;

Fulvio BENVENUTI, componente titolare,
Daniele PETRONIO, primo componente sostituto,
Stefano BIANCHI, secondo componente sostituto, in rappresentanza della FNAARC Confcommercio (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio), organizzazione sindacale dei lavoratori;

Stefano OGRISEK, componente titolare,
Doriana COCETTI, primo componente sostituto,
Gianluca WOLF, secondo componente sostituto, in rappresentanza di Confcommercio Imprese per l'Italia Trieste, organizzazione sindacale dei datori di lavoro;

per i corsi degli agenti e rappresentanti di commercio tenuti da CATT FVG srl:
Massimo CHIUSSI, componente titolare,
Andrej ŠIK, primo componente sostituto,
Stefano VANON, secondo componente sostituto, in rappresentanza dell'ente gestore del corso, CATT FVG srl;

Antonietta PIACQUADIO, componente titolare,
Luca RIGO, primo componente sostituto,
Daniela GRIMALDA, secondo componente sostituto, in rappresentanza dei docenti del corso;

Fulvio BENVENUTI, componente titolare,
Daniele PETRONIO, primo componente sostituto,
Stefano BIANCHI, secondo componente sostituto, in rappresentanza della FNAARC Confcommercio (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio), organizzazione sindacale dei lavoratori;

Stefano OGRISEK, componente titolare,
Doriana COCETTI, primo componente sostituto,
Gianluca WOLF, secondo componente sostituto, in rappresentanza di Confcommercio Imprese per l'Italia Trieste, organizzazione sindacale dei datori di lavoro.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente più giovane d'età, di volta in volta presente nell'ambito della Commissione.
3. La Commissione rimane in carica per cinque anni dalla data di adozione del decreto di ricostituzione.
4. Ai componenti esterni spetta un gettone di presenza - già ridotto nella misura del 10 per cento come prescritto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - determinato in Euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a seduta. Agli stessi, qualora risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al punto 4 fanno carico sulla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 01 Industria PMI e artigianato, Titolo 1 Spese correnti, Macro Aggregato 103 Acquisto di beni e servizi, capitolo 718/S.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

19_31_1_DDC_INF TERR_2445_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale infrastrutture e territorio 30 maggio 2019, n. 2445-D/ESP/327/77. (Estratto)

DPR 327/2001, Costruzione di una centrale idroelettrica a coclea denominata "Sottoponte Natisone" posta sulla sponda sinistra del fiume Natisone in località Case di Manzano. Società proponente: Nadilus Sas. Ordinanza pagamento indennità accettate.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

(omissis)

ORDINA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 26, comma 1-bis del DPR 327/01, la società Nadilus S.a.s.,di Bandera Dario, c.f.

02851890307, con sede legale in Buia (UD), Piazza del Mercato, 25, cap. 33030, è autorizzata ad effettuare il pagamento diretto a favore delle ditte espropriande sotto specificate per gli importi a fianco segnati:

Comune di Manzano
Foglio 22, mappale 81 di mq. 7.668,
superficie da espropriare: mq. 804,
indennità complessiva: € 16.392,40
indennità accettata corrispondente alla quota di: 217,24/1000 € 3.561,08.=
Ditta proprietaria:
Sub. 3- BORGHESE Alfredo, n. a Manzano il 09.05.1943, residente in via Santa Caterina, 1 a Manzano, c.f. BRGLRD43E09E899T, prop. ½, COSTANTINI Orietta, n. a San Giovanni al Natisone il 03.09.1945, residente in via Santa Caterina, 1 a Manzano, c.f. CSTRTT45P43H906C, prop, ½, con 32,51/1000, € 532,92;
Sub. 4- UNION TELEO S.r.l., con sede in Udine, c.f. 02116260304, prop. 1/1, con 38,84/1000, € 636,68;
Sub. 6- FEDERAZIONE SINDACALE REGIONALE FILCA - SISL DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede in Udine, c.f. 80018910309, con 25,12/1000, € 411,78;
Sub. 7 29, 43- BERNARDIS Annalisa, n. a Corno di Rosazzo il 10.02.1955, residente in via Julia Augusta a Magnano in Riviera, c.f. BRNNLS55B50D027P, prop. ½, BERNARDIS Francesco, n. a Corno di Rosazzo il 04.10.1962, residente in via Borgo di Sopra, 1 a Premariacco, c.f. BRNFNC62R04D027R, prop. ½, con 25,20/1000, € 413,09;
Sub. 8- FED SERVIZI S.r.l., con sede in Udine, c.f. 02475920308, prop. 1/1, con 18,08/1000, € 296.38;
Sub. 9, 47, 65- SAVINO Vito, n. a Gorizia il 14.01.1975, residente in via Cesare Battisti, 1/3 a Chiopris Viscone, c.f. SVNVTI75A14E098G, con 36,89/1000, € 604,71;
Sub. 11- GRATTONI Alina, n. a San Giovanni al Natisone il 30.08.1955, residente in via San Giovanni, 2, a Manzano, c.f. GRTLNA55M70H906I, prop. 1/1, con 36,05/1000, € 590,94;
Sub. 30- OLIVO Valentino, n. a Manzano il 27.10.1947, RESIDENTE IN VIA San Valentino, 2, a Manzano, c.f. LVOVNT47R27E899K, prop. 1/1, con 4,55/1000, € 74,58.
Amministratore del condominio: AL.CON. di Marchetto Alessandra & C. S.a.s. Via Madonna del Podgora, 4, 33048 San Giovanni al Natisone;

Art. 2 (omissis)

Trieste, 30 maggio 2019

PADRINI

19_31_1_DDC_INF TERR_3140_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 16 luglio 2019, n. 3140

Accesso ai servizi di Motorizzazione Civile regionale per l'attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI - la legge 08.08.1991, n° 264 recante "la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".;
- La legge 04.01.1994, n°11 recante "l'adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- Il D.Lgs .30.04.1992 n° 285, come modificato dal D.Lgs. 10.09.1993, n° 360 dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n°445;

VISTO altresì l'art. 3 della legge 264/91, secondo cui le Province rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

VISTA la legge regionale 12.12.2014, n° 26 (riordino del sistema Regione-Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia: Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e s.m.i. che attua il processo di trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione a far data dal 01.07.2016;

VISTA inoltre la legge regionale 28.06.2016, n° 10, art. 19 secondo cui la Regione provvede al rilascio delle autorizzazioni alle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di tra-

sporto, nonché definisce il programma regionale delle autorizzazioni e provvede all'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle stesse;
VISTI i regolamenti provinciali adottati dalle amministrazioni provinciali prima del citato trasferimento di funzioni;
PRESO ATTO che in base all'allegato B), punto 10, della predetta L.R. n° 26/2014, sono state trasferite a far data del 01/07/2016 dalla Regione e in particolare alla Direzione Infrastrutture e Territorio, anche le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui alla L.R. 23/2007;
VISTA la deliberazione giuntale n° 1081 del 17.01.2016 con la quale a far data 01.07.2016 viene modificata in particolare l'articolazione organizzativa e relativa declaratoria della direzione centrale infrastrutture e territorio, a seguito del trasferimento delle funzioni ai sensi delle citate L.R. 26/2014 e della L.R. 3/2016, istituendo con sede in Udine il nuovo servizio motorizzazione civile regionale nell'ambito della direzione medesima;
DATO ATTO che in base all'attuale declaratoria del predetto nuovo servizio, di cui all'art. 58, b bis) dell'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali degli Enti regionali da ultimo aggiornata con DGR n° 1190/2017, rientrano fra le funzioni della Direzione centrale infrastrutture e territorio anche quelle attinenti la cura degli adempimenti in materia di motorizzazione e circolazione su strada di competenza regionale;
DATO ATTO che lo svolgimento delle predette funzioni, anche dopo il subentro alla Regione, deve comunque essere sempre garantito in tutti e quattro gli ambiti territoriali provinciali;
PRESO ATTO delle necessità attuale, stante la chiusura della fase transitoria del processo di passaggio delle funzioni provinciali, di garantire adeguate e uniformi modalità operative fra i quattro ambiti territoriali nella gestione dei settori sopra descritti;
EVIDENZIATO che l'adozione di disposizioni di tipo organizzativo in materia da parte della struttura competente ha quindi la principale finalità di fornire al territorio in via uniforme, chiara e trasparente informazioni in ordine alle modalità operative e di funzionamento degli uffici e in ordine alle attività e procedure da questi poste in essere nei vari ambiti territoriali;
RITENUTO in definitiva che non si può prescindere dalla circostanza per cui le materie da rendere oggetto di definizione organizzativa fanno riferimento ad un servizio, quale la motorizzazione civile regionale, che istituzionalmente svolge le proprie attività in favore di cittadini utenti e quindi con una forte connotazione verso l'esterno;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. n) del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali (da ultimo modificato con D.Preg. marzo 2016, n° 046/Pres.), fra le competenze riconosciute in capo al Direttore centrale vi è anche l'adozione di atti o provvedimenti necessari per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuiti alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta regionale;
DATO ATTO quindi che il presente provvedimento viene adottato dalla scrivente in quanto ritenuto necessario a perseguire, rispetto alle nuove competenze acquisite, l'obiettivo di definire e declinare dal punto di vista organizzativo le modalità operative per l'accesso ai servizi di motorizzazione civile regionale, tenuto conto del processo di riassetto organizzativo intervenuto a seguito del passaggio di funzioni prima svolte a livello provinciale in quattro distinti ambiti territoriali e ora facenti capo ad un'unica unità organizzativa nell'ambito dell'amministrazione regionale.
VISTO il proprio decreto n.6610/TERINF del 28.12.2018, con il quale è stato adottato un primo provvedimento pari oggetto, da sottoporre alle organizzazioni di categoria del settore;
SENTITE le organizzazioni di categoria in data 11 febbraio 2019, presenti CONFARCA e UNASCA, in seduta congiunta presso l'ufficio territoriale di Gorizia della Motorizzazione civile, acquisite le loro osservazioni che hanno portato alla condivisione del presente provvedimento;
SENTITO il Comitato di monitoraggio e coordinamento di cui all'art. 47 della L.R. 20.08.2007 n. 23 e s.m.i. nella seduta del 28.06.2019;
SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Motorizzazione civile regionale;
TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

a) Il presente provvedimento definisce le modalità organizzative e operative da applicarsi uniformemente in tutti gli ambiti territoriali della Motorizzazione civile regionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto come di seguito indicato:

1 Generalità
1.1 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
1.1.1 Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e assistenza, nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e natanti

a motore, come specificati nella tabella A) allegata alla legge n. 264/1991, e comunque a essi connessi, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
1.1.2 Nell'ambito dei compiti indicati al punto 1.1.1 sono ricompresi, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 11/1994, il rilascio di certificazioni per conto di terzi e gli adempimenti connessi se previsti, alla data del 05.091991 nella licenza rilasciata dal Questore, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

2 Programmazione numerica
2.1 Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico il decreto del Ministro dei Trasporti del 09.12.1992, definisce i criteri per la programmazione numerica a livello provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2.2 Come disposto nel decreto del Ministro dei Trasporti del 09.12.1992, il numero delle autorizzazioni, a livello provinciale, è fissato nel rapporto tra il numero di mezzi effettivamente circolanti immatricolati nella provincia e 2.400 (coefficiente fisso prestabilito).
2.3 La determinazione del numero di cui al punto 2.1, essendo direttamente proporzionale al numero di mezzi effettivamente circolanti, dovrà essere periodicamente verificata e aggiornata con cadenza triennale sulla base dei dati statistici forniti dagli Uffici preposti alla tenuta dei pubblici registri: Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione Civile.
2.4 La Regione, essendo intervenuta la soppressione delle Province, disposta con la L.R. 20/2016, definisce la programmazione numerica delle autorizzazioni applicando i criteri stabiliti dal D.M. 09.12.1992 a livello regionale.
2.5 Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate a singole imprese o società in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 264/1991, secondo i criteri e le modalità disciplinati dal presente atto.
2.6 La programmazione di cui al presente articolo sarà oggetto di successivo provvedimento a seguito dell'approvazione del presente atto.

3 Autorizzazione
3.1 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, se disponile in base alla programmazione numerica di cui al precedente punto 2, è rilasciata dal Servizio Motorizzazione Civile Regionale, intesa da qui in avanti "struttura regionale competente", al richiedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, residente in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione ella giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, industria e commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena massima della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della l. n. 264/1991;
g) disponga di locali idonei, come previsto al punto 10 del presente provvedimento e di adeguata capacità finanziaria ai sensi del successivo punto 4.2 lettera b);
3.2 Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al punto 3.1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo punto devono essere posseduti:
a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3.3 Nel caso di società, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.2 ed il requisito dell'adeguata capacità finanziaria deve essere posseduto dalla società.

4 Domanda di autorizzazione
4.1 La domanda intesa a ottenere l'autorizzazione, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere rivolta alla struttura regionale competente, mediante deposito cartaceo in originale presso qualsiasi ufficio territoriale ovvero mediante PEC all'indirizzo motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it e in essa dovranno essere indicati per il richiedente titolare o responsabile professionale dell'azienda:
a) dati anagrafici e codice fiscale;
b) esatte denominazione e sede dell'attività.
La domanda deve riportare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti:
a) l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
b) di non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazio-

ne della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per i delitti di cui agli art. 575 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
c) di non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) di non essere stati interdetti o inabilitati;
e) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 "disposizioni contro la mafia" per sé e per la società cui appartengono;
f) di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
g) di disporre dei locali idonei allo svolgimento dell'attività, secondo quanto previsto dal successivo punto 10, specificando a che titolo ne dispone e i riferimenti relativi al possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Comune.
4.2 Alla domanda, di cui al modello sub 1, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) planimetria dei locali in scala 1:100, con l'indicazione analitica della superficie;
b) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione da azienda o istituto di credito o società finanziaria, riferita a un importo pari a € 51.645,69, effettuata secondo lo schema sub 2;
c) atto di proprietà ovvero contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dei locali sede dell'attività
d) marca da bollo per l'atto di autorizzazione; d) dichiarazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo (se inviata a mezzo PEC) come da modello allegato sub 3.
4.3 Nel caso di società la dichiarazione sostitutiva della cittadinanza e della residenza devono essere presentati:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
L'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno dei soci quando si tratta di società di persone, da uno dei soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, da uno degli amministratori per ogni altro tipo di società.
Il documento relativo alla capacità finanziaria deve essere riferito alla società medesima.

5 Trasferimento dell'azienda
5.1 L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto "inter vivos" o "mortis causa".
5.2 Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 3 della legge n. 264/91, in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente.
5.3 In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data dell'atto di cessione di azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata per giustificati motivi per altri 90 giorni.
5.4 Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge n. 264/91.
5.5 Nel caso di società a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al punto 5.4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
5.6 Nel caso in cui gli eredi intendano cedere l'attività devono darne comunicazione entro sessanta giorni alla Struttura regionale competente che provvederà alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di registrazione del protocollo della comunicazione. Entro tale periodo deve essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva. Il termine di sei mesi summenzionato può essere prorogato per altri tre mesi per giustificati motivi.
5.7 Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti le autorizzazioni vengono revocate.

6 Trasformazione dell'azienda
6.1 Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e/o l'esclusione dell'unico socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale, da documentare con l'esibizione di copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati alla Struttura regionale competente, entro 30 giorni, che ne prenderà formalmente atto.
6.2 Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o

di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

7 Mutamento di denominazione dell'azienda
7.1 Se varia la sola denominazione, senza alcuna modifica sostanziale dell'agenzia, alla Struttura regionale competente si procede, su comunicazione del titolare, alla formale presa d'atto della stessa.

8 Rinuncia all'autorizzazione
8.1 In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, indirizzata alla Struttura regionale competente, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa, restituendo l'atto di autorizzazione.
La dichiarazione in caso di società deve essere sottoscritta dai soggetti indicati al precedente punto 3, punto 3.2.

9 Sospensione dell'attività
9.1 L'attività può essere sospesa per gravi motivi su richiesta del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di altri sei mesi, previa comunicazione scritta e motivata alla Struttura regionale competente. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa, l'autorizzazione verrà revocata. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Struttura regionale competente.

10 Locali
10.1 L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta solamente nei locali autorizzati: non sono, pertanto, ammessi sedi o recapiti diversi, anche se nella disponibilità del medesimo titolare. Nei locali autorizzati è possibile svolgere esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
Viene ritenuta compatibile l'attività di "intermediazione assicurativa" a condizione che la stessa sia riferita al solo comparto della circolazione stradale ed a condizione che il titolare dell'agenzia pratiche auto corrisponda all'intestatario del mandato.
Nei locali sede dell'agenzia pratiche auto non è consentita la presenza di imprese diverse.
10.2 L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio del Comune in cui ha sede lo studio di consulenza.
10.3 Tali locali devono comprendere:
a) un ufficio e un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi.
L'ufficio, aerato e illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
b) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati e aerati.
10.4 In aggiunta a quanto previsto sopra, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola e/o scuola nautica, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e al ricevimento degli incarichi e dei servizi igienici, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al punto 10.3.
Nell'unità immobiliare adibita a studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non può sussistere l'attività di autoscuola e/o scuola nautica se l'autorizzazione non è intestata alla medesima persona o società intestataria dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
10.5 Qualora i locali siano ubicati in complessi condominiali, gli stessi potranno avere in comune l'ingresso principale, corridoio o altro, ma dovranno essere adeguatamente resi indipendenti, da ogni altra attività o utilizzo dell'immobile mediante strutture fisse, i servizi igienici potranno essere di uso promiscuo mediante dimostrazione di disponibilità degli stessi.
10.6 I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali degli studi di consulenza che, alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18.06.31 n. 773.
10.7 I criteri stabiliti dal presente punto 10 si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza prima dell'entrata in vigore della legge n. 264/91, trasferiscano la propria attività, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92.

11 Cambio locali, e trasferimento della sede e apertura ulteriori sedi
11.1 Il cambio dei locali o trasferimento della sede, in locali aventi i requisiti previsti dal punto 10, deve essere autorizzata dalla Struttura regionale competente.
11.2 La domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento, in regola con l'imposta sul bollo e rivolta alla Struttura regionale competente, deve contenere:
a) dati anagrafici e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;

b) esatta denominazione e ubicazioni della vecchia e della nuova sede dell'attività.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
c) copia autenticata del titolo di proprietà o del contratto di affitto o altro titolo di disponibilità, relativo ai locali che saranno utilizzati dall'impresa;
d) planimetria dei locali in scala 1:100, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92;
e) certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali o estratto catastale da cui risulti la categoria.
11.3 Anche per l'apertura di ulteriori sedi appartenenti alla stessa impresa deve essere richiesta una nuova autorizzazione, nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione numerica; inoltre, per ogni nuova sede in tal modo autorizzata, dovrà essere prevista la presenza di un institore abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza che deve avere un rapporto stabile con il titolare dell'impresa a favore del quale presta la propria opera in maniera prevalente.

12 Tariffe
12.1 Le tariffe praticate devono essere preventivamente depositate presso la Struttura regionale competente.
12.2 Le tabelle delle tariffe praticate dall'impresa o dalla società, timbrate dalla Struttura regionale competente, che ne conserva copia, devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.
12.3 Ogni studio di consulenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà provvedere a comunicare la conferma delle tariffe già depositate oppure provvedere al deposito di quelle nuove se variate rispetto alle precedenti.

13 Orari di apertura
13.1 Le agenzie dovranno adottare un orario di apertura al pubblico, con una articolazione tale da garantire l'effettiva disponibilità per gli utenti, nell'arco della giornata. Detto orario e ogni variazione dello stesso devono essere preventivamente comunicati alla Struttura regionale competente.

14 Responsabilità professionale
14.1 La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sulle persone di cui al punto 3.3 - in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
14.2. In caso di attività esercitata in via transitoria ai sensi dell'art. 4 della legge n. 11/1994, la responsabilità professionale ricade sugli aventi diritto.
14.3 Ferma restando la responsabilità professionale ai sensi dei punti precedenti, l'impresa o la società che esercita l'attività di consulenza può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di propri dipendenti, autorizzati secondo le modalità del successivo punto 15.

15 Tenuta dei documenti
15.1 Il titolare dell'impresa di consulenza o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato da un notaio o dalla C.C.I.A.A. o da altro soggetto abilitato a norma di legge, competente per territorio, le annotazioni devono avere cadenza quotidiana e cronologica senza possibilità di differimento.
Il registro-giornale può essere tenuto anche su supporti informatici, tenuto con le medesime modalità di quelli cartacei. In sede di ispezione, pertanto, i dati dovranno risultare aggiornati e completi.
In tale modalità, si dovrà apporre, almeno una volta all'anno la marcatura temporale con firma digitale del Titolare dell'Agenzia.
Rimane l'obbligo, in ogni caso della bollatura e vidimazione di un adeguato numero di fogli numerati, per un eventuale trasferimento dei dati su supporto cartaceo a richiesta degli organi di vigilanza.
Il registro-giornale è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
Nella identificazione del committente, rimane stabilito che debba essere il soggetto, persona fisica, con poteri decisionali di rappresentanza e di spesa, per conto del quale vengono effettuate le operazioni o l'impresa se trattasi di persona giuridica.
15.2 L'impresa o la società di consulenza, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga a essa consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta con procedura telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti.
15.3 La ricevuta di cui al punto15.2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro - giornale di cui all'art. 6 della Legge n. 264/91.

16 Accesso agli uffici pubblici
16.1 Lo svolgimento presso gli uffici pubblici delle pratiche relative all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed eventualmente alla certificazione per conto di terzi, in quanto espressamente autorizzata, è consentito ai soggetti legittimati in base alle leggi n. 264/1991 e n. 11/1994, riconosciuti dalla Struttura regionale competente mediante rilascio di apposita tessera su espressa richiesta sottoscritta dal titolare dell'impresa o responsabile professionale dell'attività o Ente, a garanzia del possesso dei prescritti requisiti. Il richiedente, pertanto, risponde personalmente delle tessere richieste e del possesso dei requisiti prescritti per il personale abilitato, con obbligo di restituzione immediata di quelle relative a soggetti non più legittimati.
16.2 Quando il titolare dell'agenzia gestisca anche l'attività di autoscuola e scuola nautica è consentito l'accesso agli uffici pubblici, per i fini di cui al punto 16.1, anche ai soggetti legittimamente inseriti in tali strutture. Per quanto riguarda le autoscuole, le attività sono limitate alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto e per le scuole nautiche le patenti di guida dei mezzi nautici.
16.3 Rimane garantita la possibilità di inoltro telematico delle pratiche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta dichiarato in sede di richiesta di rilascio della tessera di accesso.

17 Vigilanza
17.1. La vigilanza sull'applicazione dei punti del presente Provvedimento è affidata alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 264/1991 e viene espletata direttamente dai dipendenti della stessa Struttura muniti di apposita tessera oltre che alle altre forze di polizia all'uopo adibite, mediante ispezioni alle sedi e altri accertamenti atti a controllare:
a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
b) l'osservanza delle tariffe e degli orari;
c) la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
d) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stato autorizzato.

18 Sanzioni
18.1 La struttura Regionale competente, anche su iniziativa dei Comuni, emana atto di diffida in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività o di inosservanza delle tariffe depositate.
Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute nell'arco di un biennio, la struttura Regionale competente applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00, e l'autorizzazione di cui al punto 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
18.2 Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui al punto 15.2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431,00 a € 1.734,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge n. 264/1991. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 345,00.
18.3 Le imprese e le società di consulenza che entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto dei documenti di circolazione e guida, ovvero il nuovo documento, di cui al comma 1 dell'art. 92 del Nuovo Codice della Strada, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 345,00.
18.3 bis. Poiché le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti punti 18.2 e 18.3, sono stabilite dall'art. 92 del Codice della Strada, la loro misura può variare ogni biennio, a seguito di decreto interministeriale emanato ai sensi dell'art. 195 del Codice della Strada.
18.4 Chiunque eserciti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, fatti salvi i casi diversamente disciplinati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a €. 10.329,00. L'attività svolta nei recapiti è equiparata a esercizio senza autorizzazione. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale, fatti salvi i casi diversamente disciplinati, si applica l'art. 348 del Codice Penale.
18.5. L'autorizzazione è revocata quando:
a) vengano meno i requisiti iniziali indispensabili;
b) siano accertati gravi abusi, quali a esempio: rilascio ripetuto di ricevute non conformi alle modalità stabilite con Decreto del Ministero dei Trasporti, mancanza o irregolare tenuta dei documenti obbligatori, esercizio dell'attività in locali diversi da quelli autorizzati, in tal caso si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 5.164,97 salva l'eventuale responsabilità civile e penale;
d) nel registro-giornale dello studio di consulenza non risultino registrazioni per un periodo continuativo di dodici mesi, esclusi i periodi coperti da provvedimenti di sospensione. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:
a) per morte del titolare in mancanza di eredi o aventi causa del titolare medesimo;
b) per espressa rinuncia.

19 Attività di consulenza di Enti pubblici non economici
19.1 L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli Enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11.
19.2 L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla Struttura Regionale competente, nel rispetto del programma regionale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. All'Automobile club competente si applica l'art. 9 della citata legge n. 264 del 1991.

20 Attività di consulenza Autoscuole e Scuole Nautiche
20.1 L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata dalle autoscuole e/o dalle scuole nautiche, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, di cui alla tabella "A" allegata alla legge n. 264/91 e del presente Provvedimento.

21 Modulistica
Il presente provvedimento è corredato dalla modulistica di seguito allegata che costituisce parte integrante dello stesso:
sub 1 domanda di autorizzazione;
sub 2 attestazione di capacità finanziaria;
sub 3 dichiarazione assolvimento imposta di bollo.

22 Entrata in vigore
Il presente Provvedimento entra in vigore a tutti gli effetti, il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 16 luglio 2019

ULIANA

19_31_1_DDC_INF TERR_3141_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 16 luglio 2019, n. 3141

Accesso ai servizi di Motorizzazione Civile regionale per l'attività di scuola nautica. Modalità operative.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI - il D.P.R. 09.10.1997 n° 431 (regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) e s.m.i.;
- Il D.Lgs 18.07.2005, n° 171 (di seguito Codice della nautica da diporto) e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 49 -septies;
- Il D.Lgs. 03.11.2017 n. 229 (revisione ed integrazione del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171 recante codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della L. 08.07.2003 n. 172, in attuazione dell'art. 1 della L. 07.10.2015 n. 167)
- Il D. M.I.T. 29.07.2008, n° 146 (regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs 171/2005)

VISTA la Legge Regionale 20.08.2007, n° 23 recante "Attuazione del D.Lgs 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità" e s.m.i., Titolo III che, in attuazione del citato D.Lgs 111/2004, disciplina le funzioni di Regione e Province in tali materie;
VISTO altresì l'art. 52 della predetta legge, secondo cui le Province esercitano le funzioni di cui al D.P.R. 09.10.1997, n° 431 e s.m.i. e, in particolare, quelle in materia di:
a) Rilascio di patenti nautiche e i loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;
b) Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche;
c) Vigilanza tecnica sull'attività svolta da parte delle scuole nautiche;

d) Attività sanzionatoria.
VISTA la legge regionale 12.12.2014, n° 26 (riordino del sistema Regione-Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia: Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e s.m.i. che attua il processo di trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione a far data dal 01.07.2016;
VISTI i regolamenti provinciali adottati dalle amministrazioni provinciali prima del citato trasferimento di funzioni;
PRESO ATTO che l'autorizzazione all'attività di scuola nautica è confluita nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs n° 222/2016;
PRESO ATTO inoltre che in base all'allegato B), punto 10, della predetta L.R. n° 26/2014, sono state trasferite a far data del 01/07/2016 dalla Regione e in particolare alla Direzione Infrastrutture e Territorio, anche le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della L.R. 23/2007;
VISTA la deliberazione giuntale n° 1081 del 17.01.2016 con la quale a far data 01.07.2016 viene modificata in particolare l'articolazione organizzativa e relativa declaratoria della direzione centrale infrastrutture e territorio, a seguito del trasferimento delle funzioni ai sensi delle citate L.R. 26/2014 e della L.R. 3/2016, istituendo con sede in Udine il nuovo servizio motorizzazione civile regionale nell'ambito della direzione medesima;
DATO ATTO che in base all'attuale declaratoria del predetto nuovo servizio, di cui all'art. 58, b bis) dell'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali degli Enti regionali da ultimo aggiornata con DGR n° 1190/2017, rientrano fra le funzioni della Direzione centrale infrastrutture e territorio anche quelle attinenti la cura degli adempimenti in materia di motorizzazione e circolazione su strada di competenza regionale;
DATO ATTO che lo svolgimento delle predette funzioni, anche dopo il subentro alla Regione, deve comunque essere sempre garantito in tutti e quattro gli ambiti territoriali provinciali;
PRESO ATTO delle necessità attuale, stante la chiusura della fase transitoria del processo di passaggio delle funzioni provinciali, di garantire adeguate e uniformi modalità operative fra i quattro ambiti territoriali nella gestione dei settori sopra descritti;
EVIDENZIATO che l'adozione di disposizioni di tipo organizzativo in materia da parte della struttura competente ha quindi la principale finalità di fornire al territorio in via uniforme, chiara e trasparente informazioni in ordine alle modalità operative e di funzionamento degli uffici e in ordine alle attività e procedure da questi poste in essere nei vari ambiti territoriali;
RITENUTO in definitiva che non si può prescindere dalla circostanza per cui le materie da rendere oggetto di definizione organizzativa fanno riferimento ad un servizio, quale la motorizzazione civile regionale, che istituzionalmente svolge le proprie attività in favore di cittadini utenti e quindi con una forte connotazione verso l'esterno;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. n) del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali (da ultimo modificato con D.Preg. marzo 2016, n° 046/Pres.), fra le competenze riconosciute in capo al Direttore centrale vi è anche l'adozione di atti o provvedimenti necessari per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuiti alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta regionale;
DATO ATTO quindi che il presente provvedimento viene adottato dalla scrivente in quanto ritenuto necessario a perseguire, rispetto alle nuove competenze acquisite, l'obiettivo di definire e declinare dal punto di vista organizzativo le modalità operative per l'accesso ai servizi di motorizzazione civile regionale, tenuto conto del processo di riassetto organizzativo intervenuto a seguito del passaggio di funzioni prima svolte a livello provinciale in quattro distinti ambiti territoriali e ora facenti capo ad un'unica unità organizzativa nell'ambito dell'amministrazione regionale;
VISTO il proprio decreto n. 6609/TERINF del 28.12.2018, con il quale è stato adottato un primo provvedimento pari oggetto, da sottoporre alle organizzazioni di categoria del settore;
SENTITE le organizzazioni di categoria in data 11 febbraio 2019, presenti CONFARCA e ANTARES, in seduta congiunta presso l'Ufficio territoriale della Motorizzazione civile di Gorizia;
SENTITO il Comitato di monitoraggio e coordinamento di cui all'art. 47 della L.R. 20.08.2007 n. 23 e s.m.i. nella seduta del 28.06.2019;
SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Motorizzazione civile regionale;
TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

a) Il presente provvedimento definisce le modalità organizzative e operative da applicarsi uniformemente in tutti gli ambiti territoriali della motorizzazione civile regionale per la disciplina dell'attività di scuola nautica come di seguito indicato:

1 GENERALITÀ
1.1 Scuola nautica
1.1.1 Svolge attività di “scuola nautica” chiunque esercita con regolarità le attività finalizzate, all’istruzione e alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e al conseguimento di titoli e qualifiche professionali relativi alla navigazione da diporto.
1.1.2 Oltre all’attività di cui al punto 1.1.1., le scuole nautiche possono svolgere anche attività finalizzate all’educazione marinaresca nonché tutte le pratiche relative al conseguimento delle patenti nautiche dei propri allievi.
1.1.3 L’apertura della sede principale e di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di scuola nautica, è subordinata alla presentazione di apposita SCIA per ciascuna di esse, in via telematica presso lo sportello SUAP della Regione (https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/lista.html?md=186147)
1.1.4 L’attività di scuola nautica può essere svolta anche dagli istituti tecnici nautici, come previsto all’art. 49 septies, comma 5 del Codice della nautica da diporto, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente provvedimento, previo presentazione di apposita SCIA alla Regione Friuli - Venezia Giulia, con le stesse modalità del punto precedente.

2 SCIA
2.1 Tipologia di scia
2.1.1 L’esercizio dell’attività di scuola nautica sul territorio regionale è soggetto alla presentazione di apposita SCIA alla Regione Friuli - Venezia Giulia, secondo le modalità indicate al punto precedente.
2.1.2 La SCIA per l’esercizio dell’attività di scuola nautica può essere presentata per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di seguito elencate:
a) Patenti nautiche di categoria A e C “Entro le 12 miglia dalla costa” solo a motore;
b) Patenti nautiche di categoria A e C “Entro le 12 miglia dalla costa” a vela/propulsione mista;
c) Patenti nautiche di categoria A e C “Senza Alcun Limite dalla Costa” solo a motore;
d) Patenti nautiche di categoria A e C “Senza Alcun Limite dalla Costa” a vela/propulsione mista;
e) Patenti nautiche di categoria B.
2.1.3. La SCIA può essere presentata da persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti previsti dal punto 2.2 del presente Provvedimento.
2.1.4. Chi presenta la SCIA deve avere la proprietà e gestione diretta, personale e permanente dell’esercizio nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del ricevente.

2.2 Requisiti per l’attività di scuola nautica
2.2.1 Per presentare la SCIA per l’esercizio di scuola nautica è necessario che il soggetto sia in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato, qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o, in alternativa, il soggetto sia regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 223/1989 e s.m.i. e della L. 40/1998;
b. età pari o superiore a 21 anni;
c. diploma di istruzione di secondo grado e abbia svolto attività di insegnamento presso una scuola nautica con almeno un’esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall’art. 508, comma 10, del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297 per i docenti degli Istituti tecnici di cui all’art. 1, punto 1.1.4;
d. non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ed essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.;
e. non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f. iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
g. la società o ditta individuale per cui si presenta la SCIA deve essere un soggetto con scopo di lucro;
h. capacità finanziaria di cui al successivo punto 2.3;
i. proprietà o disponibilità giuridica dei mezzi nautici da utilizzare per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, di cui al successivo punto 3.1;
j. proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede della scuola secondo quanto previsto dal successivo punto 3.1;
k. proprietà o disponibilità giuridica dell’arredamento e del materiale didattico per l’insegnamento teorico secondo quanto previsto dal successivo punto 3.3;
2.2.2 Qualora il soggetto che presenta la SCIA sia una società, i requisiti previsti al punto 2.2 lett. a), b) c), e d) devono essere posseduti dal legale rappresentante.

2.2.3 La scuola nautica deve disporre in maniera continuativa di almeno un insegnante come definito dal successivo art. 4.1.
2.2.4 La scuola nautica deve disporre dei posti barca necessari all'ormeggio dei mezzi nautici utilizzati per l'attività ovvero di appositi siti di rimessaggio degli stessi.
2.2.4 Nel caso di apertura di ulteriori sedi, da parte di soggetti che già svolgono l'attività di una scuola nautica, per ciascuna sede deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2.

2.3 Capacità finanziaria
2.3.1. Per avviare l'attività di scuola nautica, il soggetto deve dimostrare di avere un'adeguata capacità finanziaria mediante uno dei seguenti documenti:
a. certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69, liberi da gravami ipotecari, da documentare con visura ipocatastale completa della indicazione della rendita catastale, ovvero titolo di proprietà registrato o, in alternativa, quanto indicato dalla successiva lettera b).
b. attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, riferita ad un importo non inferiore a € 25.882,84 rilasciata, da azienda o istituto di credito e/o da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

3 UNITÀ DA DIPORTO, LOCALI E MATERIALE DIDATTICO
3.1 Unità da diporto
3.1.1 Le unità di navigazione che la scuola nautica deve utilizzare per le esercitazioni, l'istruzione e la formazione dei candidati, nonché per l'effettuazione dei relativi esami, sono diverse secondo la tipologia di patenti che la scuola nautica può far conseguire ai sensi del precedente art. 2.1.2 e risultare abilitate per i rispettivi tipi di navigazione.
3.1.2 La disponibilità giuridica si intende dimostrata nei casi in cui il soggetto che presenta la SCIA all'esercizio della scuola nautica è:
a) Proprietario o comproprietario pari a 4 carati dell'unità da diporto;
b) armatore della nave o dell'unità da diporto;
c) intestatario di un contratto di leasing;
d) intestatario di un contratto di locazione registrato con il relativo proprietario o armatore che preveda espressamente l'uso per le esercitazioni pratiche e per l'effettuazione di esami.
3.1.3. Le unità impiegate in attività di scuola nautica devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello o striscione rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", ben contrastato, in posizione visibile, di dimensione minima pari a m. 1 per m. 0,2.
3.1.4 Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami, con l'esplicita indicazione che l'unità è destinata all'attività di scuola nautica.
3.1.5 Qualsiasi variazione di disponibilità delle unità dovrà essere comunicata all'Amministrazione regionale entro 15 giorni dalla data in cui si verifica.
3.1.6 Qualora la scuola nautica resti sprovvista di uno dei mezzi a sua disposizione, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può presentare comunicazione alla Regione per utilizzare altro mezzo nautico nelle forme di cui al precedente punto 3.1.2.
3.1.7 Qualora la scuola nautica disponga di più sedi, è ammissibile l'utilizzo del medesimo mezzo nautico.

3.2 Locali
3.2.1 I locali della scuola nautica devono comprendere:
a un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,5 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali adibiti a ricevimento del pubblico;
b un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
c servizi igienici composti da bagno e antibagno a norma con il regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.
3.2.2 L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.
3.2.3 I locali devono essere conformi con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e all'abbattimento delle barriere architettoniche (qualora la scuola intenda svolgere corsi per il rilascio di patenti nautiche di categoria C).
3.2.4 La SCIA all'esercizio dell'attività di scuola nautica può coesistere nella stessa unità immobiliare ove

il medesimo soggetto eserciti anche attività di autoscuola e/o attività di consulenza automobilistica, purché i locali rispettino comunque le ulteriori previsioni di cui al precedente punto 3.2.1, nonché quelle contenute all'art. 1 del D.M. 9 novembre 1992 in materia di requisiti locali destinati all'attività di consulenza automobilistica.

3.3 Arredamento e materiale didattico
3.3.1 Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere quello atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
a) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula, tenendo conto comunque della superficie di mq. 25
b) tavoli da carteggio.
c) una lavagna delle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 e un sistema di videoproiezione;
3.3.2 La scuola deve disporre di adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi, che consentano a ciascuno di partecipare attivamente alle lezioni e di acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e di salvataggio.
Il materiale didattico per le lezioni teoriche è costituito almeno da:
a) Strumenti
- bussola marina;
- barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).

b) Sussidi:
- fac-simile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa e di varie zone, squadrette nautiche, parallele, compassi, bussole a mano da rilevamento;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- carte di analisi meteorologica;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le parti costitutive di uno scafo con propulsione a motore e a vela;
- pannelli di motore sezionato tra cui almeno uno di motore fuoribordo;
- modello di imbarcazione completo di fanaleria, bussola e grafometro;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di un'unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- quadro luminoso o pannello raffigurante la segnaletica diurna e notturna;
- tavola di proiezione di Mercatore;
- mezzi di salvataggio (cioè salvagente anulare e cinture di salvataggio) e dotazioni di sicurezza per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa, conformi alla vigente normativa

c) Documentazione didattica:
- fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- pubblicazione "Elenco dei fari e segnali da nebbia" Parte I e II dell'Istituto Idrografico della Marina;
- Portolano del Mediterraneo -- Generalità Parte 1 e Parte 11 e Portolano P1 dell` Istituto Idrografico della Marina;
- norme di governo e di manovra dell'imbarcazione;
- carta 1111,
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
- Codice della Navigazione;
- Codice della Navigazione da Diporto;
- Codice Internazionale dei Segnali CIS.

I sussidi di cui alla precedente lettera b) (con esclusione delle carte nautiche ufficiali), nonché gli strumenti di comunicazione e di rilevamento della posizione in mare e la documentazione didattica di cui alla lettera c), possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi e/o informatici.

4. PERSONALE DIDATTICO
4.1 Insegnanti e istruttori

4.1.1 Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49 septies del Codice della nautica da diporto, ovvero in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'art. 36-bis; gli ufficiali superiori del corpo dello Stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno 5 anni, coloro che hanno conseguito da almeno 10 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui all'art. 1, punto 1.1.4. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore di vela di cui all'art. 49 quinquies Codice della nautica da diporto. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
4.1.2 Qualora la scuola nautica resti sprovvista di uno dei soggetti di cui al punto precedente, il titolare o il legale rappresentante, al fine di assicurare il regolare svolgimento della stessa, come previsto dal punto 2.2.3 del presente provvedimento, deve presentare entro 15 giorni all'Amministrazione regionale comunicazione con il nominativo del nuovo soggetto in possesso dei corrispondenti requisiti;
4.1.3 Qualora una scuola nautica impieghi insegnanti privi dei requisiti di cui al precedente punto 4.1.1 l'attività verrà sospesa.

4.2 Rapporto di impiego del personale didattico
4.2.1 Per le funzioni di insegnante e/o istruttore la scuola nautica può impiegare i soggetti di cui al punto 4.1.1 del presente provvedimento, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo pieno o parziale:
a) lavoratore dipendente;
b) collaboratore di impresa familiare;
c) lavoratore autonomo;
d) lavoratore proveniente da consorzio di cui la scuola nautica fa parte;
e) lavoratore con contratto di lavoro diverso dai precedenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4.2.2 Le scuole nautiche appartenenti ad un unico titolare o società oppure aderenti ad un Consorzio possono utilizzare il personale in mobilità presso tutte le diverse sedi in attività.
4.2.3 Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro potrà utilizzare, quale supplente temporaneo e per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica in attività dandone comunicazione all'Amministrazione regionale.
4.2.4 Le variazioni nell'organico della scuola nautica devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione che ha ricevuto la SCIA di scuola nautica.
4.2.5 L'Amministrazione regionale potrà istituire un Elenco degli Insegnanti e Istruttori di scuola nautica. l'Amministrazione regionale rilascerà al personale didattico delle Scuole nautiche che ne facciano richiesta un tesserino di riconoscimento.

5 DISCIPLINA DELLA SCIA
5.1 SCIA per l'esercizio
5.1.1 Per avviare l'esercizio di scuola nautica è necessario presentare all'Amministrazione regionale apposita SCIA, sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo le modalità indicate al punto 1.1.3 del presente provvedimento
5.1.2 Alla SCIA dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai soggetti previsti dall'art. 4 commi 1 e 2, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 5 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e);
b. copia semplice dell'atto costitutivo per le Società di Persone;
c. copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
d. attestazione di comprovata capacità finanziaria come previsto al punto 2.3;
e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui vengono elencati ed identificati i mezzi di cui al punto 3.1; a disposizione della scuola con l'indicazione degli estremi del contratto dal quale deriva la disponibilità giuridica degli stessi;
f) copia dei contratti assicurativi dei mezzi nautici;
g) planimetria dei locali adibiti all'attività di scuola nautica, qualora non si tratti anche di autoscuola, in scala 1:100, con l'indicazione analitica della superficie, secondo quanto previsto dal precedente punto 3.2 e autocertificazione, attestante la conformità ai vigenti regolamenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui viene attestata la disponibilità, presso i locali della scuola nautica, dell'arredamento e del mate-

riale didattico previsti al punto 3.3;

m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, contente l'indicazione del personale di cui al punto 4.1;

n) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 da ciascuno dei soggetti individuati nella dichiarazione di cui alla precedente lett. m) attestante il possesso dei requisiti richiesti al punto 4.1;

5.1.3 L'attività può essere avviata immediatamente, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione l'Amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività.

Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'Amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente.

5.2 Modifiche alla SCIA.

5.2.1 Nel caso di impedimento, decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del legale rappresentante, l'attività di scuola nautica può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 2.2 del presente provvedimento;

5.2.2 Nel caso di cui al precedente punto, la comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti rispettivamente l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto. Il mancato rispetto del termine comporterà la sospensione dell'attività.

5.2.3 Chi prosegue l'attività nel caso individuato al punto 5.2.1 senza presentare la comunicazione è soggetto alla sospensione dell'attività.

5.2.4 Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa, al fine di poter esercitare l'attività di scuola nautica è tenuto a comunicare la variazione entro 15 giorni dal trasferimento.

5.2.5 Nell'ipotesi di trasformazione da impresa individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societaria, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tale variazione entro 15 giorni dall'avvenuta trasformazione.

5.2.6 Se la SCIA è stata presentata da una società l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia del relativo verbale deve essere comunicato all'Amministrazione entro 15 giorni del verbale.

5.2.7 Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede con una semplice comunicazione entro 15 giorni dalla modifica.

5.2.8 La sospensione dell'attività su comunicazione del titolare per motivate e gravi esigenze può avvenire per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi in presenza di giustificati motivi. Qualora entro quest'ultimo termine l'attività non venga ripresa si dovrà provvedere con nuova SCIA.

5.3 Registro

5.3.1 La scuola nautica deve tenere un registro di iscrizione contenente i seguenti dati: Il registro di iscrizione allievi deve contenere i seguenti dati:

a) numero progressivo;

b) data di iscrizione;

c) generalità degli allievi;

d) corso patente nautica che l'allievo intende frequentare;

e) categoria di patente che l'allievo intende conseguire;

f) data delle prove teorica e pratica e relativo esito;

5.4 Pubblicità

5.4.1 Le scuole nautiche in attività possono fare pubblicità con qualsiasi mezzo, stampa manifesti, radio, televisione, internet, ecc. nel rispetto della normativa di settore vigente.

5.4.2 Per la pubblicità relativa ai corsi patente nautica, la scuola nautica è tenuta a proporre offerte che prevedano almeno il numero minimo di ore di lezioni di teoria e pratica previste dal presente Provvedimento.

5.4.3 I soggetti che non hanno presentato apposita SCIA, non possono fregiarsi del titolo di scuola nautica e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi esami. I trasgressori saranno puniti ai sensi della vigente normativa.

6 CONSORZI E CENTRI DI ISTRUZIONE NAUTICA

6.1 Consorzi

Le scuole nautiche in attività possono consorziarsi secondo quanto disposto dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti).

6.2 Centri di Istruzione Nautica
6.2.1 I consorzi che intendono creare un Centro di Istruzione Nautica per svolgere attività teorica e/o pratica di scuola nautica devono presentare apposita SCIA alla Regione Friuli - Venezia Giulia, secondo le modalità indicate al punto 1.1.3 del presente provvedimento.
6.2.2 Il legale rappresentante del consorzio deve indicare all'Amministrazione:
a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
b) il responsabile del Centro di Istruzione Nautica;
c) l'ubicazione della sede;
d) le attività teoriche e/o pratiche che il Centro di Istruzione Nautica intende svolgere;
e) le generalità degli insegnanti e degli istruttori.
6.2.3 Il legale rappresentante del consorzio deve essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2.
6.2.4 I locali da adibire a sede del Centro di Istruzione Nautica devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e, qualora vi si svolgano lezioni di teoria, devono avere i requisiti di cui al punto 3.2 ed essere forniti dell'attrezzatura e del materiale didattico di cui al punto 3.3 del presente Provvedimento.
6.2.5 Qualora il Centro di Istruzione Nautica svolga esercitazioni pratiche deve essere dotato di unità da diporto idonee secondo quanto previsto dal punto 3.1.
6.2.6 Al Centro di Istruzione Nautica possono accedere soltanto gli allievi iscritti presso le singole scuole nautiche aderenti, previa annotazione su apposito registro.
6.2.7 Ai Centro di Istruzione nautica si applicano le disposizioni contenute nel presente provvedimento in quanto compatibili.
6.2.8 Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio.
6.2.9 Per qualsiasi variazione circa i requisiti richiamati nella SCIA, il Consorzio è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al competente settore dell'Amministrazione regionale.

7 VIGILANZA E SANZIONI
7.1 Vigilanza
7.1.1 La vigilanza tecnica ed amministrativa sulle scuole nautiche è svolta dall'Amministrazione regionale, dalle Capitanerie di Porto e dalle altre forze di Polizia istituzionalmente preposte.
7.1.2. L'Amministrazione regionale esercita l'attività di vigilanza tramite i propri dipendenti appartenenti al Servizio competente in materia, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
7.1.3 In occasione dei controlli effettuati viene redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate. Esse vengono immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore della scuola nautica mediante consegna di copia del verbale, da sottoscrivere per ricevuta, o in caso di loro assenza, mediante notifica a mezzo del servizio postale da effettuarsi entro il termine di 90 giorni per i residenti nel territorio italiano, o di 365 giorni, per i residenti all'estero.
7.1.4 Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altre Amministrazioni, ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

7.2 Scritti difensivi
7.2.1 Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'articolo 7.1.3, gli interessati potranno far pervenire alla Regione scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
7.2.2 L'Amministrazione regionale sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e, qualora li ritenga accoglibili, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nel caso di sanzione pecuniaria, ne ingiunge il pagamento.

7.3 Sanzioni amministrative
7.3.1 L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 689/81 per quanto applicabile e dalle altre normative di settore;
7.3.2 E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 15.000,00 chi esercita l'attività di scuola nautica senza aver presentato apposita SCIA o senza i requisiti prescritti. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata cessazione dell'attività di scuola nautica.
7.3.3 E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 2.500,00 chi viola i divieti di cui all'art. 53, comma 3 della L.R. 23/07.
7.3.4 E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00 il titolare o il legale rappresentante di scuola nautica che non rispetti quanto previsto dall'art. 53, commi

1, 2 e 4 della L.R. 23/07.
7.3.5 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative già previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia, qualsiasi comportamento o fatto del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica che non sia conforme a quanto previsto dal presente Provvedimento comporta l'emanazione di diffida.
7.3.6 Nei casi di cui ai precedenti punti, qualora a seguito di diffida il soggetto non rimuova, entro il termine previsto dalla stessa, il comportamento o fatto causa della violazione, l'esercizio di scuola nautica sarà sospeso per un periodo da uno a tre mesi.
7.3.7. L'attività, inoltre, è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività della scuola nautica o del Centro di Istruzione Nautica non si svolga regolarmente;
b) il titolare faccia ricorso all'opera di insegnanti e/o istruttori privi dei requisiti previsti dall'articolo 4.1 del presente provvedimento ovvero non provveda alla sostituzione degli insegnati non più in possesso dei requisiti necessari.
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;
d) siano state emanate più di due diffide nel triennio per la medesima irregolarità;
e) il titolare abbia trasferito la sede della scuola nautica senza aver dato apposita comunicazione;
f) siano intervenute le modifiche o trasformazioni previste agli articoli 5.2.1, 5.2.4 e 5.2.5 senza aver dato apposita comunicazione;
g) nella scuola nautica si svolgano attività diverse da quelle indicate nella SCIA;
7.3.8 Nei casi previsti dall'articolo 7.3.7, alla sospensione dell'attività si accompagna l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
7.3.9 L'attività è inibita quando:
a) sia venuta meno la capacità finanziaria di cui all'articolo 2.3;
b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
c) viene meno l'attrezzatura tecnica o attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui all'art. 3;
d) durante il periodo di sospensione dell'attività, la scuola nautica o il centro d'istruzione prosegua la sua attività;
e) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;

8 NORME FINALI E TRANSITORIE
8.1 Norma di rinvio
8.1.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Provvedimento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di scuola nautica nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
8.1.2 Tutti gli importi indicati nel presente Provvedimento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti normativi successivi alla sua entrata in vigore.

8.2 Norma transitoria.
8.2.1 Le scuole nautiche già autorizzate nei sei mesi successivi dall'entrata in vigore del presente provvedimento dovranno dare adempimento alle disposizioni di cui al punto 2.2.4.
8.2.2 Fino all'istituzione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti possono svolgere le attività di insegnamento gli esperti velisti riconosciuti idonei dalla federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale italiana.

8.3 Entrata in vigore
8.3.1 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 16 luglio 2019

ULIANA

19_31_1_DDC_INF TERR_3142_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 16 luglio 2019, n. 3142

Linee guida recanti la disciplina dell'attività delle autoscuole nella Regione Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI il D.lgs. 30.04.1992, n° 285 art. 123 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n° 495, artt. 335 e 336 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada) e s.m.i.;
VISTO il D.M 15.05.1995 n° 317 e s.m.i. (regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole) e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20.08.2007, n° 23 recante "Attuazione del D.lgs. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità" e s.m.i., Titolo III che, in attuazione del citato D.lgs. 111/2004, disciplina le funzioni di Regione e Province in tali materie;
VISTO altresì l'art. 49 della Legge Regionale 20.08.2007, n° 23, comma 1 lettere a, b, c, d, e, f, g;
VISTA la legge regionale 12.12.2014, n° 26 (riordino del sistema Regione-Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia) e s.m.i. che attua il processo di trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione a far data dal 01.07.2016 e in particolare, l'allegato B), punto 10, con il quale sono state trasferite alla Direzione centrale infrastrutture e territorio le funzioni riguardanti la Motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della L.R. 23/2007;
VISTA la deliberazione giuntale n° 1081 del 17.01.2016 con la quale a far data 01.07.2016 viene modificata, in particolare, l'articolazione organizzativa e relativa declaratoria della Direzione centrale infrastrutture e territorio, a seguito del trasferimento delle funzioni ai sensi delle citate L.R. 26/2014 e della L.R. 3/2016, istituendo con sede in Udine il nuovo Servizio motorizzazione civile regionale nell'ambito della direzione medesima;
DATO ATTO che, in base all'attuale declaratoria del predetto nuovo Servizio, di cui all'art. 57 lettera c), dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018 n. 1363 e s.m.i. "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali degli Enti regionali" rientrano fra le funzioni della Direzione centrale infrastrutture e territorio anche quelle attinenti la cura degli adempimenti in materia di motorizzazione e circolazione su strada di competenza regionale;
EVIDENZIATO che l'adozione di disposizioni di tipo organizzativo in materia, da parte della struttura competente, ha come principale finalità quella di fornire in via uniforme, chiare e trasparenti informazioni in ordine alle modalità operative e di funzionamento dei Servizi erogati dalla motorizzazione civile regionale, negli ambiti territoriali di competenza;
RITENUTO, in definitiva, che non si può prescindere dalla circostanza per cui le materie da rendere oggetto di definizione organizzativa fanno riferimento ad un Servizio, quale la motorizzazione civile regionale, che istituzionalmente svolge le proprie attività in favore di cittadini utenti e, quindi, con una forte connotazione verso l'esterno;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. n) del D.P. Reg. N. 277/2004 "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" fra le competenze riconosciute in capo al Direttore centrale vi è anche l'adozione di atti o provvedimenti necessari per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuiti alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta regionale;
DATO ATTO, quindi, che il presente provvedimento viene adottato dallo scrivente in quanto ritenuto necessario a perseguire, rispetto alle nuove competenze acquisite, l'obiettivo di definire e declinare dal punto di vista organizzativo le modalità operative per l'accesso ai servizi di motorizzazione civile regionale, tenuto conto del processo di riassetto organizzativo intervenuto a seguito del passaggio di funzioni prima svolte a livello provinciale, in quattro distinti ambiti territoriali ed, ora, facenti capo ad un'unica unità organizzativa nell'ambito dell'amministrazione regionale.
VISTO il proprio decreto n. 6611/TERINF del 28.12.2018 con il quale è stato adottato un primo provvedimento di pari oggetto, da sottoporre alle organizzazioni di categoria del settore;
SENTITE le organizzazioni di categoria in data 11 febbraio 2019, presenti CONFARCA e UNASCA, in seduta congiunta presso l'ufficio territoriale della Motorizzazione civile di Gorizia, acquisite le loro osservazioni che hanno portato alla condivisione del presente provvedimento;
SENTITO il Comitato di monitoraggio e coordinamento di cui all'art. 47 della L.R. 20.08.2007 n. 23 e s.m.i. nella seduta del 28.06.2019;
SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Motorizzazione Civile Regionale;
TUTTO CIÒ PREMESSO, il Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio

DECRETA

Di approvare il presente provvedimento contenente le linee guida in materia di modalità organizzative e operative per la disciplina dell'attività delle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti denominate autoscuole, da applicarsi uniformemente in tutti gli ambiti territoriali della motorizzazione civile regionale.

Il presente provvedimento definisce quanto segue

Art. 1 destinatari, oggetto e ambito territoriale di applicazione

1. Con riferimento alle scuole per l'educazione stradale e per la formazione dei conducenti (denominate "Autoscuole") di cui all'art. 123 Codice della Strada e ai centri di istruzione automobilistica costituiti ai sensi dell'art. 123, comma 7 C.d.S. il presente provvedimento definisce le linee guida concernenti:
- i procedimenti relativi all'esercizio dell'attività;
- le modalità operative;
- l'attività di vigilanza tecnico- amministrativa.

2. Le seguenti disposizioni si applicano in tutti gli ambiti territoriali di competenza della Motorizzazione civile regionale.

Art. 2 normativa di riferimento

1. L'attività delle autoscuole è disciplinata dalle normative statali di settore in vigore di seguito indicate come integrate dalle presenti linee guida:
D.lgs. 30.04.1992, n° 285 art. 123 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. (di seguito "C.d.S.");
D.P.R. 16.12.1992, n° 495, artt. 335 e 336 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. (di seguito "Regolamento di esecuzione);
D.M. 17.05.1995 n° 317 e s.m.i. "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" (di seguito "Regolamento ministeriale autoscuole").
2. In conformità alla L.R. 12.12.2014, n° 26 che ha comportato tra l'altro la soppressione delle Province, il termine "Provincia" contenuto nelle norme statali di cui al precedente comma, è ai soli fini del presente atto da intendersi sostituito con "Regione".

Art. 3 segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

1. L'esercizio dell'attività di autoscuola è soggetto a S.C.I.A. ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990.
2. La S.C.I.A., secondo le modalità previste dal successivo art.13, è presentata da parte di persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 123, commi 4, 5, 6, del C.d.S.
3. La S.C.I.A. deve essere, altresì, prodotta nelle ipotesi previste dall'art. 335 Regolamento di esecuzione.

Art. 4 locali

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, c. 1, lett. C, Regolamento Ministeriale autoscuole, in relazione all'aula di teoria, in mancanza di disposizioni specifiche contenute nel Regolamento edilizio, le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica dovranno prevedere uno spazio minimo di 1,50 mq per ogni singolo allievo.

Art. 5 veicoli

1. Le dotazioni minime per le esercitazioni di guida sono quelle previste dagli artt. 6 e 7 bis Regolamento ministeriale autoscuole.
2. I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica devono rispondere a tutte le relative normative ministeriali vigenti in materia.
3. Tutti i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica devono essere sempre mantenuti efficienti, in regola con l'obbligo di revisione di cui all'art. 80 del C.d.S. e con le norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile.
4. I veicoli utili all'effettuazione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida della categoria B dovranno essere, inoltre, dotati di porte posteriori.

Art. 6 centri di istruzione automobilistica

1. Nell'ambito territoriale regionale possono essere costituiti uno o più centri di istruzione automobilistica ai sensi dell'art. 123, comma 7, del C.d.S, formati da due o più autoscuole che si consorzino tra di loro.
2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica hanno sede nel medesimo territorio corrispondente alla ex provincia ove è ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province di regioni diverse, purché limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del centro stesso

Art. 7 insegnanti e istruttori di autoscuola

1. A seguito di richiesta, da presentare in forma telematica secondo le modalità indicate nell'art 13., verranno fornite una o più tessere agli insegnanti e/o istruttori contenenti l'indicazione dell'autoscuola/ centro di istruzione automobilistica presso la quale viene prestato il servizio.
2. All'atto della presentazione della domanda, al richiedente verrà rilasciata apposita ricevuta telematica che consentirà al docente di esercitare la propria attività fino all'emissione della tessera di

riconoscimento.
3. Ciascuna tessera conterrà la denominazione ed il codice meccanografico dell'autoscuola e/o del centro di istruzione automobilistica presso il quale il docente svolge la propria attività.
4. Tale documento verrà aggiornato ogni qual volta si verificheranno delle variazioni dei dati ivi indicati od in origine comunicati
5. La tessera dovrà essere restituita al Servizio motorizzazione civile regionale, entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro che ne ha determinato il rilascio ovvero dal verificarsi di eventi che pregiudichino il mantenimento della patente di guida e/o dell'abilitazione professionale.

Art. 8 accesso agli sportelli

1. Il personale delle autoscuole o dei centri di istruzione diverso da quello di cui all'art. 7 in relazione alle pratiche inerenti la propria attività può accedere agli uffici del Servizio motorizzazione civile regionale solo previa esibizione di tesserino identificativo, rilasciato dal medesimo Servizio.
2. Il tesserino da richiedere con le medesime modalità di cui all'art. 7, dovrà essere restituito al servizio motorizzazione civile regionale, entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro che ne ha determinato il rilascio.
3. Analogamente gli istruttori ed insegnati muniti di tessera di cui all'art. 7 potranno accedere agli uffici della motorizzazione previa esibizione della predetta tessera e per le attività di competenza.

Art. 9 elenco insegnanti istruttori

1. Verrà istituito, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, a cura del Servizio motorizzazione civile regionale, un apposito elenco degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida abilitati ai sensi della normativa vigente, che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'inserimento dei profili e gli eventuali aggiornamenti avverranno su richiesta degli interessati, per via telematica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10 registri

1. Nei registri, disciplinati dall'art 13 del Regolamento ministeriale autoscuole, non sono ammesse cancellature né raschiature. Eventuali correzioni vanno giustificate mediante apposite annotazioni convalidate dal titolare dell'autoscuola o responsabile didattico.

Art. 11 obblighi di trasparenza e pubblicità

1. Nei locali dell'autoscuola o del Centro deve essere esposta, in modo facilmente consultabile dall'utenza, una tabella, redatta secondo modello unificato, contenente le tariffe applicate per le singole attività svolte. Le stesse dovranno risultare preventivamente vidimate dal Servizio motorizzazione civile regionale che ne conserva copia.
2. nei suddetti locali deve altresì essere apposto un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di segnalare al Servizio motorizzazione civile regionale irregolarità nell'esercizio dell'attività di autoscuola od eventuali forme di pubblicità ingannevole.
3. In relazione a quanto previsto al comma precedente resta ferma l'attività di vigilanza di competenza del Servizio motorizzazione civile regionale, anche in riferimento alla facoltà di richiedere la rimozione immediata delle irregolarità rilevate e/o segnalate.
4. Ai fini di quanto sopra indicato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, sentite le organizzazioni di categoria del settore, verrà adottato un modello unificato di tabella per l'esposizione delle tariffe applicate nonché un facsimile di avviso all'utenza.

Art. 12 vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza tecnica e amministrativa sulle autoscuole è di competenza del personale del Servizio motorizzazione civile regionale e delle forze di Polizia ad essa istituzionalmente preposte, in conformità a quanto disposto dall'art. 336 Regolamento di esecuzione.
2. Nel corso delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del Servizio competente, viene redatto apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione che si pongono in violazione con le norme che ne disciplinano l'attività così come indicate nell'art. 2 delle presenti linee guida.
3. Le violazioni sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore, al responsabile del centro di istruzione ovvero al personale dipendente delle medesime, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta.
4. Qualora, a seguito di controlli effettuati nell'ambito dell'attività d'ufficio, vengano accertate violazioni alle presenti disposizioni, si procederà alla relativa contestazione ai soggetti indicati nel comma 3 del presente articolo, a mezzo posta elettronica certificata.
5. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale

del centro di istruzione o responsabile didattico, entro quindici giorni decorrenti dalla data di consegna del verbale o di ricezione della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata di cui al comma che precede, può far pervenire - a mezzo posta elettronica certificata - le proprie osservazioni al Servizio motorizzazione civile regionale.
6. L'ufficio si riserva di convocare gli interessati qualora si rendano necessari ulteriori chiarimenti.
7. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, il Servizio motorizzazione civile regionale adotterà gli opportuni provvedimenti che verranno notificati nelle forme previste dalla legge.
8. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi precedenti è fatta salva la facoltà del Servizio motorizzazione civile regionale di adottare le misure ritenute urgenti considerate più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.
9. Si applicano le sanzioni previste nell'art. 123 C.d.S. nonché dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
10. Qualora siano state emanate più di due diffide nel triennio per la medesima irregolarità, si applica la sospensione dell'attività per un periodo da uno a tre mesi.

Art. 13 Sportello Unico per le attività produttive

1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui alle presenti linee guida sono presentate esclusivamente in modalità telematica allo SUAP competente, con le modalità di cui all'art. 5 del DPR 160/2010, in conformità alla L.R. 3/2001 e al D.lgs. 59/2010.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni sono redatte sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla L.R. 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e indicante la documentazione da allegare.

Art. 14 disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'art. 5, comma 4, è applicabile alle autovetture che verranno inserite nel parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica dalla data di entrata in vigore del presente atto.
2. Fino a quando non verranno attivate le procedure di cui all'art 13, la documentazione dovrà essere inoltrata con le procedure attualmente in vigore.

Art. 15 entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 luglio 2019

ULIANA

19_31_1_DDC_INF TERR_3162_0_INTESTAZIONE

Decreto del Vicedirettore centrale infrastrutture e territorio 18 luglio 2019, n. 3162-LP-D/ESP/327-25

Rettifica decreto n. 2979/TERINF del 16.07.2016 con cui sono state espropriate le aree occorse per la realizzazione della nuova bretella di collegamento alla SR 352, all'interno del Piano particolareggiato denominato "Variante n. 3 al Piano particolareggiato dell'Interporto di Cervignano del Friuli" - 2°fase.

Direzione centrale infrastrutture
e territorio

tel + 39 040 377 4722
fax + 39 040 377 4732
territorio@regione.fvg.it
territorio@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Carducci 6
Servizio lavori pubblici infrastrutture di trasporto e comunicazione

Classifica: LP-D/ESP/327-25

Rettifica decreto n. 2979/TERINF del 16.07.2016 con cui sono state espropriate le aree occorse per la realizzazione della nuova bretella di collegamento alla S.R. 352, all'interno del Piano Particolareggiato denominato "variante n. 3 al Piano Particolareggiato dell'Interporto di Cervignano del Friuli" – 2° fase.

Il Vice Direttore Centrale

Visto il decreto n. 2979/TERINF del 16.07.2016, con il quale è stata pronunciata, ai sensi dell'art. 23, 1° comma, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'espropriazione degli immobili, siti in comune di Cervignano del Friuli, a favore di "Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.", con sede a Cervignano del Friuli, Viale Venezia, 22, necessari alla realizzazione della nuova bretella di collegamento alla S.R. 352 all'interno del Piano Particolareggiato denominato "variante n. 3 al Piano Particolareggiato dell'Interporto di Cervignano del Friuli" – 2° fase;
Visto il decreto tavolare n. 370 dd. 03.05.2018, con il quale è stata rigettata la domanda tavolare per l'intavolazione del diritto di proprietà degli immobili espropriati con decreto n. 2979 dd. 13.07.2016 del Servizio LL.PP. in quanto la titolarità delle aree è stata modificata da "AZIONARIA CONDUZIONE TERRENI AGRICOLI A.C.T.A. S.P.A." con sede in Vicenza, a "CASA VINICOLA ZONIN S.P.A." con sede in Gambellara (VI), via Borgolecco, 9;
Visto l'estratto dal registro Imprese della Camera di Commercio industria Artigianato Agricoltura di Vicenza n. 316572675, dd. 23.05.2019, dal quale si prende atto della scissione mediante trasferimento da una società all'altra in data 01.01.2018;
Che il suddetto trasferimento societario non è stato comunicato né a questa Autorità espropriante né al beneficiario dell'esproprio;
Che, ai fini di assolvere all'obbligo della continuità tavolare e di avere la necessaria concordanza tra soggetto espropriato e soggetto intavolato, è necessario procedere alla notifica del decreto di esproprio sopra citato alla nuova società e, pertanto, posto che non risulta possibile notificare un atto a soggetto diverso rispetto a quello riportato nel medesimo, è necessario procedere alla rettifica dello stesso;
Vista la nota n. 104, dd. 23.05.2019, con la quale il Direttore di Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. ha chiesto la rettifica del provvedimento in parola;
Preso atto, per quanto sopra, della necessità di procedere alla rettifica del provvedimento stesso al fine di procedere alla sua intavolazione;
Considerata la vacanza della titolarità della carica di Direttore del servizio lavori pubblici;

Visto il vigente regolamento di organizzazione approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27.08.2004 e s.m.i. che prevede, all'art. 20, co. 1, lett. b), che il Vice Direttore centrale in caso di vacanza dei Direttori di Servizio ricompresi nell'area ne assuma il potere sostitutivo;
Vista la delibera n. 1434 del 27.07.2018 con cui è stato conferito l'incarico di Vicedirettore centrale preposto all'area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastrutture e territorio al dott. Marco Padrini a far data dal 02.08.2018;
Richiamati:
- il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e smi, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e smi, Disciplina organica dei lavori pubblici;
- la L.R. 19.11.1991, n. 52;
- l'art. 31 della L.R. 14.08.1987, n. 22, e succ. modifiche e integrazioni;
- la L.R. 11.06.1990, n. 25;
- la L.R. 20.03.2000, n. 7 e smi, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- il DPR n. 642 dd. 26.10.1972 e s.m.i., come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della L. 147/2013 in materia di imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica;

Decreta

L'art. 1 del decreto n. 2979/TERINF del 16.07.2016, è rettificato come segue:

1. Con intestazione del diritto di proprietà a favore di "Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.", con sede a Cervignano del Friuli, Viale Venezia, 22, è pronunciata, ai sensi dell'art. 23, 1° comma, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, di proprietà delle ditte a fianco segnate, evidenziati nella planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento;

Comune Censuario di Pradizzolo - Provincia di Udine

1) P.T. 40 c.t. 4°
F.M. 5 p.c. 54/35 superficie mq. 10.222
coltura catastale: seminativo
superficie espropriata mq. 10.222

2) P.T. 40 c.t. 2°
F.M. 5 p.c. 54/57 superficie mq. 54
coltura catastale: improduttivo
superficie espropriata mq. 54

indennità definitiva depositata = €. **220.955,50**

proprietà: CASA VINICOLA ZONIN S.P.A. con sede legale in Gambellara (VI) via Borgolecco, 9

2. Il presente decreto sarà notificato agli effettivi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 23, co. 1, lettera g), d.P.R. 327/01;

3. Ai sensi dell'art. 23, co. 5, d.P.R. 327/01, il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia;

2. L'imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica di cui al DPR n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013, è stata assolta come attestato dal modello F23 dd. 10.07.2019 allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE
dott. Marco Padrini
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. F23

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A CiviBank

AGENZIA/UFFICIO Filiale di CERVIGNANO - Via XX Settembre PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
4.	INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.		

SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE
	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	00812410322

	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
5.			

SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
TI8			PA	~~DPR 327/01~~

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
456T	IMPOSTA DI BOLLO	48,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 48,00

EURO (lettere)

quarantotto//00

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE AZIENDA	CAB/SPORTELLO
01 LUG 2019	05484	63730

CiviBank Banca di Cividale Scpa 10 LUG. 2019 Filiale di CERVIGNANO Via XX Settembre

MOD. F23 - 2002 EURO

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO

19_31_1_DDC_LAV FOR_8258_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 17 luglio 2019, n. 8258

LR n. 27/2017. Direttive per la presentazione e gestione da parte degli Istituti Professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (a.s. 2019/2020).

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2009 del 26 ottobre 2018 la quale:
- approva lo schema di Accordo territoriale tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia per l'erogazione da parte degli Istituti Professionali dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà, di seguito Accordo;
- autorizza il Direttore dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia alla sottoscrizione dell'Accordo e di ogni altro provvedimento conseguente alla sua approvazione;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 8 novembre 2018 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'erogazione da parte degli Istituti Professionali dell'offerta di IeFP in regime di sussidiarietà;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2378 del 14 dicembre 2018 di aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2019-2020;
VISTO il decreto n. 1275/LAVFORU del 14 febbraio 2019 con il quale si individua gli Istituti Professionali di Stato autorizzati ad attivare i nuovi percorsi sussidiari nell'annualità 2019/2020;
RAVVISATA la necessità di dettare, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche Direttive per la presentazione e gestione da parte degli Istituti Professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, relativa all'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 3/LAVFORU del 3 gennaio 2019 con il quale, a seguito del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, è conferito al Vicedirettore centrale il compito di sovraintendenza e coordinamento con poteri di firma delle competenze in materia di istruzione, formazione, orientamento e ricerca e il coordinamento di determinati Servizi della Direzione.

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato le Direttive per la presentazione e gestione da parte degli Istituti Professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (a.s. 2019/2020).
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 luglio 2019

SEGATTI

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione

DIRETTIVE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO DI OPERAZIONI RIFERITE AI PERCORSI SUSSIDIARI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) (a.s. 2019/2020)

1. PREMESSA

1. Le presenti Direttive sono rivolte agli Istituti Professionali autorizzati dalla scrivente Amministrazione ad attivare un'offerta sussidiaria di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nel corso dell'anno formativo 2019/2020 e provvede a fornire indicazioni in merito:
   - alle modalità di presentazione delle nuove edizioni corsuali riferite a percorsi triennali sussidiari di IeFP da avviare come prime annualità nel corso dell'anno formativo 2019/2020;
   - alle modalità di presentazione delle nuove edizioni corsuali riferite al IV anno dei percorsi sussidiari di IeFP da avviare nel corso dell'anno formativo 2019/2020;
   - alle modalità di realizzazione di tutte edizioni corsuali (prime, seconde, terze e quarte annualità) riferite ai percorsi sussidiari di IeFP da avviare nel corso dell'anno formativo 2019/2020.
2. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, i percorsi di IeFP attivati da un Istituto Professionale che opera in regime di sussidiarietà rispettano gli standard previsti dalle Linee Guida regionali "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali", di seguito Linee guida regionali, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 22 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il decreto n. 1275/LAVFORU del 14 febbraio 2019 individua gli Istituti Professionali autorizzati ad attivare, nell'annualità 2019/2020, **i nuovi percorsi sussidiari** (I e IV annualità) come da tabella seguente:

DENOMINAZIONE ISTITUTO	PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE TRIENNALE	FIGURA QUADRIENNALE - DIPLOMA PROFESSIONALE
ISIS "F. SOLARI"	Montatore manutentore di sistemi elettro-meccanici	
	Addetto alle lavorazioni in filiere agroalimentari	
	Operatore agroambientale	Tecnico agricolo
	Addetto alle lavorazioni di falegnameria	Tecnico del legno
ISIS "PAOLINO D'AQUILEIA" - IPSIA "A. MATTIONI"	Installatore impianti di climatizzazione	Tecnico di impianti termici
	Installatore e manutentore di impianti per la produzione sostenibile di energia	
	Manutentore autovetture e motocicli	Tecnico riparatore dei veicoli a motore
IPSIA "G. CECONI"	Montatore manutentore di sistemi elettro-meccanici	
	Installatore impianti di climatizzazione	
ISIS "J. STEFAN"	Addetto alla produzione grafica digitale	Tecnico grafico
ISIS "L. ZANUSSI"	Installatore di impianti elettrici civili e industriali	
	Conduttore di macchine utensili	Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati
	Installatore impianti di climatizzazione	
	Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali	Tecnico elettronico

ISIS "COSSAR – DA VINCI"	Addetto alla programmazione di stampanti 3D e sistemi Arduino	
	Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali	Tecnico elettronico
	Meccanico attrezzista procedure cad-cam	Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati
	Addetto alla computer grafica	

4. Gli Istituti Professionali autorizzati[1], nell'annualità 2019/2020, a realizzare seconde e terze annualità, sono i seguenti:

DENOMINAZIONE ISTITUTO	PROFILO PROFESSIONALE REGIONALE TRIENNALE	ANNUALITÀ
IISS DELLA BASSA FRIULANA	Addetto alla segreteria	2 e 3
	Conduttore di macchine utensili	2 e 3
ISIS "R. D'ARONCO"	Installatore apparecchiature elettroniche civili e industriali	3
	Conduttore di macchine utensili	2 e 3
ISIS "F. SOLARI"	Montatore manutentore di sistemi elettro-meccanici	2 e 3
	Operatore agroambientale	2 e 3
	Addetto alle lavorazioni di falegnameria	2 e 3
ISIS "A. MALIGNANI"	Addetto alle lavorazioni di falegnameria	3
ISIS "PAOLINO D'AQUILEIA" - IPSIA "A. MATTIONI"	Manutentore autovetture e motocicli	3
ISIS "B. STRINGHER"	Addetto alla segreteria	2 e 3
	Addetto ai servizi turistici	3
ISIS "L. ZANUSSI"	Conduttore di macchine utensili	3
ISIS "COSSAR – DA VINCI"	Meccanico attrezzista procedure CAD-CAM	3
	Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali	3
ISIS "J. STEFAN"	Addetto alla produzione grafica digitale	2 e 3

2. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE NUOVE EDIZIONI CORSUALI

1. Ai fini della presentazione delle nuove edizioni corsuali riferite a **nuovi percorsi triennali o di quarto anno** si precisa che a ciascuna Figura/Profilo corrisponde un determinato *prototipo formativo* triennale o annuale (IV annualità) il quale si configura all'interno del processo di progettazione pedagogica come un momento di ulteriore dettaglio, specificazione ed articolazione degli standard descritti per ciascun Figura/Profilo nel documento Linee guida regionali. La flessibilità didattica ed organizzativa prevista dalle citate Linee guida regionali non interviene a livello di prototipo formativo, bensì in un momento successivo, identificabile con l'attività di programmazione

[1] decreti n. 468/L AVFOR.FP/2015 del 9 marzo 2015, n. 5197/LAVFORU del 12 luglio 2016, n. 7166/LAVFORU del 6 ottobre 2016, n. 369/LAVFORU del 24 gennaio 2017, n. 4589/LAVFORU del 19 giugno 2017 e n. 343/LAVFORU del 31 gennaio 2018

didattica necessaria per la concreta realizzazione di una o più *edizioni corsuali* afferenti ad un determinato prototipo formativo.

2. L'approvazione dei prototipi riferiti alle Figure/Profili oggetto di intervento sussidiario da parte degli Istituti Professionali relativamente all'anno formativo 2019/2020, la cui conclusione è prevista entro il mese di agosto 2020, consentirà l'avvio delle attività formative sussidiarie secondo le modalità descritte al successivo comma 5.
3. L'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia ha precisato con nota n. 8137 dell'8 luglio 2019 il numero effettivo delle classi (prime, seconde, terze e quarte) interessate nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 alla realizzazione dei percorsi sussidiari di IeFP. **Nell'anno scolastico 2019/2020** le **prime annualità** di un percorso triennale sussidiario risultano **pari a 7** ed interessano **4 Istituti Professionali** come da schema seguente:

FIGURA/PROFILO	DENOMINAZIONE ISTITUTO
Operatore meccanico - Montatore manutentore di sistemi elettro-meccanici	ISIS "F. SOLARI"
Operatore del legno – Addetto alle lavorazioni di falegnameria	ISIS "F. SOLARI"
Operatore agricolo – Operatore agroambientale	ISIS "F. SOLARI"
Operatore meccanico – Conduttore di macchine utensili	ISIS "L. ZANUSSI"
Operatore elettronico - Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali	ISIS "L. ZANUSSI" ISIS "COSSAR – DA VINCI"
Operatore grafico – Addetto alla produzione grafica digitale	ISIS "J. STEFAN"

4. L'Ufficio Scolastico Regionale ha precisato altresì che **nell'anno scolastico 2019/2020** le **quarte annualità** di un percorso IeFP risultano **pari a 1** ed interessano 1 **Istituto Professionale** come da schema seguente:

FIGURA/PROFILO	DENOMINAZIONE ISTITUTO
Tecnico grafico	ISIS "J. STEFAN"

5. Ai fini dell'avvio di una prima annualità di un nuovo percorso sussidiario triennale o di quarto anno, il cui prototipo è stato già approvato dal Servizio, è necessario che l'Istituto Professionale provveda, **a partire dal 1 settembre 2019,** a inserire l'edizione corsuale, mediante l'applicativo WEBFORMA.
6. Il modello generato all'interno di Webforma e sottoscritto con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato (va allegata la delega esplicita), dell'Istituto professionale deve

essere trasmettere al Servizio, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it,

7. La PEC in argomento deve contenere l'oggetto del messaggio, come di seguito indicato:
   "Percorsi sussidiari IeFP. TRIESTE SF"
   La stessa va inoltre inviata per conoscenza anche agli indirizzi emanuela.greblo@regione.fvg.it e marko.glavina@regione.fvg.it.
8. Ai fini dell'assegnazione del codice amministrativo attribuito all'edizione, il modello deve essere trasmesso almeno 7 giorni lavorativi prima della data di avvio indicata sullo stesso. Qualora la trasmissione del modello avvenga successivamente al termine sopra richiamato non viene assicurata risposta prima della data prevista per l'avvio dell'attività.
9. A seguito di tale invio il Servizio provvederà all'assegnazione del codice amministrativo attribuito all'edizione e a comunicare lo stesso per posta elettronica ordinaria.
10. Al fine di rendere più agevole la procedura informatica di avvio delle edizioni corsuali secondo le modalità sopra descritte, si precisa che il Servizio provvede a codificare ciascun prototipo formativo associandolo all'Istituto Professionale interessato all'avvio della relativa edizione corsuale.
11. Fermo restando quanto sopra previsto ai fini dell'inserimento dell'edizione corsuale mediante l'applicativo WEBFORMA, si forniscono di seguito alcune sintetiche indicazioni operative.

- Accedere come Legale rappresentante a WEBFORMA e selezionare la voce "Progettisti" (*sul lato sinistro della schermata*);
- cliccare sulla denominazione dell'Istituto interessato;
- scegliere la voce "Progetti" (*sul lato sinistro della schermata*);
- cliccare il pulsante "Nuovo";
- compilare la maschera "Denominazione progetto"; alla maschera del Tipo finanziamento, selezionare "Altro" e "Avanti";
- indicare i dati della Banca (il dato risulta necessario anche se non vi è previsto alcun finanziamento);
- cliccare "Avanti";
- posizionarsi con il cursore sopra la dicitura Tipo finanziamento ed effettuare un doppio click;
- selezionare il canale di finanziamento (NB i canali di finanziamento verranno forniti entro il **1 settembre 2019** con apposita e-mail a tutti gli Istituti Professionali)
- cliccare "Avanti" (no "Aggiorna");
- selezionare il titolo del prototipo all'interno della lista dei prototipi attribuiti all'Istituto interessato rendendo così possibile la generazione dell'edizione corsuale. Si rammenta che risulta necessario inserire i dati bancari (qualora non compilati già precedentemente), le date di inizio e fine progetto e la sede di svolgimento (*usare il tasto "Avanti" o i linki inseriti a piè di pagina*);
- scegliere la voce "Completa progetto" (*sul lato sinistro della schermata*) e dare "Conferma". NB Il sistema verifica a questo punto che sono stati compilati tutti i campi obbligatori;
- a questo punto si passa alla FIRMA del Legale rappresentante, il quale troverà le edizioni corsuali da firmare nella sezione "Legale rappresentante", dopo aver selezionato l'Istituto interessato, alla voce "Firma progetti". Attivare la casella di spunta "Firma", premere il pulsante "Firma" e confermare la scelta fatta;

- scegliere la voce "Elenco domanda" (nel menu dei Progettisti e di seguito l'Istituto interessato). Per creare l'elenco, attivare la casella di spunta "Stampa" e cliccare su "Prosegui elenco". A questo punto il sistema WEBFORMA genera il documento PDF che deve essere salvato in locale e firmato digitalmente per essere poi inviato al Servizio esclusivamente via PEC;
- chiudere la finestra e alla richiesta finale "Stampa corretta?" è necessario dare l'OK per storicizzare l'edizione corsuale.

12. Le informazioni di cui sopra ed ulteriori informazioni possono essere desunte dal Manuale di WEBFORMA. Eventuali richieste di chiarimento sulla procedura informatica di inserimento dell'edizione corsuale attraverso l'applicativo WEBFORMA possono essere inoltrate all'indirizzo andrea.marchi@insiel.it indicando la persona ed il numero di telefono da contattare.

3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE NUOVE EDIZIONI CORSUALI

1. Le edizioni corsuali non risultano oggetto di valutazione in quanto riferite a prototipi formativi già approvati. Il Servizio predispone un decreto riepilogativo relativo a tutte le nuove edizioni corsuali presentate e avviate nel corso del anno 2019/2020.

4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE EDIZIONI CORSUALI RIFERITE AD UN DETERMINATO PROTOTIPO

1. Le modalità di realizzazione delle edizioni corsuali, nonché le indicazioni relative alla modulistica, sono disciplinate in modo dettagliato all'Allegato 1, parte integrante delle presenti Direttive.

5. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Relativamente a tutte le attività oggetto delle presenti Direttive gli Istituti Professionali si attengono alle norme ed alle richieste emanate dal Servizio.

6. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presenti Direttive, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
   - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;

- comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
- monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi.

e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
   - il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
   - il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigini (delibera della Giunta regionale n. 538 del 15 marzo 2018);
   - il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

INDICE

1. Realizzazione dell'edizione corsuale

Tutte le edizioni corsuali vengono gestite amministrativamente attraverso l'utilizzo di specifici modelli, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

MODELLO	***MODALITÀ DI COMPILAZIONE***	***MODALITÀ DI TRASMISSIONE***
Tutti i modelli non espressamente menzionati	Compilazione on-line su Webforma	/
FP5b comunicazione inizio stage *(punto 1.10 del presente articolo)*	Compilazione e sottoscrizione del documento scaricato dal sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA8/ *sezione Documentazione (Modulistica FP – attività non FSE)*	Invio via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it
FP7 verbale esame *(articolo 5, comma 1)*		Documento cartaceo in originale con firme autografe

Ai fini di una corretta compilazione dei modelli on-line si raccomanda di leggere attentamente il documento "Manuale operativo di Webforma", scaricabile al seguente indirizzo http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA10/

1.1 Elenco e dati dei partecipanti (WEBFORMA - on line)
È necessario inviare l'elenco e i dati dei partecipanti coinvolti nell'edizione corsuale.
La **scheda di adesione** all'intervento (mod. FP1b) va somministrata obbligatoriamente a tutti i partecipanti; va compilata in ogni sua parte e va sottoscritta dall'allievo o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, qualora l'allievo sia minorenne. Si rammenta che si tratta di un'autocertificazione agli effetti di legge. Le schede di adesione rimangono depositate presso l'Istituto Professionale a disposizione di eventuali visite ispettive
Allegata alla scheda d'iscrizione viene fornita anche **l'informativa relativa al trattamento dei dati personali** che va sottoscritta per presa visione e restituita dall'allievo o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, qualora l'allievo sia minorenne. Il modello è disponibile sul sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA8/ sezione Privacy.

1.2 Comunicazione inizio attività (WEBFORMA - on line)
L'avvio dell'attività è documentato mediante la compilazione on-line di un apposito modello presente nell'applicativo WEBFORMA da inoltrare entro 7 gg lavorativi a partire dalla data di inizio dell'attività medesima. A tale applicativo si accede mediante l'apposito link di cui sopra alla voce "Accedi a webforma". I campi relativi alla deroga allievi e cantierabilità non sono pertinenti.

1.3 Sedi dell'edizione corsuale (WEBFORMA - on line)
Va riportata la sede dell'Istituto Professionale dove viene svolta l'attività.

1.4 Personale
Non pertinente all'avvio.
Il personale sarà inserito successivamente per la composizione dei membri della Commissione d'esame (vedi punto 1.8).

1.5 Calendario (WEBFORMA - on line)

Nel calendario va indicata unicamente la prima giornata di lezione che corrispondere alla giornata di avvio dell'edizione corsuale.

1.6 Selezione
Non pertinente.

1.7 Variazioni (WEBFORMA - on line)
Vedi articolo 3 del presente Allegato.

1.8 Variazione personale (WEBFORMA - on line)
Il campo va compilato prima dell'invio del modello di comunicazione esame finale (Mod. FP6 online) di cui al successivo articolo 4, comma 5. Vanno inseriti i nominativi dei componenti della Commissione d'esame.

1.9 Variazione calendario
Non pertinente.

1.10 FP5b-Stage/tirocinio (scaricato dal sito e inviato via PEC)
È previsto l'utilizzo della modulistica FP5b-Comunicazione inizio stage
Nel modello scaricato dal sito della Regione vanno riportati:

- la data di inizio e fine dello stage,
- i nominativi dei partecipanti coinvolti e dei soggetti ospitanti,
- il nominativo del tutor del soggetto ospitante e il periodo di svolgimento dello stage.

Il modello va inviato, esclusivamente via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, entro 15 giorni prima dell'avvio dello stage.
Si precisa che i registri di stage devono essere conservati presso l'Istituto Professionale e non devono essere inviati al Servizio.

1.11 Registro presenza allievi
Il Registro presenza allievi è il documento che permette di rilevare la presenza giornaliera degli allievi frequentanti. L'Istituto Professionale è autorizzato all'utilizzo dei registri in vigore relativi ai percorsi scolastici secondari.

Per informazioni e chiarimenti**: tel. 040/3775046**

2. Ammissioni (inserimento di nuovi allievi)

1. Nel corso di ciascuna annualità formativa è ammissibile in qualsiasi momento l'inserimento di nuovi allievi all'interno dei percorsi senza alcuna autorizzazione regionale nel rispetto delle modalità descritte nella tabella di cui al successivo comma 2. La variazione deve essere comunicata entro 5 giorni successivi alla data dell'inserimento.

2. Ai fini dell'inserimento di un allievo in una determinata annualità l'istituzione formativa è tenuta a seguire le seguenti procedure:

Annualità	Periodo inserimento	Modello da utilizzare	Rideterminazione ore annualità (*)	Verbale CTS (**)
1° e 4°	Primo giorno del corso	FP1	NO	NO
1° e 4°	Entro 15 giorni	FP4	NO	NO
1° e 4°	Dal 16° giorno	FP4	SI	SI
2° e 3°	Primo giorno del corso	FP1	NO	SI
2° e 3°	Entro 15 giorni	FP4	NO	SI
2° e 3°	Dal 16° giorno	FP4	SI	SI

(*) **NO**: Il monte ore previsionale dell'allievo rimane quello totale dell'annualità senza alcuna rideterminazione;
SI: Il monte ore previsionale dell'allievo viene rideterminato rispetto alle ore dell'annualità già svolte.

(**) Allegato 2 parte integrante delle presenti Direttive da inviare al seguente indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it La PEC va inviata per conoscenza anche agli indirizzi emanuela.greblo@regione.fvg.it e marko.glavina@regione.fvg.it

3. Ammissione all'annualità successiva alla prima e alla seconda

1. L'ammissione all'annualità successiva alla prima e alla seconda è subordinata:
   - al **giudizio finale del consiglio di classe**, teso a fornire, conformemente a quanto previsto dalle Linee guida regionali una valutazione di idoneità degli allievi. Tale valutazione tiene conto di una o più prove situazionali organizzate così come descritto nell'Allegato C delle Linee guida regionali;
   - all'effettiva presenza ad almeno il **75%** della durata prevista dalle singole annualità.
   Motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite del 75% della effettiva presenza possono essere concesse **previa autorizzazione** del Servizio a seguito di specifica richiesta supportata dalla dichiarazione del Comitato Tecnico Scientifico la quale:
     - motiva ed evidenzia la straordinarietà della richiesta medesima;
     - conferma che le assenze per le quali si richiede la deroga sono documentate e continuative;
     - esprime formale parere che le assenze per le quali si richiede la deroga non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico calcola la percentuale di frequenza rapportando le ore effettivamente frequentate dall'allievo, dalla data di inserimento al percorso, con le ore complessive del percorso formativo.

4. Esami finali di terza e quarta annualità

1. La disciplina relativa allo svolgimento degli esami finali e alle modalità di ammissione degli allievi è definita dall'Allegato C delle Linee guida regionali (articolo 1. Modalità di ammissione degli allievi).

2. Per l'ammissione all'esame l'allievo deve soddisfare tutti i seguenti criteri:
   - aver frequentato almeno il 75% della durata dell'ultima annualità al netto degli esami finali;
   - aver ottenuto un punteggio sufficiente nel comportamento;
   - aver ottenuto un punteggio minimo per l'ammissione pari a 33;
   - aver raggiunto almeno il livello base in tutte le competenze del profilo di riferimento.

3. **Motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite del 75% della effettiva presenza possono essere concesse **previa autorizzazione** del Servizio a seguito di specifica richiesta supportata dalla dichiarazione del Comitato Tecnico scientifico la quale:
   - motiva ed evidenzia la straordinarietà della richiesta medesima;
   - conferma che le assenze per le quali si richiede la deroga sono documentate e continuative;
   - esprime formale parere che le assenze per le quali si richiede la deroga non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati.

4. La richiesta di **deroga** di cui al comma 3 deve pervenire al Servizio con congruo anticipo rispetto alla data prevista degli esami e comunque **almeno dieci giorni lavorativi** prima dell'effettuazione degli stessi. Non verranno prese in considerazione le richieste di deroga pervenute in corso di svolgimento dell'esame.

5. La **data di svolgimento degli esami finali** deve essere comunicata, mediante l'utilizzo dell'apposito modello on-line reperibile nel menu del Compilatore dell'applicativo Webforma alla voce "**Modello FP6**".
   Le istruzioni per la compilazione del modello sono reperibili nella sezione Documentazione – (comunicazione data esame ex mod.FP6 procedura on-line) al seguente link:
   http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA8/
   Nella schermata di Webforma, una volta selezionata l'attività corsuale, saranno visualizzati tutti i dati già presenti nel sistema (denominazione dell'Istituto che attua il progetto, titolo progetto, codice progetto, tipo di finanziamento e canale di finanziamento).
   L'operatore deve inserire i seguenti dati:
   - sede di svolgimento dell'esame (da selezionare tra quelle previste da progetto);
   - data svolgimento esame: indicare l'ora e la data di inizio esame e l'ora e la data di fine esame;
   - designazione componenti commissione d'esame:
     NB *i componenti la commissione d'esame per poter essere selezionati devono prima essere caricati tra il personale del corso;*
     indicare nella colonna "Componente" il personale designato per la commissione d'esame (docente/i, tutor, coordinatore, ecc.) e seguire le indicazioni della guida per "la compilazione dell'FP6 on-line" per associare il Cognome e Nome dei singoli componenti selezionati e precedentemente inseriti tra il personale;
   - il modello deve essere firmato dal "Firmatario".

   Il modello deve essere inviato **almeno 60 giorni prima della data di inizio** dell'esame tramite la procedura on-line.

5. Conclusione delle annualità

1. La conclusione di ogni annualità deve essere documentata con la predisposizione dell'apposito **verbale**, **modello FP7**. Il modello FP7 costituisce il documento cartaceo che rimane depositato presso l'archivio del Servizio e riassume i dati del progetto e gli esiti dello stesso. Il verbale deve essere **spedito** al Servizio formazione, via S. Francesco 37, Trieste, **entro 15 giorni** dalla data di conclusione dell'annualità intermedia (I e II anno) o dalla data di svolgimento dell'esame finale (III e IV anno).

2. Nel modello FP7 **delle annualità intermedie** va riportato:
   - codice edizione corsuale;
   - denominazione dell'edizione corsuale (come indicato nel decreto di approvazione dello stesso);
   - tipologia progetto formativo (cod. 33 - qualificazione di base IeFP);
   - decreto di approvazione dell'edizione corsuale;
   - data di inizio e fine edizione corsuale;
   - tipo finanziamento: Altro – **Percorsi sussidiari di IeFP**;
   - dati allievi: con l'elenco di tutti gli allievi ammessi all'inizio dell'edizione corsuale, compresi quelli in seguito dimessi, con:
     - dati anagrafici, domicilio e numero di telefono (se l'allievo ha cambiato domicilio riportare quello esatto);
     - data di ammissione <u>solo</u> per gli eventuali allievi ammessi successivamente alla data di avvio del corso;
     - data di dimissione <u>solo</u> per gli eventuali allievi dimessi;
     - ore di presenza espresse sia nel loro numero sia in percentuale rispetto alla durata prevista da progetto;
   - quadro riassuntivo: vanno riportati i moduli formativi realizzati con le rispettive ore;
   - dati valutazione allievi:
     - elenco degli allievi (nello stesso ordine del precedente), con la valutazione del percorso formativo fornito dai docenti (la valutazione dello stage è ricompresa nella valutazione del percorso formativo e pertanto non va compilata la relativa colonna);
     - i **voti** vanno riportati nelle relative colonne e devono essere espressi in **centesimi**;
     - nelle note va indicata per ogni allievo la situazione finale con le seguenti diciture:
       - **ammesso al ciclo successivo**;
       - **non ammesso al ciclo successivo**;
   - osservazioni: riportare le eventuali richieste di deroghe autorizzate dal Servizio.

3. Nel modello FP7 **della terza e quarta annualità** va riportato:
   - codice edizione corsuale;
   - denominazione dell'edizione corsuale (come indicato nel decreto di approvazione dello stesso);
   - tipologia progetto formativo (cod. 33 - qualificazione di base IeFP oppure, solo per la quarta annualità, cod. 35 – Percorso post qualifica IV anno di IeFP);
   - decreto di approvazione dell'edizione corsuale;
   - data di inizio e fine edizione corsuale;
   - tipo finanziamento: Altro – **Percorsi sussidiari di IeFP**;
   - tipologia dell'esame: indicare finale con commissione esterna e il tipo di certificazione rilasciata (qualifica IeFP, oppure, per la quarta annualità, diploma IeFP);
   - data, orario e sede di svolgimento giornaliero;
   - composizione della Commissione d'esame;
   - designazione del Segretario;
   - dati allievi: con l'elenco di tutti gli allievi ammessi all'inizio dell'edizione corsuale, compresi quelli in seguito dimessi, con:
     - dati anagrafici, domicilio e numero di telefono (se l'allievo ha cambiato domicilio riportare quello esatto);
     - data di ammissione <u>solo</u> per gli eventuali allievi ammessi successivamente alla data di avvio del corso;
     - data di dimissione <u>solo</u> per gli eventuali allievi dimessi;

- ore di presenza espresse sia nel loro numero sia in percentuale rispetto alla durata prevista da progetto comprensiva delle ore di esame;
- quadro riassuntivo: vanno riportati i moduli formativi realizzati e l'esame finale con le rispettive ore;
- dati valutazione allievi:
  - elenco degli allievi (nello stesso ordine del precedente), con la valutazione del percorso formativo fornito dai docenti (la valutazione dello stage è ricompresa nella valutazione del percorso formativo e pertanto non va compilata la relativa colonna), il risultato complessivo delle prove d'esame e la valutazione finale;
  - i **voti** vanno riportati nelle relative colonne e devono essere espressi in **centesimi**;
  - nelle note va indicata per ogni allievo la situazione finale con le seguenti diciture:
    - **non presentatosi all'esame**
    - **non ammesso all'esame**;
    - **idoneo;** quando ha superato con esito positivo l'esame finale
    - **non idoneo;** quando non ha superato l'esame finale
- osservazioni: riportare le eventuali richieste di deroghe autorizzate dal Servizio.

4. Il verbale d'esame va firmato da tutti i membri della Commissione d'esame e dal Direttore del progetto.

5. Nel caso di allievi con disabilità certificata verrà rilasciata un attestato di competenze, pertanto nel campo **note** del modello Fp7 dovrà essere fatto rimando (ad es. *vedi osservazioni*) al campo "Osservazioni" (ultima pagina del modello) nel quale deve essere fatta breve menzione del caso specifico dell'allievo.

Per informazioni e chiarimenti: **tel. 040/3775046**

6. Attestati

1. Fermo restando quanto previsto dal documento Linee guida regionali, nonché dagli Accordi in materia sanciti dalla Conferenza Unificata, si precisa che tutti gli allievi al termine del percorso triennale/quadriennale di IeFP conseguiranno un attestato di qualifica professionale/diploma professionale previo superamento dell'esame finale. Il modello di attestato è reperibile sul sito internet http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA9/

2. Gli attestati di qualifica e i diplomi professionali rilasciati ad allievi maggiorenni a conclusione di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) devono essere perfezionati con l'apposizione della marca da bollo. Si precisa che sull'attestato di qualifica o di diploma rilasciato ad allievi minorenni è necessario indicare il motivo dell'esenzione (Esente bollo ex Risoluzione Ag. Entrate n. 142 del 04/10/2005).

3. Gli attestati vanno inoltrati agli uffici del Servizio formazione, via S. Francesco 37, Trieste contestualmente al verbale d'esame o comunque entro e non oltre il 31 agosto successivo alla data dell'esame finale.
   Gli attestati di competenze rilasciati ad allievi con disabilità certificata non necessitano di vidimazione e quindi non vanno inviati al Servizio.

4. In coerenza con le disposizioni regionali di tutela della minoranza slovena, le attestazioni acquisite al termine di un percorso di IeFP rivolto ad un'utenza di madrelingua slovena, sono rilasciate anche in lingua slovena.

Allegato 2

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
PERCORSI SUSSIDIARI DI IeFP - A.F. 2019/2020

DICHIARAZIONE

Il Comitato Tecnico Scientifico del corso cod. ____________________, denominato ____ riunitosi in data ___________ attesta che sono state verificate tramite prove e/o dossier le competenze possedute dall'allievo/a _______________________ al fine dell'ammissione alla _____annualità del percorso.

Esito della verifica[1]:

COMPETENZE DI BASE	NON POSSEDUTA	POSSEDUTA
Competenza linguistica		
Competenza in lingua straniera		
Competenza matematico scientifico tecnologica		
Competenza storico-socio economica		
Competenze trasversali		
COMPETENZE PROFESSIONALI	NON POSSEDUTA	POSSEDUTA
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		
(dettagliare)		

Oltre al programma previsto nel corso in oggetto dalla data odierna a fine anno formativo, verranno programmate le seguenti attività individuali di recupero, da svolgersi tramite LARSA sia all'interno che all'esterno del corso

COMPETENZE DI BASE:
(dettagliare le unità formative)
COMPETENZE PROFESSIONALI:
(dettagliare le unità formative)

ORE DEL PERCORSO DA SVOLGERE: ____

I COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Cognome e Nome   Firma

Luogo e Data

[1] Indicare con una X se si ritiene la competenza posseduta o non posseduta

19_31_1_DDS_DIS GEST RIF_2975_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 15 luglio 2019, n. 2975/AMB. (Estratto)

Società Eco Studio Srl Unipersonale - Impianto di stoccaggio, selezione e recupero rifiuti non pericolosi sito in via Trieste, 31 nella Zona industriale del Comune di Villesse (GO). Accettazione della garanzia finanziaria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono integralmente trascritte a tutti gli effetti nel presente punto;
2. ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34 del 20 ottobre 2017, di accettare la polizza n. 01.000037865 del 4 luglio 2019, emessa da B020 BAI - BROKER ASSICURATIVO ITALIANO S.R.L. TRIESTE in nome e per conto della società S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI con sede legale a Roma, via Valadier n. 44, dell'importo di € 456.706,13 avente decorrenza dal 30 giugno 2019 e validità fino al 22 febbraio 2028, prestata dalla Società ECO STUDIO S.R.L. UNIPERSONALE a favore dell'Amministrazione Regionale a garanzia dell'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari nonché di tutte le prescrizioni contenute nel Decreto autorizzativo n. 955/AMB del 22 febbraio 2018;
3. il presente Decreto redatto in formato digitale sarà pubblicato per estratto sul B.U.R., sul sito istituzionale della Regione F.V.G. e trasmesso a:
- al Legale rappresentante della società ECO STUDIO S.R.L. UNIPERSONALE;
- Comune di Villesse (GO);
- A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina";
- A.R.P.A. F.V.G.;

(omissis)

Trieste, 15 luglio 2019

GABRIELCIG

19_31_1_DDS_DIS GEST RIF_2976_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 15 luglio 2019, n. 2976/AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Lf Julia Srl - Autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Comune di San Quirino (PN), via Roiata n. 19. Accettazione garanzia finanziaria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare" che abroga la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34 del 20 ottobre 2017, di accettare la polizza nr. 40094291000469 del 20 giugno 2019, emessa dalla Società TUA ASSICURAZIONI SPA con sede legale a Milano (MI), Agenzia di Genova (GE) dell'importo di € 217.611,39 (duecentodiciasettemilaseicentoundici/39) a copertura dei costi connessi all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi della Società LF JULIA SRL con sede legale e operativa in comune di San Quirino (PN) Via Roiata n. 19.

(omissis)

Trieste, 15 luglio 2019

GABRIELCIG

19_31_1_DDS_ENER_2971_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 12 luglio 2019, n. 2971/AMB - Fascicolo ALP-EN/1623.3. (Estratto)

DLgs. 387/2003, art. 12 e LR 19/2012, art. 12 - Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico sul torrente Cosa, Comune di Spilimbergo (PN). Modifica del termine di inizio lavori di cui al decreto della Regione n. 1584/AMB del 17/05/2017 e al decreto della Regione n. 2763/AMB del 30/07/2018. Proponente: Laut Srl. - N. pratica: 1623.3 .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il termine per iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse, di cui all'art. 9 del decreto n. 1584/AMB del 17/05/2017, prorogato con decreto n. 2763/AMB del 30/07/2018, è ulteriormente prorogato fino al 17/01/2020.

(omissis)

Trieste, 12 luglio 2019

CACCIAGUERRA

19_31_1_DDS_FSE_8358_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 18 luglio 2019, n. 8358

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione - Programma specifico n. 67/17 - "Attivagiovani". Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET-Attivagiovani, emanato con decreto n. 8458 LAVFORU/2017. Approvazione della graduatoria relativa alle operazioni presentate entro il 30 giugno 2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 2 della Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 - "Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione", che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita;

VISTA la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014) 9883 del 17

dicembre 2014;
VISTO il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO" per l'anno 2017, approvato con delibera della Giunta regionale n 766 d.d. 28/04/2017, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2017 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione "- della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 67/17 - " AttivaGiovani" che dispone la realizzazione di interventi a carattere formativo a forte valenza operativa ed esperienziale finalizzati ad aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET, presenti sul territorio regionale, attraverso la costituzione di una rete locale, lo svolgimento di percorsi formativi di tipo esperienziale e l'erogazione di servizi di accompagnamento e tutoraggio verso i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 8458/LAVFORU d.d. 11/10/2017 di emanazione dell'"Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - AttivaGiovani" e successive modificazioni e integrazioni;
PRESO ATTO che il suddetto Avviso al Paragrafo 5.1 comma 4 prevede che la presentazione delle operazioni avvenga con modalità a sportello mensile fino al 30 maggio di ciascuna annualità di riferimento (2018, 2019, 2020), salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie;
PRESO ATTO che con decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e fondo sociale europeo n. 7520/LAVFORU del 27/06/2019 in relazione all'"Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET -Attivagiovani", emanato con decreto n. 8458/LAVFORU/2017 e successive modifiche e integrazioni, il termine di presentazione delle operazioni della seconda annualità è stato prorogato dal 30 maggio 2019 al 30 settembre 2019, con modalità di presentazione delle operazioni a sportello mensile;
PRESO ATTO che l'Avviso medesimo prevede, al paragrafo 3.2, che l'operazione sia obbligatoriamente composta da tre progetti (A, B, C);
CONSIDERATO inoltre che il suddetto Avviso prevede al Paragrafo 5.2 comma 2 che la valutazione delle proposte progettuali avvenga mediante una fase di ammissibilità e una fase di valutazione di coerenza sulla base di:
a) quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
b) quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 - fase di ammissibilità - e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. b), del documento Metodologie;
PRESO ATTO, inoltre, che il sopraccitato Avviso al Paragrafo 5.2 commi 5, 6, 7 e 8, individua i criteri da applicare per la valutazione di coerenza;
EVIDENZIATO che, come precisato al paragrafo 4, comma 1 dell'Avviso in parola, le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 4.500.000,00 suddivise in tre annualità (2018-2019-2020);
EVIDENZIATO, altresì, come precisato al paragrafo 4 dell'Avviso, comma 3, che al fine di garantire un'omogenea ripartizione territoriale delle operazioni, le risorse disponibili sono suddivise per ogni annualità sulla base di una quota disponibile per ciascun territorio delle Unioni territoriali intercomunali e in rapporto al numero di giovani in età compresa tra i 20 e 29 anni presenti nei Comuni facenti parte le Unioni territoriali intercomunali medesime;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 9637/LAVFORU del 10 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni di nomina di una Commissione interna alla Direzione, incaricata di valutare, secondo i criteri di ammissibilità e di valutazione di coerenza, le operazioni presentate per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET;
RILEVATO che entro la nuova scadenza del 30 giugno 2019, sono pervenute agli uffici del Servizio apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo sei operazioni (formate ciascuna da tre proposte progettuali) di seguito indicate:

COD. OPERAZIONE	OPERATORE	TITOLO OPERAZIONE	DATA PRESENTAZIONE	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DI RIFERIMENTO
OR1974026000	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	ACCENDO LA PROFESSIONE DEL FUTURO	27/06/2019 h 16:33:18 (Prot. LAVFORU-GEN 74026/2019)	UTI Comuni del Natisone

COD. OPERAZIONE	OPERATORE	TITOLO OPERAZIONE	DATA PRESENTAZIONE	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DI RIFERIMENTO
OR1974621000	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO - COMUNE DI PORDENONE	28/06/2019 h 12:30:37 (Prot. LAVFORU-GEN 74621/2019)	UTI del Noncello
OR1974626000	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO - COMUNE DI MONFALCONE	28/06/2019 h 12:41:27 (Prot. LAVFORU-GEN 74626/2019)	UTI Carso Isonzo Adriatico
OR1974679000	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "G. MICESIO"	TECNICHE DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE	28/06/2019 h 14:52:13 (Prot. LAVFORU-GEN 74679/2019)	UTI Friuli Centrale
OR1974739000	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "G. MICESIO"	TECNICHE DI MODELLAZIONE 3D PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO - ED. 2	28/06/2019 h 15:54:59 (Prot. LAVFORU-GEN 74739/2019)	UTI Collinare

PRESO ATTO che dal verbale dei lavori della Commissione citata, svoltisi nella giornata del 16 luglio 2019 risultano ammesse alla valutazione le operazioni di cui elenco allegato n. 1;
PRESO ATTO, altresì, che dalla valutazione di coerenza relativa alle operazioni ammesse emerge che n. 5 operazioni sono state valutate positivamente e sono approvate di cui elenco allegato n. 2;
CONSIDERATO che la valutazione delle proposte di operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- esito della valutazione di ammissibilità (allegato 1, parte integrante del presente decreto);
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento, formata sulla base della data di presentazione delle operazioni medesime (allegato 2, parte integrante del presente decreto);

CONSIDERATO che, come indicato dall'Avviso al paragrafo 5 comma 12, risulta possibile ammettere al finanziamento le operazioni valutate positivamente e inserite in una graduatoria formata sulla base della data di presentazione;
RITENUTO di approvare e finanziare le operazioni OR1974026000, OR1974621000, OR1974626000, OR1974679000 e OR1974739000 di cui all'allegato 2 presentate entro il 30 giugno 2019, per complessivi euro 183.679,00 e relative rispettivamente alle UTI Comuni del Natisone, UTI del Noncello, UTI Carso Isonzo Adriatico, UTI Friuli Centrale e UTI Collinare, per l'attuazione di interventi per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET- AttivaGiovani;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23 luglio 2018 con la quale l'organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con preposizione all'Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di un anno;
PRESO ATTO che in base al combinato disposto del comma 1, lettera a) e del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 26/2018, non è più prevista nell'ambito dell'assetto organizzativo regionale, l'articolazione in Aree fatta eccezione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
PRESO ATTO che ai sensi del comma 2 del citato art. 11 gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza;
DATO ATTO che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/LAVFORU del 3 gennaio 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;

PRECISATO, infine, che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all'"Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - Attivagiovani", emanato con decreto n. 8458/LAVFORU/2017 e successive modifiche e integrazioni e a seguito della valutazione delle proposte presentate entro il mese di giugno 2019, sono approvati i seguenti documenti:

- esito della valutazione di ammissibilità (allegato 1, parte integrante del presente decreto);
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento (allegato 2, parte integrante del presente decreto);

2. L'allegato 2 determina l'approvazione ed il finanziamento delle operazioni OR1974026000, presentata da CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, OR1974621000 e OR1974626000 presentate da ARSAP - IMPRESA SOCIALE, OR1974679000 e OR1974739000 presentate da CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "G. MICESIO" nel mese di giugno 2019 per complessivi euro 183.679,00 e relative rispettivamente alle UTI Comuni del Natisone, UTI del Noncello, UTI Carso Isonzo Adriatico, UTI Friuli Centrale e UTI Collinare.

3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 luglio 2019

SEGATTI

PROGRAMMA SPECIFICO 67/17 ATTIVAGIOVANI – SPORTELLO DI GIUGNO 2019
ALLEGATO 1 AMMISSIBILITÁ
OPERAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2019

Tipo di finanziamento	Codice operazione	Proponente	Titolo Proposte di Operazioni	Data presentazione	Data valutazione ammissibilità	Contributo richiesto	ESITO
1420AGA6717	OR1974026000	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	ACCENDO LA PROFESSIONE DEL FUTURO _A OR1974026001	27/06/2019	16/07/2019	€ 27.800,00	AMMESSA
			ACCENDO LA PROFESSIONE DEL FUTURO _B OR1974026002	27/06/2019	16/07/2019	€ 5.000,00	AMMESSA
			ACCENDO LA PROFESSIONE DEL FUTURO _C OR1974026003	27/06/2019	16/07/2019	€ 2.840,00	AMMESSA
1420AGA6717	OR1974621000	ARSAP – IMPRESA SOCIALE	RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI PORDENONE _A OR1974621001	28/06/2019	16/07/2019	€ 25.020,00	AMMESSA
			RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI PORDENONE _B OR1974621002	28/06/2019	16/07/2019	€ 4.800,00	AMMESSA
			RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI PORDENONE _C OR1974621003	28/06/2019	16/07/2019	€ 2.272,00	AMMESSA
1420AGA6717	OR1974626000	ARSAP – IMPRESA SOCIALE	RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI MONFALCONE _A OR1974626001	28/06/2019	16/07/2019	€ 21.823,00	AMMESSA
			RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI MONFALCONE _B OR1974626002	28/06/2019	16/07/2019	€ 4.200,00	AMMESSA
			RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI MONFALCONE _C OR1974626003	28/06/2019	16/07/2019	€ 1.988,00	AMMESSA
1420AGA6717	OR1974679000	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "G. MICESIO"	TECNICHE DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE _A OR1974679001	28/06/2019	16/07/2019	€ 33.360,00	AMMESSA
			TECNICHE DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE _B OR1974679002	28/06/2019	16/07/2019	€ 7.200,00	AMMESSA
			TECNICHE DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DI	28/06/2019	16/07/2019	€ 3.408,00	AMMESSA

			CAMPAGNE PUBBLICITARIE _C OR1974679003				
1420AGA6717	OR1974739000	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "G. MICESIO"	TECNICHE DI MODELLAZIONE 3D PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO-ED 2 _A OR1974739001	28/06/2019	16/07/2019	€ 33.360,00	AMMESSA
			TECNICHE DI MODELLAZIONE 3D PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO-ED 2 _B OR1974739002	28/06/2019	16/07/2019	€ 7.200,00	AMMESSA
			TECNICHE DI MODELLAZIONE 3D PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO-ED 2 _C OR1974739003	28/06/2019	16/07/2019	€ 3.408,00	AMMESSA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA - PROGRAMMA SPECIFICO 67/17 ATTIVAGIOVANI – SPORTELLO DI GIUGNO 2019
ALLEGATO 2 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE ED AMMESSE A FINANZIAMENTO (OP. PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2019)

Grad.	Codice operazione	Operatore	Denominazione Operazioni	Data presentazione	Data Valutazione	Contributo pubblico richiesto	Contributo ammesso	Unione territoriale intercomunale di riferimento
1	OR1974026000	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	ACCENDO LA PROFESSIONE DEL FUTURO _A OR1974026001	27/06/2019	16/07/2019	€ 27.800,00	€ 35.640,00	UTI Comuni del Natisone
			ACCENDO LA PROFESSIONE DEL FUTURO _B OR1974026002			€ 5.000,00		
			ACCENDO LA PROFESSIONE DEL FUTURO _C OR1974026003			€ 2.840,00		
2	OR1974621000	ARSAP – IMPRESA SOCIALE	RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI PORDENONE _A OR1974621001	28/06/2019	16/07/2019	€ 25.020,00	€ 32.092,00	UTI del Noncello
			RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI PORDENONE _B OR1974621002			€ 4.800,00		
			RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI PORDENONE _C OR1974621003			€ 2.272,00		
3	OR1974626000	ARSAP – IMPRESA SOCIALE	RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI MONFALCONE _A OR1974626001	28/06/2019	16/07/2019	€ 21.823,00	€ 28.011,00	UTI Carso Isonzo Adriatico
			RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI MONFALCONE _B OR1974626002			€ 4.200,00		
			RIENTRO IN GIOCO ANCH'IO – COMUNE DI MONFALCONE _C OR1974626003			€ 1.988,00		
4	OR1974679000	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "G. MICESIO"	TECNICHE DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE _A OR1974679001	28/06/2019	16/07/2019	€ 33.360,00	€ 43.968,00	UTI Friuli Centrale
			TECNICHE DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE _B OR1974679002			€ 7.200,00		
			TECNICHE DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE _C OR1974679003			€ 3.408,00		
5	OR1974739000	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "G. MICESIO"	TECNICHE DI MODELLAZIONE 3D PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO-ED 2 _A OR1974739001	28/06/2019	16/07/2019	€ 33.360,00	€ 43.968,00	UTI Collinare
			TECNICHE DI MODELLAZIONE 3D PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO-ED 2 _B OR1974739002			€ 7.200,00		
			TECNICHE DI MODELLAZIONE 3D PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO-ED 2 _C OR1974739003			€ 3.408,00		
Importo ammesso al finanziamento							**€ 183 .679,00**	

19_31_1_DDS_FSE_8359_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 18 luglio 2019, n. 8359

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 Occupazione. Programma specifico n. 44/17 - "Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo, con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo"; asse 1 Occupazione. Programma specifico n. 80/17 - "Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS"; asse 3 - Istruzione e formazione. Programma specifico n. 4/17 - "Istituti tecnici superiori". Avviso per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS) approvato con decreto 4780/LAVFORU/2017. Fondazione ITS "Accademia nautica dell'Adriatico". Approvazione n. 5 operazioni-azioni di sistema triennio 2017-2020 terza annualità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO" per l'anno 2017, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017, in particolare i Programmi Specifici n. 4, 44 e 80/17, riferiti ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
VISTA la deliberazione n. 2014 del 28/10/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento "Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia anni 2017-2019";
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 4780/LAVFORU/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e integrazioni, di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per l'attivazione di percorsi formativi relativi al biennio 2017/2019 e al triennio 2017/2020 e di azioni di sistema agli stessi collegate e, infine, per l'assegnazione di voucher per sostenere la partecipazione delle donne ai medesimi percorsi formativi di istruzione tecnica superiore;
PRESO ATTO del decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 6765/LAVFORU/2017 di approvazione delle operazioni presentate dalla Fondazione ITS "Accademia nautica dell'Adriatico", riferite al biennio 2017-2019 e al triennio 2017-2020, con riferimento alle azioni di sistema della prima annualità;
PRESO ATTO dei decreti del Direttore del Servizio apprendimento permanente e fondo sociale europeo n. 6996/LAVFORU del 08/08/2018 di approvazione delle operazioni riferite al biennio 2017-2019 e triennio 2017-2020, seconda annualità e n. 2050/LAVFORU del 10/03/2019 di approvazione di n. 1 operazione-azione di sistema riferita al triennio 2017-2020, seconda annualità, presentate dalla Fondazione "ITS Accademia nautica dell'Adriatico";
VISTE le n. 5 operazioni presentate in data 17/06/2018, dalla Fondazione ITS "Accademia nautica dell'Adriatico"", relative al triennio 2017-2020, terza annualità riportate nell'Allegato 1, parte integrante del presente Decreto;
VISTI i Decreti del Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca n. 6380/LAVFORU del. 02/08/2017 e s.m.i., in particolare il decreto n. 581/LAVFORU del 28/01/2019, di nomina di una Commissione interna alla Direzione, incaricata di valutare, secondo i criteri di ammissibilità e coerenza, i progetti presentati dalle Fondazioni aventi titolo e relativi ai percorsi di Istru-

zione Tecnica Superiore e delle relative azioni di sistema per il biennio 2017/2019 e il triennio 2017/2020;
VISTO il verbale dei lavori della Commissione citata, svoltisi nella giornata del 16 luglio 2019, da cui si evince che in esito alla valutazione di ammissibilità e di coerenza, le operazioni presentate dalla Fondazione ITS "Accademia nautica dell'Adriatico" risultano approvabili ed ammissibili al finanziamento, come riportato nell'Allegato 3, parte integrante del presente decreto;
PRESO ATTO che, unitamente alle operazioni presentate, con nota prot. n. LAVFORU-GEN-2019-0069517-A la Fondazione ITS "Accademia nautica dell'Adriatico" in relazione alla terza annualità 2017-20 ha chiesto la sostituzione dell'azione formativa di sistema "Preparazione FCE per la lingua inglese" con le azioni di sistema formative denominate rispettivamente "Antincendio avanzato", alla luce dell'adeguamento normativo delle certificazioni obbligatoriamente richieste per l'ammissione all'esame per il conseguimento del Certificato di Competenza per l'Ufficiale di coperta e macchina, e "Introduzione alla cyber-security", senza che tali variazioni comportino modifiche finanziarie relativamente al piano di attività della fondazione medesima.
PRECISATO che l'Avviso approvato con Decreto n. 4780/LAVFORU/2017 citato dispone che le Azioni a carattere strettamente formativo (A) e le Azioni di sistema formative (B2) siano finanziate, tra l'altro, con fondi FSE, e che le Azioni di sistema non formative (tipologia B1) siano valutate dagli uffici regionali competenti e siano finanziate con fondi propri delle Fondazioni e con fondi ministeriali;
RITENUTO pertanto di approvare n. 5 operazioni relative al triennio 2017/2020, terza annualità, presentate dalla Fondazione ITS "Accademia nautica dell'Adriatico"", come riportato nell'Allegato 3, parte integrante del presente Decreto;
DATO ATTO che, come riportato nell'Allegato 4, parte integrante del presente Decreto, le quote di finanziamento a valere sul FSE, sono pari a Euro 0,00 e che ogni altro finanziamento riferito all'Operazione di cui al presente Decreto è finanziato da fondi ministeriali e da fondi propri dell'ITS;
RISCONTRATO che l'Avviso indica il termine del 31 luglio 2020 quale data indicativa per la conclusione delle attività di cui al terzo anno 2019-2020;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23 luglio 2018 con la quale, l'organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con preposizione all'Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di un anno;
PRESO ATTO che in base al combinato disposto del comma 1, lettera a) e del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 26/2018, non è più prevista nell'ambito dell'assetto organizzativo regionale, l'articolazione in Aree fatta eccezione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
PRESO ATTO che ai sensi del comma 2 del citato art. 11 gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza;
DATO ATTO che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/LAVFORU del 3 gennaio 2019 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate le operazioni presentate dalla Fondazione ITS "Accademia nautica dell'Adriatico" in data 17 giugno 2019, riferite al triennio 2017/2020 terza annualità come indicato nell'Allegato 3, parte integrante del presente Decreto.
2. Per la realizzazione delle operazioni, la Fondazione ITS "Accademia nautica dell'Adriatico" è tenuta a seguire le direttive di cui all'Avviso approvato con proprio Decreto n. 4780/LAVFORU/2017.
3. Per le operazioni approvate, la quota di finanziamento a valere sul FSE ammonta a Euro 0,00 e ogni altro finanziamento riferito all'operazione di cui al presente Decreto è finanziato da fondi ministeriali e da fondi propri della Fondazione ITS "Accademia nautica dell'Adriatico"
4. Il presente Decreto, con i suoi allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 18 luglio 2019

SEGATTI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA SPECIFICO 4/17, 44/17 e 80/17 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(decreto n. 4780/LAVFOR.FP/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e integrazioni)

AZIONI DI SISTEMA TRIENNIO 2017-2020

ELENCO OPERAZIONI CONSEGNATE ALLA VALUTAZIONE

Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione operazione	Data presentazione	Contributo richiesto
1420ITSB1A17	OR1969517001	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO MOBILITA' PERSONE E MERCI DIR. 2017	17/06/19	€ 6.492,00
1420ITSB1O17	OR1969517002	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	ORIENTAMENTO AL SISTEMA ITS 2019-20	17/06/19	€ 1.000,00
1420ITSB1O17	OR1969517003	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI TECNICHE AREA DELLA MOBILITA' SOST. III ANNI	17/06/19	€ 1.000,00
1420ITSB217	OR1969517004	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	INTRODUZIONE ALLA CYBERSECURITY PER UC	17/06/19	€ 3.048,00
1420ITSB217	OR1969517005	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE ANTICENDIO AVANZATO	17/06/19	€ 3.810,00
			N. TOTALE OPERAZIONI: 5		**TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO: € 15.350,00**

ALLEGATO 2

PROGRAMMA SPECIFICO 4/17, 44/17 e 80/17 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(decreto n. 4780/LAVFOR.FP/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e integrazioni)

AZIONI DI SISTEMA TRIENNIO 2017-2020

ESITO VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI

Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione operazione	Data presentazione	Data valutazione	Esito valutazione
1420ITSB1A17	OR1969517001	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO MOBILITA' PERSONE E MERCI DIR. 2017	17/06/19	16/07/2019	**AMMESSA**
1420ITSB1O17	OR1969517002	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	ORIENTAMENTO AL SISTEMA ITS 2019-20	17/06/19	16/07/2019	**AMMESSA**
1420ITSB1O17	OR1969517003	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI TECNICHE AREA DELLA MOBILITA' SOST. III ANNI	17/06/19	16/07/2019	**AMMESSA**
1420ITSB217	OR1969517004	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	INTRODUZIONE ALLA CYBERSECURITY PER UC	17/06/19	16/07/2019	**AMMESSA**
1420ITSB217	OR1969517005	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE ANTICENDIO AVANZATO	17/06/19	16/07/2019	**AMMESSA**
			N. TOTALE OPERAZIONI: 5	**N. OPERAZIONI AMMESSE: 5**		

ALLEGATO 3

PROGRAMMA SPECIFICO 4/17, 44/17 e 80/17 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(decreto n. 4780/LAVFOR.FP/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e integrazioni)

AZIONI DI SISTEMA TRIENNIO 2017-2020

ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione operazione	Data presentazione	Data valutazione	Esito Valutazione	Contributo concesso
1420ITSB1A17	OR1969517001	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO MOBILITA' PERSONE E MERCI DIR. 2017	17/06/19	16/07/2019	**APPROVATA**	**€ 6.492,00**
1420ITSB1O17	OR1969517002	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	ORIENTAMENTO AL SISTEMA ITS 2019-20	17/06/19	16/07/2019	**APPROVATA**	**€ 1.000,00**
1420ITSB1O17	OR1969517003	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI TECNICHE AREA DELLA MOBILITA' SOST. III ANNI	17/06/19	16/07/2019	**APPROVATA**	**€ 1.000,00**
1420ITSB217	OR1969517004	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	INTRODUZIONE ALLA CYBERSECURITY PER UC	17/06/19	16/07/2019	**APPROVATA**	**€ 3.048,00**
1420ITSB217	OR1969517005	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE ANTICENDIO AVANZATO	17/06/19	16/07/2019	**APPROVATA**	**€ 3.810,00**
			N. OPERAZIONI APPROVATE: 5				**TOTALE CONCESSO: € 15.350,00**

ALLEGATO 4

PROGRAMMA SPECIFICO 4/17, 44/17 e 80/17 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)

(decreto n. 4780/LAVFOR.FP/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e integrazioni)

AZIONI DI SISTEMA TRIENNIO 2017-2020

ELENCO OPERAZIONI APPROVATE CON QUOTE FINANZIAMENTO F.S.E.

Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione operazione	Esito valutazione	Contributo concesso	QUOTA FSE
1420ITSB1A17	OR1969517001	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO MOBILITA' PERSONE E MERCI DIR. 2017	APPROVATA	**€ 6.492,00**	**€ 0,00**
1420ITSB1O17	OR1969517002	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	ORIENTAMENTO AL SISTEMA ITS 2019-20	APPROVATA	**€ 1.000,00**	**€ 0,00**
1420ITSB1O17	OR1969517003	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI TECNICHE AREA DELLA MOBILITA' SOST. III ANNI	APPROVATA	**€ 1.000,00**	**€ 0,00**
1420ITSB217	OR1969517004	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	INTRODUZIONE ALLA CYBERSECURITY PER UC	APPROVATA	**€ 3.048,00**	**€ 0,00**
1420ITSB217	OR1969517005	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE ANTICENDIO AVANZATO	APPROVATA	**€ 3.810,00**	**€ 0,00**
					TOTALE QUOTA FSE	**€ 0,00**

ALLEGATO 1

PROGRAMMA SPECIFICO 4/17, 44/17 e 80/17 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(decreto n. 4780/LAVFOR.FP/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e integrazioni)

AZIONI DI SISTEMA TRIENNIO 2017-2020

ELENCO OPERAZIONI CONSEGNATE ALLA VALUTAZIONE

Tipo di finanziamento	Codice operazione	Operatore	Denominazione operazione	Data presentazione	Contributo richiesto
1420ITSB1A17	OR1969517001	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO MOBILITA' PERSONE E MERCI DIR. 2017	17/06/19	€ 6.492,00
1420ITSB1O17	OR1969517002	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	ORIENTAMENTO AL SISTEMA ITS 2019-20	17/06/19	€ 1.000,00
1420ITSB1O17	OR1969517003	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI TECNICHE AREA DELLA MOBILITA' SOST. III ANNI	17/06/19	€ 1.000,00
1420ITSB217	OR1969517004	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	INTRODUZIONE ALLA CYBERSECURITY PER UC	17/06/19	€ 3.048,00
1420ITSB217	OR1969517005	FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE ANTICENDIO AVANZATO	17/06/19	€ 3.810,00
			N. TOTALE OPERAZIONI: 5		**TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO: € 15.350,00**

19_31_1_DGR_1185_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 1185
LR 23/2007 - DGR 2453/2018 - Regime tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale dal 01.01.2019 - Approvazione allegato I.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme in materia di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), con il quale sono state, tra l'altro, trasferite alla Regione tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato;
VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23 del 20 agosto 2007 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), il quale prevede che la Regione definisca il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;
VISTO l'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 23/2007 per il quale i contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale;
VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 20 del 7 maggio 1997, il quale prevede che le tariffe di trasporto pubblico locale siano determinate dalla Regione;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";
VISTO il Contratto di Servizio Rep. n. 35263 stipulato in data 11 dicembre 2000, tra l'Amministrazione Provinciale di Udine e l'Azienda Autoservizi FVG S.p.a. SAF di Udine, per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse dell'Unità di Gestione denominata "Udinese", e successivi atti aggiuntivi, modificativi, integrativi, di proroga e di prosecuzione, da ultimo per quanto concerne l'esercizio 2019, il Contratto protocollato in data 27/12/2018 con il n° 237/P, intervenuto tra la Regione FVG e l'Azienda Autoservizi FVG S.p.a. SAF di Udine;
VISTO il Contratto di Servizio Rep. n. 7841 stipulato in data 23 dicembre 2000, tra l'Amministrazione Provinciale di Trieste e l'Azienda Trieste Trasporti S.p.a. di Trieste, per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse dell'Unità di Gestione denominata "Triestina", e successivi atti aggiuntivi, modificativi, integrativi, di proroga e di prosecuzione, da ultimo per quanto concerne l'esercizio 2019, il Contratto protocollato in data 28/12/2018 con il n° 238/P, intervenuto tra la Regione FVG e l'Azienda Trieste Trasporti S.p.a. di Trieste;
VISTA la deliberazione n. 2453 del 21 dicembre 2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato il regime tariffario dei servizi di linea del trasporto pubblico locale in vigore dal 1° gennaio 2019 ed in particolare l'allegato I "Abbonamenti turistici e agevolazioni promozionali";
ATTESO che la società Trieste Trasporti è partner del progetto europeo Interreg Central Europe Poeripherl Access (Transnational cooperation and partnership for better public transport in peripheral and cross-border regions), il quale prevede l'attivazione a Trieste di un servizio sperimentale a chiamata nelle aree periferiche e di confine della domanda (aree a domanda debole), senza oneri per la Regione;
VISTA la nota prot. n. 7181 del 18 aprile 2019 con la quale la Trieste Trasporti ha informato in merito al servizio di trasporto a chiamata di cui sopra, specificando che i relativi costi sono interamente a carico dell'Azienda di Trasporto e parzialmente coperti dal finanziamento europeo Interreg Central Europe, e illustrandone gli obiettivi nonché le modalità operative di effettuazione;
ATTESO che, con la nota prot. N. 7181/2019 di cui sopra, la Trieste Trasporti ha informato che l'utilizzo del servizio di cui trattasi avverrà previa prenotazione da parte degli utenti interessati e ha proposto che l'accesso allo stesso sia gratuito per il primo mese di effettuazione, mentre che, a partire dal secondo mese di attivazione, si applicata una tariffa pari a 2 euro per corsa, per tutti gli utenti, ad eccezione dei titolari di abbonamento annuale o scolastico, per i quali avranno libero accesso al servizio;
VISTA la nota prot. n. 31616 del 23 maggio 2019 con la quale il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale ha autorizzato l'attivazione temporanea del servizio a chiamata di cui sopra, prendendo atto che il servizio proposto non comporterà oneri a carico dell'Amministrazione Regionale;
VISTA la nota prot. n. 10065 del 25 marzo 2019 con la quale il Comune di Lignano Sabbiadoro ha chiesto il nulla osta all'attivazione di un servizio marittimo aggiuntivo al contratto di trasporto pubblico loca-

le n. 35263 e s.m.i di cui sopra, denominato “Passo Barca sul fiume Tagliamento”, informando in merito alle modalità operative di effettuazione del servizio stesso;
ATTESO con la nota prot. N. 10065/2019 di cui sopra il Comune di Lignano Sabbiadoro ha proposto che, per l’accesso al servizio di cui trattasi, sia introdotta una tariffa pari a 1 euro per persona, che consenta il trasporto gratuito della bici al seguito;
VISTO il decreto n. 1692 del 10 aprile 2019, con la quale il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale ha rilasciato, ai sensi della LR 23/2007, art.22 comma 3, il nulla-osta all’effettuazione del servizio aggiuntivo al contratto di trasporto pubblico locale n. 35263 e s.m.i di cui sopra denominato “Passo Barca sul fiume Tagliamento”, dando atto che lo stesso non comporterà maggiori oneri a carico dell’Amministrazione regionale;
VISTA la nota prot. n. 7649 del 5 marzo 2019 con la quale il Comune di Lignano Sabbiadoro ha chiesto il nulla osta all’attivazione di un servizio aggiuntivo al contratto di trasporto pubblico locale n. 35263 e s.m.i di cui sopra da effettuarsi con trenino turistico in Comune di Lignano Sabbiadoro;
VISTO il decreto n. 1477 del 26 marzo 2019, con la quale il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale ha rilasciato, ai sensi della LR 23/2007, art.22 comma 3, il nulla-osta all’effettuazione del servizio aggiuntivo al contratto di trasporto pubblico locale n. 35263 e s.m.i di cui sopra denominato “Trenino turistico”, dando atto che lo stesso non comporterà maggiori oneri a carico dell’Amministrazione regionale;
VISTA la nota prot. n. 19435 del 30 maggio 2019 con la quale il Comune di Lignano Sabbiadoro ha chiesto l’istituzione di un titolo di viaggio dedicato per il servizio “Trenino turistico”, denominato “Biglietto Trenino Turistico di Lignano Sabbiadoro” valido per una corsa semplice e del valore pari a 3 euro;
RITENUTO, per quest’ultima tipologia di servizio, di prevedere la possibilità di accesso mediante specifico titolo turistico di corsa semplice del valore massimo di 3 euro;
PRESO ATTO della necessità di prevedere, tariffe ad hoc per il servizio sperimentale a chiamata effettuato da Trieste Trasporti e per il servizio marittimo aggiuntivo “Passo Barca sul fiume Tagliamento”, che tengano contro delle specificità dei servizi medesimi;
RITENUTO pertanto di integrare l’allegato I “Abbonamenti turistici e agevolazioni promozionali”, con le nuove tariffe da applicarsi ai servizi sperimentali di cui sopra, in considerazione delle specificità dei servizi medesimi;
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all’unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l’allegato I, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce il corrispondente allegato I approvato con propria deliberazione n. 2453 del 21 dicembre 2018,

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

ALLEGATO I

ABBONAMENTI TURISTICI E AGEVOLAZIONI PROMOZIONALI

1. Le Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale possono istituire, per scopi turistici, termali o ricreativi, titoli di corsa semplice, abbonamenti settimanali e quindicinali da utilizzare su linee servite da particolari tipologie di mezzi, quali trenini e simili.
Tali titoli di viaggio devono avere le seguenti caratteristiche:
al portatore;
offerta indifferenziata al pubblico;
valore delle tariffe degli abbonamenti settimanale e quindicinale pari rispettivamente a sette e quattordici volte quello del "biglietto orario zona una tratta urbano" arrotondato alla mezza unità di Euro superiore;
validità per sette o quindici giorni consecutivi dal giorno di inizio di validità del titolo di viaggio;
validità per un numero illimitato di corse.
Ai servizi effettuati con le tipologie di mezzi di cui al presente comma possono accedere gli utenti muniti di titolo di corsa semplice "biglietto orario urbano" valido per i servizi di trasporto pubblico locale. In alternativa le aziende concessionarie possono istituire specifici titoli di viaggio turistici di corsa semplice del valore massimo di 3 euro, previo assenso da parte della Regione. In tale ultimo caso, l'accesso ai predetti servizi, avviene esclusivamente previo acquisto del titolo di viaggio turistico di corsa semplice o di uno degli abbonamenti di cui al presente comma.
Le Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale possono altresì prevedere, a titolo promozionale e per periodi limitati, particolari scontistiche o riduzioni da applicarsi in determinati periodi o giorni della settimana al costo dei titoli di viaggio, previo assenso della Regione.

2. Le Aziende concessionarie possono aderire ad iniziative promosse da enti preposti alla promozione ed accoglienza turistica attraverso l'istituzione di specifiche "cards turistiche" che costituiscono titoli di viaggio e consentono ai possessori di usufruire del servizio di trasporto pubblico locale urbano, secondo le modalità previste nelle stesse.
Per i servizi marittimi di linea di trasporto pubblico locale, le Aziende possono prevedere per i possessori delle suddette "cards" uno sconto minimo del 30 % sui servizi stessi.

3. Qualora gli Enti Locali, in accordo con le Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi della legge regionale 23/2007, istituiscano servizi aggiuntivi in via sperimentale, senza oneri a carico della Regione, l'accesso al servizio potrà essere consentito con l'utilizzo del biglietto orario con validità temporale da definirsi all'interno degli accordi intercorsi fra gli Enti Locali e l'Azienda concessionaria interessati, e comunque per un tempo non eccedente le otto ore, unicamente sul percorso della linea interessato dalla sperimentazione.

4. Nell'ambito di manifestazioni di interesse regionale, gli organizzatori possono proporre motivatamente, in accordo con le Aziende, tariffe speciali per la durata dell'evento, da applicarsi previo assenso della Regione.

5. Al fine di favorire l'attrattività turistica dei servizi di TPL, il trasporto delle biciclette è gratuito, per i titolari di regolare biglietto, anche per l'accesso ai servizi bici più bus dotati di carrello portabici e a quelli ferroviari sviluppati lungo la tratta ferroviaria Sacile-Maniago, mentre per gli altri servizi continuano a valere le regole già in atto.
L'accesso ai servizi bici più bus avviene prioritariamente su prenotazione con modalità definite in accordo con i soggetti gestori dei servizi.
Per i servizi ferroviari sviluppati lungo la tratta Sacile-Maniago l'accesso gratuito delle bici al seguito di viaggiatore munito di regolare titolo di viaggio avviene con emissione di specifico titolo da parte del personale di bordo.

I servizi bici più bus dotati di carrello portabici sono pubblicati annualmente entro il 31 marzo sui siti aziendali.

6. Per specifiche relazioni con i poli turistici regionali balneari di Lignano Sabbiadoro e Grado, la tariffa del titolo extraurbano automobilistico di andata e ritorno (con ritorno in giornata) è pari al doppio del valore della corsa semplice scontato del 10%.
Tale titolo è applicabile alle relazioni Udine-Lignano, Latisana-Lignano, Udine-Grado, Cervignano-Grado, Gorizia-Trieste Airport-Monfalcone-Grado, Trieste-Grado, Pordenone-Lignano, Trieste Airport-Lignano.

Le iniziative di cui sopra non devono comportare oneri a carico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

7. Per i viaggi di andata e ritorno con i treni effettuati sulla rete ferroviaria regionale con l'utilizzo di materiale storico, attivati sulla base di specifica convenzione tra la Direzione centrale infrastrutture e territorio e la Fondazione FS, è emesso un titolo di viaggio con le seguenti caratteristiche:
- tariffa pari a 15,00 euro per gli adulti e di 7,50 euro per ragazzi di età 4-12 anni (i minori di 4 anni viaggiano gratuitamente) per treni trainati con locomotiva a vapore;
- tariffa pari a 10,00 euro per gli adulti e di 5,00 euro per ragazzi di età 4-12 anni (i minori di 4 anni viaggiano gratuitamente) per treni trainati con locomotiva diesel.
Sono acquistabili anche biglietti di sola andata al costo pari alla metà di quelli di andata e ritorno.
Il titolo di viaggio è acquistabile tramite tutti i canali di vendita Trenitalia.

8. Per il servizio marittimo denominato "Passo Barca sul fiume Tagliamento" tra Lignano e Bibione, effettuato nel corso della stagione turistica 2019, è emesso un titolo di viaggio del costo pari a 1,00 euro per persona a tratta. Tale titolo consente il trasporto gratuito della bici al seguito. Il servizio sarà gratuito per i bambini di altezza inferiore a 1 metro.

9. Per il servizio sperimentale a chiamata effettuato dall'Azienda Trieste Trasporti s.p.a., è applicata, a partire dal secondo mese di attivazione, una tariffa pari a 2 euro per corsa, per tutti gli utenti, ad eccezione dei titolari di abbonamento annuale o abbonamento scolastico i quali accedono al servizio previa presentazione di tali titoli di viaggio.

Le Aziende di trasporto sono tenute ad inviare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio i monitoraggi relativi alle iniziative previste dal presente allegato entro due mesi dalla conclusione della stagione di riferimento oppure entro il 31 marzo successivo per le iniziative a carattere annuale.
I titoli di viaggio previsti dal presente allegato sono adottati dalle Aziende concessionarie previo accordo con la Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_31_1_DGR_1192_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 1192
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP 2014-2020. Bando della misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, della priorità 1 del Regolamento (UE) n. 508/2014 per l’attuazione del Programma FEAMP. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del “Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020”;
VISTO il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;
CONSIDERATO che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi;
VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016, che in particolare:
- approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni), priorità e misura,
- identifica le funzioni dell’AdG e dell’Autorità di certificazione e le modalità di delega della stessa agli OI,
- definisce le funzioni del Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OI,
- elenca le misure a competenza esclusiva degli OI e dello Stato e le misure condivise tra OI e lo Stato,
- attribuisce le risorse complessive a ciascun OI per singola misura in applicazione della percentuale di riparto indicata nell’atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, prende atto del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, suddiviso misure come definito nell’ambito dell’Accordo Multiregionale;
VISTO il capitolo 11 “Modalità di attuazione” del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020, ed in particolare il paragrafo 11.2 che prevede l’istituzione di un Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OI per garantire coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale;
PRESO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, istituito a norma dell’art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha approvato, in data 25.5.2016, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per tutte le misure d’intervento, con esclusione delle misure relative alla Community-Led Local Development (CLLD), previste dal Programma;
CONSIDERATO che il Tavolo Istituzionale, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha approvato i documenti,

necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul territorio nazionale tra i quali le Linee Guida di ammissibilità delle Spese e le disposizioni attuative di misura per l'attuazione delle misure a gestione regionale;
CONSTATATO che il Tavolo Istituzionale nelle successive sedute ha rivisto ed aggiornate le citate disposizioni attuative di misura;
CONSIDERATO che detti documenti, rappresentano gli elementi necessari per la predisposizione dei bandi da parte dell'AdG e degli OI per le misure di propria competenza;
VISTA la deliberazione n. 2394 del 14 dicembre 2018 con la quale la Giunta regionale prende atto delle modifiche al piano finanziario come da comunicazione dell'Autorità di Gestione con nota n. 20580 del 16.10.2018;
RITENUTO di dare attuazione alla Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" della priorità 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma FEAMP con apposito bando con le risorse, complessivamente disponibili per la misura, corrispondenti a € 500.000,00;
CONSIDERATO che l'Allegato A), alla presente delibera di approvazione del bando Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca", è stato redatto con riferimento alle disposizioni attuative di misura approvate dal Tavolo istituzionale e alle specifiche necessità di attuazione del programma nel territorio regionale;
RITENUTO opportuno quindi di approvare l'Allegato A) alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO utile che i moduli per la presentazione dell'istanza di finanziamento o comunque previsti dal bando siano approvati con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e pubblicati nella specifica pagina internet dell'Amministrazione regionale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa è approvato il bando per gli interventi previsti dalla Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" della priorità 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma FEAMP allegato A) alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti.
2. Il direttore del Servizio caccia e risorse ittiche è tenuto a dare attuazione al presente bando attraverso approvazione e pubblicazione, nel sito internet dell'Amministrazione regionale, dei necessari moduli per la presentazione delle istanze o comunque previsti dal bando stesso.
3. La presente delibera è pubblicata nel sito informatico dell'Amministrazione regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

Allegato A)

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

BANDO DI ATTUAZIONE

Misura 1.43

Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca

Art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014

2019

1. Documentazione informatica

Tutta la documentazione e la **modulistica** richiamata nel presente bando in formato elettronico è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA8/

2. Descrizione tecnica della misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 43
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
Finalità	Migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente, migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture
Beneficiari	Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; imprese di servizi per il settore pesca e acquacoltura; enti pubblici; autorità portuali;
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

3. Obiettivi della Misura

La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l'obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Le operazioni attivabili tramite la Misura sono coerenti con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture per favorire una maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l'impatto ambientale.

4. Localizzazione degli interventi

La Misura si applica alle seguenti fattispecie con esclusione delle acque interne come definite all'art. 3 della L.R. 42/2017:

- alle **aree marine demaniali** di competenza dei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste comprese le acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all' articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366;
- negli ambiti portuali regionali, porti, approdi e ripari di pesca esistenti i quali sono destinati esclusivamente o parzialmente alla pesca;
- alle **sale per la vendita all'asta** dei prodotti ittici ubicate nella Regione Friuli Venezia Giulia.

5. Criteri di ammissibilità

Il FEAMP può sostenere operazioni che rientrano nei seguenti criteri:

- l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP;
- nel caso di investimenti fissi su beni immobili i titoli di disponibilità, sia dei terreni che delle strutture su cui si interviene, dovranno essere garantiti entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale ai fini della emissione della concessione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale.

6. Quantificazione delle risorse e intensità del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili per capo 1, priorità 1, pari a complessivi Euro **500.000,00** con riferimento alla legge regionale di bilancio del 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021) afferenti al Reg. (UE) n. 508/2014 art. 43 più eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

Il massimo contributo concedibile per singola istanza è stabilito in € 350.000,00.
Il minimo di spesa ammissibile per singola istanza è stabilito in € 20.000,00

La Misura prevede un'**intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50%** (arrotondato per difetto alle dieci unità inferiori in sede di concessione del contributo) delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dal beneficiario, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Nel caso il beneficiario sia un **Organismo di diritto pubblico l'intensità dell'aiuto pubblico è pari al 100%** (arrotondato per difetto alle dieci unità inferiori in sede di concessione del contributo) della spesa ammissibile dell'intervento, secondo quanto previsto dal par. 2 del art. 95 del Reg. (UE) n. 508/2014,

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi **esclusivamente** connessi alla pesca costiera artigianale*	aumento di 30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III (Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca) del Reg. (UE) n. 508/2014	aumento di 10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	aumento di 25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI	riduzione di 20

(*): Pesca costiera artigianale: la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione.

Ai sensi del Reg. (UE) 772/2014:

- qualora differenti maggiorazioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la maggiorazione più elevata;
- qualora differenti riduzioni percentuali siano applicabili in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata
- qualora un'operazione possa beneficiare di una o più maggiorazioni supplementari di punti percentuali e, allo stesso tempo, siano applicabili una o più riduzioni di punti percentuali, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 508/2014, si applica esclusivamente la riduzione più elevata.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

7 Soggetti ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti soggetti:

- Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come risultante dalla visura camerale;
- Imprese di servizi per il settore pesca e acquacoltura, come risultante dalla visura camerale;
- Enti pubblici ed organismi pubblici, comprese le Autorità di Sistema portuale (art. 6 L. 84/1994).

Sono ammissibili a finanziamento i soggetti in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del CCNL di riferimento e il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavori nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.

Ai sensi dell'art 125 del Reg. (UE) 1303/2013 il beneficiario, impresa privata, deve avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. A tale scopo deve essere trasmessa, per i soggetti diversi dagli enti pubblici, una dichiarazione di un soggetto qualificato (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista, ovvero attraverso attestazione dell'istituto bancario di riferimento dell'Impresa) che attesti la capacità finanziaria del beneficiario (Modulo 07) a sostenere l'operazione.

8 Soggetti non ammissibili a finanziamento

Non sono ammissibili al finanziamento le istanze proposte da:

- soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del PO FEP (2007-2013) o altri fondi SIE ovvero contributi per la pesca e acquacoltura erogati dalla Regione. Si precisa che le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007-2013, è stata comunicata la revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi al momento della domanda, sono ritenute inammissibili;
- imprese i cui legali rappresentanti svolgano analoghi incarichi in altre imprese che risultano nella situazione rappresentata al precedente punto;
- soggetti che rientrano tra i casi di specifica esclusione previsti dalla normativa comunitaria (Reg (UE, Euratom) 2018/1046;
- soggetti che a qualsiasi titolo non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità ai fini dell'acquisizione di contributi economici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- imprese in stato in liquidazione, fallimento o procedura di concordato preventivo.
- soggetti che rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).

9 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi, coerenti con gli obiettivi specifici della misura 1.43, volti a:

- migliorare le infrastrutture esistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco, degli approdi per la pesca (intesi come piccole strutture portuali non provviste di tutte le attrezzature portuali necessarie) compresi i piccoli ripari di pesca (per riparo di pesca si intende: una struttura o un impianto di facile rimozione, destinato all'ormeggio di alcune imbarcazioni, allocato al di fuori dei porti e utilizzato dai pescatori, assimilabile ad un punto di ormeggio);
- investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;
- investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all'asta, nei luoghi di sbarco e nei piccoli ripari di pesca, in coerenza con quanto indicato sia nell'art. 15 Reg. (UE) 1380/2013, sia nell'art. 8 par. 2 lett. b del Reg. (UE) 1379/2013 in merito all'obbligo di sbarco delle catture nonché per la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato, tenuto conto della destinazione delle zone nella pianificazione urbanistica comunale e dalla normativa esistente inerente le classificazione dei porti e approdi;
- Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, possono essere sostenuti gli investimenti finalizzati all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca o, nel caso di interventi eseguiti da enti pubblici, anche nuovi ripari di pesca.
- Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta e, se eseguiti da soggetti privati, nuovi ripari di pesca.

Sono altresì esclusi interventi relativi ad immobili non nella **disponibilità** del richiedente entro **i termini di cui al precedente punto 5**.

Sono ritenute ammissibili a contributo solo operazioni non materialmente portate a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Per operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate si intende:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi documenti giustificativi;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto);
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;
- nel caso in cui l'attività oggetto di finanziamento abbia già raggiunto le finalità dell'intervento e/o acquisito le autorizzazioni all'esercizio, le operazioni oggetto di investimento si intendono completamente attuate.

10 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili alla partecipazione del FEAMP se sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione del Fondo.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa, è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina,
- la natura del costo ed il suo importo,
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce,
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Inoltre la spesa deve soddisfare i requisiti di carattere generale e in particolare deve essere:

- **pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata o sotto la sua responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, conformemente alla normativa applicabile;
- **congrua** rispetto alla misura ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.
- **sostenuta nel periodo di ammissibilità:** le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal bando.
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

11 Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili solo se liquidate successivamente alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente bando.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio: costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio: acquisto di macchinari e attrezzature, lavorazioni edili).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- impianti di rifornimento alimentati da biocarburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, energia elettrica ecc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti (approdi intesi come piccole strutture portuali non provviste di tutte le attrezzature portuali necessarie o come classificati dalla normativa vigente);
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine in porti od approdi esistenti;
- realizzazione o recupero scali di alaggio in porti od approdi esistenti;
- recupero di piccoli ripari di pesca esistenti o loro nuova realizzazione da parte di enti pubblici (per riparo di pesca si intende: una struttura o un impianto di facile rimozione, destinato all'ormeggio di alcune imbarcazioni, allocato al di fuori dei porti e utilizzato dai pescatori, assimilabile ad un punto di ormeggio);
- riqualificazione di sale per la vendita all'asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali (sistemi informativi di gestione della sala);
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
- investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca (travel lift, gru per alaggio);
- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
- realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
- realizzazione ed acquisto di nuovi fabbricati connesso all'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale la cui spesa massima non può essere superiore il 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle spese dello stesso, dell'impiantistica e delle spese per l'acquisto di terreni;
- riqualificazione di fabbricati esistenti per l'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale: per tali iniziative la spesa massima ammissibile non potrà essere superiore al 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso e relativa impiantistica nonché delle spese per acquisto terreni;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti (es. attrezzature per lo sbarco del pescato), escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;

- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori in porto, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro;
- generatori a efficienza energetica;
- noleggio di attrezzature per l'attività:
- spese generali: sono le spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione:
  - sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione di specifici interventi, nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi a cui dette spese si riferiscono. In ogni caso la somma delle spese generali non può superare la soglia massima del 12% calcolato sul totale della spesa ammessa per l'operazione al netto delle spese medesime. Qualora risultassero tra le spese generali, delle spese per consulenze (pertanto non inerenti a servizi di progettazione, di collaudo, contabilità e direzione lavori, valutazioni ambientali ecc.) queste sono ammissibili nel limite del 2% della complessiva spesa ammessa sostenuta per la realizzazione degli interventi.
  - per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.lgs. 50/2016, Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss. mm. ii., D.lgs. 56/2017) le spese ammissibili sono quelle relative agli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi, previsti da tale normativa e comunque nei limiti del 12% come previsto al precedente punto;

Nell'ambito delle spese generali rientrano:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, spese di progettazione, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese progettuali tra cui direzione lavori, costi relativi alla raccolta di dati o rilievi, gli eventuali costi della valutazione di impatto ambientale e altri costi inerenti;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione.

Tutte le voci di spesa incluse le spese generali, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricalcolato in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
L'acquisto dei beni materiali è ammesso solo per beni nuovi.

Acquisto di beni immobili

L'acquisto di un bene immobile costituisce una spesa ammissibile purché esso e le parti che lo compongono siano funzionali alle finalità e agli interventi dell'operazione.
A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
c) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria;
d) assenza di vincoli di parentela/affinità fra venditore e acquirente, entro il limite del 4° grado;
e) in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando pubblico di riferimento, a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata.

Acquisto di terreni

Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili nei **limiti del 10%** del costo totale dell'operazione considerata al netto delle spese medesime e delle spese generali. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le condizioni riferite all'acquisto di beni immobili (punti b), c), d), e), oltre all'attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.

12 Spese non ammissibili

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, ammissibili le spese:

- ***che siano state liquidate antecedentemente alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente bando.***

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

– beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
– industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
– adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
– acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;

- riqualificazione miglioramento, recupero o ammodernamento di fabbricati, casoni e relative pertinenze esistenti anche inerenti l'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca al di fuori delle aree dei porti;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- spese relative a beni, consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- spese relative a beni, consulenze, servizi e prodotti fornite da società controllate e/o collegate;
- spese relative a beni, consulenze e servizi forniti dal legale rappresentante o dai componenti del consiglio di amministrazione;
- spese relative a beni, consulenze e servizi forniti dal convivente del legale rappresentante o dal soggetto a lui legato da vincolo di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione ed interventi su strutture che non siano inerenti al progetto e non necessarie al raggiungimento delle finalità dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- acquisti in leasing
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale (sono pertanto ammessi i costi di previdenza e degli ordini professionali per spese a favore di professionisti in quanto non oggetto di rimborso a favore del beneficiario finale e sostenuti dal beneficiario finale a titolo definitivo)
- costi/spese/oneri connessi alla costruzione <u>nuovi</u> porti, nuovi siti di sbarco, nuovi approdi o <u>nuove</u> sale per la vendita all'asta nonchè <u>nuovi</u> ripari da pesca a meno che quest'ultimi non risultino eseguiti da Enti pubblici per finalità collettive;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese per viaggio, vitto e alloggio;
- spese per procedure amministrative e brevetti;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni (comprese le spese relative alla specifica predisposizione dell'istanza di finanziamento e relativa rendicontazione dell'operazione ad esclusione delle altre spese funzionali all'esecuzione dell'operazione tra cui a titolo esemplificativo i costi per la predisposizione delle pratiche autorizzative, le spese tecniche di progettazione, le consulenze utili alla valutazione degli interventi da attuarsi ecc.);

- spese inerenti a operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di contributo;
- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti e passività;
- contributi in natura;
- affitto di edifici;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
- Interessi passivi;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente ancorché strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento.
- spese fatturate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- non approvate in caso di variante sostanziale.

13 Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti indicati nella domanda di finanziamento saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche al fine di determinare il termine per la conclusione e rendicontazione dell'intervento che verrà indicato nell'atto di concessione del contributo.

Il termine per la conclusione dell'intervento e presentazione della rendicontazione verrà individuato sulla base delle caratteristiche del progetto e relativo cronoprogramma, indicato dal richiedente, per una tempistica comunque non superiore a **12 mesi. In ogni caso il progetto dovrà essere concluso e le spese effettivamente sostenute (pagate del beneficiario) entro il termine del 31.12.2023 di chiusura della programmazione comunitaria 2014 – 2020 dei fondi SIE, ai sensi dell'art. 65 (2) Reg. (UE) 1303/2013.**

Il progetto/intervento, eseguito anche per lotti funzionali, si intende concluso quando è funzionante e funzionale rispetto agli obiettivi della presente misura, completo della documentazione di regolare esecuzione o di conformità, nonché delle richieste di agibilità.

14 Modalità e termini per la presentazione della domanda

Il richiedente può presentare una sola istanza di finanziamento.

La domanda di finanziamento, debitamente compilata e completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche– Servizio caccia e risorse ittiche (Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione), via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE.

L'istanza, completa della relativa documentazione, deve essere inviata utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: agricoltura@certregione.fvg.it.

L'oggetto della comunicazione deve riportare la seguente dicitura: **"FEAMP 2014-2020 - domanda di contributo Mis. 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca".**

La data e l'ora di avvenuta spedizione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC.

La domanda si intende validamente inviata se:

- inviata dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it;
- sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata) ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

Al fine dei controlli previsti sull'operazione, la sopra indicata documentazione deve essere detenuta presso il beneficiario.

Unitamente all'istanza e alla relativa documentazione allegata **deve essere inviato il foglio di calcolo (Excel Moduli 03-1 -2 -3 o -4 -5) in formato editabile (.xls - .xlsx)** al fine di agevolare le procedure istruttorie finalizzate alla concessione del contributo.

Le domande dovranno essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro il 02/09/2019

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA8/

15 Documentazione da presentare per accedere alla misura

I soggetti (distinti in privati e pubblici) che intendono accedere alla presente misura devono presentare la seguente documentazione:

SOGGETTO PRIVATO	
Documentazione da presentare per accedere al finanziamento	**Modulo N.**
Domanda di contributo	01
Scheda progettuale corredata da documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento	02
Foglio di calcolo (Excel Moduli 03 -1 -2 -3) **in formato editabile (.xls - .xlsx)** unitamente a singoli fogli di lavoro sottoscritti e trasmessi in formato .pdf (Nota: le istruzioni per la compilazione del file excel sono riportate nel Modulo 04)	03
- Elenco preventivi	03-1
- Riepilogo spese	03-2
- Criteri di selezione	03-3
Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile) **a firma del proprietario**, di assenso all'esecuzione del progetto nonché all'iscrizione dei relativi vincoli	05
Copia dei titoli di disponibilità, alla data di presentazione della domanda, dell'immobile su cui vengono realizzati gli interventi (con esclusione degli immobili che si prevede di acquisire con l'operazione)	
Nel caso di acquisto di immobili, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma sia dell'acquirente che del cedente, attestante che tra i medesimi non sussistono vincoli di parentela/affinità (entro il limite del IV grado)	05
Indicatori di output e di risultato (ex ante)	06

Deliberazione con la quale l'organo amministrativo dell'impresa richiedente, approva l'operazione e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento (se dovuto in relazione all'assetto societario)	
Copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle due ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. (escluse le aziende di nuova costituzione)	
Dichiarazione, a firma di un professionista abilitato o dell'istituto bancario di riferimento dell'impresa, della capacità finanziaria del richiedente a soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando	07
Per progetti che prevedono strutture fisse, relazione, redatta da un tecnico abilitato, della compatibilità del progetto con la normativa urbanistica vigente e in merito alle autorizzazioni necessarie	
Per investimenti inerenti strutture fisse o altri interventi ove pertinente (opere edilizie, impianti, lavorazioni complesse, ecc, escluse le attrezzature già compiutamente definite in quanto tali): • Computo metrico estimativo redatto da un professionista abilitato con riferimento (prezzi non superiori) ai prezzari approvati dalla Giunta Regionale *(es. http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA7/);* • Tutte le autorizzazioni/nulla osta in possesso e/o richieste per la realizzazione dell'intervento	
Tre preventivi confrontabili delle ditte esecutrici/fornitrici per ogni spesa di qualsiasi tipologia con esclusione delle spese di cui al precedente punto già giustificate attraverso computo. Per gli interventi per i quali è previsto il computo estimativo (punto precedente) sono dovuti i tre preventivi per le spese inerenti a voci del computo non valutate sulla base di prezziari regionali.	
Nel caso il contributo richiesto (Modulo 01 domanda di contributo) sia superiore ad € 150.000,00 allegare la documentazione prevista per la richiesta dell'informativa antimafia (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218) secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale	
Per acquisto di immobili, attestazione rilasciata da un tecnico qualificato e indipendente nella quale si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato	
Documentazione dalla quale si possa desumere che l'area d'intervento è destinata al settore della pesca professionale	
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza	

SOGGETTO PUBBLICO	
Documentazione da presentare per accedere al finanziamento	**Modulo N.**
Domanda di contributo	01
Scheda progettuale corredata da documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento	02

Foglio di calcolo per **Enti pubblici** (Excel Moduli 03 -4 -5) **in formato editabile (.xls - .xlsx)** unitamente a singoli fogli di lavoro sottoscritti e trasmessi in formato .pdf (Nota: le istruzioni per la compilazione del file excel sono riportate nel Modulo 04 al presente bando)	03
- Riepilogo spese previste Enti pubblici	03-4
- Criteri di selezione	03-5
Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile) **a firma del proprietario**, di assenso alla esecuzione del progetto nonché all'iscrizione dei relativi vincoli	05
Copia dei titoli di disponibilità, alla data di presentazione della domanda, dell'immobile su cui vengono realizzati gli interventi (con esclusione degli immobili che si prevede di acquisire con l'operazione)	
Indicatori di output e di risultato (ex ante)	06
Delibera/atto dal quale risulta che il sottoscrittore dell'istanza è autorizzato a richiedere il sostegno e a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento	
Per progetti che prevedono strutture fisse, relazione, redatta da un tecnico, della compatibilità del progetto con la normativa urbanistica vigente e in merito alle autorizzazioni necessarie	
Documentazione attraverso la quale si possa desumere che l'area d'intervento è destinata al settore della pesca professionale	
Copia non autenticata dell'atto dal quale si evincano i poteri di firma, solo nel caso in cui il sottoscrittore della domanda non coincida con il legale rappresentante dell'Ente	
Per acquisto di immobili, attestazione rilasciata da un tecnico qualificato e indipendente nella quale si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato	
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Ente sottoscrittore dell'istanza o del soggetto legittimato alla firma dell'istanza di finanziamento	

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

I soggetti diversi dagli Enti pubblici, per tutte le voci di spesa inerenti il progetto, escluse quelle valutate attraverso prezziari regionali approvati dalla Giunta regionale, trasmettono **3 preventivi** di spesa **confrontabili** (predisposti da fornitori diversi e riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura) acquisiti ai fini della individuazione dei costi.

Nell'ipotesi in cui non siano reperibili tre preventivi di spesa il richiedente deve trasmettere, oltre ai preventivi disponibili, copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino; a tale proposito il richiedente deve relazionare (**tramite la compilazione prevista al punto 4 del Modulo 2 Scheda progettuale)** la scelta fatta, indicando in particolare:

- la carenza di ditte fornitrici;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato;
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte).

In caso di mancata o carente trasmissione degli elementi integrativi o delle motivazioni eventualmente richiesti, o qualora le motivazioni vengano valutate insufficienti, l'ufficio istruttore può non ammettere una spesa o un investimento.

Anche nel caso in cui il preventivo individuato non risulti quello di importo inferiore rispetto agli altri dovranno essere illustrate le motivazioni che dimostrino il vantaggio della scelta fatta (**tramite la compilazione prevista al punto 4 del Modulo2 Scheda progettuale).** Il Servizio caccia e risorse ittiche si riserva di verificare e accettare le motivazioni fornite dal richiedente o ammettere eventualmente la minore spesa preventivata. In ogni caso non saranno ammessi preventivi di importo superiore al 10% rispetto al preventivo di importo più basso.

Gli Enti pubblici non sono tenuti alla presentazione dei tre preventivi, mentre sono tenuti ad inviare la relazione specifica delle modalità di affidamento degli interventi (Descrizione dettagliata delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione). In fase di liquidazione dovranno inviare la progettazione definitiva od esecutiva e i verbali di aggiudicazione dei lavori che saranno oggetto di verifica di coerenza con le spese ammissibili previste dal bando e le finalità e obiettivi della domanda di contributo.

Nell'ambito delle spese generali per consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.
Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. (come modificato dal D.Lgs. 56/2017), va compilato il piano finanziario del progetto (Rif. Modulo 03_4 Riepilogo spese previste Enti pubblici).
Tali enti devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (come modificato dal D.Lgs. 56/2017) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi Modulo 05) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

Per investimenti per strutture fisse o altri interventi ove pertinente (opere edilizie, impianti, lavorazioni complesse, ecc. escluse le attrezzature già compiutamente definite in quanto tali) per i quali i costi sono stimati tramite computi metrici estimativi sottoscritti da tecnici abilitati si dovrà utilizzare prezzi unitari non maggiori di quelli previsti dai prezziari approvati dalla Giunta Regionale, saranno ammessi anche prezzi conseguenti ad analisi del professionista basate su prezzi elementari dei citati prezziari. Prezzi elementari che hanno una consistente incidenza nel complessivo computo e non siano riscontrabili nei citati prezziari, saranno valutati sulla base di tre preventivi con le modalità sopra indicate.

I computi, per ogni prezzo, dovranno indicare il specifico riferimento ai prezziari utilizzati.

16 Criteri di selezione

I criteri specifici di selezione per la Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" sono i seguenti:

Codice criterio	Descrizione criterio	Coefficiente C (0≤C≤1)	Peso Ps	Punteggio P=C*Ps
Criteri trasversali				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/actionplan_190_en.pdf	SÌ (C = 1) NO (C = 0)	0,8	
T2	L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove pertinente)	SÌ (C = 1) NO (C = 0)	0	
T3	Età del rappresentante legale, nel caso che il richiedente sia un soggetto privato	SÌ (C = 1) <40 anni NO (C = 0) ≥40 anni	0,2	
T4	Il rappresentante legale è di sesso femminile, nel caso in cui il richiedente sia un privato	SÌ (C = 1) NO (C = 0)	0,2	
T5	L'operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre risorse finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE	SÌ (C = 1) NO (C = 0)	0,7	
Criteri specifici del richiedente				
R1	L'azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	SÌ (C = 1) NO (C = 0)	0,3	
Criteri relativi all'operazione				
O1	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa (art. 43 par.1 Reg. (UE) 508/2014)	Numero di pescherecci iscritti con posti barca assegnato nell'ambito portuale dell'iniziativa C = 0,3 (n. pescherecci < 5) C = 0,9 (5 ≤ n. pescherecci ≤ 20) C = 1 (n. pescherecci > 20)	0,8	
O2	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa (art. 43 par.1 Reg. (UE) 508/2014)	Somma dei GT dei pescherecci iscritti con posti barca assegnato nell'ambito portuale dell'iniziativa C = 0,3 (GT < 5) C = 0,9 (5 ≤ GT ≤ 20) C = 1 (GT > 20)	0,8	

O3	Iniziative che prevedono investimenti per la realizzazione/ammodernamento di strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C = 0,8 (0<R<0,1) C = 0,9 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	1	
O4	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C = 0,8 (0<R<0,1) C = 0,9 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	0,2	
O5	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati ad accrescere l'efficienza energetica	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C = 0,8 (0<R<0,1) C = 0,9 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	0,2	
O6	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza dei pescatori	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C = 0,8 (0<R<0,1) C = 0,9 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	0,8	
O7	Investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C = 0,8 (0<R<0,1) C = 0,9 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	0,8	
O8	Iniziative finalizzate alla costruzione di piccoli ripari di pesca (par.3)	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C = 0,8 (0<R<0,1) C = 0,9 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	0,8	
O9	Iniziative finalizzate all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca (par.3)	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C = 0,8 (0<R<0,1) C = 0,9 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	0,8	
O10	Numero di posti barca creati e/o ammodernati (par.3)	SI' (C = 1) ≥3 posti barca NO (C = 0) <3 posti barca	0,8	

Per i criteri T3 e T4 si tiene conto del rappresentante legale che ha sottoscritto l'istanza.

Per i criteri O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9 per "Costo investimento tematico" si intende il costo escluse le spese generali connesse, mentre il "Costo totale dell'investimento" ricomprende ogni spesa ammessa a finanziamento.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso. Il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Il **punteggio per singolo criterio "P"** sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente C*Ps (peso attribuito al criterio). Ogni singola istanza sarà inserita nella graduatoria di selezione con riferimento al **punteggio** corrispondente alla somma dei punteggi P per singolo criterio.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un **punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri** riportati nella tabella precedente.

In caso di parità di punteggio assegnato a domande presentate da soggetti privati, si applica il criterio dell'età del richiedente (rappresentante legale firmatario dell'istanza), dando preferenza ai più giovani di età.
Qualora invece si tratti di domande collocate in graduatoria a pari merito presentate da soggetti pubblici, si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto (spesa ammessa sulla quale è calcolato il contributo), dando preferenza a quelli di importo inferiore.
In caso di parità di punteggio fra uno o più soggetti pubblici **e** uno o più soggetti privati, e negli ulteriori casi di parità, si seguirà esclusivamente l'ordine temporale di invio delle istanze di contributo, come determinato dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC del richiedente.

17 Istruttoria e valutazione delle istanze

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede alla ricezione delle domande pervenute esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: **agricoltura@certregione.fvg.it** , utilizzando obbligatoriamente la modulistica reperibile sul sito web della Regione, e all'attribuzione dei codice alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMP** che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute.

Verifica della ricevibilità dell'istanza
Qualora le domande presentino **irregolarità non sanabili**, dopo la data di scadenza della presentazione della domanda, rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, quindi considerate **irricevibili**, verranno archiviate con un provvedimento espresso.

Le **irregolarità ritenute non sanabili** sono:
- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente;
- il mancato invio del documento di identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento, qualora la domanda non sia firmata digitalmente;

Avvio del procedimento
Il Servizio caccia e risorse ittiche invierà la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente.
Nella comunicazione saranno indicati:
- l'Amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- il servizio competente, il responsabile del procedimento;
- il responsabile dell'istruttoria;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza
L'Amministrazione regionale provvederà a svolgere la fase istruttoria delle domande di finanziamento verificando i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo con gli obiettivi della presente misura, la completezza della documentazione a supporto della domanda, la conformità delle spese previste dal progetto.

L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 7/2000, ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata. Ai fini dell'istruttoria, la documentazione dovrà risultare utile alla comprensione del progetto, pertanto potranno essere richieste le necessarie integrazioni tenuto conto degli indirizzi generali del presente bando.

Si informa, inoltre, che potrà essere richiesta l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 7/2000, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessarie in considerazione delle peculiarità di ciascun progetto. Verranno inoltre svolte verifiche in merito alle attestazioni fornite.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:
- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

Il richiedente con la compilazione del Modulo 03-2 o 03-4 è tenuto a classificare le spese dell'intervento anche per tipologia di investimento al fine di determinare il quadro economico del progetto e la sua valutazione.

Le informazioni ai fini della individuazione del punteggio per singolo criterio di selezione sono fornite dal richiedente attraverso la compilazione del "Modulo 03-3 o 03-5 criteri di selezione". Dette informazioni fornite con il citato modulo costituiranno il riferimento per la determinazione del punteggio di merito dell'istanza.

A seguito delle verifiche e istruttorie svolte da parte del Servizio caccia e risorse ittiche, sarà conseguentemente attribuito il punteggio alle istanze ammesse.

Le informazioni fornite dal richiedente per il punteggio potranno essere oggetto di integrazioni o di rettifica da parte del richiedente, che risultino valutabili nel corso della fase istruttoria dell'istanza, tenendo conto che le relative informazioni dovranno risultare soddisfatte alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando. L'istante

potrà inoltre fornire integrazioni volontarie anche a rettifica delle dichiarazioni che risultino valutabili nel corso dell'istruttoria dell'istanza del contributo. Potranno inoltre essere effettuate verifiche in loco ex ante al fine di verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità degli interventi proposti.
Con le integrazioni non potranno essere proposti nuovi interventi che non risultino, anche sommariamente, già previsti inizialmente, mentre potranno essere meglio individuate o specificate le spese inerenti la realizzazione degli interventi già previsti anche attraverso nuovi preventivi di spesa.

A seguito della conclusione del procedimento amministrativo di finanziamento (decreto di impegno e concessione contributo), potranno essere proposti eventuali nuovi interventi necessari alla conclusione del progetto con le modalità previste dalla procedura di approvazione della variante di cui al successivo capitolo 19 "Varianti sostanziali".

I termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati dall'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000 nella Delibera di Giunta Regionale n. 768 del 28/04/2017.

Successivamente alla verifica dei punteggi delle singole iniziative il Servizio caccia e risorse ittiche formula la **graduatoria** dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento.

La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche ed ha durata di **24** mesi dalla data di pubblicazione sul BUR.

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMP);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo dell'investimento;
- spesa richiesta;
- spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo statale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio;
- note.

I progetti ammessi sono finanziati, nella percentuale di aiuto prevista dal presente bando, fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria.

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente un progetto ammesso nella graduatoria di merito, l'Amministrazione concedente può disporre la concessione parziale del contributo stesso nei limiti dei fondi disponibili previo assenso scritto del beneficiario (comprendente l'impegno alla realizzazione dell'intervento) con riserva d'integrazione con eventuali risorse successivamente disponibili come descritto di seguito.

Qualora si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente al finanziamento dei progetti ammessi alla graduatoria di misura, ma non finanziati per carenza di risorse, si procede, entro i termini di validità della graduatoria, allo scorrimento della medesima e alla concessione di ulteriori contributi nei limiti di importo di tali ulteriori risorse verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e la volontà del beneficiario a realizzare l'intervento.

Le informazioni relative a ciascuna istanza e richiedente saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP.

Pubblicazione della graduatoria

Il decreto di approvazione della graduatoria verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Decreto di concessione del contributo (o Decreto di impegno)

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sarà emesso il decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche di concessione del contributo individuale, il quale verrà inviato, attraverso PEC, al beneficiario.

Il suddetto decreto sarà emesso previa effettuazione delle ulteriori necessarie verifiche di legge.

Al fine del miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma potranno essere riaperti dall'Amministrazione regionale i termini di presentazione delle domande.

Le informazioni relative alla descrizione del progetto (Modulo 02 – Scheda progettuale), potranno essere pubblicate sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013.

Nel caso di finanziamento di un progetto presentato da un Ente pubblico, unitamente all'atto di concessione del finanziamento verranno inviate, dall'Amministrazione regionale per la successiva compilazione, le Check list di autocontrollo appalti funzionali alla verifica delle procedure inerenti il D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione regionale provvederà al **controllo del punteggio** di merito assegnato all'iniziativa progettuale in ogni ulteriore fase istruttoria, esclusi i procedimenti inerenti istanze di anticipo e di proroga dei termini, al fine di garantire il mantenimento dell'iniziativa stessa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

18 Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità di pagamento:

a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evince l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale

si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CUP)

Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il codice e data della transazione finanziaria (TRN/CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Le fatture inerenti le forniture devono contenere la **specifica indicazione** dei beni, dei servizi acquistati e delle opere realizzate e ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene.

Sulle fatture relative alle spese rendicontate deve essere riportata la dicitura **"PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.43 - Codice progetto ________ - CUP__________"**; se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura: "**PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.43 /anno _____".**

Nelle causali di pagamento delle fatture relative alle spese rendicontate deve essere riportata la dicitura " **PO FEAMP (2014-2020) Misura 1.43 - Codice progetto ________ - CUP__________ "**; se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura: "**PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.43/anno______".**

Sono escluse, dall'obbligo di specificazione del codice FEAMP e CUP le spese sostenute prima della comunicazione al beneficiario degli stessi. In questi casi rimane comunque necessaria la specificazione della dicitura "**PO FEAMP (2014-2020) Misura 1.43**".

L'Amministrazione regionale, ai fini della finanziabilità degli interventi, potrà richiedere specifiche di dettaglio degli interventi inerenti le fatture.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

19 Varianti sostanziali

Sono considerate varianti sostanziali in corso d'opera:

- il cambio del beneficiario e il trasferimento degli impegni;
- il cambio della localizzazione dell'investimento;
- le modifiche sostanziali del quadro economico originario;
- le modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti sostanziali in corso d'opera devono essere approvate dal Servizio caccia e risorse ittiche. La relativa richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche alle operazioni oggetto di concessione del contributo ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella esposta in sede di variante (Modulo 09).

Le varianti, con le conseguenti modifiche del quadro economico, possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione come definita in fase di concessione dell'aiuto e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Sono consentite modifiche riferite in termini generali alla medesima finalità dei beni, pertanto la modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario risulterà coerente con quanto specificato con il presente paragrafo. Le **categorie di spesa**, a tale scopo sono definite come segue: - Investimenti strutturali, – Macchine ed attrezzature, - Acquisto fabbricati - Acquisto terreni, - Studi monitoraggi e ricerca - Spese generali. In ogni caso le spese generali sono ammissibili fino ad un limite massimo del 12% come definito nel capitolo delle spese ammissibili (Cap.11).

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla verifica della richiesta di variante sostanziale attraverso:
- l'approvazione della coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi previsti dalla misura;
- la valutazione della funzionalità complessiva dell'operazione;
- la verifica del mantenimento della principale finalità originaria del progetto approvato;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La mancata approvazione di una variante sostanziale comporta il mancato riconoscimento delle ulteriori spese afferenti alla suddetta variante, mentre la restante operazione potrà essere ammessa sempreché l'iniziativa conservi la sua funzionalità a prescindere dalla variante. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al decreto di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Le varianti sostanziali potranno essere approvate su istanza presentata esclusivamente prima del controllo in loco in fase di istruttoria dell'istanza del saldo. Il riscontro di variazioni sostanziali in fase di istruttoria documentale degli atti di richiesta di liquidazione del SAL o del saldo potrà comportare la sospensione del procedimento ai fini della presentazione dell'istanza di variante e della relativa approvazione. Le eventuali spese inerenti variazioni sostanziali non autorizzate riscontrate in fase di controllo in loco non saranno ammesse in tale fase.

La spesa ammessa in variante che supera l'importo ammesso a finanziamento non comporta un conseguente aumento del contributo concesso.

In ogni caso l'importo delle spese di variante autorizzabili non può comportare una riduzione della spesa superiore al 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, **al netto delle spese generali**.

Le variazioni degli interventi di maggior rilievo, riferite ai singoli preventivi già ammessi a contributo, ferme restando le condizioni sopra descritte, comportano l'acquisizione dei **tre preventivi confrontabili** per la comparazione della spesa variata ovvero la presentazione della relativa documentazione di cui al capitolo 15 nonché le relative procedure di ammissibilità.

Nel caso in cui si verifichi una variazione delle quantità di un intervento senza la variazione in aumento dei prezzi unitari (stabiliti in relazione a un preventivo di spesa ammesso in fase di concessione del contributo) non è richiesta la presentazione dei tre preventivi.

Con il decreto di approvazione della variante, nel caso di una minore spesa complessiva dell'operazione, verrà rideterminato anche l'importo del contributo concesso. Le economie di spesa complessive non saranno disponibili e pertanto la riduzione dell'importo del contributo concesso non sarà più disponibile quale aiuto per la realizzazione di ulteriori interventi.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione la specifica finanziabilità concessa.
Non sono da intendersi varianti la sola mancata realizzazione di parte dell'intervento.

Progetti eseguiti da Enti pubblici
Per quanto attiene ai lavori, servizi e forniture pubblici, le varianti sostanziali in corso d'opera pur mantenendo le condizioni e limiti previsti dal presente capitolo, devono inoltre rispettare i limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Rimane inoltre stabilito che i ribassi di gara non potranno essere riutilizzati.
Sempre per quanto attiene i progetti eseguiti da Enti pubblici, le variazioni delle spese ammesse nel limite suddetto del 35% in fase di esecuzione sono calcolate con riferimento alle spese ammissibili come rideterminate con riferimento al quadro economico di spesa risultante dall'aggiudicazione definitiva di tutte le spese afferenti il progetto (al netto dei ribassi di gara e delle spese a disposizione (es. imprevisti).

Documenti da presentare al fine dell'autorizzazione della variante sostanziale:

Documento	Modulo N.
Domanda di variante sostanziale sottoscritta da legale rappresentante corredata da un documento d'identità in corso di validità	09
Per ogni voce di spesa variata, vanno allegati tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione della spesa stessa.	
Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento delle originali finalità e obiettivi previsti dall'operazione sulla quale è stato concesso il finanziamento	
Per gli Enti pubblici: progettazione definitiva od esecutiva, perizie di varianti e i verbali di aggiudicazione dei lavori	
Altra documentazione a supporto alla variante comprese eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri, atti di rimodulazione del quadro economico di spesa ecc.	

20 Varianti non sostanziali

Non sono considerate varianti sostanziali in corso d'opera gli adeguamenti tecnici o le variazioni tecnicamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, o variazioni della marca dell'attrezzatura, per le quali si ottenga con

riferimento ai specifici preventivi di spesa un aumento inferiore al **10%** rispetto la spesa preventivata in fase di concessione dell'aiuto o della variante già approvata. In ogni caso devono risultare riscontrate le condizioni di ammissibilità previste nel precedente capitolo delle varianti sostanziali.

Il solo cambio del fornitore, in quanto tale, non è considerato variante sostanziale.

Le varianti non sostanziali non necessitano dell'autorizzazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche; nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori e/o liquidazione finale il Servizio caccia e risorse ittiche prenderà atto di dette variazioni e ne valuterà l'ammissione a finanziamento con il provvedimento di liquidazione.
Le varianti non sostanziali non comportano in ogni caso un aumento del relativo contributo concesso ancorché risulti un costo sostenuto complessivo superiore.
Non è da intendersi variante la sola mancata realizzazione di parte dell'intervento.

Il beneficiario potrà in ogni caso chiedere l'autorizzazione di una variante non sostanziale con le modalità di cui al precedente capitolo.

Progetti eseguiti da Enti pubblici
Per quanto attiene ai lavori, servizi e forniture pubblici, le varianti in corso d'opera non sostanziali potranno essere ammesse nel limite di quanto stabilito dal presente capitolo, fermo restando il rispetto dei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Rimane inoltre stabilito che i ribassi di gara non potranno essere riutilizzati.
Sempre per quanto attiene i progetti eseguiti da Enti pubblici, le variazioni non sostanziali in fase di esecuzione sono ammesse nel limite suddetto del 10% delle categorie di spesa ammissibili, come rideterminate con riferimento al quadro economico risultante dall'aggiudicazione definitiva di tutte le spese afferenti il progetto (al netto dei ribassi di gara).

21 Proroghe

Potranno essere autorizzate dall'Amministrazione regionale proroghe del termine di ultimazione e rendicontazione del progetto previsto al capitolo 13, motivate da eventi eccezionali o da cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate. La richiesta di proroga, inviata tramite PEC, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e corredata da un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire entro il termine di ultimazione del progetto e dovrà essere debitamente giustificata e contenere il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa. Potranno inoltre essere autorizzate, previa valutazione delle motivazioni pervenute, richieste di proroga non superiore a tre mesi per cause imputabili al beneficiario.

Potranno inoltre essere autorizzate, a favore degli interventi eseguiti da enti pubblici, proroghe in relazione alle procedure di attuazione secondo le norme di legge sui lavori pubblici.

L'Amministrazione regionale potrà concedere la proroga del termine per tempistiche inferiori a quelle richieste dal beneficiario e disporre la presentazione di uno stato di avanzamento utile alle finalità del raggiungimento dei target previsti dal FEAMP.

In ogni caso non potranno essere concesse proroghe che comportino l'impossibilità di rendicontare le spese nei termini previsti dal programma FEAMP 2014-2020.

Documentazione	Modulo
Domanda di proroga sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	10
Relazione sulle motivazioni della proroga, sullo stato di attuazione del progetto e relativo cronoprogramma	
Copia degli atti utili a documentare le motivazioni della proroga	

L'Amministrazione regionale potrà inoltre rideterminare il termine di ultimazione e rendicontazione, su istanza motivata degli interessati da presentarsi entro e non oltre il termine della relativa istruttoria.

22 Anticipo del contributo concesso – Enti pubblici

Non vengono concessi anticipi per richiedenti diversi da Enti pubblici.
L'Ente pubblico beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo per un importo massimo del **40%** dell'aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi con decreto di concessione del contributo.

Documentazione	Modulo
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	11
Per gli enti pubblici: schema di garanzia Enti pubblici per anticipazioni	12
Per gli Enti pubblici: progettazione definitiva od esecutiva e i verbali di aggiudicazione dei lavori qualora non già presentata	

23 Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

Per i soli progetti per i quali è stato concesso un contributo pari o superiore a **€ 100.000,00**, può essere concesso un solo stato di avanzamento lavori (SAL) se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari ad almeno il **40%** del progetto approvato. La liquidazione parziale del contributo a fronte della richiesta dello stato di avanzamento lavori può essere concessa fino ad un massimo del **90%** del contributo concesso.

Nel caso in cui sia stata già erogata l'anticipazione (di cui al punto precedente) la richiesta per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori può essere concessa solo se il progetto ha raggiunto un livello di spesa ammissibile pari ad almeno il **50%** della spesa ritenuta ammissibile. In questo caso l'importo liquidabile riferito al SAL è calcolato al netto dell'importo dell'anticipo già erogato.

Potranno essere ammessi Stati di Avanzamento Lavori anche nei casi in cui la realizzazione del progetto abbia raggiunto un livello di spesa inferiore al 40% esclusivamente su specifica deroga dell'Amministrazione regionale per le finalità del raggiungimento dei target previsti dal FEAMP.

Al fine della liquidazione parziale del contributo concesso deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità:

DOCUMENTO	Modulo
Domanda liquidazione SAL sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	13
Relazione dettagliata dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati	
In caso di opere edili ed impianti, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato	
Rendicontazione delle spese sostenute	14
Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti (ove dovuto copia del Modello F24 utilizzato con distinta dei destinatari completo di ricevuta di pagamento)	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	15
Per gli Enti pubblici: progettazione definitiva od esecutiva e i verbali di aggiudicazione dei lavori qualora non già presentata	
Per gli Enti pubblici, check list di autocontrollo appalti debitamente compilata per ciascun bene o servizio esterno acquisito, unitamente a tutta la documentazione inerente la procedura di affidamento e di liquidazione nonché le autorizzazioni e permessi acquisiti	
Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, ecc.	
Per richiedenti diversi dagli Enti pubblici, nel caso il contributo concesso sia superiore ad € 150.000,00 (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell'informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale.	
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione fotografica dell'intervento	

24 Saldo del contributo concesso

Per la richiesta della liquidazione del contributo in un'unica soluzione o per la liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità:

DOCUMENTO	Modulo
Domanda liquidazione saldo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	13
Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale (Modulo 02)	
In caso di opere edili ed impianti, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato	
Rendicontazione spese sostenute	14
Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti (ove dovuto copia del Modello F24 utilizzato con distinta dei destinatari completo di ricevuta di pagamento)	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	15
Indicatori di output e risultato (ex post)	16

Per gli Enti pubblici, check list di autocontrollo appalti debitamente compilata per ciascun bene o servizio esterno acquisito, unitamente a tutta la documentazione inerente la procedura di affidamento e di liquidazione nonché le autorizzazioni e permessi acquisiti	
Per gli Enti pubblici: progettazione definitiva od esecutiva e i verbali di aggiudicazione dei lavori qualora non già presentata.	
Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della domanda di agibilità, ecc.	
Per richiedenti diversi dagli Enti pubblici, nel caso il contributo concesso sia superiore ad € 150.000,00 (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell'informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale	
Per richiedenti diversi da Enti pubblici estratto del libro dei cespiti con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto	
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione fotografica dell'intervento	

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate dei potenziali interessi legali maturati.

L'iniziativa deve essere realizzata in misura **non inferiore al 65%** della spesa ammessa in fase di finanziamento (nel calcolo non incide il solo ribasso di prezzi rispetto la spesa preventivata intervenuto successivamente).

Nel caso di interventi realizzati da Enti pubblici la percentuale di realizzazione minima di cui sopra è calcolata con riferimento alle spese ammissibili rideterminate dal quadro economico di spesa risultante dalla aggiudicazione definitiva di tutte le spese afferenti il progetto.

25 Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dall'Amministrazione regionale e dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

A seguito delle liquidazioni del finanziamento la stampa delle fatture delle spese rendicontate e ammesse a contribuzione sarà oggetto di vidimazione con timbro del programma FEAMP (anche in formato .pdf). La stampa di detta fattura dovrà essere contenuta nel relativo fascicolo della pratica contributiva, nonché negli atti di contabilità aziendale, presso il beneficiario.

Copia di tutta la documentazione inerente il fascicolo progettuale deve essere presente presso la sede operativa in cui è stato realizzato l'intervento nel caso sia diversa dalla sede legale.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303/2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP su tutte le spese rendicontate dal beneficiario, verrà effettuato un sopralluogo prima della liquidazione del SAL e del saldo.

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione al fine di essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- consentire la consultazione della documentazione comprovante l'iscrizione dei beni ammortizzabili oggetto di finanziamento, ove pertinente.

La registrazione dei beni ammortizzabili relativa alle spese di progetto, non effettuate nel corso dell'anno in cui è stato effettuato il controllo di primo livello propedeutico alla liquidazione del contributo, dovranno essere inviate dal beneficiario all'Amministrazione regionale entro la fine dell'anno successivo.

26 Stabilità delle operazioni

Per "stabilità delle operazioni" si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro **5 anni** dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 Reg (UE) n. 1303/2013.

Ne consegue che al beneficiario **non è consentito**, nel corso di attuazione del progetto e nel periodo dei 5 anni dalla data del decreto di liquidazione finale:

a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'ambito di applicazione del presente bando;

b. il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Non è altresì consentita, in detto periodo, la vendita o la cessione differita a un momento successivo alla scadenza del vincolo.

Salvo autorizzazione preventiva del Servizio caccia e risorse ittiche, i beni oggetto di finanziamento **non** possono essere ceduti né può essere cambiata la destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale.

Il beneficiario del contributo è tenuto a inviare al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Modulo 17 Dichiarazione del mantenimento dei vincoli).

Nel caso di investimenti fissi, dovranno essere mantenuti i titoli di disponibilità delle aree e dei beni oggetto di intervento per una durata pari a quella richiesta dal vincolo di stabilità delle operazioni. Fatte salve superiori disposizioni, eventualmente valutate anche sulla base del mantenimento delle finalità della Misura, la perdita della disponibilità delle aree di intervento comporterà il recupero delle somme liquidate secondo le modalità previste Programma.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Nel caso in cui il beneficiario **non sia una PMI** e l'operazione preveda un investimento in infrastrutture oppure un investimento produttivo, il contributo erogato deve essere rimborsato laddove, entro **10 anni** dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "**cause di forza maggiore**". Casi di forza maggiore possono essere, tra gli altri, l'inabilità sopraggiunta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L'esenzione dall'obbligo di restituzione in questi casi è stata chiarita dalla Corte di Giustizia Europea, e costituisce un'eccezione alla regola generale che esenta il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Il beneficiario ha l'onere della prova con documenti incontestabili.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione alla cessazione degli obblighi inerenti il mantenimento dei vincoli di destinazione d'uso prima della scadenza stabilita, il contributo erogato sarà recuperato con le modalità prevista dalle norme e dai regolamenti comunitari.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato in altro luogo, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Servizio caccia e risorse ittiche. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e dovrà comunque rimanere all'interno dell'ambito di applicazione del presente bando.

Rimane inoltre stabilito che il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- acquistare specie acquicole certificate;
- il rispetto degli ulteriori obblighi stabiliti con il decreto di concessione con riferimento alla tipologia di intervento e agli obblighi comunitari.

27 Recesso per rinuncia

L'istanza di rinuncia volontaria al mantenimento dell'operazione per la quale è stata presentata una richiesta di contributo deve essere presentata dal beneficiario al Servizio caccia e risorse ittiche esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it tramite l'invio del **Modulo 08** adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi dovuti ai sensi delle norme regionali per i contributi concessi dall'Amministrazione regionale.

28 Revoca del contributo

Le accertate **false dichiarazioni** di natura dolosa **e il mancato rispetto degli impegni assunti** con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.
In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.
Sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi dell'art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Revoca totale del contributo

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca totale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- rinuncia da parte del beneficiario (rif. Modulo 08);
- alienazione o mancato possesso a qualsiasi titolo del bene oggetto del finanziamento senza autorizzazione;
- mancata comunicazione di contratti che riguardano i beni oggetto del contributo;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al **65%** della spesa ammessa in fase di finanziamento (nel calcolo non incide il solo ribasso di prezzi rispetto la spesa preventivata intervenuto successivamente);
- mancata presentazione della domanda di liquidazione finale entro i termini previsti;
- per mancato rispetto dei vincoli di alienabilità e di destinazione quando questi non sono stati preventivamente autorizzati;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge;
- per il mancato raggiungimento del punteggio minimo utile della graduatoria ai fini del finanziamento.

In fase di valutazione verrà comunque considerato il raggiungimento delle finalità principali dell'opera.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

Inoltre nel caso di comunicazione di interventi non autorizzabili da parte degli enti competenti e pertanto non eseguibili, l'Amministrazione regionale in prossimità alla scadenza del termine di ultimazione dell'operazione, nel caso gli interventi interessati dal diniego risultino prevalenti, potrà procedere alla revoca totale del contributo ovvero assegnare un ulteriore termine per l'esecuzione dei lavori. Tale termine potrà essere condizionato dalla presentazione delle utili autorizzazioni entro un termine intermedio nel caso sia evidenziata dal beneficiario una utile soluzione per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

Revoca parziale o disimpegno parziale del contributo

Il contributo è revocato o disimpegnato parzialmente, ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione di una parte del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- mancata presentazione entro i termini previsti della domanda di liquidazione relativa a un progetto già liquidato con precedente SAL in misura superiore al **65%;**

– difformità sostanziali del progetto d'investimento realizzato con quello approvato (comprese varianti sostanziali realizzate ma non autorizzate);
– altri casi non specificati ma previsti da norme di legge o regolamentari.

29 Complementarietà del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

30 Obbligo di pubblicità

Come previsto dal punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando i seguenti elementi:

a) emblema dell'Unione, insieme a un riferimento all'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite agli artt. 3 e 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei).

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi nelle seguenti modalità:

a) fornendo, sul proprio **sito web**, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, almeno **un poster** con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una **targa permanente o un cartello** pubblicitario (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera i 100.000,00 euro;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite all'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014.

In merito alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, si rimanda a quanto previsto nel reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014: *http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf*

31 Disposizioni finali

Eventuali situazioni o casi non specificatamente previsti dal bando verranno decisi in base ai principi e finalità previsti dal bando e dal Programma Comunitario FEAMP tenendo presente in particolare il raggiungimento delle finalità ivi previste nonché i principi generali di interesse pubblico.

Sarà inoltre applicata la normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché ad eventuali disposizioni emanate dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

Il beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

32 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 193/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA8/

33 Diritti dei beneficiari

I beneficiari godono di tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

34 Comunicazioni dall'Amministrazione

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando da parte dell'Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.

I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti.

Il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

35 Normativa e documentazione di riferimento

Regolamenti UE

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/1995** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla Tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - Tavole di corrispondenza (Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390)
- Regolamento (CE) n. **1221/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (CE) n. **834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) n. **710/2009** della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
- Regolamento (UE, EURATOM) n. **1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i

regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo <<Cooperazione territoriale europea>>
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento (UE) **2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento di esecuzione (UE) **2017/218** della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati

- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

Normativa nazionale

- Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30.11.1981)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Per i CCNL si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23.10.1997)
- Circolare INPS 23 settembre 1997, n. 196 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n. 250 del 13.03.1958 e n. 413 del 26.07.1984
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
- D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (G. U. n. 299 del 27.12.2006 – S. O. n. 244)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30.04.2008)
- D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 - Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (G.U. n. 270 del 18.11.2010)
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 226 del 28.09.2011 – S. O. n. 214)
- D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca

- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (GU Serie Generale n. 4 del 7.01.2015)
- Legge 28 luglio 2016, n. 154 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (GU n. 91 del 19.04.2016, - S. O. n. 10)

Normativa Regionale

- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 Legge di stabilità 2019
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 - Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021
- DGR 28 aprile 2017, n. 768 - Determinazione dei termini del procedimento ai sensi dell' art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000
- DGR 14 dicembre 2018, n. 2394 – FEAMP 2014-2020, approvazione Piano Finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia

36 Link utili

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA8/

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
https://www.politicheagricole.it

Prezzario regionale dei lavori pubblici

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA7/

Elenco ZPS Italia

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/elenco%20completo%20delle%20ZPS_2015.xlsx

Elenco SIC--ZSC Italia

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/elenco%20completo%20dei%20SIC--ZSC_2015.xlsx

Cartografia ZSC FVG

http://www.minambiente.it/pagina/zsc--designate

Applicativi cartografici FVG

http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/AreeNaturaliTutelate.xml

http://sistemiwebgis.regione.fvg.it/eagle/pages/main.aspx?configuration=Guest

37 Contatti

<table>
<tr><td>Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it.</td><td>**Il responsabile del procedimento:**
il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche:
Avv. Valter Colussa
e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it
Tel: 0432 555650</td></tr>
<tr><td colspan="2">**Per informazioni rivolgersi:**
alla Struttura stabile di Udine: Fogale Lorenzo
e-mail: lorenzo.fogale@regione.fvg.it
Tel: 0432 555650
Cell: 335 6911925

alla Struttura stabile di Trieste: Manzin Franco
e-mail: franco.manzin@regione.fvg.it
Tel: 040 3774009</td></tr>
</table>

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_31_1_DGR_1194_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 1194
Programma di sviluppo rurale - 2014-2020. Misura 8 - Sottomisura 8.1, intervento 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento. Assegnazione delle risorse per l'annualità 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR) nella sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2019) 1768 final del 27/02/2019, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 425 del 15 marzo 2019;

VISTO il Piano finanziario del Programma approvato e riportato nel capitolo 10 del Programma stesso;

PRESO ATTO che il Piano finanziario stanzia le risorse FEASR per Misura e focus area e per annualità;

PRESO ATTO che nell'ambito della misura 8 di cui al paragrafo 8.2.7. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - è prevista l'attivazione della sottomisura 8.1, sostegno alla forestazione/all'imboschimento, finalizzata al consolidamento della produzione di legno, anche di qualità, attraverso l'imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura a basso impatto ambientale, realizzata sulla base di protocolli di certificazione forestale, riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale, e attraverso l'imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni;

VISTO il Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui al D.P.Reg. 4 marzo 2016 n. 44, ed in particolare l'articolo 15 "Presentazione della domanda di aiuto", che dispone che le domande di aiuto possano essere presentate dal 1 giugno al 31 luglio di ogni anno;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 1072, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifiche al piano finanziario analitico, ripartizione fra tipologia di intervento e variazione dotazioni finanziarie dei bandi", con la quale vengono assegnate alla sottomisura 8.1 per l'annualità 2019 risorse complessive pari a euro 1.243.425,00 di spesa pubblica (dei quali euro 536.164,86 di quota FEASR sul totale di euro 6.899.200,00 di quota FEASR assegnata al Focus Area 5E);

RITENUTO, al fine di consentire una puntuale programmazione ed una efficiente utilizzazione dei fondi, di assegnare le risorse finanziarie relative all'annualità 2019, pari a euro 1.243.425,00 (unmilioneduecentoquarantatremilaquattrocentoventicinque/00) all'operazione 8.1.1 "imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 23 luglio 2018, n. 1363 recante Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli

Enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Sulla base delle disponibilità assegnate dal Piano finanziario del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alle diverse Misure, focus area e annualità, alla sottomisura 8.1 "sostegno alla forestazione/all'imboschimento", Focus Area 5E, operazione 8.1.1 "imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni", per l'annualità 2019 sono assegnate le risorse pari a euro 1.243.425,00 (unmilioneduecentoquarantatremilaquattrocentoventicinque/00) di spesa pubblica (dei quali euro 536.164,86 di quota FEASR sul totale di euro 6.899.200,00 di quota FEASR assegnata al Focus Area 5E).
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_31_1_DGR_1211_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 1211
Ulteriore rimodulazione e integrazione delle risorse per lo scorrimento delle graduatorie di cui agli avvisi pubblici per incentivi annuali nei settori delle attività culturali, approvati con DGR 1976/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge;
VISTI, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2, lettera c) della legge;
VISTO il "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015 n. 33, come modificato con decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 224, e con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 232, di seguito denominato regolamento;
VISTI gli articoli 14, comma 2, 24, comma 6, e 26, comma 8, della legge, che prevedono l'attuazione delle disposizioni di cui sopra per mezzo dell'approvazione da parte Giunta regionale di uno o più avvisi pubblici con risorse complessive 3.868.085,00;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1976 del 26 ottobre 2018, con cui, in relazione agli articoli 9, comma 2, lettera d), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), sono stati approvati i seguenti avvisi:
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo con risorse pari a euro 300.000,00;
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli teatrali di prosa con risorse pari a euro 50.000,00;
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) con risorse pari a euro 1.850.000,00;
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione con risorse pari a euro 268.085,00;
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche con risorse pari a euro 150.000,00;
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale con risorse pari a euro 50.000,00;
7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica con risorse pari a euro 450.000,00;
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica con risorse pari a euro 150.000,00;

9) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità con risorse pari a euro 200.000,00;
10) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo, le manifestazioni cinematografiche, le manifestazioni espositive, la divulgazione della cultura umanistica e scientifica sul tema "2200° anniversario della fondazione della città romana di Aquileia" con risorse pari a euro 200.000,00;
11) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo, manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione umanistica e scientifica sul tema Leonardo da Vinci con risorse pari a euro 200.000,00;
PRESO ATTO che con i decreti n. cult2019- 444 e cult2019 - 445 del 11 febbraio 2019, cult2019-652, cult2019-653, cult2019-654, cult2019-655, cult2019-656, cult2019-658, 2019cult- 659, cult2019-660, cult2019-661 tutti del 8 marzo 2019 sono state approvate le graduatorie degli Avvisi pubblici sopra citati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 410 del 15 marzo 2019 con la quale ai sensi dell'articolo 3 di ciascun avviso si dispone che le risorse complessive sono rimodulate e integrate nel seguente modo:
1) per l'Avviso Stagioni e rassegne: 298.350,00
2) per l'Avviso produzione teatro di prosa: euro 70.000,00;
3) per l'Avviso eventi e festival: euro 2.417.370,00;
4) per l'Avviso Orchestre: euro 259.600,00;
5) per l'Avviso manifestazioni cinematografiche: euro 165.000,00;
6) per l'Avviso festival cinematografici internazionali: euro 50.000,00;
7) per l'Avviso divulgazione umanistica: euro 604.039,00;
8) per l'Avviso divulgazione scientifica: euro 149.145,00;
9) per l'Avviso manifestazioni espositive: euro 412.800,00;
10) per l'Avviso Aquileia: euro 303.200,00;
11) per l'Avviso Leonardo: euro 544.350,00;
VISTO l'articolo 48 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale) il quale dispone: "Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) della legge regionale 16/2014 è autorizzata la spesa di 1.510.000,00 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)-Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.";
ATTESO che ai sensi dell'articolo 3 di tutti gli avvisi pubblici la dotazione finanziaria può essere rimodulata con gli opportuni atti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ovvero integrata al fine di aumentarne l'efficacia;
RITENUTO, in considerazione della numerosità delle domande di incentivo e del particolare rilevo delle iniziative progettuali presentate sugli Avvisi pubblici di cui ai paragrafi precedenti, nonché della consistenza del fabbisogno finanziario per la realizzazione delle progettualità espresse nelle domande di incentivo, esaminate ed istruite dal Servizio competente in materia di attività culturali, e valutate dalle commissioni di valutazione appositamente costituite ai sensi del Regolamento, di rimodulare e integrare la dotazione finanziaria disponibile nel seguente modo:
1) per l'Avviso stagioni e rassegne: euro 387.650,00;
2) per l'Avviso eventi e festival: euro 3.336.966,00;
3) per l'Avviso Aquileia: euro 383.130,00;
VISTO il bilancio finanziario gestionale 2019 approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 2519 e s.m.i.;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Le risorse destinate agli interventi di cui agli Avvisi pubblici indicati in premessa, sono rimodulate e integrate nel seguente modo:
1) per l'Avviso Stagioni e rassegne: euro 387.650,00;
2) per l'Avviso eventi e festival: euro 3.336.966,00;
3) per l'Avviso Aquileia: euro 383.130,00;
2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_31_1_DGR_1216_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2019, n. 1216
Bando per l'accesso individuale alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), sottomisura 8.4 (Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici), tipologia di intervento 8.4.1 - Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 17 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ed in particolare l'articolo 34 - Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sua ultima versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2019) 1768 final del 27

febbraio 2019, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale di data 15 marzo 2019 n. 425, ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede al punto 8.2.7.3.2 la sottomisura 8.4 - Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici;
CONSIDERATO che i criteri di selezione della misura 8.4.1 sono stati sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali);
VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
VISTO il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, come modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73;
VISTO il Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura n. 5262/AGFOR del 09/07/2019, avente ad oggetto l'approvazione delle determinazioni in ordine all'inquadramento della tipologia di intervento 8.4.1 sull'applicazione della normativa degli aiuti di stato;
VISTO che il regime di aiuto comunicato è stato formalmente registrato con il numero SA.54818, come comprovato dalla ricezione per tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in data 10 luglio 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 25 giugno 2019, avente ad oggetto modifiche al piano analitico, ripartizione fra tipologie di intervento e variazione delle dotazioni finanziarie dei bandi del PSR 2014-2020, con la quale sono state assegnate alla tipologia di intervento 8.4.1 per l'annualità 2019 risorse finanziarie pari a euro 3.213.991,59;
VISTO il bando per l'accesso alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), Sottomisura 8.4 (Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici), tipologia di intervento 8.4.1 - ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, predisposto dal Servizio foreste e Corpo forestale, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;
VISTA la legge regionale n. 7/2000;
CONSIDERATO che i termini del procedimento superiori a novanta giorni sono giustificati dalla natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare complessità del procedimento medesimo;
SENTITO l'Organismo pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA -);
CONSIDERATO che gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono stati definiti in modo coerente con le informazioni in fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo di verificabilità e controllabilità delle misure VCM);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;
VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il bando per l'accesso alla misura 8 (Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), Sottomisura 8.4 (Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici), tipologia di intervento 8.4.1 - ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

ALLEGATO 1

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 8, SOTTO MISURA 8.4, TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.4.1 - RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE DA CALAMITÀ NATURALI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità
1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 8.4.1 - Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, , in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 sostiene le operazioni necessarie al ripristino del potenziale forestale danneggiato a causa di calamità naturali.

Articolo 2 Aree di intervento
1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nella regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti
1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) la struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio foreste e Corpo forestale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
b) l'ufficio attuatore è l'Ispettorato forestale competente per territorio della Direzione centrale di cui alla lettera a).

Articolo 4 Risorse finanziarie
1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 3.213.991,59 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 1.293.600,00 (43,12%).
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di Gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 22, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale
1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
1. I beneficiari del presente bando sono:
a) selvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici, ivi comprese le forme associate;
b) piccole e medie imprese (PMI), come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese);
c) le proprietà collettive riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).
2. I beneficiari, alla data in cui si verifica l'evento calamitoso, dispongono del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica dei terreni sui quali vengono eseguite le operazioni oggetto della domanda di sostegno, con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni interessati dalle operazioni oggetto della richiesta di sostegno.
3. Qualora le operazioni oggetto della domanda di sostegno coinvolgano una pluralità di terreni, l'esecuzione delle stesse può essere delegata:
a) ai beneficiari pubblici di cui al comma 1, lettera a), anche quando non dispongono del titolo di proprietà o della disponibilità giuridica dei terreni, dai proprietari dei medesimi;
b) ai beneficiari privati di al comma 1, lettere a), b) e c) da parte di altri proprietari dei terreni interessati.
4. Le imprese beneficiarie del sostegno sono altresì in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
b) iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38".

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno
1.Il sostegno è erogato in conto capitale secondo l'aliquota del 100% del costo ammissibile.

Articolo 8 Costo massimo ammissibile
1. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 1.000.000,00.
2. Non è previsto un costo minimo ammissibile della domanda di sostegno.

Articolo 9 Operazioni ammissibili
1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono:
a) il ripristino del potenziale forestale mediante:
1) taglio ed esbosco del legname;
2) rimboschimento artificiale finalizzato al ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica;
b) sistemazioni idraulico-forestali per la stabilizzazione e il recupero delle aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali);
c) ripristino della viabilità forestale danneggiata da eventi calamitosi.

Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
1. Le operazioni di cui all'articolo 9 sono ammissibili previo riconoscimento formale, da parte dell'Autorità pubblica competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle operazioni proposte:
a) la calamità naturale ha causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato, nell'ambito dell'area di intervento. Il danno è certificato dallo stesso ufficio attuatore competente per territorio;
b) l'ufficio attuatore riconosce la necessità a intervenire;
c) le operazioni che riguardano interventi di stabilizzazione e recupero delle aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico interessano un'area che ricade interamente in bosco ai sensi di legge;
d) i soprassuoli oggetto delle operazioni di ripristino del potenziale forestale hanno subito un danno a partire dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso;
e) le foreste, pubbliche o private, oggetto delle operazioni devono essere dotate di un piano di gestione forestale a partire dalle superfici minime stabilite dalla normativa regionale. Gli interventi oggetto di finanziamento sono coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti.
f) gli interventi di ripristino della viabilità forestale danneggiata da eventi calamitosi sono realizzati in conformità alle prescrizioni tecniche e ai parametri costruttivi di cui all'allegato A.
g) la superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, deve essere di 1 ettaro.

Articolo 11 Operazioni non ammissibili
1. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 12 Costi ammissibili
1. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
a) interventi selvicolturali di taglio, allestimento ed esbosco di piante morte o compromesse, o parti di esse, ivi comprese le ceppaie sradicate, a causa di eventi biotici o abiotici;
b) interventi di rinfoltimento e reimpianto di popolamenti abbattuti, comprese le operazioni di preparazione del terreno;
c) interventi di stabilizzazione e recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica, quali: scoronamenti e conguagli del terreno, opere di captazione e drenaggio di acque superficiali e consolidamenti di versanti;

d) interventi di ripristino della viabilità forestale esistente nei tratti danneggiati, nonché delle opere e dei manufatti esistenti al servizio dei boschi. Sono compresi gli interventi di rettifica del tracciato o di adeguamento funzionale finalizzati a ridurre i rischi di dissesto;
e) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.

Articolo 13 Contributi in natura
1. I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori che creano un attivo in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 e:
a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli o del Prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno di cui alla DGR del 28.9.2018, n.1797 in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività forestale, con esclusione delle opere di carattere edile;
c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, al beneficiario;
d) sono previsti nei prezzari di cui alla lettera a), per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente.
2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei prezzari di cui al comma 1.
3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato o di un organismo debitamente autorizzato.
4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 15, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.
5. Per i contributi in natura è applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1.
6. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera, al termine dell'operazione, il totale dei costi ammissibili da cui va sottratto l'importo dei contributi in natura, nel rispetto della formula di cui all'allegato B.

Articolo 14 Costi non ammissibili
1. Non sono considerati costi ammissibili;
a) i costi sostenuti in data antecedente alla data in cui si è verificata la calamità naturale;
b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno o nelle varianti;
c) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
d) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
e) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
f) il mancato guadagno conseguente ai danni derivanti dalle calamità naturali;
g) i costi relativi alla manutenzione generale o i costi di gestione;
h) il leasing.

Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari:

1) progetto preliminare redatto da un tecnico abilitato, corredato da disegni e planimetrie;

2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;

3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel Prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura, nel prezzario regionale per i lavori agricoli o del Prezzario delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno di cui alla DGR del 28.9.2018, n.1797, in vigore alla data di pubblicazione del bando;

b) per i lavori o le prestazioni particolari e non previste nei prezzari di cui alla lettera a), numero 3, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;

c) nel caso di interventi selvicolturali e di interventi di rinfoltimento e reimpianto, di cui all'articolo 12 comma 1 lettere a) e b), i costi delle operazioni di taglio, abbattimento, esbosco e trasporto all'imposto (franco camionabile), sono determinati dalle voci di spesa del progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA);

d) in caso di spese generali, in assenza dei prezzari di cui alla lettera a) e di costi per interventi in beni immateriali quali: consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:

1) almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto del servizio o fornitura;

2) una breve relazione tecnico-economica del beneficiario che motivi la scelta del preventivo ritenuto valido salvo i casi in cui la scelta risulti quella con il prezzo più basso;

3) nel caso non sia possibile disporre di tre offerte una dettagliata relazione descrittiva motivando adeguatamente l'impossibilità ad individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto del finanziamento;

2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, se richieste per legge, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, ecc.).

3. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Articolo 16 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

Articolo 17 Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016
1. I beneficiari pubblici, in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno
1. Il beneficiario, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 19.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.
4. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.
5. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.
6. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

Articolo 19 Documentazione da allegare alle domande di sostegno
1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA;
b) documentazione richiesta dall'articolo 15 per la congruità e ragionevolezza dei costi;
c) nel caso di interventi di raccolta ed esbosco del legname e il rimboschimento artificiale finalizzato al ripristino del potenziale forestale, il PRFA ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) approvato con D. P. Reg. 28 dicembre 2012 n. 274;
d) eventuale atto di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e atto di disponibilità delle aree da parte del beneficiario, di cui agli allegati C e D;
e) in caso di operazioni assoggettate al D.Lgs. n. 50/2016, check-list di autovalutazione in relazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi di cui all'allegato G.

Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità
1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 22, vengono applicati i seguenti criteri di selezione e priorità, descritti all'allegato E:
a) interventi di ripristino della viabilità forestale danneggiata eseguiti in abbinamento agli interventi selvicolturali volti al ripristino del potenziale forestale compromesso, indipendentemente dallo strumento con cui sono stati finanziati;
b) possesso di contratti di concessione o locazione pluriennali per la gestione dei boschi al fine di assicurare una più duratura e capillare gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale;
c) interventi realizzati da richiedenti organizzati in reti di imprese;

d) rapporto tra volume di legname schiantato e superficie interessata;
e) caratteristiche dell'operazione, privilegiando gli investimenti che maggiormente consentono azioni di consolidamento e rafforzamento della stabilità ecologica delle foreste;
f) possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi al fine di assicurare una maggiore capacità nel rispondere all'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse forestali.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore; in caso di ulteriore parità si segue l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
1. L'Ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria delle medesime, predispone un elenco delle domande di sostegno ammissibili, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri di selezione e di priorità di cui all'articolo 20, e un elenco di quelle non ammissibili, e li trasmette alla struttura responsabile.
2. La struttura responsabile, entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, predispone e approva la graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate, che viene pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e trasmessa agli uffici attuatori.
3. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente di cui all'articolo 5 o necessitino di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, urbanistico- edilizie, idrauliche e per il vincolo idrogeologico, l'ufficio attuatore sospende il procedimento e concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della valutazione con esito favorevole e delle autorizzazioni concesse.

Articolo 22 Graduatoria
1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste;
b) rinunciare al sostegno.
3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 23 Avvio e conclusione
1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno:
a) per i beneficiari pubblici entro dodici mesi dalla data del provvedimento medesimo;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
a) per interventi selvicolturali finalizzati al ripristino del potenziale forestale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), la data di avvio dei lavori comunicata dal direttore dei lavori su applicativo UBWeb;
b) per interventi di sistemazione idraulico-forestale e di ripristino della viabilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.
3. Le economie determinatesi a seguito delle procedure di appalto non sono utilizzabili per l'esecuzione di varianti agli interventi finanziati, salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 50/2016 in materia di contratti pubblici.
4. Il beneficiario trasmette all'ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, con l'evidenza delle eventuali economie di cui al comma 3.

5. Fermo restando il rispetto del termine generale di conclusione e rendicontazione di cui al comma successivo, le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

a) diciotto mesi per i beneficiari privati;

b) ventiquattro mesi nel caso di beneficiari pubblici.

6. Per le operazioni ricadenti anche parzialmente in aree Natura 2000, tutti i termini sono aumentati fino a dodici mesi, qualora nella valutazione di incidenza ambientale venga imposta la sospensione dei lavori per alcuni periodi dell'anno, ai fini della tutela di habitat o specie di fauna da salvaguardare.

7. Tutte le operazioni sono concluse e rendicontate entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 24 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro il termine stesso, per motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di 9 mesi.

3. Le proroghe concesse non comportano il superamento del termine di cui al comma 7 dell'articolo 23.

4. L'ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 25 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:

a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali dell'area della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia colpita dalla calamità naturale, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;

b) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 26, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;

c) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.

3. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore tramite il portale SIAN prima dell'esecuzione della variante.

4. La richiesta di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

a) relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;

b) per opere edili, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a);

c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b);

d) documentazione prevista all'articolo 15 al fine di determinare la congruità e ragionevolezza di eventuali nuovi costi.

5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4, svolge l'istruttoria della domanda di variante e approva, anche parzialmente, la variante, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:

a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso, rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;

b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;

c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario.

6. Non sono ammissibili le varianti che comportano:

a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;

b) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera b).
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. La mancata approvazione delle varianti comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi.
9. In caso di beneficiari pubblici, oltre a quanto disposto dai commi precedenti le varianti sono disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 26 Varianti non sostanziali
1. Si considerano varianti non sostanziali:
a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza di interventi relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative, purché siano garantite le caratteristiche e le finalità delle operazioni;
b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi, anche a seguito dell'espletamento delle procedure di appalto, realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.
3. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
4. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso, rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni relative agli interventi;
c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario.
5. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.
6. In caso di beneficiari pubblici, oltre a quanto disposto dai commi precedenti, le varianti sono disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi
1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla data in cui si è verificata la calamità naturale. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
b) assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette l'originale del mandato di pagamento e della quietanza attestante l'avvenuto pagamento da parte della tesoreria.

3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;

c) il riferimento al PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché la tipologia di intervento.

4. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione come definito all'articolo 23, qualora non già trasmessa all'Ufficio attuatore.

3. Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore una garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore e redatta utilizzando il modello rilasciato da SIAN, per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.

4. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della garanzia bancaria o equivalente, svolge l'istruttoria della domanda di anticipo, verificando che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014, e predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna domanda di pagamento, l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 4, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

6. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

7. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

8. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.

2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:

a) dopo aver sostenuto almeno il 20 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

b) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di seguito indicata:

a) fatture o altra documentazione fiscale equipollente relative alle spese sostenute e delle quali si richiede il pagamento in acconto;

b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento con le modalità di cui all'articolo 27 del presente bando;

c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;

d) nel caso di interventi di cui all'articolo 12 comma 1 lettere b) e c):

1- copia del passaporto delle piante CEE, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);

2- ove ricorre il caso, copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti riferimenti del certificato di provenienza e di identità clonale rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);

e) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;

f) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:

1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;

2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, la data, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento e l'importo totale rendicontato;

3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;

4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante:

1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.

5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento svolge l'istruttoria sulla medesima, verificando che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.

6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;

b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 50, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
8. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
9. Qualora l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di più del 10 % l'importo liquidabile a seguito dell'esame di ammissibilità dei costi si applica la riduzione di cui all'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
10. Sulla base dell'istruttoria l'ufficio attuatore entro il termine di cui al comma 5 predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
11. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria, di cui al comma 10, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno
1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 23, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione di seguito indicata.
a) fatture o altra documentazione fiscale equipollente relative alle spese sostenute e delle quali si richiede il pagamento in saldo;
b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento con le modalità di cui all'articolo 27 del presente bando;
c) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
d) nel caso di interventi di cui all'articolo 12 comma 1 lettere b) e c):
1- copia del passaporto delle piante CEE, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
2- ove ricorre il caso, copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti riferimenti del certificato di provenienza e di identità clonale rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
e) comunicazione al competente ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti pubblici, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
h) certificato di collaudo o di regolare esecuzione per opere edili o relazione di verifica finale per interventi selvicolturali redatti dal direttore dei lavori e controfirmati dal beneficiario;
i) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
1) descrizione dell'operazione realizzata;
2) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata a saldo con indicato, per ciascuna di esse, la data, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento e l'importo totale rendicontato;
3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
j) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
2. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento svolge l'istruttoria della medesima, verificando che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.

3. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 29, commi da 6 a 11.

Articolo 31 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 141/Pres. del 07/07/2016, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario, successivamente alla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC, i seguenti dati relativi all'avanzamento finanziario dell'operazione finanziata:
   a) l'importo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento
   b) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
   c) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e comunicato prontamente al beneficiario.
2. In allegato alla domanda di saldo il beneficiario trasmette, oltre ai dati di cui al comma 1, i dati fisici inerenti al completamento dell'opera.
3. Le informazioni richieste dai commi 1 e 2 sono fornite all'ufficio attuatore mediante la compilazione di un apposito file formato Excel disponibile nelle pagine dedicate al PSR del sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 34 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta le relative modalità di controllo e le sanzioni applicabili.

Articolo 35 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta le relative modalità di controllo e le sanzioni applicabili.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione.
3. Le modalità di controllo dell'impegno di cui al comma 2 e le sanzioni applicabili sono indicate nell'allegato F del bando.

Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
   a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
   b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
   c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 37 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 38 Revoca del sostegno
1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 40 Controlli ex post
1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 141/Pres. del 07/07/2016.

Articolo 42 Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 43 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio foreste e corpo forestale, telefono 0432/555670-555157, e-mail: corpoforestale@regione.fvg.it, indirizzo di posta elettronica certificata: corpoforestale@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.
3. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici attuatori sono:
a) Ispettorato forestale di Pordenone: ispettoratopordenone@certregione.fvg.it;
b) Ispettorato forestale di Tolmezzo: ispettoratotolmezzo@certregione.fvg.it.
c) Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia: ispettoratotriestegorizia@certregione.fvg.it;
d) Ispettorato forestale di Udine: ispettoratoudine@certregione.fvg.it.

Allegato A
(riferito all'articolo 10)

Prescrizioni tecniche e parametri costruttivi

La viabilità forestale ammissibile a finanziamento si caratterizza per la piattaforma stradale a fondo stabilizzato, costituito da materiale di cava a granulometria fine, permeabile, rullato, a sezione trasversale convessa (baulata); la regimazione delle acque meteoriche prevede la loro intercettazione con cunetta o fosso posti a monte della piattaforma stradale e loro smaltimento, a valle della strada, mediante pozzetti e tombotti, collocati a distanze sufficienti e tali da garantire un funzionamento efficace del sistema di regimazione.

Fatti salvi i casi di percorsi anulari, tutte le strade devono disporre di un piazzale terminale che consenta l'inversione di marcia al mezzo relativo alla categoria di appartenenza dell'infrastruttura stessa.

L'attraversamento dei rii, con portata solida o meno, avviene mediante la messa in opera di scatolari o tubi in cls sotto la piattaforma stradale, dimensionati in base alle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua attraversato.

Nel caso di attraversamento di corsi d'acqua con caratteristiche tali da impedire l'impiego dei soli scatolari o tubi è ammessa, in aggiunta ad essi, anche la messa in opera di guadi in pietrame e cls con catenaria avente profilo adeguato e tale da assicurare il transito degli autotreni per la viabilità camionabile principale e delle motrici per la viabilità camionabile secondaria.

<table>
<tr><td colspan="6">Tabella 1 - Parametri costruttivi della viabilità forestale</td></tr>
<tr><td>Tipo di infrastruttura</td><td>Pendenza ottimale</td><td>Pendenza massima (*)</td><td>Pendenza massima in corrispondenza dei tornanti</td><td>Larghezza minima carreggiata (**)</td><td>Raggio di curvatura minimo</td></tr>
<tr><td>Strade camionabili principali</td><td rowspan="3">2-10%</td><td rowspan="2">13%</td><td rowspan="3">7%</td><td>3,5 m</td><td>8,0 m</td></tr>
<tr><td>Strade camionabili secondarie</td><td>3,0 m</td><td>6,0 m</td></tr>
<tr><td>Strade trattorabili</td><td>15%</td><td>2,5 m</td><td>4,0 m</td></tr>
</table>

(*) Ammissibile per tratti di lunghezza ≤ a 100 metri e per uno sviluppo complessivo contenuto entro il 20 % della lunghezza totale dell'infrastruttura.

(**) Per limitati tratti e comunque dove la pendenza del versante supera il 100%, sono ammesse deroghe alla larghezza della carreggiata e alla baulatura della piattaforma stradale, purché il suo profilo sia conformato con adeguata pendenza verso monte tale da garantire un efficace smaltimento delle acque meteoriche.

Allegato B
(riferito all'articolo 13)

Formula per la determinazione dell'aiuto concedibile
nel caso in cui l'operazione sia eseguita anche con l'apporto di contributi in natura

$$A \leq (B - C)$$

dove:
A = contributo pubblico totale;
B = costo ammissibile (ad operazione ultimata);
C = contributi totali in natura.

Allegato C
(riferito all'articolo 19)

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI FONDI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a ……………………………………
provincia di …………………………………………… il ………………………… residente in ……………………………
via/piazza …………………………………… n. …… Codice Fiscale …………………………………………………….,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere proprietario/comproprietario [(1)] dei seguenti lotti di terreno censiti al NCT al f.o ……, p.a/p.e ……………., Sub ………………………………………, interessati dalle operazioni oggetto di richiesta di contributo.

==

inoltre il/la sottoscritto/a **AUTORIZZA**

…………………………………………………………………………………………., in qualità di soggetto delegato per la presentazione della domanda di aiuto:

☐ all'esecuzione delle operazioni finanziate
☐ all'ottenimento della certificazione forestale sostenibile

e **si impegna a concedere,** per un periodo minimo non inferiore a quello di impegno previsto dal bando di cui alla Misura 8.4.1 del P.S.R. 2014-2020, al …………………………………………………………………… le aree su indicate.

Luogo e data

_______________, __________________

LA PROPRIETÀ ………………………………………

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

(1) in caso di comproprietà dovranno essere elencati i nominativi dei comproprietari con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale degli stessi e relativa firma. In caso di delega, allegare delega e documento d'identità del delegante.

Allegato D
(riferito all'articolo 19)

DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO DI DISPONIBILITA' DELLE AREE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………. nato/a a …………………………………….
provincia di ………………………………………………. il ………………………………. residente in ……………………………….
via/piazza …………………………………………….. n. …… Codice.Fiscale ………………………………………………………….,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità in qualità di rappresentante legale del ……………………………………………………………. richiedente del progetto/intervento denominato ………………………………………………………………………………. (*indicare il titolo del progetto e la localizzazione*)

DICHIARA

di avere titolo a disporre delle particelle catastali interessate:

- ☐ per l'esecuzione delle operazioni finanziate
- ☐ per l'ottenimento della certificazione forestale sostenibile

==

Inoltre il/la sottoscritto/a **SI IMPEGNA A GARANTIRE**

il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione d'uso di cui all'articolo art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Luogo e data
______________, ___________________

Firma ………………………………………………..

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Allegato E
(riferito all'articolo 20)

CRITERI DI SELEZIONE

Intervento 8.4.1 RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE DA CALAMITÀ NATURALI

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del richiedente e dell'operazione	Cumulabilità	Punteggio
Interventi di ripristino della viabilità forestale danneggiata eseguiti in abbinamento agli interventi selvicolturali volti al ripristino del potenziale forestale compromesso	Prelievo di metri cubi lordi complessivi pari a o maggiore di 100 e minore di 200	non cumulabili tra loro	6
	Prelievo di metri cubi lordi complessivi pari a o maggiore di 200 e minore di 500		10
	Prelievo di metri cubi lordi complessivi pari a o maggiore di 500		14
	Numero di proprietari o gestori di boschi asserviti compreso tra 3 e 5.	non cumulabili tra loro	4
	Numero di proprietari o gestori di boschi asserviti superiore a 5.		6
	Ritombamento di tratti di viabilità dismessi compreso tra l'1 e il 5 % dello sviluppo lineare del tracciato stradale oggetto di intervento	cumulabile	2
	Trasformazione di strada trattorabile o camionabile secondaria in strada camionabile principale	cumulabile	13
Possesso di contratti di concessione o locazione pluriennali per la gestione dei boschi al fine di assicurare una più duratura e capillare gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale	Impresa forestale in possesso di contratti di concessione o locazione per la gestione dei boschi, di durata pluriennale uguale o superiore a 5 anni o imprese forestali proprietarie dei boschi. La superficie del bosco di proprietà od oggetto di concessione o locazione non è inferiore a 0,50 ha	cumulabile	10
Interventi realizzati da richiedenti organizzati in reti di imprese	Impresa forestale appartenente ad una rete di impresa costituita da almeno 3 soggetti: almeno 1 proprietario o gestore forestale, 1 impresa boschiva, 1 impresa di trasformazione certificata con catena di custodia (compresa produzione e cessione energia da biomasse legnose)	cumulabile	15
Rapporto tra volume di legname schiantato e superficie interessata	Rapporto tra volume in metri cubi lordi e superficie per ettaro minore di 100	non cumulabili tra loro	15
	Rapporto tra volume in metri cubi lordi e superficie per ettaro pari a o maggiore di 100		30
Caratteristiche dell'operazione, privilegiando gli investimenti che maggiormente consentono azioni di consolidamento e rafforzamento della stabilità ecologica delle foreste	Interventi di rimboschimento artificiale finalizzato al ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica derivanti da calamità naturali per una superficie maggiore di 5 ettari	cumulabile	5
Certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi al fine di assicurare una più	L'impresa richiedente o almeno la metà dei soggetti che costituiscono la forma associata sono in possesso della certificazione di catena di custodia	cumulabile	5

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del richiedente e dell'operazione	Cumulabilità	Punteggio
duratura e capillare gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale	per i prodotti legnosi.		

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITA' DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo ammissibile maggiore.
In caso di ulteriore parità di punteggio si applica l'ordine cronologico di presentazione.

PUNTEGGIO MASSIMO	100
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	30

Allegato F
(riferito all'articolo 35)

IMPEGNI ACCESSORI

n.	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipologia di intervento/Tipo di intervento		
b.1	Le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione.		X	**d**	bando - articolo 35, comma 2

AVVERTENZE

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, in caso di **mancato rispetto degli impegni accessori** si applica una **riduzione** dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento. La percentuale della riduzione è determinata in base alla **gravità**, **entità** e **durata** di ciascuna infrazione, secondo le modalità indicate nelle tabelle relative agli impegni accessori di seguito riportate.
2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, in caso di **inadempienza grave degli impegni accessori**, cioè quando un'inadempienza risulta **ripetuta** con livelli massimi di gravità, entità e durata, si applica la **decadenza** del sostegno e il recupero integrale delle somme già erogate. La ripetizione ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e lo stesso tipo di intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.
3. Si applica altresì la decadenza del sostegno o il recupero integrale qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni in sede di verifica.
4. Ove ricorrono i casi descritti ai punti 2 e 3, il beneficiario è escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

<table>
<tr><td>Programma Sviluppo Rurale 2014-2020</td><td colspan="2">FRIULI VENEZIA GIULIA</td><td>Misura</td><td colspan="2">8</td><td>Tipo Intervento</td><td colspan="2">8.4.1 – rif. b.1</td></tr>
<tr><td>Descrizione impegno</td><td colspan="8">Le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell'operazione.</td></tr>
<tr><td>Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</td><td colspan="8">Bando - Articolo 35, comma 2, lettera a)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016</td><td></td><td colspan="7">Misura/sotto misura</td></tr>
<tr><td>X</td><td colspan="7">Tipo di intervento</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tipologia di penalità</td><td></td><td>Decadenza totale</td><td rowspan="4" colspan="2">Campo di applicazione</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo amministrativo</td><td rowspan="2">--</td><td rowspan="2">100% Controllo in situ (presso l'area dell'intervento)</td></tr>
<tr><td></td><td>Esclusione</td></tr>
<tr><td rowspan="2">X</td><td rowspan="2">Riduzione graduale</td><td>--</td><td>Campione controllo docum. in loco (presso la sede del beneficiario)</td><td>--</td><td>Campione controllo in loco (presso l'area dell'intervento)</td></tr>
<tr><td>X</td><td>Campione controllo docum. ex post (su tutte le domande di pagamento)</td><td>--</td><td>Campione controllo ex post</td></tr>
<tr><td>Descrizione modalità di verifica documentale</td><td colspan="8">Accertare che tutte le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno si siano certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo; trasmissione da parte del beneficiario del documento rilasciato dall'ente certificatore, che attesta l'avvenuta adesione al protocollo di certificazione per la GFS.</td></tr>
</table>

Livelli di infrazione dell'impegno	**Gravità**	**Entità**	**Durata**
Basso (punteggio = 1)	La violazione riguarda proprietà già certificate all'atto della presentazione della domanda di sostegno	Costo ammesso < € 5.000	Impegno assolto entro 3 mesi dal termine fissato
Medio (punteggio = 3)	La violazione riguarda proprietà non certificate all'atto della presentazione della domanda di sostegno	Costo ammesso compreso tra € 5.000 e € 50.000	Impegno assolto entro 6 mesi dal termine fissato
Alto (punteggio = 5)	La violazione riguarda proprietà che non hanno assolto all'impegno entro 6 mesi dal termine fissato	Costo ammesso ≥ € 50.000	Impegno non assolto entro 6 mesi dal termine fissato

PUNTEGGIO (media aritmetica dei livelli di infrazione)	**PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELL'AIUTO**
1,00 ≤ x < 3,00	3%
3,00 ≤ x < 5,00	20%
x = 5,00	50%
x=5 con ripetizione dell'inadempienza	decadenza e recupero integrale del sostegno

Allegato G
(riferito all'articolo 19)

CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE

PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

A - DATI IDENTIFICATIVI			
Bando domanda di sostegno			
Misura/Sottomisura			
Beneficiario/Stazione appaltante	Via ____________, n. _____, __________ (città)		
Partita IVA/Codice fiscale		CUUA	
Referente beneficiario			
Domanda di sostegno			
Domanda di sostegno	n.	data	
Titolo del progetto			
Codice CUP			
Localizzazione investimento	Comune di __________		
Atto di Concessione sostegno			
Concessione sostegno	n.	data	Prot. n.
Spesa ammessa	€	Sostegno concesso	€
Tipologia investimento richiesto	Lavori	Forniture	Servizi

Interventi spesa previsti	N° affidamenti previsti	Verifica rispetto divieto frazionamento artificioso

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE
A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) (non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza) (non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)		Art. 21 (in attesa Decreto MIT - art. 216 c. 3)					
A1	**Appalto lavori**						
A1.1	Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro	art. 21					
A1.2	è stato attribuito il CUP						
A1.3	sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili						
A1.4	per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica						
A1.5	ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali						
A1.6	trattasi di lavoro complesso						
A1.7	trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP						
A2	**Appalto servizi e forniture**						
A2.1	Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro						
A2.2	per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori						
A3	**Pubblicità dei programmi e aggiornamenti**						
	- sono stati pubblicati sul profilo del committente - sono stati pubblicati sul sito del MIT - sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio						

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE
A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) □ Progettazione interna □ Progettazione esterna		Art. 23					
A1	**Appalto lavori**	Art. 157 Linee guida ANAC n.1/2016					
A1.1	Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: □ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto □ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee	Art. 23 c. 2					
A1.2	Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: □ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna) □ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori □ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge) □ ricorso a soggetti esterni (appalto v. **checklist M**)	Art. 24 c. 1					
A1.3	Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) (contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4)	Art. 23 c. 1 e 3					
A1.4	Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)	Art. 23 c. 3bis					
A1.5	E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)	Art. 25					
A1.6	E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione	Art. 26					

A1.7	E' stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento	Art. 26 c. 8					
A1.8	E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.)	Art. 27 Legge 241/1990					
A2	**Appalto servizi e forniture**						
A2.1	Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)	Art. 23 c. 14					
A2.2	Verifica contenuti del progetto per appalto servizi: - relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio - indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza - calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - prospetto economico degli oneri complessivi - capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)	Art. 23 c. 15					
A3	**Incentivi per funzioni tecniche**	Art. 113 Comunicato ANAC 6.9.2017					
A3.1	Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara						
A3.2	L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)						

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP		
Codice CIG		
Oggetto dell'appalto		
Valore dell'appalto comprese opzioni (art. 35)	€	□ Soprasoglia □ Sottosoglia
Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di investimento v. **checklist A**)	□ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi □ contratto misto (*) (*) art. 28 L'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.	
Tipo di procedura	□ PROCEDURA APERTA (art. 60) □ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) □ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) □ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) □ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64) □ PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65) □ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) □ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) □ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) □ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) □ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) □ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE □ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA □ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi/forniture < 209.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) □ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) □ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA □ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55) □ ASTE ELETTRONICHE (art. 56) □ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57) □ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)	

Tipo stazione appaltante ☐ qualificata (AUSA – Elenco ANAC) ☐ non qualificata con limite: servizi e forniture < 40.000 € lavori < 150.000 € ☐ soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e)	☐ AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA ☐ ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO ☐ ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA ☐ REGIONE ☐ ENTE REGIONALE ☐ ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ☐ CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI ☐ ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ☐ COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA ○ AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €) ○ ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE ○ CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO ○ UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA ○ ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO ○ STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA ☐ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA ☐ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT ☐ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 ☐ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO ☐ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO ☐ ALTRO (specificare) ____________________
Tipologia di appalto	☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO ☐ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO ☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35 ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO ☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35 ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.225.000 EURO ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.225.000 EURO Per forniture e servizi indicare se: ☐ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014 ☐ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012 ☐ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015

Criterio di aggiudicazione (art. 95)	☐ **SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO** Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a contrarre (art. 32), solo per: ○ LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA ○ LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA ORDINARIA ○ SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO ○ SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA ○ SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO) ☐ **SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO** ○ SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA ○ SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA ○ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO ○ SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO ○ ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE ☐ **SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI**		
Importo a base d'asta	€		
Motivazione ragionevolezza costi			
Importo aggiudicato	€	Ribasso % del	
Offerte pervenute	n°	di cui valide	n°
Soggetto aggiudicatario	Dati identificativi		
Settore appalto	□ settori ordinari □ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)		
Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016)	Dati identificativi ed estremi atto nomina		

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria) ☐

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria) ☐

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

  1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili; ☐

  2) implicano progettazione o soluzioni innovative; ☐

  3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; ☐

  4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII; ☐

- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

  Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

  a) che non rispettano i documenti di gara; ☐

  b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; ☐

  c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. ☐

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; ☐

b) che non hanno la qualificazione necessaria; ☐

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. ☐

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a) ☐
- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; ☐

  2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; ☐

  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ☐

- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c) ☐
- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a) ☐

- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, comma 3, lettera b) ☐
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c) ☐
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d) ☐

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con **motivazione**):

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) ☐
- per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti). ☐

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria) ☐

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria) ☐

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

  1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili; ☐

  2) implicano progettazione o soluzioni innovative; ☐

  3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; ☐

  4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII; ☐

- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

  Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

  a) che non rispettano i documenti di gara; ☐

  b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; ☐

  c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. ☐

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; ☐

b) che non hanno la qualificazione necessaria; ☐

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. ☐

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a) ☐
- quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; ☐

  2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; ☐

  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ☐
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c) ☐
- per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5) ☐

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con **motivazione**):

- per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) ☐
- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti) ☐
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti) ☐
- per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b) ☐

<u>E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI</u>

<u>Procedure Utilizzabili</u>

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria) ☐

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria) ☐

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

  1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili; ☐

  2) implicano progettazione o soluzioni innovative; ☐

  3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; ☐

  4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII; ☐

- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

  Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, <u>sono considerate irregolari</u> le offerte (art. 59, comma 3):

  a) che non rispettano i documenti di gara; ☐

  b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; ☐

  c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. ☐

  Sono <u>considerate inammissibili</u> le offerte (art. 59, comma 4):

  a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; ☐

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)
- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

  1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

  2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
- qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4)
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con **motivazione**):

- per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) ☐
- per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia massima di euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti) ☐
- per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti) ☐

<u>Indice checklist</u>

F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)		Art. 36 Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 e n.1/2016					
A1	nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro	art. 36 c. 2					
A2	nel caso di forniture e servizi (no tecnici), l'importo è inferiore a 135.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 209.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)	art. 36 c. 2					
A3	nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro	art. 157 c. 2					
A4	nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA	Norme di spending review					
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia						
A6	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi						
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO							
B1	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a					
B2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a art. 31, c. 8					
B3	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)	art. 36 c. 2 lett. a Linee guida ANAC n. 4/2016					
B4	affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)	Linee guida ANAC n. 4/2016					

	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici						
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico						
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)						
B5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico						
B6	presenza valutazione di congruità economica	art. 97					
B7	verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016					
B8	presenza lettera di ordinazione/contratto						
B9	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)						
B10	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

C1	è stato rispettato il limite di importo: • lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti); • lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti); • forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 135.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 209.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti) • servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)	Linee guida ANAC n. 4/2016 art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c art. 36 c. 2 lett. b art. 157 c. 2 Linee guida ANAC n. 1/2016					
C2	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)	Linee guida ANAC n. 4/2016					
C3	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)	Linee guida ANAC n. 4/2016					

C4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)						
C5	è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro)	art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c					
C6	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi	(decreto MIT 2.12.2016)					
C7	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016					
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016					
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa						
C8	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice						
C9	*selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*						
C9.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione PER I LAVORI - in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara; - fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale applicando l'art. 97 commi 2 e 8; - PER SERVIZI E FORNITURE - per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; - fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi); - da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.	art. 95 c. 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017					
C9.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016					
C9.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
C9.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)						

C9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	Linee guida ANAC n. 3/2016 – 97 c. 2					
C9.6	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)	art. 97, c. 8					
C9.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10					
C9.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10					
C9.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32					
C9.10	comunicazioni di eventuali esclusioni	artt. 29 e 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29					
C9.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 Linee guida ANAC n. 6/2016					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	Art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	Art. 84 Decreto MIT					
C9.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
C9.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76					

	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
C9.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36					
C9.15	presenza del contratto	art. 36					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)						
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
C9.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
C10	*<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> (art. 95 c. 3, 6 e 8)* ☐ *<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u> (art. 95 c.7)* ☐	Linee guida ANAC n. 2/2016					
C10.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016					
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12					
C10.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
C10.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95 Linee guida ANAC n. 2/2016					
C10.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
C10.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016					
C10.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10					
C10.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10					

C10.8	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32					
C10.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29					
C10.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	Art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	Art. 84 Decreto MIT					
C10.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
C10.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
C10.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36					
C10.14	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)	Linee guida ANAC n. 4/2016 art. 32 c. 9					
C10.15	presenza del contratto	art. 36					

		Linee guida ANAC n. 4/2016					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)						
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d					
C10.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)		artt. 59 e 62					
A1	le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili	art. 59 c 2 lett. a) n. 1					
A2	implicano progettazione o soluzioni innovative	art. 59 c 2 lett. a) n. 2					
A3	l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi	art. 59 c 2 lett. a) n. 3					
A4	le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII	art. 59 c 2 lett. a) n. 4					
A5	in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili	art. 59 c 2 lett. b)					
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia						
A7	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi						
B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)							
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70					
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70					
C – BANDO		art. 71					
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C					

C.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 62					
C.3	il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive	art. 62 c. 11					
C.4	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91					
	rispetto n° minimo candidati (tre)	art. 91					
C.5	correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72					
C.6	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9					
C.7	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9					
C.8	Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)	art. 59 c. 2 lett. b)					
D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE							
D.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando						
E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
E.1	presenza lettera invito	art. 62					
E.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV					
E.1.2	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 62 e 36 c. 9					
E.1.3	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito	art. 62					
F - SELEZIONE DELLE OFFERTE							
F.1	*selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*						
F.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					
F.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016					
F.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,						

	anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
F.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
F.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016					
F.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
F.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10					
F.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10					
F.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
F.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
F.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 84 Decreto MIT					
F.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
F.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					

F.1.14	pubblicazione dell'esito della gara	art. 72 e 98					
F.1.15	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
F.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
F.2	*<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> (art. 95 c. 3, 6 e 8)* *<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u> (art. 95 c.7)*	□ Linee guida ANAC n. 2/2016 □					
F.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016					
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12					
F.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
F.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95					
F.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
F.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016					
F.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10					
F.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10					
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32					

F.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
F.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 84 Decreto MIT					
F.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
F.2.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
F.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72 e 98					
F.2.14	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
F.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

H – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE
	A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione) la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi	**art. 63** Linee guida ANAC n. 8/2017					
A.1	***lavori, servizi e forniture***						
	qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta	art. 63 c. 2 lett. a)					
	quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica	art. 62 c. 2 lett. b n.1					
	quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)	art. 62 c. 2 lett. b n.2					
	quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)	art. 62 c. 2 lett. b n.3					
	nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici	art. 63 c. 2 lett. c)					
A.2	***Forniture***						
	qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad	art. 63 c. 3 lett. a)					

	accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo						
	nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni	art. 63 c. 3 lett. b)					
	per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime	art. 63 c. 3 lett. c)					
	per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali	art. 63 c. 3 lett. d)					
A.3	***Servizi***						
	l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati	art. 63 c. 4					
A.4	***lavori e servizi***						
	nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale	art. 63 c. 5					
B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B.1	presenza lettera invito						
B.2	numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione	art. 63 c. 6					
B.3	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75					
B.4	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9					
B.5	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito						

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

C.1	*selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*						
C.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					
C.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016					
C.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
C.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
C.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016					
C.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
C.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10					
C.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10					
C.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
C.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
C.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b					

	capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 84 Decreto MIT					
C.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
C.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
C.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 98					
C.1.15	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
C.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
C.2	<u>*selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*</u> *(art. 95 c. 3, 6 e 8)* <u>*selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi*</u> *(art. 95 c.7)*	□ Linee guida ANAC n. 2/2016 □					
C.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016					
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12					
C.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
C.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di	art. 95					

	valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)						
C.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
C.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016					
C.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10					
C.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10					
C.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
C.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
C.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 84 Decreto MIT					
C.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
C.2.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76					

	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
C.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 98					
C.2.14	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
C.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE
	A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)	art. 61					
	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia						
	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi						
	B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)						
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70					
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B					
	C- BANDO	art. 71					
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C					
C.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 61					
C.3	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91					
	rispetto n° minimo candidati (cinque)	art. 91					
C.4	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 73					
C.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9					
C.6	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9					

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

D.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando						
D.2	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
D.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					

E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

E.1	presenza lettera invito						
E.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV					
E.1.2	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 61					
E.1.3	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito						

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

F.1	*selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*						
F.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					
F.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016					
F.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
F.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					

F.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016					
F.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
F.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10					
F.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10					
F.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32					
F.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
F.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 84 Decreto MIT					
F.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
F.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76					

	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
F.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D					
F.1.15	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
F.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
F.2	*selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)* ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016 *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)* ☐						
F.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016					
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12					
F.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
F.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95					
F.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
F.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016					
F.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10					

F.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10					
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
F.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
F.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	requisiti di capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b					
	requisiti di capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 84 Decreto MIT					
F.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
F.2.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
F.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72 e 98					
F.2.14	presenza del contratto						

	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
F.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)		art. 60					
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia							
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi							
B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)							
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70					
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B					
C - BANDO		art. 71					
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C					
C.2	conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando	art. 60					
C.3	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 73					
C.4	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9					
C.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9					

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

D.1	domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando						
D.2	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
D.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

E.1	*selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*						
E.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					
E.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016					
E.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
E.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
E.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016					
E.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
E.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10					
E.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10					
E.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
E.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					

E.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 – Linee guida ANAC n. 6/2016					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 84 Decreto MIT					
E.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
E.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
E.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D					
E.1.15	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
E.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

E.2	<u>*selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*</u> *(art. 95 c. 3, 6 e 8)* ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016 <u>*selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi*</u> *(art. 95 c.7)* ☐						
E.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016					
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12					
E.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
E.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95					
E.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
E.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016					
E.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10					
E.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10					
E.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
E.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
E.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					

	capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 84 Decreto MIT					
E.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
E.2.12	comunicazione aggiudicazione definitiva	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
E.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D					
E.2.14	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
E.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE
A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee)		art. 23 c. 2 art. 24 c. 1 art. 157 c. 1 Linee guida ANAC n. 1/2016 Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016 Decreto MIT n. 263/2016					
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia							
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi							
A.1	progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori	art. 157 art. 31 c. 8					
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione						
	direzione lavori						
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione						
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP	art. 31 c. 8					
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione	art. 24 c. 1					
	collaudo						
A.2	il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma	art. 46 c. 1					
A.3	sono state rispettate le condizioni di incompatibilità	art. 24 c. 7					
A.4	è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016	Art. 24 c. 8					
B - PROCEDURA		Linee guida ANAC n. 1/2016					
B.1	procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)	art. 157 c. 2					

B.2	procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)	art. 157 c. 2					
B.3	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8					
C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
C.1	presenza lettera invito						
C.2	procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione	art. 157 c. 2					
	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8					
C.3	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75					
C.4	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9					
C.5	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito						

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

D.1	<u>*selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso*</u>						
D.1.1	solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					
D.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016					
D.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
D.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
D.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016					

D.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8					
D.1.7	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
D.1.8	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
D.1.9	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016					
	requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale	art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5					
	capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT n. 263/2016					
	capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT n. 263/2016					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 84 Decreto MIT					
D.1.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
D.1.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
D.1.12	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 98					

D.1.13	presenza del contratto						
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
D.1.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
D.2	<u>*selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*</u> *(art. 95 c. 3, 6 e 8)* ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016 <u>*selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi*</u> *(art. 95 c.7)* ☐						
D.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016					
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12					
D.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						
D.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95					
D.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
D.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016					
D.2.6	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32					
D.2.7	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					

D.2.8	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016	art. 81 e 82 art. 216 c. 13					
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016					
	requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale	art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5					
	capacità economico-finanziaria □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT n. 263/2016					
	capacità tecnico-professionale □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT n. 263/2016					
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA □ con avvalimento □ senza avvalimento	art. 84 Decreto MIT					
D.2.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
D.2.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
D.2.11	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 98					
D.2.12	presenza del contratto						
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)						
D.2.13	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE
A – PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:		art. 5 art. 196 Linee guida ANAC n. 7/2016					
A.1	Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte **tutte le seguenti condizioni** (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice):	art. 5 c. 1					
	l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure	art. 5 c. 1 lett. a) art. 5 c. 2					
	una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata)						
	oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi	art. 5 c. 1 lett. b)					
	nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata	art. 5 c. 1 lett. c)					
A.2	Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta **una delle seguenti condizioni**:	art. 5 c. 3					
	nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati						
	nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata						

A.3	Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di **controllo congiunto**. Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**:	art. 5 c. 4 art. 5 c. 5					
	gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici	art. 5 c. 5 lett. a					
	tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica	art. 5 c. 5 lett. b					
	la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti	art. 5 c. 5 lett. c					
A.4	Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**:	art. 5 c. 6					
	l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;	art. 5 c. 6 lett. a					
	l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all'interesse pubblico	art. 5 c. 6 lett. b					
	le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione	art. 5 c. 6 lett. c					
B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO							
B.1	verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito **elenco gestito da ANAC** (non ancora operativo – domande di iscrizione dal 30 novembre 2017)	art. 192 c. 1 Linee guida ANAC n. 7/2016					
B.2	verifica tutte le condizioni A.1 - effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria) - fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)						

	- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci)						
B.3	verifica una delle condizioni A.2 - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci) oppure - la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)						
B.4	verifica tutte le condizioni A.3 - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale) - le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria) - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria)						
B.5	Verifica tutte le condizioni A.4 - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni) - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale) - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)						
B.6	verifica l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data	art. 192 c. 3					
B.7	verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico	art. 192 c. 3					

	C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA						
C.1	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house						
C.2	valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione	art. 192 c. 2					
	sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche	art. 192 c. 2					
C.3	presenza lettera di ordinazione						
C.4	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)						
C.5	verifica requisiti soggetto in house						
C.6	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					

0 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE
A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)							
A.1	**Appalto lavori**						
A.1.1	Presenza verbale consegna lavori						
A.1.2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT					
A.1.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione						
A.1.4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.	art. 105					
A.1.5	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: □ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; □ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; □ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore; □ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma	art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7 c. 1, lett. c) e c. 7 c. 1, lett. d)					

	senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori) □ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); □ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni): a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali; □ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).	c. 1, lett. e) e c. 4 c. 2 c. 12					
A.1.6	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)	art. 106, c. 5					
A.1.7	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento.	art. 106, c. 8					
A.1.8	La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)	art. 106, c. 11					
A.1.9	Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.	art. 106, c. 14					
A.1.10	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)	art. 106, c. 14					

A.1.11	Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6					
A.1.12	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 Decreto MIT					
A.1.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						
A.2	**Appalto servizi e forniture**						
A.2.1	Presenza verbale inizio attività						
A.2.2	Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto	Art. 111 Decreto MIT					
A.2.3	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80	art. 105					
A.2.4	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: □ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; □ modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; □ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore; □ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori) □ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di	art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7 c. 1, lett. c) e c. 7 c. 1, lett. d)					

	importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); □ per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali; □ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).	c. 1, lett. e) e c. 4 c. 2 c. 12					
A.2.5	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)	art. 106, c. 5					
A.2.6	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento.	art. 106, c. 8					
A.2.7	La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)	art. 106, c. 11					
A.2.8	Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.	art. 106, c. 14					
A.2.9	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)	art. 106, c. 14					
A.2.10	Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6					
A.2.11	Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8 Decreto MIT					
A.2.12	All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il	art. 102, c. 4					

19_31_1_DGR_1225_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1225
POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Linea di intervento 4.2.b - Criteri di selezione delle operazioni. Approvazione preliminare.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006;
RICHIAMATI, in particolare:
- l'articolo 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che dispone che l'approvazione della metodologia e dei criteri usati per la selezione delle operazioni compete al Comitato di Sorveglianza;
- l'articolo 125, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che pone in capo all'Autorità di Gestione l'elaborazione e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, l'applicazione di procedure e adeguati criteri di selezione delle operazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014 IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 e s.m.i;
VISTA la propria deliberazione n. 1714 del 4 settembre 2015, con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020" cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
VISTO il "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" previsto dall' articolo 3 della L.R. 14/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015 e s.m.i. e che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;
RICHIAMATO l'articolo 6, comma 2, lettera d) del Regolamento regionale di attuazione del POR, in base al quale l'Autorità di Gestione predispone, in accordo con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, al fine di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di sorveglianza per la loro adozione;
CONSIDERATO che, nel contesto dell'Asse IV "Sviluppo urbano" del POR FESR 2014-2020, il paragrafo 2.A.6.2 "Principi guida per la selezione delle operazioni" prevede la concertazione dei criteri di selezione fra l'Autorità di Gestione e le Autorità Urbane, ai fini dell'applicazione, da parte di queste ultime, dei criteri nella fase di selezione degli interventi, delegata alle Autorità urbane ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1301/2013;
RICORDATO che l'Autorità di gestione, in conformità all'articolo 6 comma 2 lettera d) del Regolamento regionale di attuazione del POR soprarichiamato, ha predisposto, in accordo con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, il documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni da finanziare a valere sul POR FESR 2014 - 2020, li ha sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta Regionale con deliberazione n. 1953 del 9 ottobre 2015 e li ha successivamente trasmessi al Comitato di sorveglianza del POR per la loro adozione in occasione della prima seduta tenutasi a Trieste in data 12 novembre u.s.;
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 2530 del 22 dicembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto del documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni da finan-

ziare a valere sul POR FESR 2014 - 2020, riportati nell'allegato 1) alla deliberazione medesima, così come integrato e approvato dal Comitato di Sorveglianza nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza;
TENUTO CONTO che i criteri di selezione delle operazioni approvati con la sopra citata deliberazione si articolano in tre tipologie, ovvero:
- criteri generali di ammissibilità, trasversalmente applicabili a tutti gli Assi ed a tutte le Azioni del POR FESR, che rappresentano elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, a fronte della cui eventuale carenza il finanziamento non può essere concesso;
- criteri specifici di ammissibilità, che rappresentano i requisiti di eleggibilità, individuati in relazione alla specificità dell'azione/attività e della linea di intervento, strettamente collegati ai contenuti del progetto ed ai soggetti proponenti;
- criteri di valutazione, che comportano una valutazione quali/quantitativa sulla rispondenza del progetto alla strategia generale ed agli obiettivi specifici del Programma subordinata all'esito positivo della verifica sull'ammissibilità, e definiscono la graduatoria delle operazioni ammissibili, sulla base di un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio;
RICORDATO che il sopra citato documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul POR FESR 2014 - 2020 approvato con DGR n. 2530 del 22 dicembre 2015 non comprendeva i criteri di selezione specifici per le Azioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 dell'Asse IV "Sviluppo urbano", in quanto la definizione degli stessi richiedeva la previa messa a punto delle "Strategie di sviluppo urbano integrato sostenibile" richieste ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, che alla data non erano ancora state trasmesse all'Autorità di Gestione nella loro versione definitiva;
RICORDATO che, per il Comune di Trieste, la "Strategia di sviluppo urbano integrato sostenibile" è stata acquisita dall'Autorità di gestione, a seguito di approvazione formale da parte della Giunta del Comune stesso, in data 11 aprile 2016;
VISTO il documento ESEGIF 15-0010-02 dal titolo "Guidance for Member States on Integrated Sustainable Urban Development (Article 7 ERDF Regulation)" di data 20/04/2016 che individua, al paragrafo 2.2.1 "Selection of individual operations", le Autorità urbane quali soggetti responsabili dell'attuazione delle "Strategie di sviluppo urbano sostenibile" e della selezione delle operazioni, e sottolinea l'importanza di garantire che i criteri di selezione contribuiscano a selezionare operazioni mirate al conseguimento degli obiettivi specifici e dei risultati dell'Asse prioritario di riferimento;
RICORDATO che con deliberazione n. 1566 del 26 agosto 2016 sono stati approvati preliminarmente i criteri specifici di ammissibilità relativi alle Azioni 4.1, 4.3, 4.4 e 4.5;
E CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 2012 del 28 ottobre 2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra l'Amministrazione regionale e i Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine in qualità di Autorità urbane, per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";
VISTA la propria deliberazione n. 2082 dd.11 novembre 2016, con la quale si è preso atto dei criteri specifici di ammissibilità per le azioni 4.1, 4.3, 4.4 e 4.5, finanziate a valere sull'Asse IV "Sviluppo urbano", così come approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma tramite la procedura scritta n.4;
PRESO ATTO che, con deliberazione della Giunta comunale di Trieste n. 73 del 13 marzo 2017, è stato approvato il sopracitato schema di Convenzione, ed è stata prevista la sottoscrizione della Convenzione da parte del Sindaco, in veste di legale rappresentante del Comune di Trieste;
RICHIAMATA la nota Prot. 9152/P dd. 28 aprile 2017 con cui, a seguito della chiusura della procedura scritta n. 7, inerente l'approvazione degli aggiustamenti tecnici al Programma Operativo integrativi delle modifiche approvate nel corso della seconda seduta del CdS e con procedura scritta n. 5, l'Autorità di Gestione del POR ha provveduto a notificare alla Commissione Europea le modifiche al POR, comprese quelle inerenti l'Azione 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente";
CONSIDERATO che le revisioni al Programma operativo inerenti l'Azione sopracitata sono state motivate dall'esigenza di far emergere con maggiore chiarezza la compresenza di due tipologie di beneficiari, ovvero l'Autorità urbana per la parte dell'intervento inerente l'Urban Center e le imprese dei comparti HighTech e BioHighTech per la parte inerente l'offerta di servizi reali e incentivi;
RILEVATO che a seguito della notifica alla Commissione Europea delle modifiche al POR di cui alla nota Prot. 9152/P dd. 28 aprile 2017, è pervenuta la decisione della Commissione europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, che approva le modifiche al POR FESR FVG 2014-2020 condivise dal Comitato di Sorveglianza nella seconda riunione annuale e nelle successive procedure di consultazione scritta;
RICORDATO che in data 18 maggio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione N.7/PROTUR tra l'Amministrazione regionale e l'Autorità urbana Comune di Trieste, per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita

e dell'occupazione";
RICHIAMATA la deliberazione 1476 del 4 agosto 2017 con la quale si dà atto della necessità di procedere alla definizione dei criteri di selezione dell'Azione 4.2, modulando gli stessi con riferimento ai due sotto interventi dell'Azione stessa, denominati convenzionalmente 4.2.a e 4.2.b in funzione del beneficiario, rispettivamente Autorità urbana Comune di Trieste e imprese;
TENUTO CONTO che i suddetti sotto interventi sono da intendersi quali "Linee d'intervento" così come definite dal Manuale delle procedure per la gestione e controllo del programma al parag 4.1.4, lettera A.4;
RILEVATO che, con riferimento alla struttura del POR e del piano finanziario, approvata con delibera della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e s.m.i., entrambe le linee d'intervento sopra citate trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'Attività 4.2.a "Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale";
CONSIDERATO che, per la Linea d'intervento 4.2.a, i criteri di selezione sono stati approvati in via definitiva, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza tramite apposita procedura scritta n. 10/2017, con delibera della Giunta regionale n. 1899 del 6 ottobre 2017;
TENUTO CONTO della proposta di criteri di selezione della Linea d'intervento 4.2.b di data 11 marzo 2019, elaborata in via definitiva dall'Autorità di Gestione sulla base della proposta pervenuta da parte dell'Autorità urbana Comune di Trieste in data 7 dicembre 2018, nonché della condivisione operata con la Struttura regionale attuatrice del 20 febbraio 2019;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del programma, parag. 4.1.1, tali criteri devono essere sottoposti al parere del partenariato rappresentato dai Tavoli di concertazione istituzionale e socio-economico istituiti con DGR n. 2100 del 16 novembre 2013 e s.m.i.;
TENUTO CONTO che i suddetti Tavoli sono stati coinvolti tramite consultazione scritta con note n.n. 4556, 4520,4557 del 13 marzo 2019 e n. 4638 del 15 marzo 2019;
RILEVATO che, nell'ambito della citata consultazione, sono pervenute alcune osservazioni e proposte di modifica da parte di taluni soggetti operanti nel mondo della ricerca volte, in particolare, a esplicitare meglio la definizione di alcuni criteri proposti, a valorizzare le collaborazioni tra imprese e ulteriori tipologie di enti presenti anche in ambito regionale (Parchi scientifici e tecnologici, Cluster tecnologici regionali e Incubatori certificati, IRCCS), nonché a valorizzare iniziative che abbiano già superato positivamente precedenti procedure selettive;
CONSIDERATO che, dopo verifica congiunta della fattibilità tecnica da parte dei funzionari del Servizio gestione fondi comunitari e del Servizio Sviluppo economico locale nonché del Comune di Trieste, si è deciso di tener conto delle proposte avanzate e che pertanto i criteri oggetto di approvazione della presente deliberazione recepiscono le modifiche proposte dal partenariato;
RICORDATO che, secondo quanto previsto dal citato Manuale delle procedure, nella definizione dei criteri di selezione deve essere coinvolta anche l'Autorità Ambientale;
CONSIDERATO che l'Autorità ambientale è anche componente del citato Tavolo istituzionale e che pertanto è stata consultata nell'ambito della predetta procedura con nota n. 4638 del 15 marzo 2019;
VISTO che, in seguito alla citata consultazione l'Autorità stessa non ha formulato osservazioni;
RITENUTO pertanto opportuno approvare la proposta preliminare dei criteri di selezione delle operazioni da finanziare a valere sull'Azione 4.2 - Attività 4.2.a - Linea d'intervento 4.2.b, da presentare al Comitato di Sorveglianza per la prevista approvazione tramite procedura scritta;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare in via preliminare la proposta di criteri di selezione delle operazioni da finanziare a valere sull'Azione 4.2 - Attività 4.2.a - Linea d'intervento 4.2.b, così come riportati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
2.. di autorizzare l'Autorità di gestione a presentare la proposta di criteri sub allegato 1 al Comitato di Sorveglianza tramite procedura scritta per la sua formale approvazione;
3. di autorizzare l'Autorità di gestione ad apportare alla proposta stessa ogni modifica si rendesse necessaria a seguito delle verifiche nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, fatta salva la successiva presa d'atto della Giunta con propria deliberazione;
4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul BUR.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

Allegato 1

Criteri di selezione delle operazioni a valere sull'Asse IV "Sviluppo urbano" del POR FESR FVG 2014-2020

Azione 4.2 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente"

Attività 4.2.a. "Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale"

Linea d'intervento 4.2.b "Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei comparti hightech e biohightech"

PROPOSTA DI CRITERI DI SELEZIONE

IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL PARTENARIATO

(CONSULTAZIONE SCRITTA rif. Note 4556, 4520,4557 dd 13/03/2019 e 4638 dd 15/03/2019)

Criteri di ammissibilità generale

- *Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione*[1]*;*
- *Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative;*
- *Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR;*
- *Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente.*

Criteri di ammissibilità specifica

- *Territorialità degli interventi circoscritta all'area del comune di Trieste;*
- *Appartenenza dei beneficiari ai settori hightech e biohightech*

[1] La definizione delle procedure di attivazione (bandi/inviti), attraverso le specifiche modalità e procedure di attuazione, garantirà:
- la coerenza e rispetto degli obiettivi della strategia europea 2020;
- la coerenza con la strategia e contenuti e gli obiettivi specifici del POR;
- la conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e aiuti di stato nonché delle specifiche dei Fondi Strutturali di Investimento Europei;
- il rispetto dei principi trasversali di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile.

Criteri di valutazione

1. *Qualità della proposta progettuale e del proponente*:

- Contributo dell'iniziativa alla creazione e al consolidamento dell'impresa, con particolare riferimento al fatturato della stessa, al margine di redditività della gestione nonché al suo posizionamento sul mercato;
- Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto / processo / organizzazione rispetto al mercato di riferimento;
- Disponibilità di brevettualità connessa alla progettualità;
- Partecipazione a contratti di rete per valorizzazione e sfruttamento a fini economico-collaborativi dell'iniziativa;
- Presenza di collaborazioni/ accordi/ convenzioni da parte dell'impresa con Enti di formazione, Istruzione e Università/Enti di Ricerca, Parchi scientifici e tecnologici, Cluster tecnologici regionali e Incubatori certificati, IRCCS;
- Progetto già valutato positivamente nell'ambito di Programmi europei a gestione della CE diretti e/o indiretti (quali Programmi operativi) e/o di canali di finanziamento nazionali e regionali ma non finanziate per carenza di risorse.

2. *Contributo dell'iniziativa alla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente urbano e sicurezza*:

- Prevenzione e riciclo dei rifiuti;
- Riduzione dell'inquinamento e di sostanze inquinanti;
- Risparmio di risorse idriche ed energetiche e loro efficientamento;
- Limitazione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo strutture edilizie esistenti, ovvero la riconversione di siti produttivi già esistenti.

3. *Contributo dell'iniziativa al sostegno del principio di pari opportunità e non discriminazione*:

- Iniziative presentate da imprese caratterizzate da significativa presenza femminile;
- Iniziative presentate da imprese caratterizzate da significativa presenza giovanile;
- Iniziative presentate da imprese caratterizzate dalla presenza (oltre ai minimi previsti dalla legge) di persone disabili.

4. *Altri criteri di valutazione*

- Iniziativa presentata da nuova impresa, intesa come impresa costituita da meno di 36 mesi o come aspirante imprenditore che costituisce l'impresa entro i termini fissati dal bando;
- Iniziativa presentata da start up innovativa, come definita ai sensi della legge 221/2012;
- Iniziativa realizzata da start up/spin off di università o di enti di ricerca o di IRCCS;
- Rilevanza dell'istruzione universitaria in azienda, in termini di percentuale di addetti in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PHD sul totale delle risorse umane;
- Iniziative valutate positivamente nell'ambito di procedure di selezione di nuove idee imprenditoriali.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_31_1_DGR_1230_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1230
Ulteriore rimodulazione e integrazione delle risorse per lo scorrimento delle graduatorie di cui agli avvisi pubblici per incentivi annuali nei settori delle attività culturali, approvati con DGR 1976/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge;
VISTI, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2, lettera c) della legge;
VISTO il "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", approvato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015 n. 33, come modificato con decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 224, e con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 232, di seguito denominato regolamento;
VISTI gli articoli 14, comma 2, 24, comma 6, e 26, comma 8, della legge, che prevedono l'attuazione delle disposizioni di cui sopra per mezzo dell'approvazione da parte Giunta regionale di uno o più avvisi pubblici con risorse complessive 3.868.085,00;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1976 del 26 ottobre 2018, con cui, in relazione agli articoli 9, comma 2, lettera d), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), sono stati approvati i seguenti avvisi:
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo con risorse pari a euro 300.000,00;
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli teatrali di prosa con risorse pari a euro 50.000,00;
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) con risorse pari a euro 1.850.000,00;
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l'attività concertistica e le manifestazioni musicali delle orchestre della regione con risorse pari a euro 268.085,00;
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche con risorse pari a euro 150.000,00;
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale con risorse pari a euro 50.000,00;
7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica con risorse pari a euro 450.000,00;
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica con risorse pari a euro 150.000,00;
9) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità con risorse pari a euro 200.000,00;
10) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo, le manifestazioni cinematografiche, le manifestazioni espositive, la divulgazione della cultura umanistica e scientifica sul tema "2200° anniversario della fondazione della città romana di Aquileia" con risorse pari a euro 200.000,00;
11) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo, manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione umanistica e scientifica sul tema Leonardo da Vinci con risorse pari a euro 200.000,00 ;
PRESO ATTO che con i decreti n. cult2019- 444 e cult2019 - 445 del 11 febbraio 2019, cult2019-652, cult2019-653, cult2019-654, cult2019-655, cult2019-656, cult2019-658, 2019cult- 659, cult2019-660, cult2019-661 tutti del 8 marzo 2019 sono state approvate le graduatorie degli Avvisi pubblici sopra citati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 410 del 15 marzo 2019 con la quale ai sensi dell'articolo 3 di ciascun avviso si dispone che le risorse complessive sono rimodulate e integrate nel seguente modo:
1) per l'Avviso Stagioni e rassegne: 298.350,00
2) per l'Avviso produzione teatro di prosa: euro 70.000,00;
3) per l'Avviso eventi e festival: euro 2.417.370,00;

4) per l'Avviso Orchestre: euro 259.600,00;
5) per l'Avviso manifestazioni cinematografiche: euro 165.000,00;
6) per l'Avviso festival cinematografici internazionali: euro 50.000,00;
7) per l'Avviso divulgazione umanistica: euro 604.039,00;
8) per l'Avviso divulgazione scientifica: euro 149.145,00;
9) per l'Avviso manifestazioni espositive: euro 412.800,00;
10) per l'Avviso Aquileia: euro 303.200,00;
11) per l'Avviso Leonardo: euro 544.350,00;
PRESO ATTO che attualmente sui capitoli di spesa 6557, 6541, 6536, 6537, 6563- Missione 05 - Programma 02 - Titolo 1 - MacroAggregato 104, risultano stanziate complessivamente risorse pari ad euro 427.420,00 destinate agli interventi di cui agli Avvisi pubblici;
ATTESO che ai sensi dell'articolo 3 di tutti gli avvisi pubblici la dotazione finanziaria può essere rimodulata con gli opportuni atti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ovvero integrata al fine di aumentarne l'efficacia;
RITENUTO, in considerazione della numerosità delle domande di incentivo e del particolare rilevo delle iniziative progettuali presentate sugli Avvisi pubblici di cui ai paragrafi precedenti, nonché della consistenza del fabbisogno finanziario per la realizzazione delle progettualità espresse nelle domande di incentivo, esaminate ed istruite dal Servizio competente in materia di attività culturali, e valutate dalle commissioni di valutazione appositamente costituite ai sensi del Regolamento, di rimodulare e integrare la dotazione finanziaria disponibile nel seguente modo:
1) per l'Avviso divulgazione umanistica: euro 882.139,00;
2) per l'Avviso divulgazione scientifica: euro 199.145,00;
3) per l'Avviso manifestazioni espositive: euro 512.120,00;
VISTO il bilancio finanziario gestionale 2018 approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 2519 e s.m.i.;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Le risorse destinate agli interventi di cui agli Avvisi pubblici indicati in premessa, sono rimodulate e integrate nel seguente modo:
1) per l'Avviso divulgazione umanistica: euro 882.139,00;
2) per l'Avviso divulgazione scientifica: euro 199.145,00;
3) per l'Avviso manifestazioni espositive: euro 512.120,00;
2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_31_1_DGR_1237_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1237
Riclassificazione dei volumi di vino sottoposti al provvedimento di riserva vendemmiale di cui alla DGR 1629/2018, ottenuti nella campagna di raccolta uve 2018, ad eccezione di quelli biologici.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39;

RICHIAMATI:
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 marzo 2012 con cui è stato riconosciuto il Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" ed è stato incaricato di svolgere le funzioni di tutela, promozione e valorizzazione per la relativa denominazione;
VISTA la deliberazione n. 1629 del 30 agosto 2018 con cui è stato stabilito di accogliere la richiesta formulata dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" con nota n. 80/2018 del 6 luglio 2018, di attivare per i vini ottenuti nella vendemmia 2018, la misura della riserva vendemmiale per l'intera percentuale di supero prevista all'articolo 4, comma 6 del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco", per le varietà di viti indicate all'articolo 2, comma 1, del medesimo disciplinare, e che tale esubero è destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione;
ATTESO che con nota del 28 giugno 2019, prot. n. 98/2019, protocollata il 1° luglio 2019 al n. 45887, con cui il Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata "Prosecco" ha chiesto alla Regione Veneto e alla Regione Friuli Venezia Giulia di riclassificare a vino bianco con o senza indicazione geografica i volumi di vino, ad eccezione di quelli biologici, ottenuti nella campagna di raccolta uve 2018 e sottoposti al provvedimento di riserva vendemmiale di cui alla deliberazione giuntale n. 1629/2018;
CONSIDERATO che la richiesta del 28 giugno 2019, prot. n. 98/2019 è finalizzata a perseguire l'equilibrio di mercato e a salvaguardare la denominazione, come si evince dalla relazione economico-produttiva allegata, e dall'esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata "Prosecco", tenutasi il 14 giugno 2019;
TENUTO CONTO dell'attuale situazione congiunturale del mercato che registra per tale denominazione una repentina e prolungata contrazione delle quotazioni del vino, sensibilmente inferiori rispetto alle precedenti annate;
CONSIDERATO che, qualora trovasse conferma la stima produttiva prevista per la vendemmia 2019, questa potrebbe innescare gestioni aziendali volte a smaltire velocemente le produzioni 2018, attualmente giacenti nelle cantine, generando fenomeni speculativi con conseguente ulteriore svilimento del valore delle produzioni;
RITENUTO che, dall'analisi della documentazione presentata dal Consorzio, emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento e che un suo eventuale rinvio potrebbe rendere vani gli sforzi profusi con conseguente squilibrio del mercato e ricadute negative su tutto il comparto afferente alla Doc "Prosecco";
CONSIDERATO che la Regione Veneto ha in corso di adozione analogo provvedimento;
RITENUTA accoglibile la richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" di riclassificare totalmente i volumi di vino sottoposti al provvedimento di riserva vendemmiale di cui alla deliberazione giuntale n. 1629/2018, ottenuti nella campagna di raccolta uve 2018, ad eccezione di quelli biologici, al fine di consentire l'immissione sul mercato di quantitativi di prodotto DOC sufficienti per far fronte alle esigenze del mercato, evitando fenomeni speculativi;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di accogliere, ai sensi dell'articolo 39 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, la richiesta formulata dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" con nota del 28 giugno 2019, prot. n. 98/2019, protocollata il 1° luglio 2019 al n. 45887, di riclassificare a vino bianco con o senza indicazione geografica i volumi di vino, ad eccezione di quelli biologici, ottenuti nella campagna di raccolta uve 2018 e sottoposti al provvedimento di riserva vendemmiale di cui alla deliberazione giuntale n. 1629 del 30 agosto 2018.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_31_1_DGR_1238_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1238
FEAMP 2014-2020 - Attuazione Piano di azione FLAG "GAC FVG" azione 1B - Bando misura 4.63.2.4 "Nuove specie per nuove attività". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";
STABILITO che l'Autorità di gestione designata all'attuazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero e che la stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la gestione e l'attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma;
VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;
VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016;
PRECISATO che, ai fini dell'avvio degli interventi e in via preliminare, le risorse finanziarie afferenti alle misure di competenza degli Organismi intermedi si intendono attribuite a ciascun di essi in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e che l'approvazione dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e Province autonome, articolati per anno e per priorità/misura, al lordo e al netto della riserva di efficacia dell'attuazione è demandato al Tavolo istituzionale, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo Multiregionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, approva il piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente alle quote di compartecipazione UE, Stato e Regione al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, suddivise per annualità, e di dare attuazione alle misure di competenza regionale attribuite dall'Amministrazione centrale alle Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, come previsto nell'ambito dell'Accordo

Multiregionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 602 del 15 marzo 2018 di presa d'atto delle modifiche del piano finanziario FEAMP 2014 -2020 per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito della conclusione della procedura semplificata di modifica del Piano Operativo, ai sensi dell'art. 22, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'art. 1 del Reg. (UE) 1362/2014;
STABILITO che il Servizio caccia e risorse ittiche è Autorità di Gestione dell'Organismo intermedio FVG per l'attuazione delle misure di propria competenza nell'ambito del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020 e che il Direttore del Servizio è Referente dell'Autorità di Gestione nazionale;
VISTA la Convenzione stipulata in data 29 novembre 2016, presso la sede della Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, tra l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, rappresentata dal Direttore generale e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (OI FVG), rappresentata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, dove vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Autorità centrale e quella locale e delegate le funzioni all'OI FVG nell'ambito delle Priorità e Misure specificate nell'Accordo Multiregionale sopra citato;
VISTO il proprio decreto 13 luglio 2016, n. 1897 di emanazione "Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD - Community Local Led Development) Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art.60-63 Reg. (UE) 508/2014", nell'ambito della programmazione degli interventi regionali FEAMP 2014-2020, con le risorse finanziarie attribuite all'Amministrazione regionale dall'Accordo Multiregionale per l'attuazione delle misure di "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura per un importo di 2.6 milioni di euro;
VISTO il proprio decreto 26 ottobre 2016, n. 3515 di approvazione della graduatoria delle domande ammesse alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e il relativo Piano di Azione proposto dall'unico candidato GAC FVG/Azienda Speciale della CCIAA di Trieste, suddiviso per le misure di intervento afferenti alla priorità 4 del FEAMP, di cui agli articoli 62-64 del Regolamento 508/2014;
VISTA la Convenzione stipulata in data 15 giugno 2017, Rep. N. 41 dd.20.06.2017, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche in qualità di Referente Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (OI FVG) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, e l'Associazione Temporanea di Scopo denominata FLAG "GAC FVG", rappresentata dal Presidente e legale rappresentante di Aries Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, che stabilisce le modalità attuative della strategia di sviluppo locale con riferimento alle misure 4.63 - attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e 4.64 - attività di cooperazione e con le dotazioni finanziarie assegnate nell'ambito delle singole azioni previste dal Piano di Azione approvato con il sopra citato decreto 26 ottobre 2016, n. 3515;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1842 del 29 settembre 2017 viene autorizzato il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche a provvedere agli atti di attuazione delle azioni e misure del Piano di Azione del FLAG "GAC FVG" previste dalla summenzionata Convenzione;
VISTO l'atto n. 65 dd.07.11.2018 di modifica della Convenzione n. 41 dd.20.06.2017 per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, sottoscritto dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in qualità di Referente Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Associazione Temporanea di Scopo denominata "GAC FVG" rappresentata dal Presidente e legale rappresentante di Aries Società consortile a responsabilità limitata, con sede a Trieste in Piazza della Borsa 14, C. F. e P.IVA 01312720327, a cui è stato conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza dell'Organismo, giusto atto di modifica dell'atto costitutivo dell'ATS (Reg. n.7955/2016) registrato a Trieste il 23 agosto 2018 n. 7034 serie 1T dal Notaio dott. Camillo Giordano, in Trieste - Galleria Protti 4;
VISTA la nota trasmessa da Aries Società consortile a r l., acquisita al prot. n. AGFOR-GEN-2019-44982 dd.27.06.2019, con la quale viene richiesta all'OI FVG la riattivazione del bando per l'attuazione dell'Azione 1B - Misura 4.63.2.4 "Nuove specie per nuove attività" nell'ambito del Piano di Azione del GAC FVG approvato che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di concessione del sostegno a favore delle imprese di pesca e acquacoltura, già precedentemente emanato con deliberazione della Giunta regionale n. n. 1505 del 6 agosto 2018;
ACCERTATO che l'attuazione degli interventi previsti dalla misura in esame risultano:
- conformi con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate e coerenti con quanto previsto dal Piano di Azione approvato;
- le indicazioni specifiche sulle condizioni per il loro sostegno sono selezionate conformemente alle Disposizioni attuative e alle Linee Guida adottate per l'attuazione del PO FEAMP 2014 - 2020 nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- sono rispettati i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione, garantendo la qualità delle prestazioni;

- le dotazioni finanziarie residuali per la misura medesima sono disponibili nei limiti delle risorse allocate per la sua realizzazione nell'ambito del Piano di Azione del FLAG "GAC FVG" approvato per un importo pari a euro 45.454,00;

RITENUTO che, per una efficace ed efficiente attuazione della strategia di sviluppo locale selezionata, in osservanza delle responsabilità e degli obblighi assunti dall'OI FVG, di cui all'art. 5 della Convenzione - Rep. N. 41 dd.20.06.2017, al fine di dare concreta attuazione all'Azione 1B - Misura 4.63.2.4 "Nuove specie per nuove attività" prevista nell'ambito del Piano di Azione approvato, è necessario adottare la documentazione predisposta dal FLAG "GAC FVG" per l'avvio dell'Azione medesima;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 "Legge di stabilità 2019";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 "Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2019";

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, la Giunta regionale all'unanimità,

DELIBERA

1. Di dare attuazione all'Azione 1B - Misura 4.63.2.4 "Nuove specie per nuove attività" nell'ambito del Piano di azione del FLAG "GAC FVG" con le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione regionale per l'attuazione della medesima per un importo di euro 45.454,00.

2. Di approvare Allegato A - Bando di attuazione Azione 1B - Misura 4.63.2.4 "Nuove specie per nuove attività" con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione e gestione degli aiuti previsti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web Regione FVG: http://www.regione.fvg.it
Aries Società consortile a r. l./FLAG "GAC FVG": https://www.gacfvg.it

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

UNIONE EUROPEA

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD – Community Local Led Development) Artt. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art. 60-63 Reg. (UE) 508/2014.

PIANO di AZIONE FLAG "GAC FVG"

BANDO DI ATTUAZIONE

Azione 1B - Misura 4.63.2.4

"Nuove specie per nuove attività"

Allegato A

1. *Finalità e obiettivi della Misura*

Nell'ottica di una gestione sostenibile delle risorse alieutiche, del rafforzamento della competitività e redditività delle imprese di pesca, del mantenimento dell'occupazione e della coesione sociale nelle comunità costiere la misura persegue i seguenti obiettivi specifici:

a. promuovere l'introduzione sul mercato di nuove specie ittiche presenti nel litorale regionale attualmente di scarso o nullo valore commerciale, riducendo lo sforzo di pesca sulle specie bersaglio sovra sfruttate;
b. favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione con l'introduzione di prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati anche sviluppando l'integrazione della filiera ittica con la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali;
c. sostenere la creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori;
d. favorire il trasferimento di conoscenze e competenze attraverso la cooperazione tra esperti scientifici e pescatori, indirizzando le attività di ricerca, raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, seminari e buone pratiche sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento.

Con il presente bando, l'Amministrazione regionale, in attuazione dell'Azione 1B -4.63.2.4 "Nuove specie per nuove attività" prevista dal Piano di Azione del GAC FVG, nell'ambito della strategia di sviluppo locale approvata con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche del 26 ottobre 2016, n. 3515, in conformità con la Convenzione sottoscritta in data 15 giugno 2017, Rep. N.41 dd.20.06.2017, tra l'Autorità di Gestione O.I. FVG e il FLAG "GAC FVG", invita i soggetti di cui al successivo punto 3 a presentare domanda di finanziamento di progetti coerenti agli obiettivi sopra rappresentati.

2. *Area territoriale*

Le attività oggetto del presente bando si attuano sul territorio costiero regionale ivi comprese le acque marine dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.

3. *Criteri di ammissibilità*

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organismi scientifici o tecnici riconosciuti dallo Stato Membro o dall'Unione o loro consorzi con sede operativa in Regione in collaborazione con imprese di pesca e acquacoltura singole o associate e loro consorzi
Associazioni del settore della pesca professionale e acquacoltura in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione o loro consorzi con sede operativa in Regione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria Reg. (UE) n. 1046/2018
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Allegato A

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

4. *Interventi ammissibili*

Con il presente bando si intende selezionare progetti che nel perseguire le finalità di cui al punto 1 abbiano per oggetto almeno due dei seguenti contenuti, di cui almeno uno deve essere la lettera c):

a) individuazione della specie ittiche e altri organismi marini, presenti nel territorio regionale, commerciabili o potenzialmente commerciabili da sfruttare e monitoraggio della consistenza degli stock specifici;
b) piano di gestione locale per la pesca delle nuove specie bersaglio;
c) ricerca dei possibili sbocchi di mercato *(consumo fresco, trasformato, consumo e utilizzo non alimentare, etc.)* delle nuove specie bersaglio;
d) modalità di trattamento tecnologico di lavorazione e trasformazione delle nuove specie bersaglio utili per la commercializzazione;
e) modello economico per la sostenibilità dell'impresa

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le specie individuate si indicano quelle emerse come più interessanti durante l'attuazione della CLLD: Meduse (*Medusozoa sp.*), Oloturie (*Holothuria sp.*), Murici (*Murex brandaris*), Piè d'asino (*Glycimeris glycimeris*), granchi (*Carcinus sp. e Portunus sp.*), Scrigno di venere (*Anadara inaequivalvis*).

5. Categorie di spesa ammissibili

Eleggibilità della spesa

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute **successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente bando** e fino al **31 dicembre 2023**, fermo restando la loro tracciabilità, pertinenza, imputabilità e congruità all'operazione selezionata, in conformità e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e nei relativi documenti di programmazione ed attuazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 65 RDC, paragrafo 6, *non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.*

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio:

a. stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato interno/esterno all'istituto scientifico/organizzazione proponente, costi per creazione di reti, accordi o associazioni, servizi specialistici, spese di coordinamento, etc.);
b. costi connessi all'attività di progetto (ad esempio: raccolta e gestione dei dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche;
~~c.~~ costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio: acquisto di macchinari e attrezzature).

Sono ritenute spese ammissibili:

- spese del personale dipendente dell'istituto scientifico/organizzazione proponente;
- spese per studi/indagini/analisi preliminari;
- spese per consulenze specialistiche scientifiche e tecniche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;

Allegato A

- acquisto sistemi di monitoraggio e registrazione della posizione dei pescherecci (VMS-AIS-GPS solo nel caso di detenzione non obbligatoria);
- spese per l'acquisto/utilizzo (ammortamenti, noleggi e leasing) di attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione dell'operazione;
- spese materiali di consumo strettamente necessari all'attività tecnico scientifica;
- spese di informazione e promozione;
- spese generali (ad esempio, costi generali e costi amministrativi), collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, sono **ammissibili al sostegno** fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso al netto delle spese medesime.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili (*ad esempio spese per la costituzione del partenariato, ivi incluse le ATI/ATS)* e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;

Per le attività di progetto la congruità dei costi preventivati sono commisurati alla natura e alla sua dimensione; i costi devono essere pertinenti e opportunamente documentati attraverso modalità trasparenti, provenienti da fonti affidabili (dati statistici e altre informazioni oggettive, analisi comparative con tipologie analoghe di operazioni), chiaramente identificabili e determinabili nei tempi di svolgimento e su basi contrattuali (personale dipendente) o tariffarie (compensi per prestazioni professionali e servizi specialistici) e applicando le migliori prassi contabili (miglior offerta).

Tutte le spese sostenute devono essere tracciabili, debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente e contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*".

6. *Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)*

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, in generale, non sono eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla misura e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del RDC e, nello specifico:

- spese che non rientrano nelle categorie previste per l'attuazione dell'operazione;
- spese presentate oltre il termine di rendicontazione;
- spese quietanzate successivamente al termine previsto per la rendicontazione;
- spese non preventivamente autorizzate in caso di variante sostanziale.

Non sono ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;

Allegato A

- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto dei fabbricati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

7. *Dotazione finanziaria e intensità degli aiuti*

La dotazione finanziaria pubblica complessiva disponibile per la realizzazione delle attività previste dalla misura è pari a **€ 45.454,00**.
Il massimo di contributo concedibile per singolo progetto è di **€ 25.000,00**
La spesa minima ammissibile per singolo progetto è di **10.000,00 euro**
Ai sensi dell'articolo 95(3) del regolamento (CE) n. 508/2014, sarà applicata la percentuale di intensità dell'aiuto pubblico **del 100%** della spesa totale ammissibile.
Si precisa che i risultati del progetto devono essere accessibili al pubblico e l'attività di divulgazione sarà garantita dal FLAG che darà ampia visibilità dei risultati.
Il contributo viene concesso nel rispetto dei principi contabili di finanza pubblica previsti dalla normativa

Allegato A

comunitaria, nazionale e regionale.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Per i progetti inseriti nelle graduatorie degli ammessi ma non finanziati per insufficienza di fondi, potranno essere utilizzate le eventuali ulteriori risorse finanziarie del Piano di Azione approvato assegnate alla Misura.

8. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	**CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI**	**Coefficiente C (0≤C≤1)**	**Peso (Ps)**	**Punteggio P=C*Ps**
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/*topic* di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic=1	0,8	
CRITERI RELATIVI AL RICHIEDENTE				
R1	Numero di organismi scientifici e tecnici coinvolti nell'operazione	C=0 N=1 C=0,5 N=2 C=1 N >2	0,8	
R2	Numero di imprese di pesca coinvolte nell'operazione	C=0 N< 2 C=0,5 2≤N≤3 C=1 N > 3	0,8	
R3	L'operazione prevede iniziative volte alla creazione di accordi di partenariato tra esperti scientifici e pescatori o loro associazioni	C=0 N=0 C=1 N=1	0,7	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione persegue più tipologie di intervento fra quelle previste al punto 4 "Interventi ammissibili"	C=0 N=2 C=0,5 N=3 C=1 N >3	0,8	
O2	L'operazione sostiene la Pesca costiera artigianale.	Bassa (C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,8	
O3	L'operazione prevede iniziative che perseguono l'aumento del valore aggiunto a favore dell'impresa	Bassa (C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,9	
O4	L'operazione si basa/capitalizza/si integra con	Bassa (C = 0) Media (C = 0,5)	0,8	

Allegato A

	risultati di altri progetti/studi/ricerche	Alta (C= 1)		
O5	L'operazione è volta a sviluppare o introdurre sistemi di gestione delle risorse e organizzativi innovativi o migliorati	Bassa (C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,8	
O6	L'operazione prevede iniziative relative al miglioramento della consapevolezza ambientale che coinvolgano i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina	Bassa (C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,8	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a **1,5** con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

9. Modalità di presentazione della domanda

Ai fini della partecipazione alla selezione, il richiedente dovrà presentare l'istanza utilizzando **esclusivamente** la modulistica in formato elettronico sottoelencata e disponibile nella sezione tematica dedicata al FEAMP 2014-2020 dei siti internet della Regione Friuli Venezia Giulia e del GAC FVG ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/
http://www.gacfvg.it/

Documentazione	Modelli
Domanda di contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	Mod.1
Modello relazione tecnica di progetto	Mod.2
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da un professionista abilitato ovvero idonea dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del beneficiario	Mod.3
Copia convenzione/accordo organismo scientifico con imprese di pesca singole o associate e loro consorzi ovvero associazioni di categoria con organismo scientifico	

Si precisa che nella relazione tecnica del progetto devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza:

- tipo di attività svolta del beneficiario;
- modalità organizzative interne del beneficiario riferite al progetto;
- numero e qualifica delle risorse umane interne ed esterne riferite al progetto;
- strumenti e le metodologie innovative utilizzate;
- descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti utilizzati, compresi quelli di studio e di ricerca per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità (se pertinenti);
- azioni di comunicazione ed informazione seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, etc.);

Allegato A

- ricadute attese con particolare riguardo alla competitività e al rendimento economico delle imprese di pesca coinvolte e all'occupazione.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario deve produrre ove pertinente:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali ovvero redatta da istituti scientifici riconosciuti (Responsabile scientifico).
La domanda di finanziamento, debitamente compilata e completa della relativa documentazione dovrà essere inviata a Aries Società consortile a r. l., Capofila del FLAG "GAC FVG", utilizzando **esclusivamente la posta elettronica certificata(PEC) al seguente indirizzo: gacfvg@pec.vg.camcom.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 14 ottobre 2019.**
La data e l'ora del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora dell'invio del gestore PEC dell'istante che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio.
Non sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine fissato dal presente bando;
- mancanti di sottoscrizione della documentazione richiesta (firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata informato .pdf);
- inviate con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo: **gacfvg@pec.vg.camcom.it**.

Le domande saranno oggetto di procedura istruttoria a cura di Aries Società consortile a r. l., in qualità di soggetto capofila del FLAG GAC FVG - Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia.

10. Istruttoria

In conformità alle modalità attuative delle azioni della strategia di sviluppo locale previste dalla Convenzione tra Autorità di gestione OI FVG e FLAG "GAC FVG", Rep. 41 dd.20.06.2017, nel rispetto delle Disposizioni procedurali e di controllo adottate dall'Autorità di gestione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 e della disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici prevista dal D.lgs. 241/1990 e dalla L.R. 7/2000 ss.mm. ii., al GAC FVG sono affidate le attività istruttorie delle proposte progettuali.
La struttura competente di Aries Società consortile a r. l., responsabile dell'istruttoria delle istanze contributive, provvede:

- ricezione delle domande, pervenute esclusivamente all'indirizzo posta elettronica certificata: gacfvg@pec.vg.camcom.it;
- comunicazione di avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente la cui domanda risulta ricevibile;
- verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza: requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, coerenza e funzionalità delle attività progettuali con gli obiettivi del presente bando, completezza della documentazione a supporto della domanda, ammissibilità delle spese progettuali, veridicità delle dichiarazioni fornite.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi eventualmente richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.
- comunicazioni in caso di non accoglimento della domanda, le risultanze istruttorie con le relative motivazioni devono essere preventivamente comunicate al soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
- assegnazione del punteggio applicando i criteri di selezione di cui al punto 6 del presente bando;
- formulazione della proposta di graduatoria da parte della Commissione di valutazione costituita da Aries, che redige apposito verbale;

- trasmissione della proposta di graduatoria delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili alla competente AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche per l'approvazione.

L' AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche provvede, con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, all'approvazione della graduatoria che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web tematici dell'Amministrazione regionale e del GAC FVG indicati al punto 22 del presente Avviso.
Con successivo decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche viene concesso il finanziamento ai soggetti beneficiari inseriti utilmente nella graduatoria dei progetti ammessi, nei limiti delle risorse disponibili messe a disposizione nel presente bando e nel rispetto dei principi contabili di finanza pubblica previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
A parità di punteggio viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo attribuito.
E' obbligatorio utilizzare su tutta la corrispondenza inviata dalle Amministrazioni competenti, dal beneficiario e su tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti lo specifico progetto, compreso nelle causali di pagamento, i codici alfanumerici univoci CUP e codice FEAMP, che saranno forniti dall'AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche.

11. Tempi e modalità di esecuzione del progetto

Le attività previste dai progetti ammessi a contributo sono realizzate nei tempi e con le modalità di esecuzione compatibili e coerenti con gli obiettivi e il cronoprogramma del Piano di Azione del GAC FVG approvato dall'Amministrazione regionale.
I progetti dovranno essere terminati e rendicontati entro il temine indicato nell'atto di concessione a contributo che non potrà essere superiore a **12 mesi** dalla data del provvedimento.

11.1 Proroghe

Il beneficiario potrà richiedere a Aries Società consortile a r. l. all'indirizzo PEC: gacfvg@pec.vg.camcom.it al GAC FVG una sola proroga dei termini di rendicontazione delle attività, fissato nell'atto di concessione, utilizzando il modello **Mod.10** al presente Bando e reperibile sul sito web agli indirizzi dell'Amministrazione regionale e di Aries Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG (punto 24. Links utili). Tale richiesta di proroga, della durata massima di tre mesi, è presentata almeno 30 giorni prima del termine di rendicontazione e può essere autorizzata dal AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da esigenze tecniche e dinamiche ambientali non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

12. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo concesso, per gli importi a titolo di anticipo, stato di avanzamento lavori e saldo saranno erogati dall'AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche a seguito dell'istruttoria di liquidazione del contributo curata dal GAC FVG con le modalità di rendicontazione previste nei paragrafi successivi e nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia.
Al fine dell'erogazione del contributo il beneficiario presenterà la rendicontazione attestante le spese effettivamente sostenute con modalità tracciabili.
Il progetto finanziato si ritiene concluso quando il livello di realizzazione è pari ad almeno il 70% della spesa ammessa.
La rendicontazione sarà trasmessa a Aries Società consortile a r. l. all'indirizzo PEC: gacfvg@pec.vg.camcom.it utilizzando la modulistica sotto evidenziata che sarà reperibile sui siti web dell'Amministrazione regionale e di ARIES Società consortile a r. l. /Capofila GAC FVG agli indirizzi indicati al punto 24. Links utili.

12.1 Anticipo

E' possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al **40%** dell'importo del contributo concesso da richiedersi entro tre (3) mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del sostegno.

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Allegato A

L'anticipo viene erogato previa presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10/06/1982, n. 348, ovvero di una fideiussione rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385) nella misura del **100%** dell'importo dell'anticipo.
La copertura fideiussoria dovrà avere una validità di mesi 12 rinnovabile fino alla liberazione del beneficiario dell'agevolazione da parte della Regione Friuli Venezia mediante un atto di autorizzazione allo svincolo.
Le fideiussioni prestate, ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del Codice Civile, devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, così come disposto dall'articolo 4 della legge regionale 3/1995.

Documentazione	Modelli
Domanda liquidazione di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	Mod.4
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria	
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante l'inizio delle attività progettuali corredata da fotocopia della prima fattura o da documentazione equipollente.	Mod.5

12.2 Stato di avanzamento lavori (SAL)

Può essere concessa la liquidazione parziale del contributo a fronte della rendicontazione dello stato di avanzamento lavori che ha raggiunto un livello minimo di realizzazione del progetto pari al **40%** della spesa ammessa.
Nel caso in cui sia stata già erogata l'anticipazione, di cui al punto precedente, la richiesta di liquidazione dello stato di avanzamento lavori può essere concessa solo se il progetto ha raggiunto un livello minimo di realizzazione pari ad almeno il **50%** della spesa ammessa.
Al fine della liquidazione parziale del contributo concesso deve essere presentata la seguente documentazione:

Documentazione	Modelli
Domanda liquidazione SAL/Saldo	Mod.6
Relazione dettagliata delle attività svolte	
Rendicontazione delle spese sostenute adeguatamente documentate	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	Mod.7
Eventuali altre documentazioni inerenti l'intervento: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori , agibilità, ecc.	

12.3 Saldo

Per la richiesta di liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

Documentazione	Modelli

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Allegato A

Domanda liquidazione SAL/saldo	Mod.6
Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale (Allegato 2)	
Rendicontazione spese sostenute adeguatamente documentate	
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto (ove presenti)	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	Mod.7
Eventuale altra documentazione inerente: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori , agibilità, ecc.	

13. Varianti

Sono considerate <u>varianti sostanziali</u> dell'operazione in corso d'opera per le quali è richiesta l'approvazione da parte dell'AdG OI FVG – Servizio caccia e risorse ittiche:

- il cambio del beneficiario e il trasferimento degli impegni;
- le modifiche tecniche sostanziali all' operazione approvata sono intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali e le finalità originariamente previsti nel progetto;
- gli adeguamenti di spesa tra le principali categorie di spese, di cui al punto 5, approvate di importo superiore al 10%

Le varianti sostanziali in corso d'opera devono essere preventivamente approvate dal AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche che si avvale dell'istruttoria tecnica del GAC FVG per la verifica dei seguenti elementi:

- coerenza della proposta di variante con le finalità e gli obiettivi previsti dall'operazione;
- la valutazione della funzionalità complessiva dell'operazione;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La richiesta di variante, utilizzando il modello **Mod.8** reperibile suo sito web agli indirizzi della Amministrazione regionale e di ARIES Società consortile Scarl/Capofila GAC FVG (punto 24. Links utili), dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale si evincano le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
La realizzazione di una variante non approvata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante che restano a carico del beneficiario.
Non possono essere richieste varianti successivamente alla data del 30.06.2023
L'iniziativa progettuale realizzata deve conservare la sua funzionalità, a prescindere dalla variante, e un livello di spesa non inferiore al 70% di quello originario.
<u>Non sono considerate varianti sostanziali per le quali non è richiesta l'approvazione</u> e vengono contestualmente approvati in sede di presentazione della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori e/o liquidazione finale:

- le modifiche alla ripartizione finanziaria in corso d'opera dovute ad economie di spesa;
- gli adeguamenti tecnici del progetto ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative delle attività progettuali;
- l'acquisto/utilizzo di attrezzature e servizi che prevedono l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e/o della marca dell'attrezzatura, in ogni caso in misura non superiore al 15% del costo dell'attrezzatura/servizio ammessi a finanziamento.

Allegato A

Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie di spesa approvate;

Le varianti non possono in nessun caso comportare:

a. un aumento del contributo concesso;
b. una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo che il collocamento in graduatoria del progetto selezionato risulti comunque in posizione utile al mantenimento del diritto al contributo.

14. Stabilità delle operazioni

Per "stabilità delle operazioni" si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro **5 anni** dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 Reg (UE) n.1303/2013.

In particolare, non è consentito:

a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'ambito di applicazione del presente bando;
b. il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il beneficiario è tenuto a inviare al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione utilizzando il modello Mod.9 reperibile suo sito web agli indirizzi della Amministrazione regionale e di ARIES Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG (punto 24. Links utili).

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "**cause di forza maggiore**". Casi di forza maggiore possono essere, tra gli altri, l'inabilità sopraggiunta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L'esenzione dall'obbligo di restituzione in questi casi è stato chiarito dalla Corte di Giustizia Europea, e costituisce un'eccezione alla regola generale che esenta il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Il beneficiario ha l'onere della prova con documenti incontestabili.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione alla cessazione degli obblighi inerenti il mantenimento dei vincoli di destinazione d'uso prima della scadenza stabilita, il contributo erogato sarà recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato in altro luogo, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Servizio caccia e risorse ittiche. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e dovrà comunque rimanere all'interno dell'ambito di applicazione del presente bando.

15. Revoche

Le accertate false dichiarazioni e il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti.

In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente

liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.
L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal beneficiario ai sensi dell'art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
In presenza di dichiarazioni non veritiere il Servizio caccia e risorse ittiche, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, procede alla revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.
Revoca totale del contributo
Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca totale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- alienazione o mancato possesso a qualsiasi titolo del bene oggetto del finanziamento senza autorizzazione;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al 70% della spesa ammessa;
- mancata presentazione della domanda di liquidazione finale entro i termini previsti;
- per mancato rispetto dei vincoli di alienabilità e di destinazione dei beni materiali quando questi non sono stati preventivamente autorizzati;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.
Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.
Revoca parziale del contributo
Il contributo è revocato o disimpegnato parzialmente, ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione di una parte del progetto entro i termini previsti;
- mancata presentazione entro i termini previsti della domanda di liquidazione relativa a un progetto già liquidato con precedente SAL in misura superiore al 70%;
- difformità del progetto realizzato con quello approvato (comprese varianti sostanziali realizzate ma non autorizzate);
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

16. Gestione ricorsi

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, il soggetto interessato ha facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:
1. ricorso gerarchico alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. Trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
b) entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio diniego, di cui al precedente punto 1;
3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

17. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate, nei tempi e secondo il quadro regolamentare posto dal presente Bando.
Il beneficiario è tenuto a:

Allegato A

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che le Amministrazione competenti riterranno di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento utile da acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso alle Amministrazione competenti per effettuare gli opportuni accertamenti nei luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento e sono svolte le attività di progetto;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie alle Amministrazioni competenti per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni e i servizi nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del progetto, in conformità alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione e alienabilità dei beni materiali relativi all'operazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- presentare, in sede di domanda di liquidazione per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle disposizioni del presente Bando;
- conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitari; i documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali.

Il beneficiario e i membri del raggruppamento avranno cura di adottare ogni misura atta ad evitare conflitti di interessi nella gestione operativa e amministrativa delle attività previste.

Il beneficiario e i membri del raggruppamento dovranno rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione delle attività del progetto e del sostegno finanziario ricevuto utilizzando i loghi appropriati e gli strumenti tecnologici a disposizione anche con modalità innovative.

In merito alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, si rimanda a quanto previsto nel Reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014. http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf

Il beneficiario e i membri del raggruppamento dovranno consentire ed agevolare ogni ispezione e controllo, nonché fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, valutazione e controllo delle attività svolte.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

18. Diritti del beneficiario

Il beneficiario gode di tutti i diritti ad esso riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

19. Aiuti di Stato

Coerentemente a quanto indicato dall'Art. 8 Reg. FEAMP n. 508/2014, se un'attività finanziata nell'ambito del CLLD è finanziata dal FEAMP ed è "collegata alla pesca" (articolo 42 del TFUE), le norme sugli aiuti di Stato non si applicano. Viceversa andrà applicata la normativa di riferimento applicabile.

Le attività considerate come "collegate alla pesca" sono quelle che riguardano la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

20. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, il beneficiario dovrà attenersi alle disposizioni attuative del PO FEAMP 2014-2020 adottate dall'Autorità di gestione, al Manuale delle Procedure e dei Controlli, alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative generali e specifiche e alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese, al testo vigente delle medesime comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione, nonché alla vigente normativa di comunitaria, nazionale e regionale.

L'Amministrazione regionale, in qualità di Organismo Intermedio delegato dall'Autorità di Gestione del Programma all'attuazione delle misure di propria competenza, in conformità alle summenzionate disposizioni, si riserva di rispettarle ed applicarle compatibilmente alle finalità e agli obiettivi della specifica misura.

Allegato A

21. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso da parte delle Amministrazioni competenti avverranno tramite posta elettronica certificata.
I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti ai responsabili delle fasi procedimentali indicati al punto 25.

22. Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in applicazione del nuovo regolamento (UE) 2016/676 (GDPR) relativo alla protezione dei dati di carattere personale e alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

23. Normativa di riferimento

- Reg. (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
- Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
- EUSAIR (European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region) Action Plan SWD(2014) 190 final;
- Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione "CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei" giugno 2014;
- Linee Guida della Commissione Europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca nell'ambito del Programma Operativo ITALIA FEAMP 2014 – 2020. Repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016;
- Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:
    - Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
    - Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
    - Reg. (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
    - Reg. (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- Regolamento (CE) del 5 agosto 2009 n. 710/2009, concernente l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Allegato A

- Reg. (CE) del 29 aprile 2004 n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere animale;
- Reg. (CE) del 15 novembre 2005 n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e il successivo Reg. (CE) del 5 dicembre 2007 n. 1441/2007 di modifica;
- Reg.(CE) del 10 gennaio 2011 n. 15/2011 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi;
- Reg. (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;
- Reg. (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- Art.39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante modificazioni al summenzionato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- Decreto ministeriale 22 settembre 2017 di attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;
- Decreto del Direttore di Servizio caccia e risorse ittiche 26 ottobre 2016, n. 3515. "Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Artt. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, artt. 60-63 Reg. (UE) 508/2014. Approvazione graduatoria"
- Convenzione tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e GAC FVG, Rep. n. 41 dd. 20 giugno 2017, per l'attuazione del piano di Azione.

24. Links utili

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8734

FLAG Gruppo di Azione Costiera GAC FVG
https://www.gacfvg.it/

ARIES Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG
https://www.aries.ts.camcom.it/

25. Responsabili dei procedimenti e contatti

Autorità di Gestione O.I. FVG
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
e. mail: cacciapesca@regione.fvg.it
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it
Responsabile del procedimento
Avv. Valter Colussa
e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria O.I. FVG
dott. Franco Manzin
e. mail: franco.manzin@regione.fvg.it
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Allegato A

tel. 040 3774009
cell. 334 6261643

FLAG GAC FVG/ARIES Società consortile a r. l.
Responsabile del procedimento
dott. Francesco Auletta
e.mail: francesco.auletta@ariestrieste.it
PEC: gacfvg@pec.vg.camcom.it
tel. 040 6701400

Responsabile dell'istruttoria
dott.ssa Sonja Milisavljevic
e.mail: sonja.milisavljevic@ariestrieste.it
PEC: gacfvg@pec.vg.camcom.it
tel. 040.6701403

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_31_1_DGR_1239_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1239
FEAMP 2014-2020 attuazione Piano di azione FLAG "GAC FVG" azione 1.A.1 - Bando misura 4.63.2.1 "Attività integrate pesca/ acquacoltura e turismo". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";
STABILITO che l'Autorità di gestione designata all'attuazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero e che la stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la gestione e l'attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma;
VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;
VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016;
PRECISATO che, ai fini dell'avvio degli interventi e in via preliminare, le risorse finanziarie afferenti alle misure di competenza degli Organismi intermedi si intendono attribuite a ciascun di essi in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e che l'approvazione dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e Province autonome, articolati per anno e per priorità/misura, al lordo e al netto della riserva di efficacia dell'attuazione è demandato al Tavolo istituzionale, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo Multiregionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, approva il piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente alle quote di compartecipazione UE, Stato e Regione al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, suddivise per annualità, e di dare attuazione alle misure di competenza regionale attribuite dall'Amministrazione centrale alle Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, come previsto nell'ambito dell'Accordo

Multiregionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 602 del 15 marzo 2018 di presa d'atto delle modifiche del piano finanziario FEAMP 2014 -2020 per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito della conclusione della procedura semplificata di modifica del Piano Operativo, ai sensi dell'art. 22, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'art. 1 del Reg. (UE) 1362/2014;
STABILITO che il Servizio caccia e risorse ittiche è Autorità di Gestione dell'Organismo intermedio FVG per l'attuazione delle misure di propria competenza nell'ambito del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020 e che il Direttore del Servizio è Referente dell'Autorità di Gestione nazionale;
VISTA la Convenzione stipulata in data 29 novembre 2016, presso la sede della Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, tra l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, rappresentata dal Direttore generale e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (OI FVG), rappresentata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, dove vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Autorità centrale e quella locale e delegate le funzioni all'OI FVG nell'ambito delle Priorità e Misure specificate nell'Accordo Multiregionale sopra citato;
VISTO il proprio decreto 13 luglio 2016, n. 1897 di emanazione "Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD - Community Local Led Development) Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art.60-63 Reg. (UE) 508/2014", nell'ambito della programmazione degli interventi regionali FEAMP 2014-2020, con le risorse finanziarie attribuite all'Amministrazione regionale dall'Accordo Multiregionale per l'attuazione delle misure di "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura per un importo di 2.6 milioni di euro;
VISTO il proprio decreto 26 ottobre 2016, n. 3515 di approvazione della graduatoria delle domande ammesse alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e il relativo Piano di Azione proposto dall'unico candidato GAC FVG/Azienda Speciale della CCIAA di Trieste, suddiviso per le misure di intervento afferenti alla priorità 4 del FEAMP, di cui agli articoli 62-64 del Regolamento 508/2014;
VISTA la Convenzione stipulata in data 15 giugno 2017, Rep. N. 41 dd.20.06.2017, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche in qualità di Referente Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (OI FVG) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, e l'Associazione Temporanea di Scopo denominata FLAG "GAC FVG", rappresentata dal Presidente e legale rappresentante di Aries Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, che stabilisce le modalità attuative della strategia di sviluppo locale con riferimento alle misure 4.63 - attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e 4.64 - attività di cooperazione e con le dotazioni finanziarie assegnate nell'ambito delle singole azioni previste dal Piano di Azione approvato con il sopra citato decreto 26 ottobre 2016, n. 3515;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1842 del 29 settembre 2017 viene autorizzato il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche a provvedere agli atti di attuazione delle azioni e misure del Piano di Azione del FLAG "GAC FVG" previste dalla summenzionata Convenzione;
VISTO l'atto n. 65 dd.07.11.2018 di modifica della Convenzione n. 41 dd.20.06.2017 per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, sottoscritto dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in qualità di Referente Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Associazione Temporanea di Scopo denominata "GAC FVG" rappresentata dal Presidente e legale rappresentante di Aries Società consortile a responsabilità limitata, con sede a Trieste in Piazza della Borsa 14, C. F. e P.IVA 01312720327, a cui è stato conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza dell'Organismo, giusto atto di modifica dell'atto costitutivo dell'ATS (Reg. n.7955/2016) registrato a Trieste il 23 agosto 2018 n. 7034 serie 1T dal Notaio dott. Camillo Giordano, in Trieste - Galleria Protti 4;
VISTA la nota trasmessa da Aries Società consortile a r l., acquisita al prot. n. AGFOR-GEN-2019-44982 dd. 27.06.2019, con la quale viene richiesta all'OI FVG la riattivazione del bando per l'attuazione dell'Azione 1A1 - Misura 4.63.2.1 "Attività integrate pesca/acquacoltura e turismo", nell'ambito del Piano di Azione del FLAG "GAC FVG" approvato, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di concessione del sostegno a favore delle imprese di pesca e acquacoltura, già precedentemente emanato con deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 6 agosto 2018;
ACCERTATO che l'attuazione degli interventi previsti dalla misura in esame risultano:
- conformi con l'esercizio delle funzioni affidate al FLA"GAC FVG" e coerenti con quanto previsto dal Piano di Azione approvato:
- le indicazioni specifiche sulle condizioni per il loro sostegno sono selezionate conformemente alle Disposizioni attuative e alle Linee Guida adottate per l'attuazione del PO FEAMP 2014 - 2020 nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- che sono rispettati i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione, garantendo la qualità delle prestazioni;

- le dotazioni finanziarie residuali per la misura medesima sono disponibili nei limiti delle risorse allocate per la sua realizzazione nell'ambito del Piano di Azione del FLAG "GAC FVG" approvato per un importo pari a euro 246.955,00;

RITENUTO che, per una efficace ed efficiente attuazione della strategia di sviluppo locale selezionata, in osservanza delle responsabilità e degli obblighi assunti dall'OI FVG, di cui all'art. 5 della Convenzione - Rep. N. 41 dd.20.06.2017, al fine di dare concreta attuazione all'Azione 1A1 - Misura 4.63.2.1 "Attività integrate pesca/acquacoltura e turismo" prevista nell'ambito del Piano di Azione approvato, è necessario adottare la documentazione già predisposta dal FLAG "GAC FVG" per l'avvio dell'Azione medesima;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 "Legge di stabilità 2019";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 "Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2019";

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, la Giunta regionale all'unanimità,

DELIBERA

1. Di dare attuazione all'Azione 1A1 - Misura 4.63.2.1 "Attività integrate pesca/acquacoltura e turismo" nell'ambito del Piano di azione del FLAG "GAC FVG" con le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione regionale per l'attuazione della medesima per un importo di euro 246.955,00.

2. Di approvare Allegato A - Bando di attuazione Azione 1.A.1 - Misura 4.63.2.1 "Attività integrate pesca/acquacoltura e turismo" con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione e gestione degli aiuti previsti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web Regione FVG: http://www.regione.fvg.it

Aries Società consortile a r. l./FLAG "GAC FVG": https://www.gacfvg.it

IL PRESIDENTE: FEDRIGA

IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

UNIONE EUROPEA

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD – Community Local Led Development) Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art. 60-63 Reg. (UE) 508/2014.

PIANO di AZIONE FLAG “GAC FVG”

BANDO DI ATTUAZIONE

Azione 1.A.1 - Misura 4.63.2.1

“Attività integrate pesca/acquacoltura e turismo”

1. *Finalità e obiettivi della Misura*

Nell'ottica di una gestione sostenibile delle risorse alieutiche, del rafforzamento della competitività e redditività delle imprese di pesca, del mantenimento dell'occupazione e della coesione sociale nelle comunità costiere la misura persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) sostenere il reddito degli operatori della pesca e dell'acquacoltura tramite lo sviluppo di attività complementari di supporto e connesse all'attività principale quali: pescaturismo, turismo legato alla pesca sportiva, ospitalità turistica, attività ricreative, didattiche e di servizi alla persona, garantendo una più equa ed efficiente gestione delle proprie produzioni e delle risorse aziendali a disposizione;

b) favorire la tutela dei livelli occupazionali individuando forme alternative di impiego e nuove opportunità reddituali degli operatori della pesca e dell'acquacoltura, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile;

c) accrescere il livello di formazione dei pescatori e acquacoltori sugli ambiti produttivi correlati all'attività principale (pescaturismo, turismo legato alla pesca sportiva, ospitalità, attività ricreative, didattiche e di servizi alla persona); il beneficiario, al fine di accedere al sostegno, deve dimostrare di avere, o di avere acquisito prima dell'ultimazione dell'operazione, idonee competenze professionali nell'ambito del settore oggetto di diversificazione.

Con il presente Bando, l'Amministrazione regionale, in attuazione dell'Azione 1.A.1 - 4.63.2.1 "Attività integrate pesca/acquacoltura e turismo" prevista dal Piano di Azione del GAC FVG, nell'ambito della strategia di sviluppo locale approvata con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche del 26 ottobre 2016, n. 3515, in conformità con la Convenzione sottoscritta in data 15 giugno 2017, Rep. N.41 dd. 20.06.2017, tra l'Autorità di Gestione O.I. FVG e il FLAG "GAC FVG" e modificata in data 6 novembre 2018, Rep. N. 65 dd. 07.11.2018, invita i soggetti di cui al successivo punto 3 a presentare domanda di finanziamento di progetti coerenti agli obiettivi sopra rappresentati.

2. *Area territoriale*

Le attività oggetto del presente bando si attuano sul territorio costiero regionale ivi comprese le acque marine dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.

3. *Criteri di ammissibilità*

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese di pesca e acquacoltura in forma singola, associata o societaria con sede operativa in Regione
Organizzazioni di Produttori, reti di imprese di pesca e acquacoltura con sede operativa in Regione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria, Reg. (UE) 1046/2018
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP di rafforzamento delle comunità locali nella gestione integrata della costa e nella diversificazione delle attività che offrono servizi integrabili al settore turistico

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

La nuova attività presentata nel piano aziendale rientra nell'attività dell'imprenditore ittico, così come definito dall'art. 4 del D.lgs. 9 gennaio 2012, n.4
L'imbarcazione da pesca, l'unità asservita agli impianti di acquacoltura/per uso in conto proprio o adibita al traffico è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi regionali nel Registro NN.MM.GG.
L'armatore richiedente, qualora diverso dal proprietario, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal proprietario dell'imbarcazione da pesca o adibita al traffico alla presentazione della domanda di sostegno
Gli immobili oggetto dell'operazione sono in disponibilità del richiedente ovvero, nel caso di proprietario diverso, il richiedente è autorizzato dal proprietario alla presentazione della domanda di sostegno

Verranno favoriti i soggetti che singolarmente o in forma associata sviluppano, in collaborazione con altri soggetti/settori del proprio territorio, iniziative coordinate di valorizzazione e promozione dell'offerta turistica regionale, coerentemente con la strategia di sviluppo locale del FLAG.

4. *Interventi ammissibili*

Sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori e acquacoltori tramite lo sviluppo di attività complementari correlate alla loro attività principale, mediante l'utilizzo prevalente delle proprie produzioni ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate, anche con il coinvolgimento dei componenti il nucleo familiare, quali ad esempio:

a) svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare, della pesca e dell'acquacoltura, quali, in particolare, escursioni in laguna e lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra, ospitalità turistica;
b) svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero e lagunare nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;
c) promozione di imprese dedite al coordinamento dell'offerta turistica dei pescatori e acquacoltori.

4.1 - Ittiturismo

Per ittiturismo si intende l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici in forma singola, associata o societaria, titolari di licenza di pesca o acquacoltori attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore.

<u>Le tipologie di attività esercitabili nell'ambito del "ittiturismo" sono le seguenti:</u>

a) somministrare pasti e bevande, per la consumazione sul posto; organizzare degustazioni di prodotti aziendali e territoriali; la somministrazione deve avvenire in locali, ambienti, ovvero in spazi aperti, appositamente allestiti e/o attrezzati nella disponibilità dell'imprenditore ittico. I pasti devono essere elaborati con apporto di prodotti derivanti prevalentemente dall'esercizio diretto da parte dell'imprenditore dell'attività di pesca o acquacoltura;

b) dare ospitalità in locali, ambienti, ovvero in spazi aperti, appositamente allestiti e/o attrezzati nella disponibilità dell'imprenditore ittico; nel caso di ospitalità in spazi aperti questi devono essere localizzati esclusivamente in ambienti appositamente allestiti e/o attrezzati per la sosta e il soggiorno (tende, roulotte, caravan, autocaravan o camper);

c) organizzare attività ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura negli ambiti di cui alle lettere a) e b);

d) preparare, trasformare e confezionare i prodotti ittici dell'azienda, anche con lavorazioni esterne per la successiva somministrazione o vendita diretta al consumatore;

e) vendere direttamente al consumatore finale i prodotti aziendali, anche con lavorazioni esterne.

<u>Strutture destinate all'attività di ittiturismo</u>

Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione, o risorse normalmente impiegate per l'attività principale. Possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori (titolo di proprietà, affitto, o forme similari, ecc.) comprese le abitazioni.

Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisorie.

Nello svolgimento delle attività di ristorazione ittituristica si applicano le disposizioni igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) 852/2004, al regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché della direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 .

Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di ittiturismo

I locali, gli ambienti e gli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività di ittiturismo devono possedere, ai fini dell'abitabilità e dell'agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche degli edifici, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

4.2 - Pescaturismo

Per pescaturismo si intende l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, nel numero massimo di 12 persone, su imbarcazioni da pesca, unità asservite agli impianti di acquacoltura/per uso in conto proprio o adibite al traffico a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione o acquacoltori in forma singola, associata o societaria.

Il limite di imbarco delle 12 persone può essere superato, in base alla disciplina nazionale in materia di sicurezza, qualora l'unità adibita a pescaturismo rimanga attraccata in banchina e non preveda alcuna attività di navigazione.

Le tipologie di attività esercitabili nell'ambito del "pescaturismo" sono le seguenti:

a) svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dalla normativa vigente;

b) svolgimento di attività turistico ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;

c) svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale e acquacoltura.

Tali attività possono essere svolte esclusivamente a favore delle persone imbarcate e in conformità a quanto previsto dall'autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, come specificato all'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, rilasciata dall'Amministrazione regionale, art. 15 del regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca e acquacoltura approvato con D.P.Reg. 20 settembre 2012, n. 191; in ogni caso le attività di ristorazione a bordo possono svolgersi nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie in materia di somministrazione di pasti, cibi e bevande.

4.3 – Attività educative e didattiche

Nell'ambito delle attività di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 le proposte educative e didattiche possono riguardare, ad esempio, i seguenti percorsi:

a) conoscenza del mare, dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lagunare, lacustre e fluviale e dei relativi prodotti della biodiversità e del legame cibo e territorio;

b) conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, di trasformazione e conservazione dei prodotti ittici, e delle produzioni tipiche e locali;

c) conoscenza delle attività artigianali connesse all'azienda ittica e al mondo della pesca e dell'acquacoltura

Si precisa che, nelle more dell'adozione del regolamento di esecuzione che definisce le norme di raccordo fra l'attività agrituristica e quella ittituristica e di pescaturismo, ai sensi dell'articolo 5 (2bis) della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), se non espressamente previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di pesca e acquacoltura, si applica all'attività ittituristica quanto

disposto dalla citata legge regionale per l'attività agrituristica e dal regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres.); i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici
L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, costituisce condizione necessaria per la presentazione al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
Le domande di iscrizione nell'elenco sono corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell' azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere, nonché dell'attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici organizzato o riconosciuto dall'ERSA ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall'iscrizione nell'elenco. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali.

5. Categorie di spesa ammissibili

Eleggibilità della spesa
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute **successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente bando e fino al 31 dicembre 2023**, fermo restando la loro tracciabilità, pertinenza, imputabilità e congruità all'operazione selezionata, in conformità e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e nei relativi documenti di programmazione ed attuazione.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 65 RDC, paragrafo 6, *non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.*

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

a) investimenti a bordo di pescherecci, di imbarcazioni di servizio asservite agli impianti di acquacoltura/per uso in conto proprio e di imbarcazioni adibite al traffico armate da pescatori o acquacoltori per l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio a scopo turistico-ricreativo, didattico, culturale e di servizi, finalizzati alle attività per la corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche denominata: «pesca turismo»;
b) acquisizione beni e servizi per l'ospitalità turistica finalizzati alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, in forma singola, associata o societaria, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata «ittiturismo»;
c) acquisizione di beni e servizi per il turismo legato alla pesca ricreativa;
d) acquisizioni di beni e servizi per la realizzazione di attività ricreative, didattiche e di servizi alla persona relative alla pesca e acquacoltura;

Sono ritenute spese ammissibili:

- ammodernamento e allestimento di imbarcazioni da pesca e unità asservite agli impianti di acquacoltura/per uso in conto proprio per effettuare l'attività di pescaturismo, compreso l'adeguamento delle attrezzature e dotazioni di bordo per lo svolgimento di tali attività quali ad esempio l'adeguamento alle normative igienico – sanitarie e per la sicurezza;
- ammodernamento e allestimento di imbarcazioni dedite al traffico per lo svolgimento dell'attività turistico, ricreativa e didattica a bordo;

- recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici, compresi interventi per l'accessibilità, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati allo svolgimento dell'ospitalità, della somministrazione ed alla fruizione turistica e didattica (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza);
- acquisto di nuove attrezzature per l'allestimento degli edifici per la loro fruizione ivi compresi gli arredi strettamente funzionali alla fruizione dei servizi da parte degli ospiti;
- realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate aziendali, per lo svolgimento delle attività ricreative, didattiche e di servizi alla persona;
- acquisto di attrezzature per lo svolgimento delle attività a bordo o a terra, compreso l'acquisto/realizzazione di pannelli esplicativi e/o segnaletici;
- acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- materiale e attrezzature e servizi per la promozione dell'offerta turistica;
- spese per l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del P.O. FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso dell'investimento.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili (*ad esempio spese per la costituzione del partenariato, ivi incluse le reti di imprese)* e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;

Per le attività di progetto la congruità dei costi preventivati sono commisurati alla natura e alla sua dimensione; i costi devono essere pertinenti e opportunamente documentati attraverso modalità trasparenti, provenienti da fonti affidabili (dati statistici e altre informazioni oggettive, analisi comparative con tipologie analoghe di operazioni), chiaramente identificabili e determinabili nei tempi di svolgimento e su basi contrattuali (personale subordinato/parasubordinato) o tariffarie (compensi per prestazioni professionali e servizi specialistici) e applicando le migliori prassi contabili (miglior offerta).

Tutte le spese sostenute devono essere tracciabili, debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente e contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*".

6. *Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)*

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, in generale, non sono eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla misura e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del RDC e, nello specifico:
- spese che non rientrano nelle categorie previste per l'attuazione dell'operazione;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione;
- spese non preventivamente autorizzate in caso di variante sostanziale;

Non sono, altresì, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto dei fabbricati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

7. *Dotazione finanziaria e intensità degli aiuti*

La dotazione finanziaria pubblica complessiva disponibile per la realizzazione delle attività previste dalla misura è pari a **€ 246.955,00**
Il massimo di contributo concedibile per singolo progetto è di **€ 50.000,00**
La spesa minima ammissibile per singolo progetto è di **5.000,00 euro**
Ai sensi dell'articolo 95 (1) del Reg. (CE) n. 508/2014 si applica all'operazione l'intensità di aiuto pubblico pari al **50%** della spesa totale ammissibile.

Per i richiedenti appartenenti al settore della pesca costiera artigianale o la cui attività avviene prevalentemente nell'ambito della pesca costiera artigianale e per le organizzazioni di produttori l'intensità di aiuto pubblico è pari al **60%** della spesa totale ammissibile.
Il contributo viene concesso nel rispetto dei principi contabili di finanza pubblica previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.
Per i progetti inseriti nelle graduatorie degli ammessi ma non finanziati per insufficienza di fondi, potranno essere utilizzate le eventuali ulteriori risorse finanziarie del Piano di Azione approvato assegnate alla Misura.

8. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	**CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI**	**Coefficiente C (0<C<1)**	**Peso (Ps)**	**Punteggio P=C*Ps**
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/*topic* di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic=1 C=1 Ic ≥2	0,8	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Età del rappresentante legale ovvero età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età media ≥ 40 anni C=1 Età media < 40 anni	0,7	
CRITERI RELATIVI AL RICHIEDENTE				
R1	Numero di giorni di pesca svolti dal richiedente nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda	C=0 N giorni di pesca effettuati ≤ 150 gg. C= 1 > 150 gg.	0,8	
R2	Il richiedente negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda ha svolto le attività di pesca prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (per gli acquacoltori)	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di componenti il nucleo familiare o, se società, si avvale della collaborazione dei propri soci o di componenti il nucleo familiare dei propri soci per lo svolgimento dell'operazione. *Sono ammessi fra i familiari il coniuge, familiari conviventi o chi sia legato da un'unione civile o da un rapporto di convivenza (legge 76/2016)*	C=0 NO C=0,5 N=1 C=1 N>1	0,8	
R5	Il richiedente è un'Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) 1379/2013	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R6	Numero di imprese partecipanti alla rete d'imprese (L. n. 33 del 09/04/2009)	C=0 N=1 C=0,5 N=2 C=1 N > 2	0,8	
R7	Numero di soggetti, escluso il richiedente, che partecipano al network che ha ideato il progetto	C=0 N=1 C=0,5 N=2 C=1 N > 2	0,8	
R8	Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione	Bassa(C = 0) Media (C = 0,5)	0,8	

OPERAZIONE A REGIA				
		Alta (C= 1)		
R9	Il richiedente risiede/ha sede locale nel territorio FLAG GAC FVG	C=0 NO C=1 SI	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede investimenti a bordo di pescherecci, di unità di servizio asservite agli impianti di acquacoltura/per uso in conto proprio e di imbarcazioni adibite al traffico armate da pescatori o acquacoltori per l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio a scopo turistico-ricreativo, didattico, culturale e di servizi, finalizzati alle attività per la corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche denominata: «pesca turismo.	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C=0 (R<20%) C= 0,5 (20%< R ≤ 70%) C=1 (R > 70%)	0,6	
O2	L'operazione prevede investimenti finalizzati all'ospitalità turistica, alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata «ittiturismo»	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C=0 (R<20%) C= 0,5 (20%< R ≤ 70%) C=1 (R > 70%)	0,6	
O3	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di attività turistiche legate alla pesca ricreativa	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C=0 (R<20%) C= 0,5 (20%< R ≤ 70%) C=1 (R > 70%)	0,6	
O4	L'operazione prevede investimenti finalizzati la realizzazione di attività ricreative, didattiche e di servizi alla persona relative alla pesca e acquacoltura	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C=0 (R<20%) C= 0,5 (20%< R ≤ 70%) C=1 (R > 70%)	0,6	
O5	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni, certificazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O6	L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	C=0 NO C=1 SI	0,5	

OPERAZIONE A REGIA				
O7	L'operazione è contestualizzabile all'interno della strategia di sviluppo turistico del territorio	Bassa(C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,8	
O8	L'operazione presenta una solida strutturazione economica/finanziaria (ricerca di mercato, business-plan, etc.)	Bassa(C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,8	
O9	Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi.	Bassa(C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,8	
O10	Fattibilità tecnica del progetto stessa, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie	Bassa(C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,8	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a **1,5** con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di parità di punteggio sarà applicato il criterio temporale di ricezione della domanda.

9. Modalità di presentazione della domanda

Ai fini della partecipazione alla selezione, il richiedente dovrà presentare l'istanza utilizzando **esclusivamente** la modulistica in formato elettronico sottoelencata e disponibile nella sezione tematica dedicata al FEAMP 2014-2020 dei siti internet della Regione Friuli Venezia Giulia e del GAC FVG ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/
http://www.gacfvg.it/

Documentazione	Modelli
Domanda di contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	Mod.1
Relazione tecnica di progetto	Mod.2
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da un professionista abilitato ovvero idonea dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del beneficiario	Mod.3

Si precisa che nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza del tipo di attività svolta e ambito tematico, qualifica del personale utilizzato, elenco voci di spesa e relativi preventivi o computo metrico per la valutazione di congruità della spesa, idoneità delle imbarcazioni all'esercizio del pesca turismo, compatibilità delle strutture con la normativa urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di settore vigente, collaborazione con altri soggetti economici e non economici per lo sviluppo dell'iniziativa, partecipazione all'offerta turistica del territorio e ricadute attese.
In aggiunta agli elementi di cui sopra, il richiedente deve produrre:
- documentazione attestante la proprietà/armamento dell'imbarcazione;

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

- dichiarazione sostitutiva di atto notorietà a firma del proprietario dell'imbarcazione**,** di assenso all'esecuzione dell'intervento nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (nel caso in cui l'armatore richiedente sia diverso dal proprietario dell'imbarcazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorietà a firma del proprietario dell'immobile o dell'impianto, di assenso alla esecuzione del progetto nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto), e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto (contratto di locazione);
- copia atto costitutivo organizzazione collettiva/mandato collettivo (nel caso di organizzazione di produttori, reti di imprese);
- copia atto dell'organo decisionale dell'organizzazione collettiva di approvazione dell'operazione (nel caso di organizzazione di produttori, reti di imprese)
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA;

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

La domanda di finanziamento debitamente compilata e completa della relativa documentazione dovrà essere inviata a Aries Società consortile a r. l., Capofila del FLAG "GAC FVG", utilizzando **esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: gacfvg@pec.vg.camcom.it, entro le ore 13.00 del 14 ottobre 2019**.

La data e l'ora del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora dell'invio del gestore PEC dell'istante che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio.

Non sono considerate ricevibili le domande:
- pervenute oltre il termine fissato dal presente Avviso;
- prive di sottoscrizione della documentazione richiesta (firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata in formato .pdf);
- prive degli Allegati indicati alla tabella "Documentazione";
- invio con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo: **gacfvg@pec.vg.camcom.it,**

Le domande saranno oggetto di procedura istruttoria a cura di Aries Società consortile a r. l., in qualità di soggetto capofila del FLAG GAC FVG - Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia.

10. Istruttoria

In conformità alle modalità attuative delle azioni della strategia di sviluppo locale previste dalla Convenzione tra Autorità di gestione OI FVG e FLAG "GAC FVG", Rep. 41 dd. 20.06.2017, nel rispetto delle Disposizioni procedurali e di controllo adottate dall'Autorità di gestione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 e della disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici prevista dal D.Lgs. 241/1990 e dalla L.R. 7/2000 ss.mm. ii., al GAC FVG sono affidate le attività istruttorie delle proposte progettuali.

La struttura competente di Aries Società consortile a r. l., responsabile dell'istruttoria delle istanze contributive, provvede:
- ✓ ricezione delle domande, pervenute esclusivamente all'indirizzo posta elettronica certificata: **gacfvg@pec.vg.camcom.it,**
- ✓ comunicazione di avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente la cui domanda risulta ricevibile;
- ✓ verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza: requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, coerenza e funzionalità delle attività progettuali con gli obiettivi del presente bando, completezza della documentazione a supporto della domanda, ammissibilità delle spese progettuali.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi eventualmente richiesti, l'ufficio istruttore può:
- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

- ✓ comunicazioni in caso di non accoglimento della domanda, le risultanze istruttorie con le relative motivazioni devono essere preventivamente comunicate al soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.
- ✓ assegnazione del punteggio applicando i criteri di selezione di cui al punto 6 del presente bando;
- ✓ formulazione della proposta di graduatoria da parte della Commissione di valutazione costituita da Aries, che redige apposito verbale;
- ✓ trasmissione della proposta di graduatoria delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili alla competente AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche per l'approvazione.

L' AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche provvede, con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, all'approvazione della graduatoria che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web tematici dell'Amministrazione regionale e del GAC FVG indicati al punto 23 del presente bando.
Con successivo decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche sono concessi i finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari inseriti utilmente secondo l'ordine di graduatoria dei progetti ammessi, nei limiti delle risorse disponibili messe a disposizione nel presente bando e nel rispetto dei principi contabili di finanza pubblica previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
I progetti posti favorevolmente nella graduatoria degli ammessi, ma non finanziati, potranno essere finanziati fino alla durata di validità della graduatoria ovvero **12 mesi** dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità.
A parità di punteggio viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo attribuito.
E' obbligatorio utilizzare su tutta la corrispondenza inviata dalle Amministrazioni competenti, dal beneficiario e su tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti lo specifico progetto i codici alfanumerici univoci CUP e codice FEAMP, che saranno forniti dall'AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche.

11. Tempi e modalità di esecuzione del progetto

Le attività previste dai progetti presentati sono realizzate nei tempi e con le modalità di esecuzione compatibili e coerenti con gli obiettivi e il cronoprogramma del Piano di Azione del GAC FVG approvato dall'Amministrazione regionale.
I progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro il temine indicato nell'atto di concessione a contributo che non potrà essere superiore a **12 mesi** dalla data del provvedimento.

11.1 Proroghe

Il beneficiario potrà richiedere a Aries Società consortile a r. l., all'indirizzo PEC: **gacfvg@pec.vg.camcom.it,** una sola proroga dei termini di rendicontazione delle attività, fissato nell'atto di concessione, utilizzando il modello **Mod.10** al presente Bando e reperibile sul sito web agli indirizzi dell'Amministrazione regionale e di Aries Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG (punto 23. Links utili). Tale richiesta di proroga, della durata massima di tre mesi, è presentata almeno 30 giorni prima dei termini fissati dal cronoprogramma approvato e può essere autorizzata dall'AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da esigenze tecniche e dinamiche ambientali non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

12. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo concesso, per gli importi a titolo di anticipo, stato di avanzamento lavori e saldo saranno erogati dall'AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche a seguito dell'istruttoria di liquidazione del contributo curata dal GAC FVG con le modalità di rendicontazione previste nei paragrafi successivi e nel rispetto dalle pertinenti disposizioni in materia.
Al fine dell'erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare la rendicontazione delle attività attestante le spese effettivamente sostenute con modalità tracciabili entro il termine fissato nell'atto di concessione.
L'iniziativa si ritiene conclusa quando il livello di realizzazione è pari ad almeno il 70% della spesa ammessa.

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

La rendicontazione sarà trasmessa a Aries Società consortile a r. l., all'indirizzo PEC: **gacfvg@pec.vg.camcom.it**, utilizzando la modulistica sotto evidenziata e allegata al presente Bando che sarà reperibile sui siti web dell'Amministrazione regionale e di Aries Società consortile a r. l. agli indirizzi indicati al punto 23. Links utili.

12.1 Anticipo

E' possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al **40%** dell'importo del contributo concesso da richiedersi entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del sostegno.
L'anticipo viene erogato previa presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10/06/1982, n. 348, ovvero di una fideiussione rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385) nella misura del **100%** dell'importo dell'anticipo.
La copertura fideiussoria dovrà avere una validità di mesi 12 rinnovabile fino alla liberazione del beneficiario dell'agevolazione da parte della Regione Friuli Venezia mediante un atto di autorizzazione allo svincolo.

Documentazione	Modelli
Domanda liquidazione di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	Mod.4
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria	
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante l'inizio delle attività progettuali corredata da fotocopia della prima fattura o da documentazione equipollente.	Mod.5

12.2 Stato di avanzamento lavori (SAL)

Per i soli progetti per i quali è stato concesso un contributo pari o superiore a **€ 30.000,00**, può essere concesso un solo stato di avanzamento lavori (SAL) se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari ad almeno il **40%** del progetto approvato. Può essere comunque concessa la liquidazione parziale del contributo a fronte della richiesta dello stato di avanzamento lavori, fino ad un massimo del **90%** del contributo concesso.
Nel caso in cui sia stata già erogata l'anticipazione (di cui al punto precedente) la richiesta per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori può essere concessa solo se il progetto ha raggiunto un livello di spesa ammissibile pari ad almeno il **50%** della spesa ritenuta ammissibile.
Al fine della liquidazione parziale del contributo concesso deve essere presentata la seguente documentazione:

Documentazione	Modelli
Domanda liquidazione SAL/Saldo	Mod.6
Relazione dettagliata delle attività svolte	
Rendicontazione delle spese sostenute adeguatamente documentate	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	Mod.7
Eventuali altre documentazioni inerenti l'intervento: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori , agibilità, ecc.	

12.3 Saldo

Per la richiesta di liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

Documentazione	Modelli
Domanda liquidazione SAL/saldo	Mod.6
Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale e agli indicatori di risultato (Allegato 2)	
Rendicontazione spese sostenute adeguatamente documentate	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	Mod.7
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto (ove presenti)	

Eventuale altra documentazione inerente: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori , agibilità, ecc.	

13. Varianti

Sono considerate <u>varianti sostanziali</u> dell'operazione in corso d'opera per le quali è richiesta l'approvazione da parte dell'AdG OI FVG – Servizio caccia e risorse ittiche:

- il cambio del beneficiario e il trasferimento degli impegni;
- le modifiche tecniche sostanziali all' operazione approvata sono intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali e le finalità originariamente previsti nel progetto;
- gli adeguamenti di spesa tra le principali categorie di spese, di cui al punto **5**, approvate di importo superiore al 10%

Le varianti sostanziali in corso d'opera devono essere preventivamente approvate dal AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche che si avvale dell'istruttoria tecnica del GAC FVG per la verifica dei seguenti elementi:

- coerenza della proposta di variante con le finalità egli obiettivi previsti dall'operazione;
- la valutazione della funzionalità complessiva dell'operazione;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La richiesta di variante, utilizzando il modello **Mod.8** al presente Bando e reperibile sul sito web agli indirizzi dell'Amministrazione regionale e di Aries Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG (punto 23. Links utili), dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale si evincano le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
La realizzazione di una variante non approvata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante che restano a carico del beneficiario.
L'iniziativa progettuale realizzata deve conservare la sua funzionalità, a prescindere dalla variante, e un livello di spesa non inferiore al 70% di quello originario.
<u>Non sono considerate varianti sostanziali per le quali non è richiesta l'approvazione</u> e vengono contestualmente approvati in sede di presentazione della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori e/o liquidazione finale:

- le modifiche alla ripartizione finanziaria in corso d'opera dovute ad economie di spesa;
- gli adeguamenti tecnici del progetto ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative delle attività progettuali;
- l'acquisto/utilizzo di attrezzature e servizi che prevedono l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e/o della marca dell'attrezzatura, in ogni caso in misura non superiore al 15% del costo dell'attrezzatura/servizio ammessi a finanziamento.

Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie di spesa approvate;
Le varianti non possono in nessun caso comportare:

a) un aumento del contributo concesso;
b) una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo che il collocamento in graduatoria del progetto selezionato risulti comunque in posizione utile al mantenimento del diritto al contributo.

14. Stabilità delle operazioni

Per "stabilità delle operazioni" si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro **5 anni** dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 Reg (UE) n.1303/2013.
In particolare, non è consentito:

a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'ambito di applicazione del presente bando;

b. il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il beneficiario è tenuto a inviare al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione, utilizzando il modello **Mod.9** al presente Bando e reperibile sul sito web agli indirizzi dell'Amministrazione regionale e di Aries Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG (punto 24. Links utili).

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "**cause di forza maggiore**". Casi di forza maggiore possono essere, tra gli altri, l'inabilità sopraggiunta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L'esenzione dall'obbligo di restituzione in questi casi è stato chiarito dalla Corte di Giustizia Europea, e costituisce un'eccezione alla regola generale che esenta il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Il beneficiario ha l'onere della prova con documenti incontestabili.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione alla cessazione degli obblighi inerenti il mantenimento dei vincoli di destinazione d'uso prima della scadenza stabilita, il contributo erogato sarà recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato in altro luogo, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Servizio caccia e risorse ittiche. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e dovrà comunque rimanere all'interno dell'ambito di applicazione del presente bando.

15. Revoche

Le accertate false dichiarazioni e il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti.

In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.

L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal beneficiario ai sensi dell'art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

In presenza di dichiarazioni non veritiere il Servizio caccia e risorse ittiche, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, procede alla revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

Revoca totale del contributo

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca totale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- alienazione o mancato possesso a qualsiasi titolo del bene oggetto del finanziamento senza autorizzazione;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al 70% della spesa ammessa;
- mancata presentazione della domanda di liquidazione finale entro i termini previsti;

- per mancato rispetto dei vincoli di alienabilità e di destinazione dei beni quando questi non sono stati preventivamente autorizzati;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.
Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

Revoca parziale del contributo

Il contributo è revocato o disimpegnato parzialmente, ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione di una parte del progetto entro i termini previsti;
- mancata presentazione entro i termini previsti della domanda di liquidazione relativa a un progetto già liquidato con precedente SAL in misura superiore al 70%;
- difformità del progetto realizzato con quello approvato (comprese varianti sostanziali realizzate ma non autorizzate);
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

16. Gestione ricorsi

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, il soggetto interessato ha facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:
1. ricorso gerarchico alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. Trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
b) entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio diniego, di cui al precedente punto 1;
3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

17. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate, nei tempi e secondo il quadro regolamentare posto dal presente Bando.
Il beneficiario è tenuto a:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che le Amministrazione competenti riterranno di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento utile da acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso alle Amministrazione competenti per effettuare gli opportuni accertamenti nei luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento e sono svolte le attività di progetto;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie alle Amministrazioni competenti per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni e i servizi nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del progetto, in conformità alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione e alienabilità dei beni materiali relativi all'operazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- presentare, in sede di domanda di liquidazione per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle disposizioni del presente Bando;
- conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitari; i documenti devono essere conservati

sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali.
Il beneficiario avrà cura di adottare ogni misura atta ad evitare conflitti di interessi nella gestione operativa e amministrativa delle attività previste.
Il beneficiario dovrà rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione delle attività del progetto e del sostegno finanziario ricevuto utilizzando i loghi appropriati e gli strumenti tecnologici a disposizione anche con modalità innovative.
In merito alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, si rimanda a quanto previsto nel Reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014. http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf
Il beneficiario dovrà consentire ed agevolare ogni ispezione e controllo, nonché fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, valutazione e controllo delle attività svolte.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

18. Diritti del beneficiario

Il beneficiario gode di tutti i diritti ad esso riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

19. Aiuti di Stato

Coerentemente a quanto indicato dall'Art. 8 Reg. FEAMP n. 508/2014, se un'attività finanziata nell'ambito del CLLD è finanziata dal FEAMP ed è "collegata alla pesca" (articolo 42 del TFUE), le norme sugli aiuti di Stato non si applicano. Viceversa andrà applicata la normativa di riferimento.

20. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, il beneficiario dovrà attenersi alle disposizioni attuative del PO FEAMP 2014-2020 adottate dall'Autorità di gestione, al Manuale delle Procedure e dei Controlli, alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative generali e specifiche e alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese, al testo vigente delle medesime comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione, nonché alla vigente normativa di comunitaria, nazionale e regionale.
L'Amministrazione regionale, in qualità di Organismo Intermedio delegato dall'Autorità di Gestione del Programma all'attuazione delle misure di propria competenza, in conformità alle summenzionate disposizioni, si riserva di rispettarle ed applicarle compatibilmente alle finalità e agli obiettivi della specifica misura.

21. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso da parte delle Amministrazioni competenti avverranno tramite posta elettronica certificata.
I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti ai responsabili delle fasi procedimentali indicati al punto 24.

22. Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in applicazione del nuovo regolamento (UE) 2016/676 (GDPR) relativo alla protezione dei dati di carattere personale e alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

23. Normativa di riferimento

- Reg. (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;

- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
- Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
- EUSAIR (European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region) Action Plan SWD(2014) 190 final;
- Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione "CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei" giugno 2014;
- Linee Guida della Commissione Europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca nell'ambito del Programma Operativo ITALIA FEAMP 2014 – 2020. Repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016;
- Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:
    - Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
    - Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
    - Reg. (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
    - Reg. (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- Regolamento (CE) del 5 agosto 2009 n. 710/2009, concernente l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
- Reg. (CE) del 29 aprile 2004 n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere animale;
- Reg. (CE) del 15 novembre 2005 n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e il successivo Reg. (CE) del 5 dicembre 2007 n. 1441/2007 di modifica;
- Reg.(CE) del 10 gennaio 2011 n. 15/2011 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi;
- Reg. (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;
- Reg. (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
- Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo";
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- Art.39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante modificazioni al summenzionato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

- Decreto ministeriale 22 settembre 2017 di attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;
- Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 "Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura";
- Decreto del Presidente della Regione 191/2012 "Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)";
- Legge regionale del 22 luglio 1996, n. 25 "Disciplina dell'agriturismo";
- Decreto del Presidente della Regione del 11 ottobre 2011, n. 234 "Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)."
- Decreto del Direttore di Servizio caccia e risorse ittiche 26 ottobre 2016, n. 3515. "Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Artt. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, artt. 60-63 Reg. (UE) 508/2014. Approvazione graduatoria"
- Convenzione tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e GAC FVG, Rep. n. 41 del 20 giugno 2017, per l'attuazione del piano di Azione.

24. Links utili

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/
https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/Le_Pubbliche_amministrazioni.html

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8734

FLAG Gruppo di Azione Costiera GAC FVG
https://www.gacfvg.it/

ARIES Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG
https://www.aries.ts.camcom.it/

25. Responsabili dei procedimenti e contatti

Autorità di Gestione O.I. FVG
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
e. mail: cacciapesca@regione.fvg.it
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it
Responsabile del procedimento
Avv. Valter Colussa
e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria O.I. FVG
dott. Franco Manzin
e. mail: franco.manzin@regione.fvg.it
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it
tel. 040 3774009
cell. 334 6261643

ARIES Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG
Responsabile del procedimento
dott. Francesco Auletta
e.mail: francesco.auletta@ariestrieste.it

PEC: gacfvg@pec.vg.camcom.it
tel. 040 6701400

Responsabile dell'istruttoria
dott.ssa Sonja Milisavljevic
e.mail: sonja.milisavljevic@ariestrieste.it
PEC: gacfvg@pec.vg.camcom.it
tel. 040.6701403

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_31_1_DGR_1240_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1240

FEAMP 2014-2020 attuazione Piano di azione FLAG "GAC FVG" azione 2.B.1 - Bando misura 4.63.2.7 "Realizzazione di attività di vendita diretta e somministrazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura locale, sia freschi che trasformati". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";
STABILITO che l'Autorità di gestione designata all'attuazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero e che la stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la gestione e l'attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma;
VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;
VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016;
PRECISATO che, ai fini dell'avvio degli interventi e in via preliminare, le risorse finanziarie afferenti alle misure di competenza degli Organismi intermedi si intendono attribuite a ciascun di essi in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e che l'approvazione dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e Province autonome, articolati per anno e per priorità/misura, al lordo e al netto della riserva di efficacia dell'attuazione è demandato al Tavolo istituzionale, ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo Multiregionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, approva il piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente alle quote di comparteci-

pazione UE, Stato e Regione al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, suddivise per annualità, e di dare attuazione alle misure di competenza regionale attribuite dall'Amministrazione centrale alle Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, come previsto nell'ambito dell'Accordo Multiregionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 602 del 15 marzo 2018 di presa d'atto delle modifiche del piano finanziario FEAMP 2014 -2020 per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito della conclusione della procedura semplificata di modifica del Piano Operativo, ai sensi dell'art. 22, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'art. 1 del Reg. (UE) 1362/2014;
STABILITO che il Servizio caccia e risorse ittiche è Autorità di Gestione dell'Organismo intermedio FVG per l'attuazione delle misure di propria competenza nell'ambito del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020 e che il Direttore del Servizio è Referente dell'Autorità di Gestione nazionale;
VISTA la Convenzione stipulata in data 29 novembre 2016, presso la sede della Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, tra l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, rappresentata dal Direttore generale e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (OI FVG), rappresentata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, dove vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Autorità centrale e quella locale e delegate le funzioni all'OI FVG nell'ambito delle Priorità e Misure specificate nell'Accordo Multiregionale sopra citato;
VISTO il proprio decreto 13 luglio 2016, n. 1897 di emanazione "Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD - Community Local Led Development) Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art.60-63 Reg. (UE) 508/2014", nell'ambito della programmazione degli interventi regionali FEAMP 2014-2020, con le risorse finanziarie attribuite all'Amministrazione regionale dall'Accordo Multiregionale per l'attuazione delle misure di "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura per un importo di 2.6 milioni di euro;
VISTO il proprio decreto 26 ottobre 2016, n. 3515 di approvazione della graduatoria delle domande ammesse alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e il relativo Piano di Azione proposto dall'unico candidato GAC FVG/Azienda Speciale della CCIAA di Trieste, suddiviso per le misure di intervento afferenti alla priorità 4 del FEAMP, di cui agli articoli 62-64 del Regolamento 508/2014;
VISTA la Convenzione stipulata in data 15 giugno 2017, Rep. N. 41 dd.20.06.2017, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche in qualità di Referente Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (OI FVG) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, e l'Associazione Temporanea di Scopo denominata FLAG "GAC FVG", rappresentata dal Presidente e legale rappresentante di Aries Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, che stabilisce le modalità attuative della strategia di sviluppo locale con riferimento alle misure 4.63 - attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e 4.64 - attività di cooperazione e con le dotazioni finanziarie assegnate nell'ambito delle singole azioni previste dal Piano di Azione approvato con il sopra citato decreto 26 ottobre 2016, n. 3515;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1842 del 29 settembre 2017 viene autorizzato il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche a provvedere agli atti di attuazione delle azioni e misure del Piano di Azione del FLAG "GAC FVG" previste dalla summenzionata Convenzione;
VISTO l'atto n. 65 dd.07.11.2018 di modifica della Convenzione n. 41 dd.20.06.2017 per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, sottoscritto dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in qualità di Referente Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Associazione Temporanea di Scopo denominata "GAC FVG" rappresentata dal Presidente e legale rappresentante di Aries Società consortile a responsabilità limitata, con sede a Trieste in Piazza della Borsa 14, C. F. e P.IVA 01312720327, a cui è stato conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza dell'Organismo, giusto atto di modifica dell'atto costitutivo dell'ATS (Reg. n.7955/2016) registrato a Trieste il 23 agosto 2018 n. 7034 serie 1T dal Notaio dott. Camillo Giordano, in Trieste - Galleria Protti 4;
VISTA la nota trasmessa da Aries Società consortile a r l., acquisita al prot. n. AGFOR-GEN-2019-44982 dd.27.06.2019, con la quale viene richiesta all'OI FVG la riattivazione del bando per l'attuazione dell'Azione 2B1 - Misura 4.63.2.7 "Realizzazione di attività di vendita diretta e somministrazione prodotti della pesca e dell'acquacoltura locale, sia freschi che trasformati" nell'ambito del Piano di Azione del FLAG "GAC FVG" approvato che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande di concessione del sostegno a favore delle imprese di pesca e acquacoltura;
ACCERTATO che l'attuazione degli interventi previsti dalla misura in esame risultano:
- conformi con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate e coerenti con quanto previsto dal Piano di Azione approvato;
- le indicazioni specifiche sulle condizioni per il loro sostegno sono selezionate conformemente alle Disposizioni attuative e alle Linee Guida adottate per l'attuazione del PO FEAMP 2014 - 2020 nonché

alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- sono rispettati i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione, garantendo la qualità delle prestazioni;
- le dotazioni finanziarie residuali per la misura medesima sono disponibili nei limiti delle risorse allocate per la sua realizzazione nell'ambito del Piano di Azione del FLAG "GAC FVG" approvato per un importo pari a euro 147.739,00;
RITENUTO che, per una efficace ed efficiente attuazione della strategia di sviluppo locale selezionata, in osservanza delle responsabilità e degli obblighi assunti dall'OI FVG, di cui all'art. 5 della Convenzione - Rep. N. 41 dd.20.06.2017, al fine di dare concreta attuazione all'Azione 2B1 - Misura 4.63.2.7 "Realizzazione di attività di vendita diretta e somministrazione prodotti della pesca e dell'acquacoltura locale, sia freschi che trasformati" prevista nell'ambito del Piano di Azione approvato, è necessario adottare la documentazione predisposta dal FLAG "GAC FVG" per l'avvio dell'Azione medesima;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 "Legge di stabilità 2019";
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 "Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2019";
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, la Giunta regionale all'unanimità,

DELIBERA

1. Di dare attuazione all'Azione 2B1 - Misura 4.63.2.7 "Realizzazione di attività di vendita diretta e somministrazione prodotti della pesca e dell'acquacoltura locale, sia freschi che trasformati" nell'ambito del Piano di azione del FLAG "GAC FVG" con le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione regionale per l'attuazione della medesima per un importo di euro 147.739,00.
2. Di approvare Allegato A - Bando di attuazione Azione 2B1 - Misura 4.63.2.7 "Realizzazione di attività di vendita diretta e somministrazione prodotti della pesca e dell'acquacoltura locale, sia freschi che trasformati" con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione e gestione degli aiuti previsti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web Regione FVG: http://www.regione.fvg.it
Aries Società consortile a r. l./FLAG "GAC FVG": https://www.gacfvg.it

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

Allegato A

UNIONE EUROPEA

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD – Community Local Led Development) Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art. 60-63 Reg. (UE) 508/2014.

PIANO di AZIONE FLAG "GAC FVG"

BANDO DI ATTUAZIONE

Azione 2.B.1 - Misura 4.63.2.7

"Realizzazione di attività di vendita diretta e somministrazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura locale, sia freschi che trasformati"

Allegato A

1. *Finalità e obiettivi della Misura*

Nell'ottica di una gestione sostenibile delle risorse alieutiche, del rafforzamento della competitività e redditività delle imprese di pesca, del mantenimento dell'occupazione e della coesione sociale nelle comunità costiere la misura persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) sostenere il reddito degli operatori della pesca e dell'acquacoltura tramite lo sviluppo di attività complementari di supporto e connesse all'attività principale quali: vendita diretta e al dettaglio, somministrazione dei prodotti ittici di produzione locale freschi o trasformati, garantendo una più equa ed efficiente gestione delle proprie produzioni;
b) favorire la tutela dei livelli occupazionali individuando forme alternative di impiego e nuove opportunità reddituali degli operatori della pesca e dell'acquacoltura, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile;
c) accrescere il livello di formazione dei pescatori e acquacoltori sugli ambiti produttivi connessi all'attività principale (commercio, trasformazione e somministrazione delle produzioni agroalimentari);

Con il presente Bando, l'Amministrazione regionale, in attuazione dell'Azione 2B.1 -4.63.2.7 "Realizzare attività di vendita diretta, trasformazione e ristorazione" prevista dal Piano di Azione del GAC FVG, nell'ambito della strategia di sviluppo locale approvata con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche del 26 ottobre 2016, n. 3515, in conformità con la Convenzione sottoscritta in data 15 giugno 2017, Rep. N.41 dd.20.06.2017, tra l'Autorità di Gestione O.I. FVG e il FLAG "GAC FVG", invita i soggetti di cui al successivo punto 3 a presentare domanda di finanziamento di progetti coerenti agli obiettivi sopra rappresentati.

2. *Area territoriale*

Le attività oggetto del presente bando si attuano sul territorio costiero regionale ivi comprese le acque marine dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.

3. *Criteri di ammissibilità*

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese di pesca e acquacoltura marina e salmastra in forma singola o associata con sede operativa in Regione
Cooperative del settore ittico che svolgono attività di servizi a favore delle imprese di pesca e acquacoltura con sede operativa in Regione
Organizzazioni di Produttori, reti di imprese di pesca e acquacoltura con sede operativa in Regione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria, Reg. (UE) 1046/2018
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Allegato A

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP di rafforzamento delle comunità locali nella gestione integrata della costa e nella diversificazione delle attività e integrabili al settore turistico
La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all'attività principale di pescatore e acquacoltore
Gli immobili e gli impianti oggetto dell'operazione sono in disponibilità del pescatore e acquacoltore

4. *Interventi ammissibili*

Sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori e acquacoltori tramite lo sviluppo di attività connesse o correlate alla loro attività principale, mediante l'utilizzo prevalente delle proprie produzioni, ovvero dei propri soci, e di quelle locali, anche con il coinvolgimento dei componenti il nucleo familiare, dei propri soci o componenti il nucleo familiare dei propri soci quali ad esempio:

- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, somministrazione nonché le azioni di promozione e valorizzazione delle **produzioni locali con l'utilizzo di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria attività di pesca e acquacoltura ovvero dai conferimenti dei soci delle cooperative che operano a favore del settore ittico, raggiungendo almeno l'80% della quantità complessiva di prodotti esitati con i prodotti dell'attività di pesca e acquacoltura locale.**

L'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle normative urbanistiche, edilizie ed igienico sanitarie vigenti.
<u>Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali</u>
L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71 (6) del <u>decreto legislativo 59/2010</u> .

- *"L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*
- *a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- *b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- *c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti."*

La legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 *"**Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande" non si applica per i pescatori e cooperative di pescatori singoli o associati, che vendano al pubblico al dettaglio, i <u>prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività principale</u> (art. 4 – Esclusione)***
La cessione diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante, in locale aperto al pubblico e può comprendere la consegna a domicilio.

Allegato A

5. Categorie di spesa ammissibili

Eleggibilità della spesa

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute **successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente bando** e fino al **31 dicembre 2023**, fermo restando la loro tracciabilità, pertinenza, imputabilità e congruità all'operazione selezionata, in conformità e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e nei relativi documenti di programmazione ed attuazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 65 RDC, paragrafo 6, *non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.*

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

a) investimenti per la ristrutturazione, ammodernamento e allestimento della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore ittico per lo svolgimento dell'attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, e somministrazione al consumatore finale del prodotto ittico locale prevalentemente proveniente dall'esercizio della propria attività;
b) investimenti per l'adeguamento e l'allestimento di strutture prospicenti i luoghi di sbarco del pescato o presso gli impianti di allevamento acquicoli per la vendita diretta e al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura locale, sia freschi che trasformati, provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività di imprenditore ittico;
c) acquisto di mezzi e attrezzature per la commercializzazione e la somministrazione al consumatore finale del prodotto ittico locale prevalentemente proveniente dall'esercizio della propria attività

Sono ritenute spese ammissibili:

- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta e al dettaglio del pescato da parte dei pescatori ed acquacoltori, quali:
    - spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici per i quali non si può interrompere la catena del freddo, esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
    - acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice;
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla somministrazione di cibi e bevande, quali ad esempio l'acquisto di automezzo dotato di cassone adibito a cucina e somministrazione di "cibo da strada";
- opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, per l'ammodernamento/adeguamento dei locali per la preparazione e trasformazione, somministrazione e vendita dei prodotti ittici;
- acquisto di attrezzature per l'allestimento degli edifici e per la preparazione, trasformazione, somministrazione e vendita dei prodotti ittici, ivi compresi gli arredi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;
- acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- spese per l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del P.O. FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili (*ad esempio spese per la costituzione del partenariato, ivi incluse le reti di imprese)* e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;

Allegato A

- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;

Per le attività di progetto la congruità dei costi preventivati sono commisurati alla natura e alla sua dimensione; i costi devono essere pertinenti e opportunamente documentati attraverso modalità trasparenti, provenienti da fonti affidabili (dati statistici e altre informazioni oggettive, analisi comparative con tipologie analoghe di operazioni), chiaramente identificabili e determinabili nei tempi di svolgimento e su basi contrattuali (personale dipendente) o tariffarie (compensi per prestazioni professionali e servizi specialistici) e applicando le migliori prassi contabili (miglior offerta).

Tutte le spese sostenute devono essere tracciabili, debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente e contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*".

6. *Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)*

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, in generale, non sono eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla misura e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del RDC e, nello specifico:

- che non rientrano nelle categorie previste per l'attuazione dell'operazione;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione;
- spese non preventivamente autorizzate in caso di variante sostanziale.

Non sono, altresì, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge in caso di attività preesistenti: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto dei fabbricati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture che non siano inerenti al progetto e non necessarie al raggiungimento delle finalità dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;

Allegato A

- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

7. *Dotazione finanziaria e intensità degli aiuti*

La dotazione finanziaria pubblica complessiva disponibile per la realizzazione delle attività previste dalla misura è pari a **€ 147.739,00**
Il massimo di contributo concedibile per singolo progetto è di **€ 100.000,00.**
La spesa minima ammissibile per singolo progetto è di **10.000,00 euro.**
Ai sensi dell'articolo 95 (1) del Reg. (CE) n. 508/2014 si applica all'operazione l'intensità di aiuto pubblico pari al **50%** della spesa totale ammissibile.
Per i richiedenti appartenenti al settore della pesca costiera artigianale o la cui attività avviene prevalentemente nell'ambito della pesca costiera artigianale e per le organizzazioni di produttori l'intensità di aiuto pubblico è pari al **60%** della spesa totale ammissibile.
Il contributo viene concesso nel rispetto dei principi contabili di finanza pubblica previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.
Per i progetti inseriti nelle graduatorie degli ammessi ma non finanziati per insufficienza di fondi potranno essere utilizzate le ulteriori risorse finanziarie del Piano di Azione approvato assegnate alla Misura.

8. *Criteri di selezione*

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	**CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI**	**Coefficiente C (0<C<1)**	**Peso (Ps)**	**Punteggio P=C*Ps**
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/*topic* di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic=1 C=1 Ic ≥2	0.8	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0.5	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età/età media ≥40 anni C=1 Età/età media < 40	0.8	

Allegato A

OPERAZIONE A REGIA				
		anni		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Numero di giorni di imbarco svolti dal richiedente nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda	C=0 N giorni di pesca effettuati ≤ 150 gg. C= 1 > 150 gg.	0.8	
R2	Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda è/sono stati imbarcati prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI	0.8	
R3	Numero di pescatori e loro familiari ovvero soci e loro familiari partecipanti all'operazione	C=0 N=10 C=0,5 10<N≤ 20 C=1 N ≥ 20	0.8	
R4	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (per gli acquacoltori)	C=0 NO C=1 SI	0.8	
R5	Il richiedente si avvale della collaborazione di componenti il nucleo familiare o, se società, si avvale della collaborazione dei propri soci o di componenti il nucleo familiare dei propri soci per lo svolgimento dell'operazione. *Sono ammessi fra i familiari il coniuge, familiari conviventi o chi sia legato da un'unione civile o da un rapporto di convivenza (legge 76/2016)*	C=0 N=O C=0,5 N=1 C=1 N>1	0.8	
R6	Numero di imprese partecipanti alla rete d'imprese (L. n. 33 del 09/04/2009)	C=0 N=2 C=1 N > 2	0.8	
R7	Numero di soggetti che partecipano al network che sostiene il progetto	C=0 N=2 C=1 N > 2	0,8	
R8	Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione	Bassa(C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,8	
R9	Il richiedente risiede nel territorio FLAG	C=0 NO C=1 SI	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla vendita diretta e al dettaglio dei prodotti ittici locali	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C=0 (R<0,20%) C= 0,5 (0,20%< R ≤ 70%) C=1 (R > 70%)	0.6	
O2	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla somministrazione delle produzioni ittiche locali	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C=0 (R<0,20%) C= 0,5 (0,20%< R ≤ 70%) C=1 (R > 70%)	0.6	
O3	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla trasformazione delle produzioni ittiche locali	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento C=0 (R<0,20%)	0.6	

Allegato A

OPERAZIONE A REGIA				
		C= 0,5 (0,20%< R ≤ 70%) C=1 (R > 70%)		
O4	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni, certificazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 SI	0,7	
O5	L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	C=0 NO C=1 SI	0.5	
O6	L'operazione presenta una solida strutturazione economica (ricerca di mercato, business plan, etc.)	Bassa (C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,8	
O7	Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi.	Bassa (C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,8	
O8	Fattibilità tecnica del progetto stessa, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie	Bassa (C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C= 1)	0,8	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a **1,5** con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

9. Modalità di presentazione della domanda

Ai fini della partecipazione alla selezione, il richiedente dovrà presentare l'istanza utilizzando **esclusivamente** la modulistica in formato elettronico sottoelencata e disponibile nella sezione tematica dedicata al FEAMP 2014-2020 dei siti internet della Regione Friuli Venezia Giulia e del GAC FVG ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/
http://www.gacfvg.it/

Documentazione	Modelli
Domanda di contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	Mod.1
Relazione tecnica di progetto	Mod.2
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da un professionista abilitato ovvero idonea dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del beneficiario	Mod.3
Copia atto costitutivo organizzazione collettiva/mandato collettivo (nel caso di organizzazione di produttori, reti di imprese)	
Copia atto dell'organo decisionale dell'organizzazione collettiva di approvazione dell'operazione (nel caso di organizzazione di produttori, reti di imprese)	
Nel caso la richiesta di contributo sia superiore ad € 150.000,00 di cui (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell'informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale	

Si precisa che nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza del tipo di attività svolta e ambito tematico, qualifica del personale

Allegato A

utilizzato, elenco voci di spesa e relativi preventivi o computo metrico per la valutazione di congruità della spesa, idoneità delle imbarcazioni all'esercizio della vendita diretta da peschereccio, compatibilità delle strutture con la normativa urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di settore vigente, collaborazione con altri soggetti economici e non economici per lo sviluppo dell'iniziativa, ricadute attese.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario deve produrre, **qualora pertinenti:**

- documentazione attestante la proprietà/armamento dell'imbarcazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorietà a firma del proprietario dell'imbarcazione**,** di assenso all'esecuzione dell'intervento nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (nel caso in cui l'armatore richiedente sia diverso dal proprietario dell'imbarcazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorietà a firma del proprietario dell'immobile o dell'impianto, di assenso alla esecuzione del progetto nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto), e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA;

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

La domanda di finanziamento debitamente compilata e completa della relativa documentazione dovrà essere inviata a Aries Società consortile a r. l., Capofila del FLAG "GAC FVG", utilizzando **esclusivamente la posta elettronica certificata(PEC) al seguente indirizzo: gacfvg@pec.vg.camcom.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 14 ottobre 2019**.

La data e l'ora del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora dell'invio del gestore PEC dell'istante che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio.

Non sono considerate **ricevibili** le domande:

- pervenute oltre il termine fissato dal presente Avviso;
- mancanti di sottoscrizione della documentazione richiesta (firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata in formato .pdf);
- inviate con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo: gacfvg@pec.vg.camcom.it.

Le domande saranno oggetto di procedura istruttoria a cura di Aries Società consortile a r. l., in qualità di soggetto capofila del FLAG GAC FVG - Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia.

Tutta la documentazione in formato elettronico allegata al presente Avviso è disponibile nella sezione tematica dedicata al FEAMP 2014-2020 dei siti internet della Regione Friuli Venezia Giulia e del GAC FVG ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/
http://www.gacfvg.it/

10. Istruttoria

In conformità alle modalità attuative delle azioni della strategia di sviluppo locale previste dalla Convenzione tra Autorità di gestione OI FVG e FLAG "GAC FVG", Rep. 41 dd. 20.06.2017, nel rispetto delle Disposizioni procedurali e di controllo adottate dall'Autorità di gestione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 e della disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici prevista dal D.lgs. 241/1990 e dalla L.R. 7/2000 ss.mm. ii., al GAC FVG sono affidate le attività istruttorie delle proposte progettuali.

La struttura competente di Aries Società consortile a r. l., responsabile dell'istruttoria delle istanze contributive, provvede:

- ✓ ricezione delle domande, pervenute esclusivamente all'indirizzo posta elettronica certificata: gacfvg@pec.vg.camcom.it;
- ✓ comunicazione di avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente la cui domanda risulta ricevibile;
- ✓ verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza: requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, coerenza e funzionalità delle attività progettuali con gli obiettivi del presente bando, completezza della

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020

Allegato A

documentazione a supporto della domanda, ammissibilità delle spese progettuali, veridicità delle dichiarazioni fornite.
In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi eventualmente richiesti, l'ufficio istruttore può:
- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

✓ comunicazioni in caso di non accoglimento della domanda, le risultanze istruttorie con le relative motivazioni devono essere preventivamente comunicate al soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.
✓ assegnazione del punteggio applicando i criteri di selezione di cui al punto 6 del presente bando;
✓ formulazione della proposta di graduatoria da parte della Commissione di valutazione costituita da Aries, che redige apposito verbale;
✓ trasmissione della proposta di graduatoria delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili alla competente AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche per l'approvazione.

L' AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche provvede, con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, all'approvazione della graduatoria che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web tematici dell'Amministrazione regionale e del GAC FVG indicati al punto 24 del presente bando.
Con successivo decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche sono concessi i finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari inseriti utilmente secondo l'ordine di graduatoria dei progetti ammessi, nei limiti delle risorse disponibili messe a disposizione nel presente bando e nel rispetto dei principi contabili di finanza pubblica previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
I progetti posti favorevolmente nella graduatoria degli ammessi, ma non finanziati, potranno essere finanziati fino alla durata di validità della graduatoria ovvero **12** mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità.
A parità di punteggio viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo attribuito.
E' obbligatorio utilizzare su tutta la corrispondenza inviata dalle Amministrazioni competenti, dal beneficiario e su tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti lo specifico progetto i codici alfanumerici univoci CUP e codice FEAMP, che saranno forniti dall'AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche.

11. Tempi e modalità di esecuzione del progetto

Le attività previste dai progetti presentati sono realizzate nei tempi e con le modalità di esecuzione compatibili e coerenti con gli obiettivi e il cronoprogramma del Piano di Azione del GAC FVG approvato dall'Amministrazione regionale.
I progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro il temine indicato nell'atto di concessione del contributo che non potrà essere superiore a **12 mesi** dalla data del provvedimento.

11.1 Proroghe

Il beneficiario potrà richiedere a Aries Società consortile a r. l. all'indirizzo PEC: gacfvg@pec.vg.camcom.it al GAC FVG una sola proroga dei termini di rendicontazione delle attività, fissato nell'atto di concessione, utilizzando il modello **Mod.10** al presente Bando e reperibile sul sito web agli indirizzi dell'Amministrazione regionale e di Aries Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG (punto 24. Links utili). Tale richiesta di proroga, della durata massima di tre mesi, è presentata almeno 30 giorni prima del termine di rendicontazione e può essere autorizzata dal AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da esigenze tecniche e dinamiche ambientali non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

12. Modalità di erogazione del contributo

Allegato A

L'erogazione del contributo concesso, per gli importi a titolo di anticipo, stato di avanzamento lavori e saldo saranno erogati dall'AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche a seguito dell'istruttoria di liquidazione del contributo curata dal GAC FVG con le modalità di rendicontazione previste nei paragrafi successivi e nel rispetto dalle pertinenti disposizioni in materia.
Al fine dell'erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare la rendicontazione delle attività attestante le spese effettivamente sostenute con modalità tracciabili entro il termine fissato nell'atto di concessione.
L'iniziativa si ritiene conclusa quando il livello di realizzazione è pari ad almeno il 70% della spesa ammessa.
La rendicontazione sarà trasmessa a Aries Società consortile a r. l. all'indirizzo PEC: gacfvg@pec.vg.camcom.it utilizzando la modulistica sotto evidenziata che sarà reperibile sui siti web dell' Amministrazione regionale e di Aries Società consortile a r. l. /Capofila GAC FVG agli indirizzi indicati al punto 24. Links utili.

12.1 Anticipo

E' possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al **40%** dell'importo del contributo concesso da richiedersi entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del sostegno.
L'anticipo viene erogato previa presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10/06/1982, n. 348, ovvero di una fideiussione rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385) nella misura del **100%** dell'importo dell'anticipo.
La copertura fideiussoria dovrà avere una validità di mesi 12 rinnovabile fino alla liberazione del beneficiario dell'agevolazione da parte della Regione Friuli Venezia mediante un atto di autorizzazione allo svincolo.

Documentazione	Modelli
Domanda liquidazione di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	Mod.4
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria	
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante l'inizio delle attività progettuali corredata da fotocopia della prima fattura o da documentazione equipollente.	Mod.5
Nel caso in cui la liquidazione del contributo concesso sia superiore ad € 150.000,00 di cui (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D.lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell'informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale	

12.2 Stato di avanzamento lavori (SAL)

Per i soli progetti per i quali è stato concesso un contributo pari o superiore a **€ 30.000,00,** può essere concesso un solo stato di avanzamento lavori (SAL) se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari ad almeno il **40%** del progetto approvato. Può essere comunque concessa la liquidazione parziale del contributo a fronte della richiesta dello stato di avanzamento lavori, fino ad un massimo del **90%** del contributo concesso.
Nel caso in cui sia stata già erogata l'anticipazione (di cui al punto precedente) la richiesta per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori può essere concessa solo se il progetto ha raggiunto un livello di spesa ammissibile pari ad almeno il **50%** della spesa ritenuta ammissibile.
Al fine della liquidazione parziale del contributo concesso deve essere presentata la seguente documentazione:

Documentazione	Modelli
Domanda liquidazione SAL/Saldo	Mod.6
Relazione dettagliata delle attività svolte	
Rendicontazione delle spese sostenute adeguatamente documentate	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	Mod.7
Eventuali altre documentazioni inerenti l'intervento: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare	

Allegato A

esecuzione dei lavori , agibilità, etc.	
Nel caso in cui la liquidazione del contributo concesso sia superiore ad € 150.000,00 di cui (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell'informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale	

12.3 Saldo

Per la richiesta di liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

Documentazione	Modelli
Domanda liquidazione SAL/saldo	Mod.6
Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale e agli indicatori di risultato (Allegato 2)	
Rendicontazione spese sostenute adeguatamente documentate	
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto (ove presenti)	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	Mod.7
Eventuale altra documentazione inerente: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori , agibilità, ecc.	
Nel caso in cui la liquidazione del contributo concesso sia superiore ad € 150.000,00 di cui (ex art. 91 D.lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D.lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell'informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale	

13.Varianti

Sono considerate varianti sostanziali dell'operazione in corso d'opera per le quali è richiesta l'approvazione da parte dell'AdG OI FVG – Servizio caccia e risorse ittiche:

- il cambio del beneficiario e il trasferimento degli impegni;
- le modifiche tecniche sostanziali all' operazione approvata sono intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali e le finalità originariamente previsti nel progetto;
- gli adeguamenti di spesa tra le principali categorie di spese, di cui al punto 7, approvate di importo superiore al 10%

Le varianti sostanziali in corso d'opera devono essere preventivamente approvate dal AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche che si avvale dell'istruttoria tecnica del GAC FVG per la verifica dei seguenti elementi:

- coerenza della proposta di variante con le finalità egli obiettivi previsti dall'operazione;
- la valutazione della funzionalità complessiva dell'operazione;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La richiesta di variante, utilizzando il modello **Mod.8** reperibile suo sito web agli indirizzi dell'Amministrazione regionale e di ARIES Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG (punto 24. Links utili), dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale si evincano le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

La realizzazione di una variante non approvata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante che restano a carico del beneficiario.

L'iniziativa progettuale realizzata deve conservare la sua funzionalità, a prescindere dalla variante, e un livello di spesa non inferiore al 70% di quello originario.

Allegato A

Non sono considerate varianti sostanziali per le quali non è richiesta l'approvazione e vengono contestualmente approvati in sede di presentazione della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori e/o liquidazione finale:

- le modifiche alla ripartizione finanziaria in corso d'opera dovute ad economie di spesa;
- gli adeguamenti tecnici del progetto ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative delle attività progettuali;
- l'acquisto/utilizzo di attrezzature e servizi che prevedono l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e/o della marca dell'attrezzatura, in ogni caso in misura non superiore al 15% del costo dell'attrezzatura/servizio ammessi a finanziamento.

Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie di spesa approvate;

Le varianti non possono in nessun caso comportare:

a) un aumento del contributo concesso;
b) una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo che il collocamento in graduatoria del progetto selezionato risulti comunque in posizione utile al mantenimento del diritto al contributo.

14. Stabilità delle operazioni

Per "stabilità delle operazioni" si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro **5 anni** dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 Reg (UE) n.1303/2013.

In particolare, non è consentito:

a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'ambito di applicazione del presente bando;
b. il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il beneficiario è tenuto a inviare al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione, utilizzando il modello **Mod.9** reperibile suo sito web agli indirizzi dell'Amministrazione regionale e di ARIES Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG (punto 24. Links utili).

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "**cause di forza maggiore**". Casi di forza maggiore possono essere, tra gli altri, l'inabilità sopraggiunta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L'esenzione dall'obbligo di restituzione in questi casi è stato chiarito dalla Corte di Giustizia Europea, e costituisce un'eccezione alla regola generale che esenta il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Il beneficiario ha l'onere della prova con documenti incontestabili.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione alla cessazione degli obblighi inerenti il mantenimento dei vincoli di destinazione d'uso prima della scadenza stabilita, il contributo erogato sarà recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato in altro luogo, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Servizio caccia e risorse ittiche. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e dovrà comunque rimanere all'interno dell'ambito di applicazione del presente bando.

Allegato A

15. Revoche

Le accertate false dichiarazioni e il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti.
In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.
L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal beneficiario ai sensi dell'art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
In presenza di dichiarazioni non veritiere il Servizio caccia e risorse ittiche, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, procede alla revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.
Revoca totale del contributo
Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca totale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- alienazione o mancato possesso a qualsiasi titolo del bene oggetto del finanziamento senza autorizzazione;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al 70% della spesa ammessa;
- mancata presentazione della domanda di liquidazione finale entro i termini previsti;
- per mancato rispetto dei vincoli di alienabilità e di destinazione dei beni quando questi non sono stati preventivamente autorizzati;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.
Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.
Revoca parziale del contributo
Il contributo è revocato o disimpegnato parzialmente, ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione di una parte del progetto entro i termini previsti;
- mancata presentazione entro i termini previsti della domanda di liquidazione relativa a un progetto già liquidato con precedente SAL in misura superiore al 70%;
- difformità del progetto realizzato con quello approvato (comprese varianti sostanziali realizzate ma non autorizzate);
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

16. Gestione ricorsi

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, il soggetto interessato ha facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:
1. ricorso gerarchico alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. Trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
b) entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio diniego, di cui al precedente punto 1;
3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Allegato A

17. *Obblighi del beneficiario*

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate, nei tempi e secondo il quadro regolamentare posto dal presente Bando.
Il beneficiario è tenuto a:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che le Amministrazione competenti riterranno di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento utile da acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso alle Amministrazione competenti per effettuare gli opportuni accertamenti nei luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento e sono svolte le attività di progetto;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie alle Amministrazioni competenti per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni e i servizi nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del progetto, in conformità alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione e alienabilità dei beni materiali relativi all'operazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- presentare, in sede di domanda di liquidazione per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle disposizioni del presente Bando;
- conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitari; i documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali.
Il beneficiario avrà cura di adottare ogni misura atta ad evitare conflitti di interessi nella gestione operativa e amministrativa delle attività previste.
Il beneficiario dovrà rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione delle attività del progetto e del sostegno finanziario ricevuto utilizzando i loghi appropriati e gli strumenti tecnologici a disposizione anche con modalità innovative.
In merito alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, si rimanda a quanto previsto nel Reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014. http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf
Il beneficiario dovrà consentire ed agevolare ogni ispezione e controllo, nonché fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, valutazione e controllo delle attività svolte.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

18. Diritti del beneficiario

Il beneficiario gode di tutti i diritti ad esso riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

19. Aiuti di Stato

Coerentemente a quanto indicato dall'Art. 8 Reg. FEAMP n. 508/2014, se un'attività finanziata nell'ambito del CLLD è finanziata dal FEAMP ed è "collegata alla pesca" (articolo 42 del TFUE), le norme sugli aiuti di Stato non si applicano. Viceversa andrà applicata la normativa di riferimento applicabile.
Le attività considerate come "collegate alla pesca" sono quelle che riguardano la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

20. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, il beneficiario dovrà attenersi alle disposizioni attuative del PO FEAMP 2014-2020 adottate dall'Autorità di gestione, al Manuale delle Procedure e dei Controlli, alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative generali e specifiche e alle Linee guida per l'ammissibilità

Allegato A

delle spese, al testo vigente delle medesime comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione, nonché alla vigente normativa di comunitaria, nazionale e regionale.
L'Amministrazione regionale, in qualità di Organismo Intermedio delegato dall'Autorità di Gestione del Programma all'attuazione delle misure di propria competenza, in conformità alle summenzionate disposizioni, si riserva di rispettarle ed applicarle compatibilmente alle finalità e agli obiettivi della specifica misura.

21. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso da parte delle Amministrazioni competenti avverranno tramite posta elettronica certificata.
I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti ai responsabili delle fasi procedimentali indicati al punto 25.

22. Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in applicazione del nuovo regolamento (UE) 2016/676 (GDPR) relativo alla protezione dei dati di carattere personale e alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

23. Normativa di riferimento

- Reg. (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
- Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
- EUSAIR (European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region) Action Plan SWD(2014) 190 final;
- Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione "CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei" giugno 2014;
- Linee Guida della Commissione Europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca nell'ambito del Programma Operativo ITALIA FEAMP 2014 – 2020. Repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016;
- Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:
    - Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
    - Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

Allegato A

- Reg. (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Reg. (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

- Regolamento (CE) del 5 agosto 2009 n. 710/2009, concernente l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
- Reg. (CE) del 29 aprile 2004 n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere animale;
- Reg. (CE) del 15 novembre 2005 n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e il successivo Reg. (CE) del 5 dicembre 2007 n. 1441/2007 di modifica;
- Reg.(CE) del 10 gennaio 2011 n. 15/2011 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi;
- Reg. (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;
- Reg. (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- Art.39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante modificazioni al summenzionato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- Decreto ministeriale 22 settembre 2017 di attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;
- Decreto del Direttore di Servizio caccia e risorse ittiche 26 ottobre 2016, n. 3515. "Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Artt. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, artt. 60-63 Reg. (UE) 508/2014. Approvazione graduatoria"
- Convenzione tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e GAC FVG, Rep. n. 41 dd.20 giugno 2017, per l'attuazione del piano di Azione.

24. Links utili

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8734

FLAG Gruppo di Azione Costiera GAC FVG
https://www.gacfvg.it/

ARIES Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG
https://www.aries.ts.camcom.it/

25. Responsabili dei procedimenti e contatti

Autorità di Gestione O.I. FVG
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
e. mail: cacciapesca@regione.fvg.it
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it
Responsabile del procedimento
Avv. Valter Colussa
e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it

Allegato A

PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria O.I. FVG
dott. Franco Manzin
e. mail: franco.manzin@regione.fvg.it
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it
tel. 040 3798702
cell. 334 6261643

ARIES Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG
Responsabile del procedimento
dott. Francesco Auletta
e.mail: francesco.auletta@ariestrieste.it
PEC: gacfvg@pec.vg.camcom.it
tel. 040 6701400

Responsabile dell'istruttoria
Cristiana Basile
Tel. 040 6701512
e mail cristiana.basile@ariestrieste.it
PEC: gacfvg@pec.vg.camcom.it
tel. 040.6701512

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_31_1_DGR_1241_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 1241
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP 2014-2020. Bando della misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura", lettere a) b) c) d) f) g) h), della priorità 2 del Regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del Programma FEAMP. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";
VISTO il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l'altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del MiPAAF l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;
CONSIDERATO che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi;
VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016, che in particolare:
- approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni), priorità e misura,
- identifica le funzioni dell'AdG e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega della stessa agli OI,
- definisce le funzioni del Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli OI,
- elenca le misure a competenza esclusiva degli OI e dello Stato e le misure condivise tra OI e lo Stato,
- attribuisce le risorse complessive a ciascun OI per singola misura in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, prende atto del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, suddiviso per misure come definito nell'ambito dell'Accordo Multiregionale;
VISTO il capitolo 11 "Modalità di attuazione" del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020, ed in particolare il paragrafo 11.2 che prevede l'istituzione di un Tavolo Istituzionale tra l'AdG e gli OI per garantire coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale;
PRESO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, istituito a norma dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha approvato, in data 25.5.2016, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per tutte le misure d'intervento, con esclusione delle misure relative alla Community-Led Local Development (CLLD), previste dal Programma;

CONSIDERATO che il Tavolo Istituzionale, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha approvato i documenti, necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul territorio nazionale tra i quali le Linee Guida di ammissibilità delle Spese e le disposizioni attuative di misura per l'attuazione delle misure a gestione regionale;
CONSTATATO che il Tavolo Istituzionale nelle successive sedute ha rivisto ed aggiornate le citate disposizioni attuative di misura;
CONSIDERATO che detti documenti, rappresentano gli elementi necessari per la predisposizione dei bandi da parte dell'AdG e degli OI per le misure di propria competenza;
VISTA la deliberazione n. 2394 del 14 dicembre 2018 con la quale la Giunta regionale prende atto delle modifiche al piano finanziario come da comunicazione dell'Autorità di Gestione con nota n. 20580 del 16.10.2018;
RITENUTO di dare attuazione alla Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura", lettere a) b) c) d) f) g) h), della priorità 2 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma finanziario FEAMP con apposito bando, nei limiti della ripartizione delle risorse finanziarie per misura come previsti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2394 del 14 dicembre 2018;
CONSIDERATO che l'Allegato A), alla presente delibera di approvazione del bando Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" lettere a) b) c) d) f) g) h), è stato redatto con riferimento alle disposizioni attuative di misura approvate dal Tavolo istituzionale e alle specifiche necessità di attuazione del programma nel territorio regionale;
RITENUTO opportuno quindi approvare l'Allegato A) alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO utile che i moduli per la presentazione dell'istanza di finanziamento o comunque previsti dal bando siano approvati con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e pubblicati nella specifica pagina internet dell'Amministrazione regionale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa è approvato il bando per gli interventi previsti dalla Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" lettere a) b) c) d) f) g) h) della priorità 2 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma FEAMP allegato A) alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti.
2. Il direttore del Servizio caccia e risorse ittiche è tenuto a dare attuazione al presente bando attraverso approvazione e pubblicazione, nel sito internet dell'Amministrazione regionale, dei necessari moduli per la presentazione delle istanze o comunque previsti dal bando stesso.
3. La presente delibera è pubblicata nel sito informatico dell'Amministrazione regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

ALLEGATO A

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

BANDO DI ATTUAZIONE

Misura 2.48

Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura

Art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014

2019

1. Documentazione informatica

Tutta la documentazione e la **modulistica** richiamata nel presente bando in formato elettronico è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA9/

2. Descrizione tecnica della misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. a), b), c), d), f), g), h)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
Sottomisura	art. 48, par.1, lett. a), b), c), d), f), g), h) Reg. (UE) 508/2014
Finalità	Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura.
Beneficiari	Imprese acquicole
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.1, S3.2, S3.12 e S3.13

3. Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per i paragrafi dell'articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura intende ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione.

In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l'ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l'attività con altre complementari.

4. Area territoriale di attuazione

La presente Misura si applica all'intero territorio regionale ivi comprese le acque marine di competenza dei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste.

Nelle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola (ZVN) non è finanziabile la realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura, nonché interventi su impianti già esistenti, qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree.

Le istanze saranno pertanto oggetto di una istruttoria specifica da parte del competente ufficio regionale utile ad accertare il rispetto della citata prescrizione.

5. Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

Il FEAMP può sostenere operazioni che rientrano nei seguenti criteri:

- L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
- Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore
  - viene presentato un piano aziendale;
  - viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
  - per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi.
- Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013).
- Se l'operazione prevede un intervento di cui al paragrafo 1, lettera h) del Reg. (UE) 508/2014 (la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari), la nuova attività è complementare e correlata all'attività principale dell'impresa acquicola.
- L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione di questi ultimi.
- Nel caso di investimenti fissi su beni immobili i titoli di disponibilità, sia dei terreni che delle strutture su cui si interviene, dovranno essere garantiti alla data di presentazione della domanda ovvero entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale ai fini della emissione della concessione del contributo da parte dell'Amministrazione regionale.

Ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014:

- qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.
- Il sostegno non è concesso per l'allevamento di organismi geneticamente modificati.
- Il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell'impatto ambientale, che l'intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

6. Interventi ammissibili

Il richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 Art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
- l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- miglioramenti e ammodernamenti connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
- il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;
- la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari. (A titolo indicativo sono finanziabili, se effettivamente di supporto e connesse all'attività acquicola principale dell'impresa, le seguenti attività: servizi ambientali, attività pedagogiche, attività didattiche, interventi utili alla promozione, trasformazione del proprio prodotto allevato ecc.);
- Sono, altresì, ammessi investimenti riguardanti:
  - le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura ed iscritte nei registri e destinate a servizi speciali per uso in conto proprio;
  - le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^ categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura;
  - gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura.

Sono esclusi interventi relativi ad immobili non nella **disponibilità** del richiedente entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale ai fini della emissione della concessione del contributo.

Sono ritenute ammissibili a contributo solo operazioni non materialmente portate a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Per operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate si intende:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi documenti giustificativi;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto);
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;
- nel caso in cui l'attività oggetto di finanziamento abbia già raggiunto le finalità dell'intervento e/o acquisito le autorizzazioni all'esercizio, le operazioni oggetto di investimento si intendono completamente attuate.

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli intensivi (quali la piscicoltura, le avannotterie, la molluschicoltura) e l'acquacoltura estensiva.

7. Soggetti ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento le **imprese acquicole** che risultano tali dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, con sede legale nel territorio dell'Unione Europea e sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per le nuove imprese acquicole la condizione che risultino caratterizzate nella propria visura camerale quali imprese acquicole, è sufficiente risulti soddisfatta entro i termini di rendicontazione.

Per "**nuova impresa acquicola**" si intende quell'impresa richiedente che intenda avviare o abbia avviato da meno di 6 mesi l'attività acquicola. Tale requisito è verificato in base alla data di dichiarazione d'inizio delle attività a carattere acquicolo (es. modello dell'Agenzia delle Entrate AA7/10 per soggetti diversi da persone fisiche e AA9/12 per persone fisiche). Dette imprese allegheranno i suddetti modelli alla domanda di finanziamento, ovvero, qualora la relativa dichiarazione non sia stata ancora resa, alla rendicontazione del saldo del contributo.

Sono ammissibili a finanziamento i soggetti in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del CCNL di riferimento e il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavori nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.

8. Soggetti non ammissibili a finanziamento

Non sono ammissibili al finanziamento le istanze proposte da:

- soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP (2007-2013) o altri fondi SIE ovvero contributi per la pesca e acquacoltura erogati dalla Regione. Si precisa che le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007-2013, è stata comunicata la revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi al momento della domanda, sono ritenute inammissibili;
- imprese i cui legali rappresentanti svolgano analoghi incarichi in altre imprese che risultano nella situazione rappresentata al precedente punto;
- soggetti che rientrano tra i casi di specifica esclusione previsti dalla normativa comunitaria (Reg (UE, Euratom) 2018/1046;
- soggetti che a qualsiasi titolo non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità ai fini dell'acquisizione di contributi economici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- imprese in stato in liquidazione, fallimento o procedura di concordato preventivo.
- soggetti che rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo):

9. Quantificazione delle risorse e intensità del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili per capo 2 priorità 2, pari a complessivi € 1.950.000,00 con riferimento alla legge regionale di bilancio del 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021) afferenti al Reg. (UE) n. 508/2014 art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) più eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

Il massimo contributo concedibile per singola istanza è stabilito in Euro 450.000,00

Il minimo di <u>spesa ammissibile</u> per singola istanza è stabilito in Euro 15.000,00

La Misura prevede un'**intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50%** (arrotondato per difetto alle dieci unità inferiori in sede di concessione del contributo) delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dal beneficiario, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI	riduzione di 20

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Criteri di selezione

I criteri specifici di selezione per la Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" sono i seguenti:

Codice criterio	Descrizione criterio	Coefficiente C (0=<C=<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
Criteri trasversali				
T1	L'operazione prevede **interventi coerenti (Ic)** con almeno un'azione/*topic* di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)*****	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,3	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,3	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali alla data della domanda	SI (C = 1) <40 anni NO(C = 0) ≥40 anni	0,5	
Criteri specifici del richiedente				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,7	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,5	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis)- impresa familiare	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,5	
Criteri relativi all'operazione				
O1	L'operazione prevede il recupero di impianti dismessi	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,8	
O2	L'operazione prevede la realizzazione di un impianto con avannotteria locale	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,7	

O3	L'operazione prevede la diversificazione delle specie allevate	C = 0 (0<R<0,1) C = 0,5 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	0,8	
O4	L'operazione comprende azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici	C = 0 (0<R<0,1) C = 0,5 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	0,8	
O5	L'operazione prevede la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari	C = 0 (0<R<0,1) C = 0,5 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	0,8	
O6	L'operazione prevede l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura	C = 0 (0<R<0,1) C = 0,5 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	0,5	
O7	L'operazione prevede il recupero di zone umide per attività produttive	C = 0 (0<R<0,1) C = 0,5 (0,1≤R≤0,7) C = 1 (R>0,7)	0,8	
O8	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,8	
O9	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,8	
O10	L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	SI (C = 1) NO (C = 0)	0,8	

(*): *Documento di riferimento: EUSAIR Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final).* ***http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/actionplan_190_en.pdf***

Per i criteri O3, O4, O5, O6, O7 per "Costo investimento tematico" si intende il costo escluse le spese generali connesse, mentre il "Costo totale dell'investimento" ricomprende ogni spesa ammessa a finanziamento.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso. Il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Il **punteggio per singolo criterio "P"** sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente C*Ps (peso attribuito al criterio). Ogni singola istanza sarà inserita nella graduatoria di selezione con riferimento al **punteggio** corrispondente alla somma dei punteggi P per singolo criterio.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un **punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri** riportati nella tabella precedente.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del richiedente (rappresentante legale firmatario dell'istanza), dando preferenza ai più giovani.
In caso di ulteriore parità, si seguirà esclusivamente l'ordine temporale di invio delle istanze di contributo, come determinato dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC del richiedente.

11. Principi generali per l'ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili alla partecipazione del FEAMP se sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione del Fondo.
In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa, è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina,
- la natura del costo ed il suo importo,
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce,
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Inoltre la spesa deve soddisfare i requisiti di carattere generale e in particolare deve essere:

- **pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata o sotto la sua responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, conformemente alla normativa applicabile;
- **congrua** rispetto alla misura ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.
- **sostenuta nel periodo di ammissibilità:** le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal bando.
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

12. Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili solo se liquidate successivamente alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente bando.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio: acquisto di macchinari e attrezzature, interventi di ampliamento e di ammodernamento, ecc.);
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio: stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento ecc.).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- allestimenti e arredi destinati esclusivamente alle attività complementari;
- attrezzature e strutture destinate alle attività complementari;
- strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche;
- opere edili finalizzate alle attività complementari;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.
- spese per noleggi di attrezzature impiegate per la realizzazione dell'operazione;

- costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini e di acqua dolce di interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura, ossia le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura ed iscritte nei registri e destinate a servizi speciali per uso in conto proprio e le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^ categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura;
- gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo delle acque e dei reflui;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali quali: coibentazione/impianti frigoriferi
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela ambientale. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il software specifico/specialistico (*Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa)*;
- spese generali: sono le spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione:
  - sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione di specifici interventi, nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi a cui dette spese si riferiscono. In ogni caso la somma delle spese generali non può superare la soglia massima del 12% calcolato sul totale della spesa ammessa per l'operazione al netto delle spese medesime. Qualora risultassero tra le spese generali, delle spese per consulenze (pertanto non inerenti a servizi di progettazione, di collaudo, contabilità e direzione lavori, valutazioni ambientali ecc.) queste sono ammissibili nel limite del 2% della complessiva spesa ammessa sostenuta per la realizzazione degli interventi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese progettuali tra cui direzione lavori, costi relativi alla raccolta di dati o rilievi, gli eventuali costi della valutazione di impatto ambientale e altri costi inerenti;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione.

Tutte le voci di spesa incluse le spese generali, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricalcolato in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

L'acquisto dei beni materiali è ammesso solo per beni nuovi.

Spese ammissibili in riferimento all'art. 48, par. 1 lett. a, b, c, f ed h:

Per tali interventi è, altresì, ammissibile l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all'ingrosso quali:

- spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
- l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero;
- l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto di materiale vivo.

Limitatamente alla lettera h) sono altresì ammessi:

- mezzi utilizzati per la somministrazione di "cibo da strada".

Acquisto di beni immobili

L'acquisto di un bene immobile costituisce una spesa ammissibile purché esso e le parti che lo compongono siano funzionali alle finalità e agli interventi dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
c) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria;
d) assenza di vincoli di parentela/affinità fra venditore e acquirente, entro il limite del 4° grado;
e) in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata.

Acquisto di terreni

Le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili nei **limiti del 10%** del costo totale dell'operazione considerata al netto delle spese medesime e delle spese generali. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le condizioni riferite all'acquisto di beni immobili (punti b), c), d), e), oltre all'attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.

13. Spese non ammissibili

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, ammissibili le spese:

- ***che siano state liquidate antecedentemente alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente bando.***

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- acquisto motrice dell'autoveicolo/autocarro e automezzi qualora non coerenti con quanto riportato al precedente capitolo 12;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- spese relative a beni, consulenze e servizi forniti dai soci;
- spese relative a beni, consulenze e servizi forniti da società controllate e/o collegate;
- spese relative a beni, consulenze e servizi forniti dal legale rappresentante o dai componenti del consiglio di amministrazione;
- spese relative a beni, consulenze e servizi forniti dal convivente del legale rappresentante o dal soggetto a lui legato da vincolo di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado;
- spese di acquisto di terreni o beni immobili tra soggetti con vincoli di parentela/affinità entro il IV grado;
- spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture che non siano inerenti al progetto e non necessarie al raggiungimento delle finalità dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- acquisti in leasing
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;

- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale (sono pertanto ammessi i costi di previdenza e degli ordini professionali per spese a favore di professionisti in quanto non oggetto di rimborso a favore del beneficiario finale e sostenuti dal beneficiario finale a titolo definitivo);
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese per viaggio, vitto e alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni (comprese le spese relative alla specifica predisposizione dell'istanza di finanziamento e relativa rendicontazione dell'operazione ad esclusione delle altre spese funzionali all'esecuzione dell'operazione tra cui a titolo esemplificativo i costi per la predisposizione delle pratiche autorizzative, le spese tecniche di progettazione, le consulenze utili alla valutazione degli interventi da attuarsi ecc.);spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di contributo.
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili;
- spese per strutture adibite ad alloggi;
- spese per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014;
- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti, interessi passivi e passività;
- contributi in natura;
- investimenti che comportano la sola acquisizione di immobili o che comunque non siano direttamente connessi all'operazione;
- affitto di edifici;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- imposta sul valore aggiunto salvo i casi in cui non sia recuperabile secondo la normativa nazionale sull'**IVA**.
- retribuzioni e oneri del personale dipendente ancorché strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento.
- spese fatturate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- spese non approvate in caso di variante sostanziale.

14. Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità di pagamento:

a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si

evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.

f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CUP)

Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento il codice e la data della transazione finanziaria (TRN/CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Le fatture inerenti le forniture devono contenere la **specifica indicazione** dei beni, dei servizi acquistati e delle opere realizzate e ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene.

Sulle fatture relative alle spese rendicontate deve essere riportata la dicitura " **PO FEAMP (2014-2020) Misura 2.48 -Codice progetto ________ - CUP________ "** se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura: "**PO FEAMP 2014-2020 Misura 2.48 / anno____".**;

Nelle causali di pagamento delle fatture relative alle spese rendicontate deve essere riportata la dicitura " **PO FEAMP (2014-2020) Misura 2.48 -Codice progetto ________ - CUP________ "** se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura: "**PO FEAMP 2014-2020 Misura 2.48 / anno____".**

Sono escluse, dall'obbligo di specificazione del codice FEAMP e CUP le spese sostenute prima della comunicazione al beneficiario degli stessi. In questi casi rimane comunque necessaria la specificazione della dicitura "**PO FEAMP (2014-2020) Misura 2.48**".

L'Amministrazione regionale, ai fini della finanziabilità degli interventi, potrà richiedere specifiche di dettaglio degli interventi inerenti le fatture.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

15. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti indicati nella domanda di finanziamento saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche al fine di determinare il termine per la conclusione e rendicontazione dell'intervento che verrà indicato nell'atto di concessione del contributo.

Il termine per la conclusione dell'intervento e presentazione della rendicontazione verrà individuato sulla base delle caratteristiche del progetto e relativo cronoprogramma, indicato dal richiedente, per una tempistica

comunque non superiore a **12 mesi. In ogni caso il progetto dovrà essere concluso nei termini, previsti dal programma FEAMP 2014-2020, utili a certificare la spesa entro il 31.12.2023.**

Il progetto/intervento, eseguito anche per lotti funzionali, si intende concluso quando è funzionante e funzionale rispetto agli obiettivi della presente misura, completo della documentazione di regolare esecuzione o di conformità, nonché delle richieste di agibilità.

16. Varianti sostanziali

Sono considerate varianti sostanziali in corso d'opera:
- il cambio del beneficiario e il trasferimento degli impegni;
- il cambio della localizzazione dell'investimento;
- le modifiche sostanziali del quadro economico originario;
- le modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti sostanziali in corso d'opera devono essere approvate dal Servizio caccia e risorse ittiche. La relativa richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche alle operazioni oggetto di concessione del contributo ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella esposta in sede di variante (Modulo 09).

Le varianti, con le conseguenti modifiche al quadro economico, possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione come definita in fase di concessione dell'aiuto e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Sono consentite modifiche riferite in termini generali alla medesima finalità dei beni, pertanto la modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario risulterà coerente con quanto specificato con il presente paragrafo. Le categorie di spesa, a tale scopo sono definite come segue: - Investimenti strutturali, – Macchine ed attrezzature, - Acquisto fabbricati - Acquisto terreni, - Studi monitoraggi e ricerca - Spese generali. In ogni caso le spese generali sono ammissibili fino ad un limite massimo del 12% come definito nel capitolo delle spese ammissibili (Cap.12).

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà pertanto alla verifica della richiesta di variante sostanziale attraverso:
- l'approvazione della coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi previsti dalla misura;
- la valutazione della funzionalità complessiva dell'operazione;
- la verifica del mantenimento della principale finalità originaria del progetto approvato;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La mancata approvazione di una variante sostanziale comporta il mancato riconoscimento delle ulteriori spese afferenti alla suddetta variante, mentre la restante operazione potrà essere ammessa sempreché l'iniziativa conservi la sua funzionalità a prescindere dalla variante. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al decreto di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Le varianti sostanziali potranno essere approvate su istanza presentata esclusivamente prima del controllo in loco in fase di istruttoria dell'istanza del saldo. Il riscontro di variazioni sostanziali in fase di istruttoria documentale degli atti di richiesta di liquidazione del SAL o del saldo potrà comportare la sospensione del

procedimento ai fini della presentazione dell'istanza di variante e della relativa approvazione. Le eventuali spese inerenti variazioni sostanziali non autorizzate riscontrate in fase di controllo in loco non saranno ammesse in tale fase.

La spesa ammessa in variante che supera l'importo ammesso a finanziamento non comporta un conseguente aumento del contributo concesso.

In ogni caso l'importo delle spese di variante autorizzabili non può comportare una riduzione della spesa superiore al 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, **al netto delle spese generali**.

Le variazioni degli interventi di maggior rilievo, riferite ai singoli preventivi già ammessi a contributo, ferme restando le condizioni sopra descritte, comportano l'acquisizione dei **tre preventivi confrontabili** per la comparazione della spesa variata ovvero la presentazione della relativa documentazione di cui al capitolo 21 nonché le relative procedure di ammissibilità. Le variazioni inerenti gli interventi per i quali sono previsti computi metrici estimativi si procede con le rispettive modalità previste al capitolo 21.

Nel caso in cui si verifichi una variazione delle sole quantità di un intervento senza la variazione in aumento dei prezzi unitari (stabiliti in relazione a un preventivo di spesa ammesso in fase di concessione del contributo) non è richiesta la presentazione dei tre preventivi.

Con il decreto di approvazione della variante, nel caso di una minore spesa complessiva dell'operazione, verrà rideterminato anche l'importo del contributo concesso. Le economie di spesa complessive non saranno disponibili e pertanto la riduzione dell'importo del contributo concesso non sarà più disponibile quale aiuto per la realizzazione di ulteriori interventi.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione la specifica finanziabilità concessa.
Non è da intendersi variante la sola mancata realizzazione di parte dell'intervento.
Documenti da presentare al fine dell'autorizzazione di variante

Documento	Modulo N.
Domanda di variante sostanziale sottoscritta da legale rappresentante corredata da un documento d'identità in corso di validità	09
Per ogni voce di spesa variata, vanno allegati tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione della spesa stessa.	
Relazione che illustri le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento delle originali finalità e obiettivi previsti dall'operazione sulla quale è stato concesso il finanziamento	
Altra documentazione a supporto alla variante comprese eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri, atti di rimodulazione del quadro economico di spesa ecc.	

17. Varianti non sostanziali

Non sono considerate varianti sostanziali in corso d'opera gli adeguamenti tecnici o le variazioni tecnicamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, o variazioni della marca dell'attrezzatura, per le quali si ottenga con riferimento ai specifici preventivi di spesa un aumento inferiore al 10% rispetto la spesa preventivata in fase di concessione dell'aiuto o della variante già approvata. In ogni caso devono risultare riscontrate le condizioni di ammissibilità previste nel precedente capitolo delle varianti sostanziali.

Il solo cambio del fornitore, in quanto tale, non è considerato variante sostanziale.

Le varianti non sostanziali non necessitano dell'autorizzazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche; nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori e/o liquidazione finale il Servizio caccia e risorse ittiche prenderà atto di dette variazioni e ne valuterà l'ammissione a finanziamento con il provvedimento di liquidazione.
Le varianti non sostanziali non comportano in ogni caso un aumento del relativo contributo concesso ancorché risulti un costo sostenuto complessivo superiore.
Non è da intendersi variante la sola mancata realizzazione di parte dell'intervento.

Il beneficiario potrà in ogni caso chiedere l'autorizzazione di una variante non sostanziale con le modalità di cui al precedente capitolo.

18. Proroghe

Potranno essere autorizzate dall'Amministrazione regionale proroghe del termine di ultimazione e rendicontazione del progetto previsto al capitolo 15, motivate da eventi eccezionali o da cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate. La richiesta di proroga, inviata tramite PEC, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e corredata da un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire entro il termine di ultimazione del progetto e dovrà essere debitamente giustificata e contenere il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa. Potranno inoltre essere autorizzate, previa valutazione delle motivazioni pervenute, richieste di proroga non superiore a tre mesi per cause imputabili al beneficiario.
L'Amministrazione regionale potrà concedere la proroga del termine per tempistiche inferiori a quelle richieste dal beneficiario e disporre la presentazione di uno stato di avanzamento utile alle finalità del raggiungimento dei target previsti dal FEAMP.
In ogni caso non potranno essere concesse proroghe che comportino l'impossibilità di rendicontare le spese nei termini previsti dal programma FEAMP 2014-2020.

Documentazione	Modulo
Domanda di proroga sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	10
Relazione sulle motivazioni della proroga, sullo stato di attuazione del progetto e relativo cronoprogramma	
Copia degli atti utili a documentare le motivazioni della proroga	

L'Amministrazione regionale potrà inoltre rideterminare il termine di ultimazione e rendicontazione, su istanza motivata degli interessati da presentarsi entro e non oltre il termine della relativa istruttoria.
Nel caso di beneficiari che hanno ottenuto un anticipo, la proroga comporterà la revisione della tempistica della fideiussione.

19. Istruttoria e valutazione delle istanze

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede alla ricezione delle domande pervenute esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: **agricoltura@certregione.fvg.it** , utilizzando obbligatoriamente la modulistica reperibile sul sito web della Regione, e all'attribuzione dei codice alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMP** che rappresentano gli

elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute.

Verifica della ricevibilità dell'istanza

Qualora le domande presentino **irregolarità non sanabili**, dopo la data di scadenza della presentazione della domanda, rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, quindi considerate **irricevibili**, verranno archiviate con un provvedimento espresso.

Le **irregolarità ritenute non sanabili** sono:

- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it;
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del soggetto competente;
- il mancato invio del documento di identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento, qualora la domanda non sia firmata digitalmente;

Avvio del procedimento

Il Servizio caccia e risorse ittiche invierà la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente.

Nella comunicazione saranno indicati:

- l'Amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- il servizio competente, il responsabile del procedimento;
- il responsabile dell'istruttoria;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza

L'Amministrazione regionale provvederà a svolgere la fase istruttoria delle domande di finanziamento verificando i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo con gli obiettivi della presente misura, la completezza della documentazione a supporto della domanda, la conformità delle spese previste dal progetto.

L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 7/2000, ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata. Ai fini dell'istruttoria, la documentazione dovrà risultare utile alla comprensione del progetto, pertanto potranno essere richieste le necessarie integrazioni tenuto conto degli indirizzi generali del presente bando.

Si informa, inoltre, che potrà essere richiesta l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 7/2000, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessarie in considerazione delle peculiarità di ciascun progetto. In tale contesto, qualora pertinente, le istanze saranno oggetto di riscontro, da parte degli uffici regionali competenti, per la valutazione dell'ammissibilità in relazione alla localizzazione dei progetti in ZVN ovvero per l'attribuzione dei punteggi relativi a criteri specifici (a titolo esemplificativo Criteri R3 e O10).

Verranno inoltre svolte verifiche in merito alle attestazioni fornite.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

Il richiedente con la compilazione del Modulo 03-2 è tenuto a classificare le spese dell'intervento anche per tipologia di investimento al fine di determinare il quadro economico del progetto e la sua valutazione.

Le informazioni ai fini della individuazione del punteggio per singolo criterio di selezione sono fornite dal richiedente attraverso la compilazione del "Modulo 03-3 criteri di selezione". Dette informazioni fornite con il citato modulo costituiranno il riferimento per la determinazione del punteggio di merito dell'istanza.

A seguito delle verifiche e istruttorie svolte da parte del Servizio caccia e risorse ittiche, sarà conseguentemente attribuito il punteggio alle istanze ammesse.

Le informazioni fornite dal richiedente per il punteggio potranno essere oggetto di integrazioni o di rettifica da parte del richiedente, che risultino valutabili nel corso della fase istruttoria dell'istanza, tenendo conto che le relative informazioni dovranno risultare soddisfatte alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando. L'istante potrà inoltre fornire integrazioni volontarie anche a rettifica delle dichiarazioni che risultino valutabili nel corso dell'istruttoria dell'istanza del contributo. Potranno inoltre essere effettuate verifiche in loco ex ante al fine di verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità degli interventi proposti.
Con le integrazioni non potranno essere proposti nuovi interventi che non risultino, anche sommariamente, già previsti inizialmente, mentre potranno essere meglio individuate o specificate le spese inerenti la realizzazione degli interventi già previsti anche attraverso nuovi preventivi di spesa.

A seguito della conclusione del procedimento amministrativo di finanziamento (decreto di impegno e concessione contributo), potranno essere proposti eventuali nuovi interventi necessari alla conclusione del progetto con le modalità previste dalla procedura di approvazione della variante di cui al capitolo 16 "Varianti sostanziali".

I termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati dall'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000 nella Delibera di Giunta Regionale n. 768 del 28/04/2017.

Successivamente alla verifica dei punteggi delle singole iniziative il Servizio caccia e risorse ittiche formula la **graduatoria** dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento.

La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche ed ha durata di **24** mesi dalla data di pubblicazione sul BUR.

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (codice FEAMP);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;

- titolo del progetto;
- luogo dell'investimento;
- spesa richiesta;
- spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo statale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio;
- note.

I progetti ammessi sono finanziati, nella percentuale di aiuto prevista dal presente bando, fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria.

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente un progetto ammesso nella graduatoria di merito, l'Amministrazione concedente può disporre la concessione parziale del contributo stesso nei limiti dei fondi disponibili previo assenso scritto del beneficiario (comprendente l'impegno alla realizzazione dell'intervento) con riserva d'integrazione con eventuali risorse successivamente disponibili come descritto di seguito.

Qualora si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente al finanziamento dei progetti ammessi alla graduatoria di misura, ma non finanziati per carenza di risorse, si procede, entro i termini di validità della graduatoria, allo scorrimento della medesima e alla concessione di ulteriori contributi nei limiti di importo di tali ulteriori risorse verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e la volontà del beneficiario a realizzare l'intervento.

Le informazioni relative a ciascuna istanza e richiedente saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP.

Pubblicazione della graduatoria

Il decreto di approvazione della graduatoria verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Decreto di concessione del contributo (o Decreto di impegno)

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sarà emesso il decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche di concessione del contributo individuale, il quale verrà inviato, attraverso PEC, al beneficiario.

Il suddetto decreto sarà emesso previa effettuazione delle ulteriori necessarie verifiche di legge e previa acquisizione da parte del beneficiario, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, della dichiarazione da parte di un soggetto qualificato (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista, ovvero attraverso attestazione dell'istituto bancario di riferimento dell'Impresa) che attesti la capacità finanziaria e operativa del beneficiario a sostenere l'operazione e soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando (Modulo 07).

Il mancato invio della citata dichiarazione, prevista in attuazione dell'art 125 del Reg. (UE) 1303/2013, da parte del potenziale beneficiario di un progetto finanziabile comporterà la sua esclusione dalla graduatoria e lo scorrimento della stessa per la revisione dei progetti finanziabili.

Al fine del miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma potranno essere riaperti dall'Amministrazione regionale i termini di presentazione delle domande.

Le informazioni relative alla descrizione del progetto (Modulo 02 – Scheda progettuale), potranno essere pubblicate sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013.

L'Amministrazione regionale provvederà al **controllo del punteggio** di merito assegnato all'iniziativa progettuale in ogni ulteriore fase istruttoria, esclusi i procedimenti inerenti istanze di anticipo e di proroga dei termini, al fine di garantire il mantenimento dell'iniziativa stessa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

20. Modalità e termini per la presentazione della domanda

Il richiedente può presentare una sola istanza di finanziamento.

La domanda di finanziamento, debitamente compilata e completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche– Servizio caccia e risorse ittiche (Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione), via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE.

L'istanza, completa della relativa documentazione, deve essere inviata utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: agricoltura@certregione.fvg.it.

L'oggetto della comunicazione deve riportare **obbligatoriamente** la seguente dicitura: **"FEAMP 2014-2020-domanda di contributo Mis. 2.48 - lett. a), b), c), d), f), g), h) - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura".**

La data e l'ora di avvenuta spedizione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC.

La domanda si intende validamente inviata se:

- inviata dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it;
- sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata) ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

Al fine dei controlli previsti sull'operazione, la sopra indicata documentazione deve essere detenuta presso il beneficiario.

Unitamente all'istanza e alla relativa documentazione allegata **deve essere inviato il foglio di calcolo (Excel Moduli 03-1 -2 -3) in formato editabile (.xls - .xlsx)** al fine di agevolare le procedure istruttorie finalizzate alla concessione del contributo.

Le domande dovranno essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro il 15/10/2019.

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA9/

21. Documentazione da presentare per accedere alla domanda

I soggetti che intendono accedere alla presente misura devono presentare la seguente documentazione:

Documentazione da presentare per accedere al finanziamento	Modulo
Domanda di contributo	01
Scheda progettuale corredata da documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento	02
Foglio di calcolo (Excel Moduli 03 -1 -2 -3) **in formato editabile (.xls - .xlsx)** unitamente a singoli fogli di lavoro sottoscritti e trasmessi in formato .pdf (Nota: le istruzioni per la compilazione del file excel sono riportate nel Modulo 04)	03
Elenco preventivi	03-1
Riepilogo spese	03-2
Criteri di selezione	03-3
Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile) **a firma del proprietario**, di assenso all'esecuzione del progetto nonché all'iscrizione dei relativi vincoli	05
Copia dei titoli di disponibilità dell'immobile su cui vengono realizzati gli interventi (con esclusione degli immobili che si prevede di acquisire con l'operazione)	
Nel caso di acquisto di immobili, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma sia dell'acquirente che del cedente, attestante che tra i medesimi non sussistono vincoli di parentela/affinità (entro il limite del IV grado)	05
Indicatori di output e di risultato (ex ante)	06
Deliberazione con la quale l'organo amministrativo dell'impresa richiedente approva l'operazione e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento (se dovuto in relazione all'assetto societario)	
Copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle due ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. (escluse le aziende di nuova costituzione)	
Per progetti che prevedono strutture fisse, relazione, redatta da un tecnico abilitato, della compatibilità del progetto con la normativa urbanistica vigente e in merito alle autorizzazioni necessarie	
Per investimenti inerenti strutture fisse o altri interventi ove pertinente (opere edilizie, impianti, lavorazioni complesse, ecc, escluse le attrezzature già compiutamente definite in quanto tali): • Computo metrico estimativo redatto da un professionista abilitato con riferimento (prezzi non superiori) ai prezzari approvati dalla Giunta Regionale *(es. http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA7/);* – Tutte le autorizzazioni/nulla osta in possesso e/o richieste per la realizzazione dell'intervento	
Tre preventivi confrontabili delle ditte esecutrici/fornitrici per ogni spesa di qualsiasi tipologia con esclusione delle spese di cui al precedente punto già giustificate attraverso computo. Per gli interventi per i quali è previsto il computo estimativo (punto precedente) sono dovuti i tre preventivi per le spese inerenti a voci del computo non valutate sulla base di prezziari regionali.	
Per acquisto di immobili, attestazione rilasciata da un tecnico qualificato e indipendente nella quale si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.	
Per richiedenti che fanno il loro primo ingresso nel settore (nuove imprese acquicole): • piano aziendale; • relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto; • per investimenti superiori a 50.000,00 euro, viene presentato uno studio di fattibilità e una	

relazione di valutazione ambientale degli interventi. • Mod AA7/10 o AA9/12 dell'Agenzia delle Entrate, se già presentato.	
Nel caso il contributo richiesto (Modulo 01 domanda di contributo) sia superiore ad € 150.000,00 allegare la documentazione prevista per la richiesta dell'informativa antimafia (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218) secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale.	
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza	

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Per tutte le voci di spesa inerenti il progetto, escluse quelle individuate attraverso prezziari regionali approvati dalla Giunta regionale, vanno trasmessi **3 preventivi** di spesa **confrontabili** (predisposti da fornitori diversi e riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura) acquisiti ai fini della individuazione dei costi.

Nell'ipotesi in cui non siano reperibili tre preventivi di spesa il richiedente deve trasmettere, oltre ai preventivi disponibili, copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino; a tale proposito il richiedente deve relazionare (**tramite la compilazione prevista al punto 4 del Modulo 02 Scheda progettuale)** la scelta fatta, indicando in particolare:

- la carenza di ditte fornitrici;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato;
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte).

In caso di mancata o carente trasmissione degli elementi integrativi o delle motivazioni eventualmente richiesti, o qualora le motivazioni vengano valutate insufficienti, l'ufficio istruttore può non ammettere una spesa o un investimento.
Anche nel caso in cui il preventivo individuato non risulti quello di importo inferiore rispetto agli altri dovranno essere illustrate le motivazioni che dimostrino il vantaggio della scelta fatta (**tramite la compilazione prevista al punto 4 del Modulo 02 Scheda progettuale).** Il Servizio caccia e risorse ittiche si riserva di verificare e accettare le motivazioni fornite dal richiedente o ammettere eventualmente la minore spesa preventivata. In ogni caso non saranno ammesse le spese di importo superiore al 10% rispetto al preventivo di importo più basso.
Nell'ambito delle spese generali per consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (vedasi Modulo 05) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.

Per investimenti per strutture fisse o altri interventi ove pertinente (opere edilizie, impianti, lavorazioni complesse, ecc. escluse le attrezzature già compiutamente definite in quanto tali) per i quali i costi sono stimati tramite computi metrici estimativi sottoscritti da tecnici abilitati si dovrà utilizzare prezzi unitari non maggiori di quelli previsti dai prezziari approvati dalla Giunta Regionale, saranno ammessi anche prezzi conseguenti ad analisi del

professionista basate su prezzi elementari dei citati prezziari. Prezzi elementari che hanno una consistente incidenza nel complessivo computo e non siano riscontrabili nei citati prezziari, saranno individuati sulla base di tre preventivi con le modalità sopra indicate.

I computi, per ogni prezzo, dovranno indicare lo specifico riferimento ai prezziari utilizzati.

22. Anticipo del contributo concesso

E' possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al **40%** dell'importo totale dell'aiuto concesso da richiedersi entro sei (6) mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del sostegno.

L'anticipo viene erogato previa presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10/06/1982, n. 348, ovvero di una fideiussione rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del Dlgs. 01/09/1993 n. 385) nella misura del **100%** dell'importo dell'anticipo.
La copertura fideiussoria dovrà avere validità dalla data di emissione fino a tre mesi dopo il termine di ultimazione degli interventi così come stabilito con decreto di concessione del contributo, ovvero con decreto di proroga, da rinnovarsi obbligatoriamente fino alla liberazione della ditta beneficiaria del contributo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, che disporrà lo svincolo, dandone comunicazione alla medesima ditta.

Documentazione	Modulo
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	11
Polizza fideiussoria	12
Nel caso il contributo concesso sia superiore ad € 150.000,00 di cui (ex art. 91 D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell'informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale	

23. Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

Per i soli progetti per i quali è stato concesso un contributo pari o superiore a **€ 50.000,00**, può essere concesso un solo stato di avanzamento lavori (SAL) se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari ad almeno il **40%** del progetto approvato. La liquidazione parziale del contributo a fronte della richiesta dello stato di avanzamento lavori può essere concessa fino ad un massimo del **90%** del contributo concesso.

Nel caso in cui sia stata già erogata l'anticipazione (di cui al punto precedente) la richiesta per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori può essere concessa solo se il progetto ha raggiunto un livello di spesa ammissibile pari ad almeno il **50%** della spesa ritenuta ammissibile. In questo caso l'importo liquidabile riferito al SAL è calcolato al netto dell'importo dell'anticipo già erogato.

Potranno essere ammessi Stati di avanzamento Lavori anche nei casi in cui la realizzazione del progetto abbia raggiunto un livello di spesa inferiore al 40% esclusivamente su specifica deroga dell'Amministrazione regionale per le finalità del raggiungimento dei target previsti dal FEAMP.

Al fine della liquidazione parziale del contributo concesso deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità:

DOCUMENTO	MODULO
Domanda liquidazione SAL sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	13
Relazione dettagliata dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati	
In caso di opere edili ed impianti, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati a firma tecnico abilitato	
Rendicontazione spese sostenute	14
Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti (ove dovuto copia del Modello F24 utilizzato con distinta dei destinatari completo di ricevuta di pagamento)	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	15
Documentazione necessaria all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, certificato di regolare esecuzione dei lavori e copia della documentazione presentata per la domanda di agibilità, ecc.	
Nel caso il contributo concesso sia superiore ad € 150.000,00 di cui (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell'informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale	
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione fotografica dell'intervento	

24. Saldo del contributo concesso

Per la richiesta della liquidazione del contributo in un'unica soluzione o per la liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità:

DOCUMENTO	MODULO
Domanda liquidazione saldo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	13
Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale (Modulo 02)	
In caso di opere edili ed impianti, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati sottoscritto da professionista abilitato	
Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti (ove dovuto copia del Modello F24 utilizzato con distinta dei destinatari completo di ricevuta di pagamento)	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	15
Indicatori di output e di risultato	16
Rendicontazione spese sostenute	14
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto	
Nel caso di investimenti riguardanti imbarcazioni di servizio agli impianti copia dell'estratto matricolare del registro navi minori e galleggianti rilasciato dal competente Ufficio marittimo attestante l'iscrizione dei vincoli di destinazione d'uso	
Eventuale altra documentazione inerente: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori , agibilità, ecc.	
Nel caso il contributo concesso sia superiore ad € 150.000,00 di cui (ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218) allegare la documentazione prevista per la richiesta dell'informativa antimafia secondo i modelli messi a disposizione dalle prefetture di riferimento territoriale	

Eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori , agibilità, ecc.	
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione fotografica dell'intervento	

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate dei potenziali interessi legali maturati.

L'iniziativa deve essere realizzata in misura **non inferiore al 65%** della spesa ammessa in fase di finanziamento (nel calcolo non incide il solo ribasso di prezzi rispetto la spesa preventivata intervenuto successivamente).

25. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dall'Amministrazione regionale e dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

A seguito delle liquidazioni del finanziamento la stampa delle fatture delle spese rendicontate e ammesse a contribuzione sarà oggetto di vidimazione con timbro del programma FEAMP (anche in formato .pdf). La stampa di detta fattura dovrà essere contenuta nel relativo fascicolo della pratica contributiva, nonché negli atti di contabilità aziendale, presso il beneficiario.

Copia di tutta la documentazione inerente il fascicolo progettuale deve essere presente presso la sede operativa in cui è stato realizzato l'intervento nel caso sia diversa dalla sede legale.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303 /2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP su tutte le spese rendicontate dal beneficiario, verrà effettuato un sopralluogo prima della liquidazione del SAL e del saldo.

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione al fine di essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, nei termini richiesti;
- consentire l'accesso all'autorità competente, nei termini richiesti, per le attività di ispezione previste;
- consentire la consultazione della documentazione comprovante l'iscrizione dei beni ammortizzabili oggetto di finanziamento;

La registrazione dei beni ammortizzabili relativa alle spese di progetto, non effettuate nel corso dell'anno in cui viene effettuato il controllo di primo livello propedeutico alla liquidazione del contributo, dovranno essere inviate dal beneficiario all'Amministrazione regionale entro la fine dell'anno successivo.

26. Stabilità delle operazioni

Per "stabilità delle operazioni" si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro **5 anni** dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 Reg (UE) n.1303/2013.

Ne consegue che al beneficiario **non è consentito**, nel corso di attuazione del progetto e nel periodo dei 5 anni dalla data del decreto di liquidazione finale:

a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'ambito di applicazione del presente bando;
b. il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Ai sensi dell'art. 71 citato, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Non è altresì consentita, in detto periodo, la vendita o la cessione differita a un momento successivo alla scadenza del vincolo.

Salvo autorizzazione preventiva del Servizio caccia e risorse ittiche, i beni oggetto di finanziamento **non** possono essere ceduti né può essere cambiata la destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale.

Il beneficiario del contributo è tenuto a inviare al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Modulo 17 Dichiarazione del mantenimento dei vincoli).

Nel caso di investimenti fissi, dovranno essere mantenuti i titoli di disponibilità delle aree e dei beni oggetto di intervento per una durata pari a quella richiesta dal vincolo di stabilità delle operazioni. Fatte salve superiori disposizioni, eventualmente valutate anche sulla base del mantenimento delle finalità della Misura, la perdita della disponibilità delle aree di intervento comporterà il recupero delle somme liquidate secondo le modalità previste Programma.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Nel caso in cui il beneficiario **non sia una PMI** e l'operazione preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo erogato deve essere rimborsato laddove, entro **10 anni** dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "**cause di forza maggiore**". Casi di forza maggiore possono essere, tra gli altri, l'inabilità sopraggiunta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L'esenzione dall'obbligo di restituzione in questi casi è stato chiarito dalla Corte di Giustizia Europea, e costituisce un'eccezione alla regola generale che esenta il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Il beneficiario ha l'onere della prova con documenti incontestabili.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione alla cessazione degli obblighi inerenti il mantenimento dei vincoli di destinazione d'uso prima della scadenza stabilita, il contributo erogato sarà recuperato con le modalità prevista dalle norme e dai regolamenti comunitari.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato in altro luogo, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Servizio caccia e risorse ittiche. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e dovrà comunque rimanere all'interno dell'ambito di applicazione del presente bando.

Rimane inoltre stabilito che il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- acquistare specie acquicole certificate;
- il rispetto degli ulteriori obblighi stabiliti con il decreto di concessione con riferimento alla tipologia di intervento e agli obblighi comunitari.

27. Recesso per rinuncia

L'istanza di rinuncia volontaria al mantenimento dell'operazione per la quale è stata presentata una richiesta di contributo deve essere presentata dal beneficiario al Servizio caccia e risorse ittiche esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it tramite l'invio del **Modulo 08** adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante nonché completo di copia della carta d'identità.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi dovuti ai sensi delle norme regionali per i contributi concessi dall'Amministrazione regionale.

28. Revoca e disimpegno del contributo

Le accertate **false dichiarazioni di natura dolosa e il mancato rispetto degli impegni assunti** con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.
In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.
Sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi dell'art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca o disimpegno totale o parziale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- rinuncia da parte del beneficiario (rif. Modulo 08);
- sopravvenuta indisponibilità dei beni oggetto dell'operazione;
- mancata comunicazione di contratti che riguardano i beni oggetto del contributo;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al **65%** della spesa ammessa in fase di finanziamento (nel calcolo non incide il solo ribasso di prezzi rispetto la spesa preventivata intervenuto successivamente);
- mancata presentazione della domanda di liquidazione finale entro i termini previsti;

- mancata realizzazione di una parte del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- difformità del progetto d'investimento realizzato con quello approvato (comprese varianti sostanziali realizzate ma non approvate);
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione;
- mancato raggiungimento del punteggio minimo utile della graduatoria ai fini del finanziamento;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge o regolamentari tra cui il mancato rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni.

In fase di valutazione verrà comunque considerato il raggiungimento delle finalità principali dell'opera.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

Inoltre nel caso di comunicazione di interventi non autorizzabili da parte degli enti competenti e pertanto non eseguibili, l'Amministrazione regionale in prossimità alla scadenza del termine di ultimazione dell'operazione, nel caso gli interventi interessati dal diniego risultino prevalenti, potrà procedere alla revoca totale del contributo ovvero assegnare un ulteriore termine per l'esecuzione dei lavori. Tale termine potrà essere condizionato dalla presentazione delle utili autorizzazioni entro un termine intermedio nel caso sia evidenziata dal beneficiario una utile soluzione per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

29. Complementarietà del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

30. Obbligo di pubblicità

Come previsto dal punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando i seguenti elementi:

a) emblema dell'Unione, insieme a un riferimento all'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite agli artt. 3 e 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei).

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi nelle seguenti modalità:

a) fornendo, sul proprio **sito web**, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, almeno **un poster** con informazioni sul progetto (formato minimo A4), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una **targa permanente o un cartello** pubblicitario (formato minimo A4) in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera i 100.000,00 euro;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite all'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014.

In merito alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, si rimanda a quanto previsto nel reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014: *http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf*

31. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché ad eventuali disposizioni emanate dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

Conservazione dei documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

32. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003. e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA9/

33. Diritti dei beneficiari

I beneficiari godono di tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

34. Comunicazioni dall'Amministrazione

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando da parte dell'Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.

I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti.

Il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

35. Normativa e documentazione di riferimento

Regolamenti UE

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/1995** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla Tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - Tavole di corrispondenza (Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390)
- Regolamento (CE) n. **1221/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (CE) n. **834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) n. **710/2009** della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
- Regolamento (UE, EURATOM) n. **1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (UE) **2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento di esecuzione (UE) **2017/218** della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pescacomune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Rettifica del regolamento delegato (UE) **n. 1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati

- Regolamento delegato (UE) n. **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

Normativa nazionale

- Legge n. 689/1981 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U.

n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)

- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx
- D.P.R. n. 357/1997 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. n. 313/2002 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
- D.P.R. n. 120/2003 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010

- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (GU n. 91 del 19.04.2016, - S. O. n. 10)

Normativa Regionale

- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 Legge di stabilità 2019
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 - Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021
- DGR 28 aprile 2017, n. 768 - Determinazione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000
- DGR 14 dicembre 2018, n. 2394 – FEAMP 2014-2020, approvazione Piano Finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia

36. Link utili

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/FOGLIA9/

Ministero delle *politiche agricole* alimentari e forestali
https://www.politicheagricole.it
Prezzario regionale dei lavori pubblici

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA7/

Elenco ZPS Italia:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/elenco%20comple to%20delle%20ZPS_2015.xlsx

Elenco SIC--ZSC Italia:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/elenco%20comple to%20dei%20SIC--ZSC_2015.xlsx

Cartografia ZSC FVG:
http://www.minambiente.it/pagina/zsc--designate

Applicativi cartografici FVG:
http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/AreeNaturaliTutelate.xml

http://sistemiwebgis.regione.fvg.it/eagle/pages/main.aspx?configuration=Guest

37. Contatti

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche **Servizio caccia e risorse ittiche** e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it PEC: agricoltura@certregione.fvg.it.	**Il responsabile del procedimento:** **il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche:** Avv. Valter Colussa e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it Tel: 0432 555650
Per informazioni rivolgersi: **alla Struttura stabile di Udine:** Fogale Lorenzo e-mail: lorenzo.fogale@regione.fvg.it Tel: 0432 555650 Cell: 335 6911925 **alla Struttura stabile di Trieste:** Manzin Franco e-mail: franco.manzin@regione.fvg.it Tel: 040 3774009	

FEAMP - Art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014
Servizio caccia e risorse ittiche

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

19_31_1_ADC_RIS AGR MODIF DISCIPLINARE PROSECCO 2019_1_TESTO

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni - Udine

Richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" di modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 del disciplinare di produzione della denominazione "Prosecco", ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e dell'articolo 90 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il Presidente del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" ha presentato in data 1° luglio 2019, prot. n. 45704, una richiesta di modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 del disciplinare di produzione della denominazione "Prosecco", ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e dell'articolo 90 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
La richiesta è depositata agli atti della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di Udine, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, via Sabbadini n. 31, e di essa è possibile prenderne visione a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e fino al quindicesimo giorno successivo.
Ai fini della conclusione del procedimento di competenza dell'Amministrazione regionale, la richiesta di accesso agli atti e le eventuali istanze e memorie degli interessati dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino ufficiale della Regione al seguente indirizzo:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, via Sabbadini n. 31, 33100 Udine (UD), fax n. 0432 555308; pec qualita@certregione.fvg.it.
referenti:
dott. Laura Barazzuol tel. 0432 555165
dott. Emilio Beltrame tel. 0432 555161

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Maurizio Urizio

19_31_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1255/2019-presentato il-26/06/2019
GN-1257/2019-presentato il-27/06/2019
GN-1283/2019-presentato il-28/06/2019
GN-1286/2019-presentato il-28/06/2019
GN-1295/2019-presentato il-02/07/2019
GN-1303/2019-presentato il-03/07/2019
GN-1313/2019-presentato il-03/07/2019
GN-1314/2019-presentato il-03/07/2019
GN-1317/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1320/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1322/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1323/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1328/2019-presentato il-05/07/2019
GN-1329/2019-presentato il-05/07/2019
GN-1330/2019-presentato il-05/07/2019
GN-1334/2019-presentato il-08/07/2019
GN-1335/2019-presentato il-08/07/2019
GN-1336/2019-presentato il-08/07/2019
GN-1338/2019-presentato il-08/07/2019
GN-1339/2019-presentato il-08/07/2019
GN-1340/2019-presentato il-08/07/2019
GN-1341/2019-presentato il-08/07/2019
GN-1344/2019-presentato il-09/07/2019
GN-1350/2019-presentato il-09/07/2019
GN-1351/2019-presentato il-09/07/2019
GN-1363/2019-presentato il-11/07/2019

GN-1367/2019-presentato il-11/07/2019
GN-1386/2019-presentato il-15/07/2019
GN-1387/2019-presentato il-15/07/2019
GN-1388/2019-presentato il-15/07/2019
GN-1392/2019-presentato il-15/07/2019
GN-1393/2019-presentato il-15/07/2019
GN-1395/2019-presentato il-15/07/2019
GN-1397/2019-presentato il-16/07/2019
GN-1398/2019-presentato il-16/07/2019
GN-1399/2019-presentato il-16/07/2019

19_31_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-492/2019-presentato il-13/03/2019
GN-493/2019-presentato il-13/03/2019
GN-564/2019-presentato il-20/03/2019
GN-788/2019-presentato il-16/04/2019
GN-802/2019-presentato il-16/04/2019
GN-851/2019-presentato il-29/04/2019
GN-864/2019-presentato il-03/05/2019
GN-903/2019-presentato il-09/05/2019
GN-916/2019-presentato il-09/05/2019
GN-944/2019-presentato il-15/05/2019
GN-954/2019-presentato il-17/05/2019
GN-1014/2019-presentato il-23/05/2019
GN-1026/2019-presentato il-24/05/2019
GN-1037/2019-presentato il-27/05/2019
GN-1046/2019-presentato il-27/05/2019
GN-1060/2019-presentato il-30/05/2019
GN-1061/2019-presentato il-30/05/2019
GN-1139/2019-presentato il-10/06/2019
GN-1141/2019-presentato il-10/06/2019
GN-1163/2019-presentato il-13/06/2019
GN-1166/2019-presentato il-14/06/2019
GN-1167/2019-presentato il-14/06/2019
GN-1168/2019-presentato il-14/06/2019
GN-1169/2019-presentato il-14/06/2019
GN-1171/2019-presentato il-14/06/2019
GN-1172/2019-presentato il-14/06/2019
GN-1188/2019-presentato il-18/06/2019
GN-1190/2019-presentato il-18/06/2019
GN-1199/2019-presentato il-19/06/2019
GN-1201/2019-presentato il-19/06/2019
GN-1210/2019-presentato il-20/06/2019
GN-1215/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1218/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1219/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1220/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1222/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1223/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1224/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1226/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1227/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1228/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1229/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1231/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1243/2019-presentato il-26/06/2019
GN-1273/2019-presentato il-02/07/2019
GN-1276/2019-presentato il-02/07/2019
GN-1279/2019-presentato il-02/07/2019
GN-1280/2019-presentato il-02/07/2019
GN-1282/2019-presentato il-03/07/2019
GN-1283/2019-presentato il-03/07/2019
GN-1295/2019-presentato il-03/07/2019
GN-1297/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1304/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1305/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1306/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1307/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1345/2019-presentato il-11/07/2019
GN-1346/2019-presentato il-11/07/2019
GN-1347/2019-presentato il-11/07/2019

19_31_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.

TRASPOSIZIONE

GN-751/2019-presentato il-10/04/2019
GN-781/2019-presentato il-12/04/2019
GN-792/2019-presentato il-16/04/2019
GN-843/2019-presentato il-29/04/2019
GN-886/2019-presentato il-08/05/2019
GN-937/2019-presentato il-14/05/2019

GN-938/2019-presentato il-14/05/2019
GN-960/2019-presentato il-17/05/2019
GN-966/2019-presentato il-20/05/2019
GN-969/2019-presentato il-20/05/2019
GN-971/2019-presentato il-20/05/2019
GN-981/2019-presentato il-20/05/2019
GN-1032/2019-presentato il-27/05/2019
GN-1053/2019-presentato il-28/05/2019
GN-1076/2019-presentato il-03/06/2019
GN-1077/2019-presentato il-03/06/2019
GN-1123/2019-presentato il-07/06/2019
GN-1130/2019-presentato il-10/06/2019
GN-1136/2019-presentato il-10/06/2019
GN-492/2019-presentato il-13/03/2019
GN-493/2019-presentato il-13/03/2019
GN-564/2019-presentato il-20/03/2019
GN-788/2019-presentato il-16/04/2019
GN-802/2019-presentato il-16/04/2019
GN-851/2019-presentato il-29/04/2019
GN-903/2019-presentato il-09/05/2019
GN-916/2019-presentato il-09/05/2019
GN-944/2019-presentato il-15/05/2019
GN-954/2019-presentato il-17/05/2019
GN-1014/2019-presentato il-23/05/2019
GN-1026/2019-presentato il-24/05/2019
GN-1037/2019-presentato il-27/05/2019
GN-1046/2019-presentato il-27/05/2019
GN-1060/2019-presentato il-30/05/2019
GN-1061/2019-presentato il-30/05/2019
GN-1139/2019-presentato il-10/06/2019
GN-1141/2019-presentato il-10/06/2019
GN-1167/2019-presentato il-14/06/2019
GN-1171/2019-presentato il-14/06/2019
GN-1172/2019-presentato il-14/06/2019
GN-1201/2019-presentato il-19/06/2019
GN-1226/2019-presentato il-24/06/2019
GN-1243/2019-presentato il-26/06/2019
GN-1273/2019-presentato il-02/07/2019
GN-1297/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1304/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1305/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1306/2019-presentato il-04/07/2019
GN-1345/2019-presentato il-11/07/2019

19_31_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2876/2019-presentato il-12/06/2019
GN-2889/2019-presentato il-13/06/2019
GN-2942/2019-presentato il-17/06/2019
GN-2951/2019-presentato il-18/06/2019
GN-2957/2019-presentato il-18/06/2019
GN-2962/2019-presentato il-18/06/2019
GN-2963/2019-presentato il-18/06/2019
GN-2979/2019-presentato il-19/06/2019
GN-2980/2019-presentato il-19/06/2019
GN-2981/2019-presentato il-19/06/2019
GN-2982/2019-presentato il-19/06/2019
GN-2987/2019-presentato il-19/06/2019
GN-2988/2019-presentato il-19/06/2019
GN-2998/2019-presentato il-20/06/2019
GN-3003/2019-presentato il-20/06/2019
GN-3010/2019-presentato il-20/06/2019
GN-3053/2019-presentato il-25/06/2019
GN-3054/2019-presentato il-25/06/2019
GN-3061/2019-presentato il-25/06/2019
GN-3088/2019-presentato il-26/06/2019
GN-3089/2019-presentato il-26/06/2019
GN-3150/2019-presentato il-27/06/2019
GN-3166/2019-presentato il-28/06/2019
GN-3176/2019-presentato il-28/06/2019
GN-3177/2019-presentato il-28/06/2019
GN-3178/2019-presentato il-28/06/2019
GN-3189/2019-presentato il-01/07/2019
GN-3207/2019-presentato il-02/07/2019
GN-3217/2019-presentato il-03/07/2019
GN-3218/2019-presentato il-03/07/2019
GN-3221/2019-presentato il-03/07/2019
GN-3222/2019-presentato il-03/07/2019
GN-3223/2019-presentato il-03/07/2019
GN-3226/2019-presentato il-03/07/2019
GN-3227/2019-presentato il-03/07/2019
GN-3231/2019-presentato il-04/07/2019
GN-3240/2019-presentato il-04/07/2019
GN-3246/2019-presentato il-04/07/2019
GN-3251/2019-presentato il-04/07/2019
GN-3252/2019-presentato il-05/07/2019
GN-3259/2019-presentato il-05/07/2019
GN-3261/2019-presentato il-05/07/2019
GN-3263/2019-presentato il-05/07/2019
GN-3270/2019-presentato il-05/07/2019
GN-3271/2019-presentato il-05/07/2019
GN-3272/2019-presentato il-05/07/2019
GN-3279/2019-presentato il-08/07/2019
GN-3282/2019-presentato il-08/07/2019
GN-3283/2019-presentato il-08/07/2019
GN-3296/2019-presentato il-08/07/2019
GN-3297/2019-presentato il-08/07/2019
GN-3298/2019-presentato il-08/07/2019
GN-3299/2019-presentato il-08/07/2019
GN-3302/2019-presentato il-09/07/2019
GN-3303/2019-presentato il-09/07/2019
GN-3315/2019-presentato il-10/07/2019
GN-3320/2019-presentato il-10/07/2019
GN-3321/2019-presentato il-10/07/2019

GN-3330/2019-presentato il-10/07/2019
GN-3331/2019-presentato il-10/07/2019
GN-3333/2019-presentato il-10/07/2019
GN-3336/2019-presentato il-11/07/2019
GN-3337/2019-presentato il-11/07/2019
GN-3338/2019-presentato il-11/07/2019
GN-3343/2019-presentato il-11/07/2019
GN-3374/2019-presentato il-12/07/2019

19_31_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.

TRASPOSIZIONE

GN-2822/2019-presentato il-10/06/2019
GN-2827/2019-presentato il-10/06/2019
GN-3040/2019-presentato il-24/06/2019
GN-3056/2019-presentato il-25/06/2019
GN-3063/2019-presentato il-25/06/2019
GN-3065/2019-presentato il-25/06/2019
GN-3067/2019-presentato il-25/06/2019
GN-3085/2019-presentato il-26/06/2019
GN-3095/2019-presentato il-26/06/2019
GN-3096/2019-presentato il-26/06/2019
GN-3098/2019-presentato il-26/06/2019
GN-3288/2019-presentato il-08/07/2019
GN-3300/2019-presentato il-08/07/2019
GN-3301/2019-presentato il-08/07/2019
GN-3305/2019-presentato il-09/07/2019
GN-3312/2019-presentato il-10/07/2019
GN-3313/2019-presentato il-10/07/2019
GN-3314/2019-presentato il-10/07/2019
GN-3340/2019-presentato il-11/07/2019
GN-3341/2019-presentato il-11/07/2019
GN-3348/2019-presentato il-11/07/2019
GN-3349/2019-presentato il-11/07/2019
GN-3378/2019-presentato il-12/07/2019
GN-3379/2019-presentato il-12/07/2019
GN-2957/2019-presentato il-18/06/2019
GN-2980/2019-presentato il-19/06/2019
GN-2981/2019-presentato il-19/06/2019
GN-3212/2019-presentato il-02/07/2019
GN-3215/2019-presentato il-03/07/2019
GN-3221/2019-presentato il-03/07/2019
GN-3259/2019-presentato il-05/07/2019
GN-3268/2019-presentato il-05/07/2019
GN-3283/2019-presentato il-08/07/2019
GN-3337/2019-presentato il-11/07/2019

19_31_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-3256/2017-presentato il-21/03/2017
GN-3717/2017-presentato il-29/03/2017
GN-3865/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3996/2017-presentato il-04/04/2017
GN-4115/2017-presentato il-06/04/2017
GN-4152/2017-presentato il-06/04/2017
GN-5152/2017-presentato il-04/05/2017
GN-5153/2017-presentato il-04/05/2017
GN-5390/2017-presentato il-10/05/2017
GN-5620/2017-presentato il-15/05/2017
GN-5760/2017-presentato il-17/05/2017
GN-5761/2017-presentato il-17/05/2017
GN-5850/2017-presentato il-22/05/2017
GN-6579/2017-presentato il-09/06/2017
GN-6735/2017-presentato il-14/06/2017
GN-6911/2017-presentato il-19/06/2017
GN-8169/2017-presentato il-18/07/2017
GN-8685/2017-presentato il-28/07/2017
GN-10436/2017-presentato il-22/09/2017
GN-11167/2017-presentato il-11/10/2017
GN-11318/2017-presentato il-13/10/2017
GN-11442/2017-presentato il-18/10/2017
GN-11555/2017-presentato il-19/10/2017
GN-11905/2017-presentato il-30/10/2017
GN-12775/2017-presentato il-22/11/2017
GN-12780/2017-presentato il-22/11/2017
GN-13223/2017-presentato il-01/12/2017
GN-13367/2017-presentato il-06/12/2017
GN-13571/2017-presentato il-12/12/2017
GN-13591/2017-presentato il-12/12/2017
GN-13592/2017-presentato il-12/12/2017
GN-13593/2017-presentato il-12/12/2017
GN-13610/2017-presentato il-13/12/2017
GN-13611/2017-presentato il-13/12/2017
GN-13612/2017-presentato il-13/12/2017
GN-13613/2017-presentato il-13/12/2017

GN-13782/2017-presentato il-18/12/2017
GN-13804/2017-presentato il-18/12/2017
GN-13915/2017-presentato il-19/12/2017
GN-13916/2017-presentato il-19/12/2017
GN-13923/2017-presentato il-19/12/2017
GN-255/2018-presentato il-10/01/2018
GN-347/2018-presentato il-11/01/2018
GN-1791/2018-presentato il-20/02/2018
GN-2074/2018-presentato il-28/02/2018
GN-2075/2018-presentato il-28/02/2018
GN-2254/2018-presentato il-05/03/2018
GN-3677/2018-presentato il-10/04/2018
GN-3700/2018-presentato il-11/04/2018
GN-4209/2018-presentato il-23/04/2018
GN-4212/2018-presentato il-23/04/2018
GN-4255/2018-presentato il-24/04/2018
GN-4256/2018-presentato il-24/04/2018
GN-4493/2018-presentato il-04/05/2018
GN-4504/2018-presentato il-04/05/2018
GN-4533/2018-presentato il-04/05/2018
GN-4557/2018-presentato il-07/05/2018
GN-4561/2018-presentato il-07/05/2018
GN-4562/2018-presentato il-07/05/2018
GN-4570/2018-presentato il-07/05/2018
GN-4581/2018-presentato il-08/05/2018
GN-4584/2018-presentato il-08/05/2018
GN-4601/2018-presentato il-08/05/2018
GN-4621/2018-presentato il-09/05/2018
GN-4635/2018-presentato il-09/05/2018
GN-4648/2018-presentato il-09/05/2018
GN-4736/2018-presentato il-11/05/2018
GN-4739/2018-presentato il-11/05/2018
GN-4740/2018-presentato il-11/05/2018
GN-4741/2018-presentato il-11/05/2018
GN-4763/2018-presentato il-11/05/2018
GN-4774/2018-presentato il-11/05/2018
GN-4777/2018-presentato il-11/05/2018
GN-4927/2018-presentato il-16/05/2018
GN-4932/2018-presentato il-16/05/2018
GN-4934/2018-presentato il-16/05/2018
GN-5016/2018-presentato il-18/05/2018
GN-5034/2018-presentato il-18/05/2018
GN-5035/2018-presentato il-18/05/2018
GN-5036/2018-presentato il-18/05/2018
GN-5037/2018-presentato il-18/05/2018
GN-5147/2018-presentato il-22/05/2018
GN-5268/2018-presentato il-24/05/2018
GN-5464/2018-presentato il-29/05/2018
GN-5472/2018-presentato il-29/05/2018
GN-5701/2018-presentato il-04/06/2018
GN-5702/2018-presentato il-04/06/2018
GN-5703/2018-presentato il-04/06/2018
GN-5713/2018-presentato il-04/06/2018
GN-5719/2018-presentato il-04/06/2018
GN-5722/2018-presentato il-04/06/2018
GN-5724/2018-presentato il-04/06/2018
GN-5725/2018-presentato il-04/06/2018
GN-5726/2018-presentato il-04/06/2018
GN-5728/2018-presentato il-04/06/2018
GN-5729/2018-presentato il-04/06/2018
GN-5774/2018-presentato il-05/06/2018
GN-5776/2018-presentato il-05/06/2018
GN-5784/2018-presentato il-05/06/2018
GN-5785/2018-presentato il-05/06/2018
GN-5843/2018-presentato il-07/06/2018
GN-5897/2018-presentato il-08/06/2018
GN-5899/2018-presentato il-08/06/2018
GN-5907/2018-presentato il-08/06/2018
GN-6267/2018-presentato il-15/06/2018
GN-6360/2018-presentato il-18/06/2018
GN-6361/2018-presentato il-18/06/2018
GN-6377/2018-presentato il-19/06/2018
GN-6378/2018-presentato il-19/06/2018
GN-6379/2018-presentato il-19/06/2018
GN-6454/2018-presentato il-20/06/2018
GN-6873/2018-presentato il-02/07/2018
GN-6910/2018-presentato il-02/07/2018
GN-6949/2018-presentato il-03/07/2018
GN-7135/2018-presentato il-06/07/2018
GN-7136/2018-presentato il-06/07/2018
GN-7137/2018-presentato il-06/07/2018
GN-7209/2018-presentato il-09/07/2018
GN-7240/2018-presentato il-10/07/2018
GN-7246/2018-presentato il-10/07/2018
GN-7247/2018-presentato il-10/07/2018
GN-7323/2018-presentato il-11/07/2018
GN-7379/2018-presentato il-13/07/2018
GN-7397/2018-presentato il-13/07/2018
GN-7485/2018-presentato il-17/07/2018
GN-7840/2018-presentato il-24/07/2018
GN-7845/2018-presentato il-25/07/2018
GN-7959/2018-presentato il-27/07/2018
GN-7960/2018-presentato il-27/07/2018
GN-7961/2018-presentato il-27/07/2018
GN-7962/2018-presentato il-27/07/2018
GN-8230/2018-presentato il-02/08/2018
GN-8231/2018-presentato il-02/08/2018
GN-8263/2018-presentato il-02/08/2018
GN-8294/2018-presentato il-03/08/2018
GN-8386/2018-presentato il-07/08/2018
GN-8557/2018-presentato il-09/08/2018
GN-8565/2018-presentato il-09/08/2018
GN-8576/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8577/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8581/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8648/2018-presentato il-13/08/2018
GN-8649/2018-presentato il-13/08/2018
GN-8650/2018-presentato il-13/08/2018
GN-8660/2018-presentato il-13/08/2018
GN-8669/2018-presentato il-13/08/2018
GN-8670/2018-presentato il-13/08/2018
GN-8855/2018-presentato il-23/08/2018
GN-8859/2018-presentato il-24/08/2018
GN-8860/2018-presentato il-24/08/2018
GN-8861/2018-presentato il-24/08/2018
GN-8993/2018-presentato il-29/08/2018
GN-8995/2018-presentato il-29/08/2018
GN-9000/2018-presentato il-30/08/2018
GN-9001/2018-presentato il-30/08/2018
GN-9067/2018-presentato il-31/08/2018
GN-9225/2018-presentato il-04/09/2018
GN-9226/2018-presentato il-04/09/2018

GN-9295/2018-presentato il-05/09/2018
GN-9337/2018-presentato il-06/09/2018
GN-9339/2018-presentato il-06/09/2018
GN-9341/2018-presentato il-06/09/2018
GN-9342/2018-presentato il-06/09/2018
GN-9439/2018-presentato il-10/09/2018
GN-9454/2018-presentato il-11/09/2018
GN-9469/2018-presentato il-11/09/2018
GN-9470/2018-presentato il-11/09/2018
GN-9497/2018-presentato il-11/09/2018
GN-9498/2018-presentato il-11/09/2018
GN-9571/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9586/2018-presentato il-13/09/2018
GN-9791/2018-presentato il-19/09/2018
GN-10110/2018-presentato il-26/09/2018
GN-10121/2018-presentato il-27/09/2018
GN-10258/2018-presentato il-01/10/2018
GN-10325/2018-presentato il-02/10/2018
GN-10326/2018-presentato il-02/10/2018
GN-10327/2018-presentato il-02/10/2018
GN-10331/2018-presentato il-02/10/2018
GN-10339/2018-presentato il-02/10/2018
GN-10388/2018-presentato il-03/10/2018
GN-10413/2018-presentato il-03/10/2018
GN-10554/2018-presentato il-08/10/2018
GN-10559/2018-presentato il-08/10/2018
GN-10576/2018-presentato il-08/10/2018
GN-10577/2018-presentato il-08/10/2018
GN-10588/2018-presentato il-09/10/2018
GN-10607/2018-presentato il-09/10/2018
GN-10608/2018-presentato il-09/10/2018
GN-10714/2018-presentato il-11/10/2018
GN-10852/2018-presentato il-15/10/2018
GN-10873/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10876/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10881/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10889/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10909/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10910/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10911/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10912/2018-presentato il-16/10/2018
GN-10915/2018-presentato il-16/10/2018
GN-11016/2018-presentato il-18/10/2018
GN-11129/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11502/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11564/2018-presentato il-31/10/2018
GN-11918/2018-presentato il-09/11/2018
GN-12052/2018-presentato il-14/11/2018
GN-12387/2018-presentato il-21/11/2018
GN-12562/2018-presentato il-26/11/2018
GN-12762/2018-presentato il-29/11/2018
GN-12992/2018-presentato il-05/12/2018
GN-13017/2018-presentato il-05/12/2018
GN-13028/2018-presentato il-05/12/2018
GN-13042/2018-presentato il-06/12/2018
GN-13048/2018-presentato il-06/12/2018
GN-13092/2018-presentato il-06/12/2018
GN-13213/2018-presentato il-11/12/2018
GN-13214/2018-presentato il-11/12/2018
GN-13332/2018-presentato il-12/12/2018
GN-13338/2018-presentato il-12/12/2018
GN-13490/2018-presentato il-17/12/2018
GN-13677/2018-presentato il-19/12/2018
GN-13803/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13804/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13814/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13815/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13820/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13861/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13863/2018-presentato il-21/12/2018
GN-13911/2018-presentato il-24/12/2018
GN-13912/2018-presentato il-24/12/2018
GN-13965/2018-presentato il-27/12/2018
GN-14042/2018-presentato il-28/12/2018
GN-14056/2018-presentato il-28/12/2018
GN-14057/2018-presentato il-28/12/2018
GN-14064/2018-presentato il-28/12/2018
GN-14084/2018-presentato il-31/12/2018
GN-14091/2018-presentato il-31/12/2018
GN-14092/2018-presentato il-31/12/2018
GN-14093/2018-presentato il-31/12/2018
GN-14094/2018-presentato il-31/12/2018
GN-14095/2018-presentato il-31/12/2018
GN-174/2019-presentato il-08/01/2019
GN-362/2019-presentato il-11/01/2019
GN-549/2019-presentato il-17/01/2019
GN-586/2019-presentato il-18/01/2019
GN-724/2019-presentato il-23/01/2019
GN-1581/2019-presentato il-08/02/2019
GN-2229/2019-presentato il-26/02/2019
GN-2231/2019-presentato il-26/02/2019
GN-2232/2019-presentato il-26/02/2019
GN-2237/2019-presentato il-26/02/2019
GN-3392/2019-presentato il-25/03/2019
GN-5236/2019-presentato il-09/05/2019
GN-5825/2019-presentato il-24/05/2019

19_31_1_ADC_SEGR GEN UTTS-LFOND EDITTO CONTOVELLO III PUBBL_0_INTESTAZIONE

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di Contovello 03/COMP/18. III pubblicazione dell'Editto della Corte di Appello di Trieste emesso con provvedimento del 30 aprile 2019.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 30 aprile 2019 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

R.G. n. 142/2018

V.G.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa	Presidente
dott. Carla Marina Lendaro	Consigliere rel.
dott. Francesca Mulloni	Consigliere

in conformità alla legge 25.7.1871 R.G.B. – B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1, comma secondo, R.D. 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio Tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro Fondiario del Comune Censuario di Contovello, con l'inclusione di una neoformata Partita Tavolare dell'immobile costituito dalla **p.c. n.**

2519/1, seminativi 4 di mq. 356 e alla p.c. n. 2513, vigneti 7 di mq. 614, quali corrispondenti rispettivamente alla frazione orlata in rosso marcata 'A' tra le lettere 'a-b-c-d-e-f-g-a' del cat. 2043 di tq. 98,98 e alla frazione orlata in verde marcata 'B' tra le lettere 'a-af-ag-h-i-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-z-aa-ab-ac-ad-ae-b-a' del cat. 2045 di tq. 170,71, a nome del richiedente **FERRUCCIO GHERSINICH (c.f. GHRFRC53D25Z118Y)**, nato a Pisino il 25.04.1953;

che alla neoformata Partita Tavolare **sarà da attribuirsi efficacia di iscrizione tavolare dal giorno 30.12.2019**;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 del testo all. al R.D. 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro Fondiario. Per la regolazione di questa neoformata Partita, della quale chiunque potrà prendere visione presso l'Ufficio Tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento dal par. 5 della legge 25.7.1871 R.G.B. – B.L.I. n. 96 e si

INVITANO

tutte quelle persone che;

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù o di altro suscettibile d'iscrizione,

a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio Tavolare di Trieste **entro il 1.10.2019**, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al R.D. 499/1929, sulla base del testo tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così delibato in Trieste il 30.4.2019.

Consigliere est. — Presidente

dott. Carla Marina Lendaro — dott. Giuseppe De Rosa

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 13 MAG. 2019
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

La presente copia è conforme all'originale
Trieste, lì 13/5/19
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

19_31_3_GAR_COORD POL MONT PROROGA TERMINE BANDO GAL MONTAGNA LEADER MIS 19 AZ 1.9-1.7-1.3_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (Sviluppo locale Leader), sottomisura 19.2 - Gruppo di azione locale Montagna Leader. Bando per l’accesso individuale al sostegno previsto dalle azioni 1.9 “Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio”, 1.7 “Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri” e 1.3 “Progetti d’area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici” della Strategia di sviluppo locale (SSL) del GAL Montagna Leader. Proroga dei termini per la riproduzione sul sistema SIAN delle domande di sostegno pervenute via PEC entro i termini fissati dal bando.

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, MISURA 19 (SVILUPPO LOCALE LEADER), SOTTOMISURA 19.2 - GRUPPO DI AZIONE LOCALE MONTAGNA LEADER
BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE AL SOSTEGNO PREVISTO DALL'AZIONE 1.3 DELLA SSL "PROGETTI D'AREA FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI TURISTICI".

PROROGA DEI TERMINI PER LA RIPRODUZIONE SUL SISTEMA SIAN DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE VIA PEC ENTRO I TERMINI FISSATI DAL BANDO

MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO

MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO

ESTRATTO DEL C.D.A N. 7 del 17 luglio 2019

Il giorno 17 luglio 2019 alle ore 17.00 presso gli uffici della società in Via Venezia 18 a Maniago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Montagna Leader s.c.a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

2. PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2 Azione 1.3 "Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del gal Montagna Leader azione 1.3 "Progetti d'area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici". Proroga dei termini per la riproduzione sul sistema SIAN delle domande di sostegno pervenute via PEC entro i termini fissati dal bando.

OMISSIS

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Emanuele Parpinelli, Rita Moretto, Matteo Zolin.
E' presente il revisore unico Andrea Babuin. E' presente il dipendente Pier Giorgio Sturlese
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Emanuele Parpinelli. I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante il dipendente Pier Giorgio Sturlese.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno della seduta.

OMISSIS

Punto 2. PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2 Azione 1.3 "Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del gal Montagna Leader azione 1.3 "Progetti d'area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici". Proroga dei termini per la riproduzione sul sistema SIAN delle domande di sostegno pervenute via PEC entro i termini fissati dal bando.
Il consiglio di amministrazione
Visti:
-il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; - il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
-il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

-il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
-il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione di data 28 aprile 2016;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
-il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C (2018) 6013 final dell'11 settembre 2018, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 28/09/2018 n. 1798;
-la deliberazione di Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (successivamente pubblicata nel BUR n. 2 del 11 gennaio 2017) con la quale veniva approvata (tra le altre) la strategia di sviluppo locale (di seguito SSL) e la relativa dotazione finanziaria del GAL Montagna Leader;
-il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12;
-la deliberazione del consiglio di amministrazione del 04 giugno 2018 n. 4 con la quale si approvava il "Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader azione 1.3 "Progetti d'area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici" (di seguito "bando");
-che il bando è stato pubblicato nel BUR n. 41 del 10 ottobre 2018;
Premesso che all'articolo 17 del bando si dispone:
-che il beneficiario, entro il 20 dicembre 2018 a pena di inammissibilità, compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 18, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it);
-in caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine sopra indicato, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo montagnaleader@pec.it , la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato A) e corredata della documentazione di cui all'articolo 18; entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, riproduce solamente la domanda in formato elettronico SIAN secondo le modalità indicate alla lett. a);
-che i termini sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL;
Premesso inoltre che i termini di presentazione della domanda di sostegno sono stati prorogati al 20 febbraio 2019;
Atteso che, causa ritardo nella procedura di invio e validazione degli ICO di misura a sistema VCM, non è stato possibile provvedere alla predisposizione e contestuale convalida, del relativo bando informatizzato a portale SIAN entro novanta giorni dalla scadenza del termine del 20 febbraio 2019, rendendo impossibile ai beneficiari effettuare la riproduzione e il rilascio della domanda di sostegno informatizzata;
Preso atto che, entro i termini fissati dal bando – 20 febbraio 2019 -, sono comunque pervenute al GAL, a mezzo di posta elettronica certificata, n. 49 domande di sostegno via PEC, corredate dalla documentazione richiesta dall'articolo 18 del bando;
Preso atto della necessità e dell'urgenza di riprodurre e rilasciare a sistema SIAN mediante la procedura informatizzata, le domande di sostegno pervenute via PEC;
Dato atto che:
- con deliberazione del 17 aprile 2019 si era provveduto a prorogare il termine originario (21 maggio 2019) per l'inserimento delle domande nel bando informatizzato al 24 giugno 2019;

- con deliberazione del 27 maggio 2019 si era provveduto ad autorizzare una ulteriore proroga sino al 24 luglio 2019;
Preso atto che alla data odierna non sono pervenute indicazioni da parte di AGEA;
Ritenuto che risulta pertanto necessario prorogare ulteriormente a portale SIAN il termine ultimo per l'inserimento delle domande nel bando informatizzato portandolo al 16 settembre 2019;
Ritenuto altresì necessario autorizzare l'Organismo pagatore AGEA all'espletamento, sul sistema informatico SIAN, di tutte le procedure informatiche necessarie alla regolarizzazione delle domande di cui all'elenco allegato;
all'unanimità delibera quanto segue:

1. **Il termine per la riproduzione a portale SIAN delle domande di sostegno per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader azione 1.3 "Progetti d'area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici", pervenute via PEC entro i termini originariamente fissati dal bando (pubblicato nel BUR del 10 ottobre 2018 n. 41) e successivamente protratti, è prorogato al 16 settembre 2019.**
2. **L'accesso al bando informatizzato relativo alla suddetta azione 1.3, fino a tale data, è riservato esclusivamente alla riproduzione a portale alle domande già pervenute tramite PEC entro il termine del 20 febbraio 2019; nuove domande di sostegno non saranno ritenute ricevibili.**
3. **Si autorizza l'Organismo Pagatore AGEA all'espletamento di tutte le procedure informatiche necessarie alla riproduzione a portale SIAN delle domande già pervenute tramite PEC..**
4. **Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web del GAL (www.montagnaleader.org) .**

OMISSIS

Essendo così esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

IL PRESIDENTE:
Emanuele Parpinelli

IL SEGRETARIO:
Pier Giorgio Sturlese

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, MISURA 19 (SVILUPPO LOCALE LEADER), SOTTOMISURA 19.2 - GRUPPO DI AZIONE LOCALE MONTAGNA LEADER
BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE AL SOSTEGNO PREVISTO DALL'AZIONE 1.7 DELLA SSL "PROGETTI D'AREA FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI TURISTICI".

PROROGA DEI TERMINI PER LA RIPRODUZIONE SUL SISTEMA SIAN DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE VIA PEC ENTRO I TERMINI FISSATI DAL BANDO

MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO

MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO

ESTRATTO DEL C.D.A N. 7 del 17 luglio 2019

Il giorno 17 luglio 2019 alle ore 17.00 presso gli uffici della società in Via Venezia 18 a Maniago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Montagna Leader s.c.a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2 Azione 1.7 "Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del gal Montagna Leader azione 1.7 "Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri". Proroga dei termini per la riproduzione sul sistema SIAN delle domande di sostegno pervenute via PEC entro i termini fissati dal bando.

OMISSIS

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Emanuele Parpinelli, Rita Moretto, Matteo Zolin.
E' presente il revisore unico Andrea Babuin. E' presente il dipendente Pier Giorgio Sturlese
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Emanuele Parpinelli. I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante il dipendente Pier Giorgio Sturlese.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno della seduta.

OMISSIS

Punto 3. PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2 Azione 1.7 "Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del gal Montagna Leader azione 1.7 "Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri". Proroga dei termini per la riproduzione sul sistema SIAN delle domande di sostegno pervenute via PEC entro i termini fissati dal bando.

Il consiglio di amministrazione
Visti:
-il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; - il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
-il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

-il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
-il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione di data 28 aprile 2016;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
-il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C (2018) 6013 final dell'11 settembre 2018, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 28/09/2018 n. 1798;
-la deliberazione di Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (successivamente pubblicata nel BUR n. 2 del 11 gennaio 2017) con la quale veniva approvata (tra le altre) la strategia di sviluppo locale (di seguito SSL) e la relativa dotazione finanziaria del GAL Montagna Leader;
-il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12;
-la deliberazione del consiglio di amministrazione del 04 giugno 2018 n. 4 con la quale si approvava il "Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader azione 1.7 "Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri" (di seguito "bando");
-che il bando è stato pubblicato nel BUR n. 41 del 10 ottobre 2018;
Premesso che all'articolo 17 del bando si dispone:
-che il beneficiario, entro il 20 dicembre 2018 a pena di inammissibilità, compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 18, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it);
-in caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine sopra indicato, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo montagnaleader@pec.it , la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato A) e corredata della documentazione di cui all'articolo 18; entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, riproduce solamente la domanda in formato elettronico SIAN secondo le modalità indicate alla lett. a);
-che i termini sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL;
Premesso inoltre che i termini di presentazione della domanda di sostegno sono stati prorogati al 25 gennaio 2019;
Atteso che, causa ritardo nella procedura di invio e validazione degli ICO di misura a sistema VCM, non è stato possibile provvedere alla predisposizione e contestuale convalida, del relativo bando informatizzato a portale SIAN entro novanta giorni dalla scadenza del termine del 25 gennaio 2019, rendendo impossibile ai beneficiari effettuare la riproduzione e il rilascio della domanda di sostegno informatizzata;
Preso atto che, entro i termini fissati dal bando – 25 gennaio 2019 -, sono comunque pervenute al GAL, a mezzo di posta elettronica certificata, n. 3 domande di sostegno via PEC, corredate dalla documentazione richiesta dall'articolo 18 del bando;
Preso atto della necessità e dell'urgenza di riprodurre e rilasciare a sistema SIAN mediante la procedura informatizzata, le domande di sostegno pervenute via PEC;
Dato atto che:
- con deliberazione del 17 aprile 2019 si era provveduto a prorogare il termine originario (21 maggio 2019) per l'inserimento delle domande nel bando informatizzato al 24 giugno 2019;

- con deliberazione del 27 maggio 2019 si era provveduto ad autorizzare una ulteriore proroga sino al 24 luglio 2019;
Preso atto che alla data odierna non sono pervenute indicazioni da parte di AGEA;
Ritenuto che risulta pertanto necessario prorogare ulteriormente a portale SIAN il termine ultimo per l'inserimento delle domande nel bando informatizzato portandolo al 16 settembre 2019;
Ritenuto altresì necessario autorizzare l'Organismo pagatore AGEA all'espletamento, sul sistema informatico SIAN, di tutte le procedure informatiche necessarie alla regolarizzazione delle domande di cui all'elenco allegato;
all'unanimità delibera quanto segue:

1.Il termine per la riproduzione a portale SIAN delle domande di sostegno per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader azione 1.7 "Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri", pervenute via PEC entro i termini originariamente fissati dal bando (pubblicato nel BUR del 10 ottobre 2018 n. 41) e successivamente protratti, è prorogato al 16 settembre 2019.
2.L'accesso al bando informatizzato relativo alla suddetta azione 1.7, fino a tale data, è riservato esclusivamente alla riproduzione a portale alle domande già pervenute tramite PEC entro il termine del 25 gennaio 2019; nuove domande di sostegno non saranno ritenute ricevibili.
3.Si autorizza l'Organismo Pagatore AGEA all'espletamento di tutte le procedure informatiche necessarie alla riproduzione a portale SIAN delle domande già pervenute tramite PEC..
4.Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web del GAL (www.montagnaleader.org).

OMISSIS

Essendo così esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

IL PRESIDENTE:
Emanuele Parpinelli

IL SEGRETARIO:
Pier Giorgio Sturlese

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, MISURA 19 (SVILUPPO LOCALE LEADER), SOTTOMISURA 19.2 - GRUPPO DI AZIONE LOCALE MONTAGNA LEADER
BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE AL SOSTEGNO PREVISTO DALL'AZIONE 1.9 DELLA SSL "PROGETTI D'AREA FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI SERVIZI E PRODOTTI TURISTICI".

PROROGA DEI TERMINI PER LA RIPRODUZIONE SUL SISTEMA SIAN DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE VIA PEC ENTRO I TERMINI FISSATI DAL BANDO

MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO

MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO

ESTRATTO DEL C.D.A N. 7 del 17 luglio 2019

Il giorno 17 luglio 2019 alle ore 17.00 presso gli uffici della società in Via Venezia 18 a Maniago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Montagna Leader s.c.a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2 Azione 1.9 "Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del gal Montagna Leader azione 1.9 "Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio". Proroga dei termini per la riproduzione sul sistema SIAN delle domande di sostegno pervenute via PEC entro i termini fissati dal bando.

OMISSIS

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di Emanuele Parpinelli, Rita Moretto, Matteo Zolin.
E' presente il revisore unico Andrea Babuin. E' presente il dipendente Pier Giorgio Sturlese
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Emanuele Parpinelli. I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante il dipendente Pier Giorgio Sturlese.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza al completo del Consiglio di Amministrazione, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno della seduta.

OMISSIS

Punto 4. PSR 2014-2020. SSL del GAL Montagna Leader. Misura 19. Sottomisura 19.2 Azione 1.9 "Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del gal Montagna Leader azione 1.9 "Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio". Proroga dei termini per la riproduzione sul sistema SIAN delle domande di sostegno pervenute via PEC entro i termini fissati dal bando.

Il consiglio di amministrazione
Visti:
-il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; - il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
-il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

-il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
-il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione di data 28 aprile 2016;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
-il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
-il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C (2018) 6013 final dell'11 settembre 2018, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 28/09/2018 n. 1798;
-la deliberazione di Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (successivamente pubblicata nel BUR n. 2 del 11 gennaio 2017) con la quale veniva approvata (tra le altre) la strategia di sviluppo locale (di seguito SSL) e la relativa dotazione finanziaria del GAL Montagna Leader;
-il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016, modificato con decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73, pubblicato sul BUR SO del 6 aprile 2017, n. 12;
-la deliberazione del consiglio di amministrazione del 04 giugno 2018 n. 4 con la quale si approvava il "Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader azione 1.9 "Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio" (di seguito "bando");
-che il bando è stato pubblicato nel BUR n. 41 del 10 ottobre 2018;
Premesso che all'articolo 17 del bando si dispone:
-che il beneficiario, entro il 20 dicembre 2018 a pena di inammissibilità, compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 18, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - www.sian.it);
-in caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine sopra indicato, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo montagnaleader@pec.it , la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato A) e corredata della documentazione di cui all'articolo 18; entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, riproduce solamente la domanda in formato elettronico SIAN secondo le modalità indicate alla lett. a);
-che i termini sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL;
Premesso inoltre che i termini di presentazione della domanda di sostegno sono stati prorogati al 25 gennaio 2019;
Atteso che, causa ritardo nella procedura di invio e validazione degli ICO di misura a sistema VCM, non è stato possibile provvedere alla predisposizione e contestuale convalida, del relativo bando informatizzato a portale SIAN entro novanta giorni dalla scadenza del termine del 25 gennaio 2019, rendendo impossibile ai beneficiari effettuare la riproduzione e il rilascio della domanda di sostegno informatizzata;
Preso atto che, entro i termini fissati dal bando – 25 gennaio 2019 -, sono comunque pervenute al GAL, a mezzo di posta elettronica certificata, n. 6 domande di sostegno via PEC, corredate dalla documentazione richiesta dall'articolo 18 del bando;
Preso atto della necessità e dell'urgenza di riprodurre e rilasciare a sistema SIAN mediante la procedura informatizzata, le domande di sostegno pervenute via PEC;
Dato atto che:
- con deliberazione del 17 aprile 2019 si era provveduto a prorogare il termine originario (21 maggio 2019) per l'inserimento delle domande nel bando informatizzato al 24 giugno 2019;

- con deliberazione del 27 maggio 2019 si era provveduto ad autorizzare una ulteriore proroga sino al 24 luglio 2019;
Preso atto che alla data odierna non sono pervenute indicazioni da parte di AGEA;
Ritenuto che risulta pertanto necessario prorogare ulteriormente a portale SIAN il termine ultimo per l'inserimento delle domande nel bando informatizzato portandolo al 16 settembre 2019;
Ritenuto altresì necessario autorizzare l'Organismo pagatore AGEA all'espletamento, sul sistema informatico SIAN, di tutte le procedure informatiche necessarie alla regolarizzazione delle domande di cui all'elenco allegato;
all'unanimità delibera quanto segue:

1. **Il termine per la riproduzione a portale SIAN delle domande di sostegno per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader azione 1.9 "Sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio", pervenute via PEC entro i termini originariamente fissati dal bando (pubblicato nel BUR del 10 ottobre 2018 n. 41) e successivamente protratti, è prorogato al 16 settembre 2019.**
2. **L'accesso al bando informatizzato relativo alla suddetta azione 1.9, fino a tale data, è riservato esclusivamente alla riproduzione a portale alle domande già pervenute tramite PEC entro il termine del 25 gennaio 2019; nuove domande di sostegno non saranno ritenute ricevibili.**
3. **Si autorizza l'Organismo Pagatore AGEA all'espletamento di tutte le procedure informatiche necessarie alla riproduzione a portale SIAN delle domande già pervenute tramite PEC..**
4. **Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web del GAL (www.montagnaleader.org) .**

OMISSIS

Essendo così esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

IL PRESIDENTE:
Emanuele Parpinelli

IL SEGRETARIO:
Pier Giorgio Sturlese

19_31_3_AVV_COM CIVIDALE DEL FRIULI IND CONSOLID ZONE CENTRO STORICO_015

Comune di Cividale del Friuli (UD)

Messa in sicurezza e consolidamento nelle zone del centro storico, del Convitto nazionale e Parco della Lesa lungo la forra del Natisone incluso il dissesto franoso sotto il Tempietto longobardo. Intervento in delegazione amministrativa al Comune di Cividale del Friuli (LR 68/1982). Impegno degli indennizzi conseguenti alla procedura di asservimento coattivo per l'attuazione di opere pubbliche, nonché relativi oneri accessori. Determinazione n. 781 del 18/07/2019.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

(omissis)

RICHIAMATO il decreto di asservimento n. 02/2019ESP emesso in data 29.03.2019 al fine di asservire alcune aree di proprietà privata necessarie per la realizzazione delle opere previste dall'intervento in oggetto;

RILEVATO che nel medesimo Decreto:

- venivano elencate le Ditte proprietarie unitamente alle relative indennità per asservimenti ed occupazioni temporanee spettanti ed eventualmente accettate, come di seguito descritto:

Bene n. 1

- SCOZIERO ORESTINA nata il 14.09.1948 a Cividale del Friuli
  CF: SCZ RTN 48P54 C758C proprietaria per l'intero

La Ditta ha trasmesso accettazione dell'indennità provvisoria proposta in		€.	330,00
Bene: CT Foglio 16 mappale n. 237			
Qualità: Ente Urbano Sup. mq: 110 R.D. 0 R.A. 0			
Superficie da asservire mq. 15,00	indennità per asservimento	€.	300,00
Indennità aggiuntiva ex art. 45 del DPR 327/01	indennità aggiuntiva	€.	30,00
	indennità complessiva	€.	330,00

Bene n. 2

- BARBIANI NICOLO' nato il 17.02.1988 a Trieste
  CF: BRB NCL 88B17 L424S proprietario per l'intero

La Ditta ha trasmesso accettazione dell'indennità provvisoria proposta in		€.	72,00
Bene: CT Foglio 22 mappale n. 15			
Qualità: Bosco Ceduo classe 2^ Sup. mq: 3160 R.D. 4,08 R.A. 0,98			
Superficie da asservire mq. 90,00	indennità per asservimento	€.	72,00
	indennità complessiva	€.	72,00

Bene n. 3

- DE MITRIO NICOLA nato il 20.06.1937 a Bari
  CF: DMT NCL 37H20 A662S proprietario per l'intero

La Ditta ha trasmesso accettazione dell'indennità provvisoria proposta in		€.	3.500,00
Bene: CT Foglio 16 mappale n. 665			
Qualità: Ente Urbano Sup. mq: 780 R.D. 0 R.A. 0			
Superficie da occupare mq. 300,00 per mesi 14	indennità per occupazione	€.	3.500,00
	indennità complessiva	€.	3.500,00

RILEVATO che per il Decreto in questione le procedure di notifica alle parti si è regolarmente svolta.

RILEVATO altresì che detto Decreto è stato pubblicato sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2019;

RITENUTO che è necessario provvedere all'impegno delle risorse stabilite dal Decreto di asservimento in parola che prevede la somma complessiva di € 3.902,00.=;

(omissis)

DETERMINA

per quanto espresso in premessa che qui si intende richiamato e confermato

1. di impegnare la somma per le indennità accettate, come già precisato in premessa, alle seguenti Ditte:

a) SCOZIERO ORESTINA nata il 14.09.1948 a Cividale del Friuli
CF: SCZ RTN 48P54 C758C
per la somma di complessivi €. 330,00
b) BARBIANI NICOLO' nato il 17.02.1988 a Trieste
CF: BRB NCL 88B17 L424S
per la somma di complessivi €. 72,00
c) DE MITRIO NICOLA nato il 20.06.1937 a Bari
CF: DMT NCL 37H20 A662S
per la somma di complessivi €. 3.500,00

(omissis)

Cividale, 22 luglio 2019

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DELL'UNITA' OPERATIVA:
ing. Sara Massera

19_31_3_AVV_COM FIUMICELLO VILLA VICENTINA 18 PRGC_006

Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 18 al PRGC dell'ex Comune di Fiumicello.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 6 della Legge Regionale 25.09.2015, n.21,

AVVISA

che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiumicello Villa Vicentina n. 33 del 17.09.2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 18 al P.R.G.C. dell'ex Comune di Fiumicello.
Fiumicello Villa Vicentina, 21 giugno 2019

IL SINDACO:
dott.ssa Laura Sgubin

19_31_3_AVV_COM LATISANA DECR SIND CONS BPF_004

Comune di Latisana (UD)
Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34, DLgs. 267/2000 e dell'art. 19, LR 7/2000 tra il Comune di Latisana e il Consorzio di bonifica Pianura Friulana: "Intervento urgente di Protezione civile in Comune di Latisana per la messa in sicurezza del bacino dell'idrovora di Val Pantani a salvaguardia del transito della pubblica incolumità" - Ente attuatore Comune di Latisana" e " Interventi di sistemazione idraulica di reticolo minore in Comune di Latisana a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità" - Ente attuatore Consorzio di bonifica Pianura Friulana. (Decreto 12/2019).

IL SINDACO

PREMESSO:
- che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un

Accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- che l'approvazione dell'Accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere;
- che con deliberazione del Giunta Comunale numero 115 dell'anno 2018 è stato approvato l'Accordo di programma finalizzato all'attuazione dei seguenti interventi: " Intervento urgente di protezione civile in Comune di Latisana per la messa in sicurezza del bacino dell'idrovora di Val Pantani a salvaguardia del transito della pubblica incolumità" Ente attuatore Comune di Latisana" e " Interventi di sistemazione idraulica di reticolo minore in Comune di Latisana a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità" Ente attuatore Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
CONSIDERATO che l'Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 19 della L.R. 7/2000, finalizzato all' attuazione congiunta dei seguenti interventi : " Intervento urgente di protezione civile in Comune di Latisana per la messa in sicurezza del bacino dell'idrovora di Val Pantani a salvaguardia del transito della pubblica incolumità" Ente attuatore Comune di Latisana" e " Interventi di sistemazione idraulica di reticolo minore in Comune di Latisana a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità" Ente attuatore Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, è stato sottoscritto digitalmente in data 25.06.2019 dal Sindaco del Comune di Latisana e nella stessa data dal Presidente e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana signora Clocchiati Rosanna;
ATTESO che ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della L.R. 7/2000, l'Accordo, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
ASSUNTA la competenza ai sensi dell'art. 50 D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

DECRETA

DI APPROVARE l'Accordo di programma finalizzato all'attuazione e realizzazione degli interventi: "Intervento urgente di protezione civile in Comune di Latisana per la messa in sicurezza del bacino dell'idrovora di Val Pantani a salvaguardia del transito della pubblica incolumità" Ente attuatore Comune di Latisana" e " Interventi di sistemazione idraulica di reticolo minore in Comune di Latisana a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità" Ente attuatore Consorzio di Bonifica Pianura Friulana" sottoscritto in data 25.06.2019 dal Sindaco del Comune di Latisana, nella stessa data dal Presidente e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana signora Clocchiati Rosanna;
DI DICHIARARE la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere;
DI DISPORRE ai competenti Uffici di provvedere, ai sensi dei succitati dell'art. 34 c. 4 del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e ai sensi del comma 6 dell'art. 19 della L.R. 7/2000, alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e all'Albo Pretorio del Comune di Latisana.
Latisana, 18 luglio 2019

IL SINDACO:
Daniele Galizio

“Intervento urgente di protezione civile in Comune di Latisana per la messa in sicurezza del bacino dell’idrovora di Val Pantani a salvaguardia del transito della pubblica incolumità”. Decreto n° 1262/PC del 06/11/2012 per l'importo di € 400.000,00”. Ente attuatore Comune di Latisana - “Interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Latisana, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità”. Decreto n. 809/PC/2016 del 11/07/2016 per l’importo di € 350.000,00. Ente attuatore Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Accordo di Programma

(ai sensi dell'art. 34 DLgs. 267/2000 e dell'art. 19 LR 7/2000)

tra

il **Comune di Latisana**, in persona del Sindaco sig. Daniele Galizio, con sede a Latisana (UD) in Piazza Indipendenza n. 74 (nel seguito anche “**Comune**”)

e

Il **Consorzio di Bonifica Pianura Friulana** (in breve “**Consorzio**”) con sede in Udine, viale Europa Unita, n. 141, codice fiscale e partita IVA n. 02829620307, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, sig.ra Rosanna Clocchiati nata a Udine il 09.01.1980.

Premesso che:

- con Decreto n° 1262/PC del 06/11/2012 dell’Assessore alla Protezione Civile ha individuato il Comune di Latisana, ente attuatore dell’intervento denominato “Intervento urgente di protezione civile in Comune di Latisana per la messa in sicurezza del bacino dell’idrovora di Val Pantani a salvaguardia del transito della pubblica incolumità”, per la finalità della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, per un importo di € 400.000,00, codice CUP F93H14000010002.

Considerato che:

- gli interventi da realizzare in Comune di Latisana interessa la messa in sicurezza del bacino di arrivo dell’idrovora di Val Pantani e del canale adiacente via dello Storione, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito;
- l’intervento interessa il reticolo minore, di beni di classe 4 ex art. 4 c.1 della L.R. 11/2015 rientranti nel perimetro del comprensorio in gestione al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ai sensi della L.R. 28/2002;
- con convenzione Rep. n. 61 del 16.06.2014 il Comune di Latisana affidava al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana l’incarico di progettazione preliminare e definitiva esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificazione di regolare esecuzione dell’intervento urgente di protezione civile in Comune di Latisana di cui al decreto n. 1262/PC/2012 di data 06 novembre 2012 dell’Assessore alla Protezione Civile;
- che con delibera giuntale n. 61 del 19.06.2014 il Comune di Latisana in qualità di ente attuatore sub regionale, ha approvato il progetto preliminare per “l’intervento urgente di protezione civile in Comune di Latisana per la messa in sicurezza del bacino dell’idrovora di Val Pantani a salvaguardia del transito della pubblica incolumità” pervenuto il 17.06.20174 prot. 0017262 redatto dall’ ing. Massimo Ventulini del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana per un importo di € 400.000,00;
- che il progetto individuava che un tratto della sponda nord del canale collettore principale di ml 119 era privo di copertura finanziaria;

- che in data 01.10. 2015 il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana e il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento si sono costituiti un unico consorzio denominato Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- con Decreto n° 809/PC del 11/07/2016 dell'Assessore alla Protezione Civile individuato il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ente attuatore degli "Interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Latisana, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità", anche per il completamento dell'intervento denominato "Intervento urgente di protezione civile in Comune di Latisana per la messa in sicurezza del bacino dell'idrovora di Val Pantani a salvaguardia del transito della pubblica incolumità":
- l'art. 2 dello Statuto consortile prevede che il Consorzio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 28/2002, può essere delegato alla progettazione, esecuzione, esercizio e vigilanza e manutenzione, fra le altre, di opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica (lett. a);
- lo stesso art. 2, comma 7, lett. i) dello Statuto prevede che il Consorzio possa assumere "incarichi di progettazione, direzione lavori e realizzazione di opere attinenti a compiti istituzionali, nonché la gestione dei servizi, anche aventi valenza economica ed imprenditoriale che possono venire attribuiti da enti pubblici o privati";
- il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, esegue ordinariamente degli interventi di manutenzione sul reticolo di scolo e sulle opere idrauliche di difesa gestite per le proprie finalità istituzionali ai sensi della L.R. 28/2002 appartenenti al proprio comprensorio di competenza;
- il Consorzio possiede diretta conoscenza del territorio e una vasta esperienza maturata nell'ambito delle sistemazioni fluviali e delle reti idrauliche;
- considerato che la Protezione Civile della Regione ha prima finanziato il Comune per l'intervento e poi il Consorzio per il suo completamento
- il Consorzio, per ragioni di coordinamento dell'esecuzione degli intervento sopra citati ha proposto al Comune di realizzare gli interventi affidati dalla Regione al Comune, nel rispetto della metodologia e le modalità per la progettazione e realizzazione dell'intervento stabilite nel decreto n. 1262/PC/2012 del 06.11.2012 tra l'altro ricadenti all'interno del comprensorio di competenza, avendo a disposizione del personale dipendente esperto operante con eventuale attrezzatura e mezzi d'opera di proprietà dell'Ente a avendo la perfetta conoscenza del territorio e dei corpi idrici oggetto d'intervento;
- il Comune per motivi di economicità, uniformità e celerità intende avvalersi della collaborazione del Consorzio per l'attuazione degli interventi di propria competenza; a tal fine è opportuno che l'incarico per lo svolgimento di alcune funzioni proprie della Stazione Appaltante sia affidato al Consorzio;
- risulta necessario promuovere un Accordo di Programma tra il Comune ed il Consorzio secondo quanto disposto dall'art. 34 D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 19 L.R. 7/2000, con il quale si affidino al Consorzio, oltre le procedure di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, già affidate, anche l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell' "Intervento urgente di protezione civile in Comune di Latisana per la messa in sicurezza del bacino dell'idrovora di Val Pantani a salvaguardia del transito della pubblica incolumità", nonché la gestione del contratto di appalto stipulato con l'aggiudicatario dei lavori di cui trattasi (nel seguito, congiuntamente, anche "Attività");
- il presente Accordo di Programma sostituisce ogni altro accordo/convenzione intervenuto tra le Parti per la regolazione della medesima materia.

Tanto premesso e considerato

l'anno duemiladiciannove il mese di giugno il giorno 25 si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

1.1) Con il presente atto il Comune conferisce mandato al Consorzio, che accetta, affinchè in nome e per conto del Comune, provveda all'espletamento delle seguenti Attività necessarie per la realizzazione delle opere di competenza del Comune, afferenti "Intervento urgente di protezione civile in Comune di Latisana per la messa in sicurezza del bacino dell'idrovora di Val Pantani a salvaguardia del transito della pubblica incolumità" di cui al Decreto 1262/PC/2012 del 06.11.2012 dell'Assessore alla Protezione Civile:

(i) Responsabile Unico del Procedimento;

(ii) frazionamenti catastali e supporto alla procedura ablatoria, che comunque rimane di competenza esclusiva del Comune, ivi compresi tutti gli eventuali costi, oneri ed imposte anche relativi agli eventuali atti negoziali da stipularsi con i titolari di diritti reali afferenti i fondi espropriandi;

(iii) cura di ogni aspetto concernente la procedura di selezione dell'appaltatore, ed in particolare: redazione dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto; redazione, approvazione e pubblicazione del bando di gara; protocollazione di tutti gli atti di gara; nomina e presidenza della commissione di gara; valutazione delle offerte presentate, ivi comprese eventuali offerte anomale; attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa; formulazione della graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva, accertamento, nei confronti del solo aggiudicatario, del possesso dei requisiti richiesti; aggiudicazione definitiva dell'appalto; acquisizione dall'impresa aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto; esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara; trasmissione al Comune del rendiconto finanziario delle spese sostenute; una volta completata la procedura di aggiudicazione, rimettere al Comune copia integrale del fascicolo relativo alla procedura di gara, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva ai fini degli eventuali atti consequenziali;

(iv) stipulazione del contratto d'appalto, al quale interverrà anche il Sindaco del Comune, o suo delegato, nei limiti e per quanto concerne le opere di competenza del Comune;

(v) progettazione delle opere compreso di tutti gli elaborati per l'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari per la cantierabilità delle opere;

(vi) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

(vii) direzione lavori, misura e contabilità;

(viii) gestione dei materiali e terre da scavo;

(ix) certificazione di regolare esecuzione delle opere;

(x) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal D. Lgs. 50/2016.

(xi) ogni altro adempimento per rendere le opere finite e funzionanti secondo i progetti e per la realizzazione delle opere nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici

(xii) la redazione della rendicontazione finale e di ogni altro atto necessario per il completamento della pratica presso la Protezione Civile Regionale.

1.2) Rimane di competenza esclusiva del Comune l'approvazione dei progetti, la presa d'atto delle varianti preventivamente autorizzate dal RUP in base a quanto indicato nel punto 3.4 e successivo, l'emissione dei mandati di pagamento con riguardo alle opere oggetto di delega, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento predisposti dal Consorzio.

1.3) E' facoltà del Comune effettuare sopralluoghi presso il cantiere per verificare l'andamento e la regolarità dei lavori, segnalando eventuali rilievi, difformità, vizi o difetti dell'opera.

1.4) Per l'espletamento di tutte le attività di cui al presente Accordo di Programma il Consorzio avrà quale referente unico del Comune il Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

1.5) Il Consorzio resta obbligato all'osservanza della normativa vigente in materia di lavori pubblici e contratti.

1.6) Eventuali accordi bonari e/o atti transattivi e/o azioni giudiziarie nei confronti dell'appaltatore dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti, le quali si impegnano a provvedere tempestivamente al riguardo, al fine di evitare qualunque conseguenza negativa per esse, derivanti da carenze decisionali.

Art. 2

2.1) Le Attività verranno svolte dal personale del Consorzio qualificato a norma di legge, anche con l'ausilio di eventuali professionisti esterni individuati nel rispetto dei dettami del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e per le parti vigenti, del DM 07/03/2018 n. 49, della L.R. 14/2002 e s.m.i. del regolamento regionale di attuazione n. 0165/Pres del 05.06.2003. I nominativi di tali professionisti esterni verranno tempestivamente comunicati al Comune.

Art. 3

3.1) L'esecuzione delle opere di cui al presente Accordo di Programma dovrà avvenire sotto la sorveglianza e la diretta responsabilità del tecnico incaricato dalla direzione dei lavori.

L'assistenza ai lavori sopra richiamata potrà essere anche giornaliera e si concreterà con visite la cui frequenza e durata sarà in relazione al tipo di lavori in corso ed alle esigenze del cantiere in modo da assicurare la regolare esecuzione delle opere e di cui si terrà conto in apposito registro.

Sempre riguardo l'assistenza ai lavori, il Consorzio si renderà unico responsabile nei confronti del Comune.

3.2) Il tecnico incaricato della direzione lavori resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme disciplinanti la materia di opere pubbliche; dovrà provvedere alla tenuta a norma di legge dei libretti di misura, dei registri di contabilità e di tutti gli ulteriori prescritti, con particolare

riferimento al Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 0165/Pres del 5/6/2003 e al DM 07/03/2018 n. 49.

3.3) In relazione ai termini di presentazione dei verbali di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione, degli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento, dello stato finale, nonché del certificato di regolare esecuzione delle opere si richiamano espressamente i termini previsti dal Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 0165/Pres del 5/6/2003 e al DM 07/03/2018 n. 49.

In caso di ritardo, si potrà fare riferimento a quanto previsto all'art.4, commi secondo e terzo, del medesimo Regolamento e DM.

3.4) Nel caso in cui nel corso dei lavori si rendano necessarie varianti e/o perizie suppletive:

(i) il direttore dei lavori ed il Responsabile del Procedimento, per quanto di rispettiva competenza, avranno il potere di introdurre qualunque variante progettuale che non comporti il superamento della somma stanziata in sede di approvazione del progetto esecutivo, senza richiedere di volta in volta l'autorizzazione del Comune, il quale, con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma, si impegna a dare per approvato e valido quanto fatto dal Consorzio e dal direttore dei lavori, senza poter eccepire la carenza dei poteri. Il Consorzio comunicherà tempestivamente al Comune le varianti al progetto introdotte in forza del presente Accordo di Programma;

(ii) qualora le spese per le varianti e/o perizie suppletive comportino il superamento della somma stanziata in sede di approvazione del progetto esecutivo, sarà necessaria la preventiva approvazione scritta del Comune. In tal caso il Consorzio trasmetterà al Comune il progetto di variante, unitamente alla perizia suppletiva ed all'eventuale quadro economico. Il Comune dovrà approvare i progetti di variante e le perizie suppletive ovvero negarne l'approvazione entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione dei predetti documenti, rimanendo a carico del Comune ogni conseguenza patrimoniale se decorso detto termine il direttore lavori non avrà ricevuto dal Comune detto consenso, fatto salvo il caso di motivato diniego scritto da parte di quest'ultimo. Il compenso per la redazione di perizie suppletive o di variante sarà calcolato secondo quanto previsto all'art. 4.1 che segue.

Le modifiche del contratto, nonchè le varianti, in corso di validità saranno autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3.5) L'onorario per la direzione dei lavori e la direzione per l'esecuzione deve intendersi comprensivo anche del corrispettivo per la trattazione di eventuali riserve dell'appaltatore, nonché di eventuali relazioni riservate richieste dal Responsabile unico del procedimento.

Art. 4

4.1) Le competenze del Consorzio per le Attività sono quantificate nel quadro economico generale di spesa in sede progettuale, e sono contenute entro le percentuali indicate dal Decreto del Presidente della Regione n.0119/Pres. dd. 07/06/2017 per le varie categorie dei lavori.

4.2) Le spese per lo svolgimento delle Attività di cui all'art. 1.1) punto (iii) nonché le spese relative a qualunque eventuale contenzioso con i concorrenti o con l'appaltatore trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento.

Art. 5

5.1) Con l'approvazione da parte del Comune del progetto definitivo-esecutivo di cui in premessa, il Comune si impegna a corrispondere al Consorzio il 30% (trenta per cento) delle competenze determinate ai sensi dell'art. 4, dedotte le competenze già corrisposte al Consorzio Bonifica Bassa Friulana (fatt. n. 4 del 24/11/2014) ai sensi dell'art 8 della Convezione tra Consorzio e Comune del 16.06.2014;

Le restanti competenze e spese verranno liquidate come segue:

- a seguito dell'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto verrà disposto il pagamento dell'ulteriore 30% (trenta per cento) delle competenze;

- a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere di competenza del Comune, verrà disposto il pagamento dell'ulteriore 35 % (trentacinque per cento) delle competenze;

- a seguito della trasmissione al Comune della rendicontazione finale relativa alle Attività, verrà disposto il pagamento a saldo dell'importo complessivo delle competenze.

La liquidazione delle competenze avverrà su presentazione da parte del Consorzio delle relative note di addebito complete di Codice identificativo di gara CIG n. Z5D11D5D52 e codice CUP F93H14000010002.

Art. 6

6.1) La durata del presente Accordo di Programma è fissata dalle Parti sino alla completa estinzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore.

6.2) Si prevede l'ultimazione dei lavori, entro il termini previsti dai Decreti della Protezione Civile della Regione fatte salve eventuali proroghe, ricorsi e sospensioni e circostanze oggettive non dipendenti dalla volontà della stazione appaltante.

6.3) Resta inteso che la tempista di cui al punto 6.2 in ogni caso dovrà tener conto delle modifiche alla normativa in materia di contabilità dei Comuni in materia di opere pubbliche e di contenimento della spesa pubblica e dei Decreti della Protezione Civile della Regione.

Art. 7

7.1) La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi, come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune o suo delegato e composto dal Presidente del Consorzio o suo delegato.

7.2) Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.

7.3) Ogni controversia afferente l'interpretazione, l'esecuzione, l'efficacia o la validità del presente Accordo di Programma, non definita in via amministrativa a seguito del tentativo

obbligatorio di conciliazione, verrà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, di cui ciascuna parte nominerà il proprio ed il terzo, con funzioni di presidente, verrà nominato dalle parti in accordo tra di loro o, in difetto, verrà designato dal Presidente del Tribunale di Udine su istanza anche di una sola parte.
Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo le norme previste dal codice di procedura civile e gli arbitri decideranno secondo diritto.

7.4) Ai fini del presente Accordo di Programma le parti eleggono domicilio:
- il Comune di Latisana presso la sede municipale in Piazza Indipendenza n. 74 in Latisana;
- il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana presso la sede in Viale Europa Unita 141 in Udine.

Art. 8

8.1) Comune e Consorzio restano obbligati all'osservanza della normativa vigente in materia di lavori pubblici, di contratti, dall'art. 19 della L.R. 7/2000 e per quanto non previsto si applica, ove compatibile, l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

8.2) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo di Programma si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Legge regionale 14/2002 e s.m.i. ed al D.P.G.R. n. 0165/Pres del 5/6/2003.

Art. 9

9.1) L' Accordo di programma è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, e successive modificazioni.

9.2) L' Accordo di programma è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

9.3) Conclusa la stipulazione, l'Accordo di programma è approvato con atto formale del Sindaco del Comune di Latisana ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LATISANA:
Daniele Galizio

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI
BONIFICA PIANURA FRIULANA:
Rosanna Clocchiatti

19_31_3_AVV_COM MOIMACCO 27 PRGC_002

Comune di Moimacco (UD)
Approvazione variante n. 27 al Piano regolatore comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.5/2007 e s.m.i. e dell'art. 8 c. 1 della L.R. 21/2015,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08.07.2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 27 al Piano Regolatore Comunale relativa al progetto di opera pubblica per la "Realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo di nuove modalità abitative attraverso la riqualificazione edilizia di cinque alloggi destinati a persone disagiate in Piazza del Municipio n. 8 a Moimacco".
Moimacco, 16 luglio 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Serena Mangia

19_31_3_AVV_COM MOSSA 21 PRGC_011

Comune di Mossa (GO)
Avviso di approvazione della variante n. 21 al PRGC ai sensi dell'art. 8, comma 5, della LR 21/2015. Esame delle osservazioni pervenute e approvazione con modifiche della variante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 25.09.2015 n. 21 e s.m.i. (in vigore in forza dell'art. 19 c. 1 della L.R. 29.04.2019 n. 6);
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale di Mossa n. 28 del 28.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n. 21 al P.R.G.C.
Mossa, 19 luglio 2019

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA
TECNICO-MANUTENTIVA:
geom. Giovanni Donnini

19_31_3_AVV_COM PORDENONE 15 PRGC_014

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 15 al PRGC.

IL FUNZIONARIO P.O.

Visti:
- l' articolo 24, comma 1, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;
- l'art. 63 sexsies della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 15.07.2019 è stata adottata la variante n. 15 al P.R.G.C. conseguente alla approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica "Nuovo parcheggio di viale Dante presso l'ex caserma dei vigili del fuoco"
Ai sensi dell'art. 63 sexsies della L.R. n. 5/2007 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 19 luglio al 30 agosto 2019 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 30 agosto 2019, chiunque può formulare osservazioni e/o opposizioni.
Nelle osservazioni/opposizioni andrà riportato il n. protocollo del presente avviso che è 55450/P.
Pordenone, 19 luglio 2019

IL FUNZIONARIO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

19_31_3_AVV_COM S.MARIA LA LONGA 23 PRGC_005

Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 23 al vigente PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 63 sexies della L.R. 23/02/2007 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 27 del 16.07.2019, esecutiva a norma di legge, è stata approvata la variante di livello comunale n. 23 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Santa Maria la Longa, 18 luglio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Cristiana Caccianotti

19_31_3_AVV_COM S.MARTINO AL TAGLIAMENTO 25 PRGC_007

Comune di San Martino al Tagliamento (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12/07/2019 esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Martino al Tagliamento ha preso atto, in ordine alla VARIANTE N. 25 al Piano Regolatore Generale Comunale, che non sono state presentate osservazione o opposizioni ed ha approvato la variante stessa, con le procedure stabilite dall'art 8 commi 5-6 della L.R. 25/09/2015, n. 21 e ss.mm.ii..
San Martino al Tagliamento, 18 luglio 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA - URBANSITICA:
geom. Renè Vallar

19_31_3_AVV_COM SACILE 78 PRGC_012

Comune di Sacile (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 78 al PRGC.

IL COORDINATORE DELL'AREA EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 5 della L.R. n. 21 del 25.09.2015 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dell'11.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante n. 78 al Piano Regolatore Generale Comunale;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 27.06.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Variante n. 78 al P.R.G.C. è stata esclusa dalla procedura di V.A.S.
Sacile, 17 luglio 2019

IL COORDINATORE D'AREA:
arch. Sergio Della Savia

19_31_3_AVV_COM SACILE PEBA_010

Comune di Sacile (PN)

Avviso di deposito del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e degli atti relativi alla verifica di assoggettabilità a procedura di VAS.

IL COORDINATORE D'AREA EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 21 del 25.09.2015 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo"

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 dell'11.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Sacile ha adottato il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 27.06.2019 è stata avviata la verifica di assoggettabilità della variante medesima alla procedura di V.A.S.
Successivamente alla presente pubblicazione gli elaborati relativi al Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e gli atti relativi alla procedura di V.A.S. saranno depositati presso l'Area Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Attività produttive del Comune per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e sulla procedura di VAS, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Sacile, 17 luglio 2019

IL COORDINATORE D'AREA:
arch. Sergio Della Savia

19_31_3_AVV_COM VITO D'ASIO VAR VIA FOGHIN PRGC_016

Comune di Vito d'Asio (PN)

Avviso di approvazione variante al vigente Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 4, co. 1°, lett. j), della LR 25 settembre 2015, n. 21.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA TECNICA COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, co. 1°, della L.R. 23 febbraio 2007 , n. 5 - nonché dell'art. 8, della L.R. 25 settembre 2015, n. 21

RENDE NOTO

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 adottata il 18 luglio 2019 - esecutiva ai sensi di Legge - è stata approvata la Variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 4, co. 1°, lett. j), della L.R. 25 settembre 2015, n. 21 conseguente all'approvazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica inerente l'intervento denominato "REALIZZAZIONE di UN PARCHEGGIO PUBBLICO - in Via PADRE EGIDIO MARIA FOGHIN - Borgata CELANTE di VITO D'ASIO".
Per informazioni rivolgersi alla Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile dei Servizi Opere Pubbliche - Pianificazione Territoriale Comunale ed Edilizia Privata: p.e.i. Marinella ZANNIER - tel. n. 0427 - 80130.

IL TITOLARE DI P.O.:
Marinella Zannier

19_31_3_AVV_FVG STRADE SPA DISP PAGAM VAR DIGNANO_013

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Variante di Dignano. Dispositivo di pagamento prot. n. 2138 del

19/07/2019 ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. - Ditta: Di Marco Maria (Estratto).

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

VISTO

(omissis)

DISPONE

Il pagamento, a favore degli interessati di seguito elencati in relazione agli immobili a loro intestati, a titolo di risarcimento, così come di seguito schematizzato

Dispositivo prot. n. 2138 del 19/07/2019
Di Marco Maria nata il 14/01/1941 a Dignano c.f. DMRMRA41A54D300F quota di proprietà 1/1
importo complessivo € 1.000,00
Comune censuario di Dignano
f.16 m.91 coltura seminativo zona urb. E4

(omissis)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 7 e 8 del DPR 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, qualora nel frattempo non fossero state proposte opposizioni di terzi.

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

19_31_3_CNC_AAS2 BANDO 6 DIRIG MEDICINA E CHIRURG ACC E URG_009_INTESTAZIONE

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" - Gorizia

Concorso pubblico, per titoli ed esami, con contratto a tempo indeterminato e rapporto esclusivo, a n. 6 posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

In attuazione del decreto del Commissario Straordinario n. 384 dd 11 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.6 posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, con contratto a tempo indeterminato e rapporto esclusivo.
Alla assunzione si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni vigenti in materia.
Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 9.5.1994, n.487, dal D.Lgs. 30.3.2001, n.165.
Le disposizioni per l'ammissione alla procedura e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483; per le discipline si fa riferimento ai DM 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445;
In materia di trattamento dei dati personali si applica il Regolamento UE 27 aprile 2016, n.2016/679 e il D.Lgs. n.196/2003 e smi.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR n.483/1997 una percentuale dei posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata a categorie di cittadini che trovano tutela in particolari norme.
Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.145 dd 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) e successive modifiche ed integrazioni - art.1, commi 547, 548 e 548-bis.
Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per i posti a selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dalla Legge n. 97 del 06.08.2013.
2. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
3. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo e disciplina a selezione; l'accertamento verrà effettuato, a cura dell'AAS n.2, prima dell'immissione in servizio;

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

Per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno stato membro:

- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

Per i cittadini di paesi terzi

- di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ovvero

- di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Per i cittadini di uno dei stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di paesi terzi la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI

a) laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine. Per le discipline equipollenti si fa riferimento al D.M. 30.01.1998, per le specializzazioni affini al D.M. 31.01.1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato (1° febbraio 1998) è esentato dal requisito

della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza
Ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge 30 dicembre 2018 , n. 145, e smi sono ammessi al concorso i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nella disciplina a concorso ovvero del relativo corso in disciplina equipollente o affine.
Al termine della procedura concorsuale i candidati idonei non ancora in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando, saranno collocati in apposita graduatoria separata. L'eventuale assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di tali medici è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. Relativamente all'eventuale assunzione con contratto di dipendenza a tempo determinato si richiama il dettato normativo ex art.548-bis della Legge n.145/2018 e smi.

d) iscrizione all'Albo dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi terzi consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia ai titoli di studio italiani. A tal fine nella domanda di ammissione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - **Formazione, approvazione e utilizzo graduatoria.**

La commissione formulerà due distinte graduatorie di merito, secondo l'ordine dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli dichiarati/documentati e delle prove d'esame, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del DPR n.487/1994 e smi, come segue:

1. graduatoria di merito dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando
2. graduatoria di merito dei candidati non già specialisti alla data di scadenza del bando; utilizzabile unicamente dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al punto 1.

E' escluso dalle graduatorie il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova la prevista valutazione di sufficienza.
Il Commissario Straordinario, riconosciuta la regolarità degli atti provvederà ad approvare gli stessi con proprio provvedimento, nonché ad approvare le relative due graduatorie separate.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei candidati già specialisti, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei in tale graduatoria vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma 3, del DPR n.487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal beneficio.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrambe le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; le stesse rimarranno efficaci per la durata prevista dalla normativa vigente bel tempo.

2 - **Domanda di ammissione.**

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina" di Gorizia e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D.lgs.n.165/2001 così come modificato dalla Legge 6.08.2013, n.97;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i soli maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati con rapporto di impiego presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003 e smi e Regolamento 2016/679/UE) per le finalità relative all'espletamento del concorso ed il consenso all'eventuale comunicazione degli stessi in caso di richiesta di utilizzo delle graduatorie che esiteranno da parte di altre Amministrazioni Pubbliche ex art. 3, comma 1, Legge n. 350/2003;
l) il recapito presso il quale deve essere effettuata ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).

Qualora il candidato si sia avvalso della PEC per l'invio della domanda, ciò equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per tutte le eventuali future comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politiche anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi dei mancato godimento; dovranno altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.02.1994, n.174). Sarà onere dell'interessato, su richiesta, comprovare tale godimento mediante opportuna certificazione rilasciata dalle autorità competenti del paese di appartenenza o provenienza.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso, ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze dovrà dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

3 - **Documenti da allegare alla domanda.**

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione

- fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- quietanza o ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di € 10,33 (dieci/33), non rimborsabili, da effettuarsi tramite bonifico bancario, a titolo di contributo di ammissione;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;
- copia integrale di eventuali pubblicazioni edite a stampa di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale e disciplina a concorso
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e l'eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap ai sensi dell'art.20 della Legge n.104/1992;
- un elenco, in carta semplice, datato e firmato, degli ulteriori titoli allegati.

I candidati di cui al 2° comma dell'art.56 del D.P.R. 10.12.1997, n.483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale dichiarazione attestante l'appartenenza con rapporto a tempo indeterminato nella disciplina del posto messo a concorso, ovvero dichiarare un tanto contestualmente all'istanza di ammissione.

Ai sensi dell'art.40 del DPR n.445/2000 le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ordine a

stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000. **Nessuna certificazione attestata da Pubblica Amministrazione o da privati gestori di pubblici servizi deve pertanto essere trasmessa all'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina.**

Alla domanda dovranno conseguentemente essere allegate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR n.445/2000, relativi al curriculum formativo e professionale datato e firmato nel quale dovranno essere dichiarati i titoli di studio e di carriera indicando dettagliatamente gli enti e i settori di attività in cui sono state acquisite specifiche esperienze professionali, i periodi e la tipologia di attività svolte. **Il curriculum formativo e professionale, qualora non redatto ai sensi del DPR indicato, ha unicamente uno scopo informativo.**

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 devono contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all'istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda, o richiamate dalla stessa, non necessita di autenticazione. Qualora la firma non venga apposta in presenza del funzionario addetto all'Area reclutamento risorsa umana deve essere allegata – pena la nullità della dichiarazione – la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

Qualora il candidato debba autocertificare:

attività lavorative, lo stesso è tenuto a specificare:

- se trattasi di servizio reso presso Aziende del SSN, Amministrazioni Pubbliche, Case di Cura private (specificare se convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale), Fondazioni, Associazioni, Misericordie, ecc… Cooperative, Privati;
- il profilo professionale e la disciplina di inquadramento;
- la natura del rapporto di lavoro (dipendenza, libero professionale, socio lavoratore,..);
- impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale con indicazione delle ore lavorative);
- il periodo di servizio – con la specificazione della data di inizio e di cessazione – con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego comportanti sospensioni della retribuzione. Qualora si tratti di rapporto libero professionale il candidato indicherà pure l'impegno orario settimanale;
- nelle dichiarazioni relative ad attività ambulatoriale prestata a rapporto orario presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della salute in base ad accordi nazionali (ACN), devono essere indicati oltre al periodo di attività, la disciplina e l'orario di attività settimanale;
- le dichiarazioni relative a periodi di servizi prestati all'estero o presso organismi internazionali ai sensi dell'art.23 del DPR n.483/1997, dovranno riportare anche gli estremi del relativo provvedimento di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti.

incarichi conferiti – dovranno essere indicati: l'esatta tipologia, denominazione, durata, e ambito di attività dell'incarico attribuito, la data di decorrenza, l'esito delle valutazioni.

espletamento degli obblighi militari di leva: ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art.22 della Legge n.958/1986 il candidato dovrà indicare tutte le situazioni attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio.

titoli di studio – dovranno essere indicati:

- la denominazione dell'istituto/ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito;
- la data di conseguimento del titolo;
- la denominazione del titolo conseguito (se trattasi di laurea indicare la specifica classe di appartenenza);
- relativamente ai diplomi di specialità indicare se conseguiti ai sensi dei D.Lgs. n.257/1991 e/o n.368/1999.

attività di frequenza volontaria/tirocinio – ai fini della valutazione dovranno essere indicati la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, il periodo, le ore settimanali o mensili o complessive di frequenza.

borse di studio/assegni di ricerca – dovranno essere indicati l'ente erogatore, la denominazione del progetto di ricerca, la tipologia di attività, il periodo.

attività didattica/tutor – dovranno essere indicati:

- la denominazione dell'istituto presso il quale l'attività è stata svolta
- la denominazione dell'insegnamento
- l'anno scolastico/anno accademico, il periodo, l'impegno orario settimanale o complessivo

partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, iniziative formative – ai fini della valutazione le dichiarazioni dovranno contenere:
- l'indicazione del titolo del corso/convegno;
- il nominativo dell'ente organizzatore;
- il luogo e la data /periodo di svolgimento;
- l'indicazione se trattasi di partecipazione quale uditore o relatore;
- eventuali crediti acquisiti (ECM).

Le dichiarazioni sostitutive relative a **fatti, stati, qualità,** non previsti dai precedenti punti dovranno, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l'attività cui si riferiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel caso in cui le dichiarazioni presentino irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Amministrazione darà notizia di tale anomalia all'interessato che sarà tenuto alla regolarizzazione nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione.

Il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione.

Per quanto attiene le **pubblicazioni** le stesse dovranno essere edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E' ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt.19 o 47 del DPR n.445/2000, nella quale il candidato dichiari che le stesse sono conformi agli originali.

Eventuali **documenti e titoli redatti in lingua straniera**, escluse le pubblicazioni, allegati alla domanda dovranno essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

Potranno essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso le stesse dovranno essere prodotte in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità all'originale.

Per la valutazione dei titoli saranno applicati i criteri previsti dal D.P.R. 10.112.1997, n.483, agli artt.11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art.27.

La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame risultano così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.22 e 23:
   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;
   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D. Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n.368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009;

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art.45 del D.Lgs.n.368/1999 il candidato dovrà dichiarare l'Ateneo di conseguimento del diploma, la durata di conseguimento del diploma di specializzazione, la durata legale del corso e la normativa di riferimento relativa alla specializzazione conseguita**.**

Presupposto per la valutazione citata deve ritenersi l'effettivo conseguimento del titolo di specializzazione, pertanto la stessa non risulta applicabile per i medici in formazione specialistica cui, conseguentemente, non verrà attribuito alcun punteggio per gli anni di corso già frequentati.

Il risultato della valutazione dei titoli verrà essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'art.1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

4 – **Contributo di ammissione.**

Per la partecipazione al concorso è previsto un contributo di ammissione pari a € 10,33. Il relativo versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina, presso Unicredit SpA – filiale Gorizia (IBAN IT 03 S 02008 12403 000103536371).

5 - **Modalità e termini per la presentazione delle domande**

La domanda di partecipazione, redatta su carta libera secondo lo schema allegato in calce al presente bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al **Commissario Straordinario dell'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina", via Vittorio Veneto n.174, 34170 Gorizia**, ed essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale con plico A.R.

ovvero

essere consegnata (sempre intestate al Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Vittorio Veneto n.174 - Gorizia, dal lunedì al venerdì (e giorni prefestivi) dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45.

ovvero

essere inviata mediante PEC, **in unico file formato pdf,** al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: aas2.protgen@certsanita.fvg.it con oggetto: **CO_DM_medicina_chirurgia_accettazione_urgenza.**

Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.

All'atto della presentazione diretta della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando; le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro tale data.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC. entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, ovvero il messaggio di invio della PEC.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:

- inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
- eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione;

- eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.) non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 – **Ammissione al concorso**

L'ammissione al concorso sarà deliberata dal Direttore della SC Risorse Umane previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al profilo e disciplina a selezione e della regolarità formale dell'istanza di partecipazione.

7 - **Esclusione dal concorso**

L'esclusione dal concorso sarà deliberata con provvedimento motivato dal Direttore della SC Risorse Umane, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione.

8 - **Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Commissario Straordinario con proprio provvedimento, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 10.12.1997, n.483.

9 - **Convocazione candidati**

Il diario delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima delle prove pratica ed orale.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non potranno aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle precedenti prove.

La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, in corso di validità.

10 - **Costituzione del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il CCNL per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, saranno indicati:

a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specificherà che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. Costituirà in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. In tal caso saranno fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione inviterà l'interessato a presentare la documentazione non acquisibile direttamente dall'Amministrazione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunicherà di non dar luogo all'accensione del contratto.

Ai fini della sottoscrizione del contratto il candidato dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001.

12 - **Decadenza dall'impiego**

Decadrà dal rapporto di impiego colui che avrà conseguito la costituzione del contratto mediante presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza verrà adottato con deliberazione del competente organo.

13 - **Periodo di prova**

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL

dell'Area della Dirigenza medica e veterinaria.

14 - **Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e smi e del Regolamento 27 aprile 2016, 2016/679/UE, i dati personali forniti saranno raccolti presso la SC Risorse Umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione dell'eventuale rapporto di lavoro; gli stessi verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

15 – **NORME FINALI**

La partecipazione al presente concorso presuppone l'integrale conoscenza e accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e delle disposizioni inerenti le selezioni per l'assunzione di personale presso le Aziende del SSN, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti e agli atti da presentare contenute nel presente bando.

L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualunque momento qualora ricorressero motivi legittimi e/o particolari ragioni di pubblico interesse senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta.

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso ovvero non presentatosi alle prove.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla SC Risorse Umane dell'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina – tel. 0432 921453 - tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott. Antonio Poggiana

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Commissario Straordinario
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2
"Bassa Friulana - Isontina"
Via Vittorio Veneto n.174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt.. ....

c h i e d e

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post... di .... - indetto con decreto n. ____ del ....

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
- di essere nat........ a .... il ....;
- codice fiscale: ……………………………………..;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza ……………………… (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito ………………………………..);
- per i cittadini italiani - di esse iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………………………. (*ovvero* di non essere iscritto/di essere stato cancellato (1) dalle liste elettorali per i seguenti motivi:.………………………………………………………………………………………………….):
(- per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- per i familiari di un cittadino membro dell'Unione Europea, privo della cittadinanza di uno stato membro:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- per i cittadini di paesi terzi:
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.)
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale - ……………………………………………………...);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ammissione all'avviso:

- laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università degli Studi di ...., in data .... *(se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione ……………..);*
- certificato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica conseguito in data (o sessione) .... presso l'Università degli Studi ....;
- diploma di specializzazione in ……………………………….., conseguito ai sensi del D. Lgs. n. ……………. presso l'Università degli Studi di ……………………………….., in data …………………; durata legale: anni …… *(se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione …………..);*
ovvero
iscrizione al ………… anno del corso di specializzazione in ……………………………………………………..… presso l'Università degli Studi di ………….…………………………………………… - durata legale del corso di formazione specialistica: anni ……;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia/Paese ………………………..… dal ………;

- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i soli candidati maschi): ....;
- **di prestare servizio** con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica Amministrazione:
Azienda/Ente ………………………………………………………………………………...
nel profilo di ………………………………. disciplina di ………………………….…
a tempo *(indeterminato / determinato)* ………………………………….
con rapporto di lavoro a tempo *(unico /impegno ridotto)* …………………………...
ore settimanali ……... dal *(giorno-mese-anno)*.………………………………………….

- di **aver prestato servizio** con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

Azienda/Ente ……………………………………………………………………………

nel profilo di ……………………………… disciplina di ………………………….

a tempo *(indeterminato / determinato)* ……………………………….

con rapporto di lavoro a tempo *(unico /impegno ridotto)* ………………………….

ore settimanali ……. dal *(giorno-mese-anno)*………………… al ………………..

causa di risoluzione del rapporto di lavoro ……………………………………………;

- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'AAS n.2 "Bassa Friulana - Isontina";
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ……..;
- di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo: ……..;
- di esprimere il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e smi e del Regolamento UE 2016/679, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;
- di manifestare/non manifestare il proprio consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati personali in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- dr. ....Via / Piazza .... n. ....

telefono n. ............................C.A.P. .... città ....

pec ………………………………………… – e-mail ……………………………………

DICHIARA ALTRESI'

- o che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all'originale;
- o che quanto dichiarato nell'allegato curriculum formativo e professionale corrisponde al vero.

Data……………………….

firma ………………………………

Fac-simile curriculum

CURRICULUM

Il/La sottoscritto/a	cognome e nome ……………………………………………………………
nato/a	luogo …………………………………………… (……) data…………………

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi degli artt.46 e 47 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere in possesso della laurea in ……………………………………………………………………

conseguito presso l'Università degli Studi di ……………………………………in data ………………

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall'Italia

Riconoscimento equipollenza a cura di ……………………… - provvedimento n. …... dd …………

(duplicare il riquadro in caso di necessità)

---

di aver conseguito l'abilitazione alla professione medico-chirurgica
presso l'Università degli Studi di ………………………………………………………………………...
in data/sessione ………………………………………………………………………………………

di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di……………………………………
n° di iscrizione………………………......

---

di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione, master, dottorati:

1) diploma di specializzazione in ………………………………………………………………………...
conseguito in data……………………..presso l'Università degli Studi di ………………....
ai sensi del (D.Lgs 257/1991 o DLgs 368/1999) durata anni …………

2) ……………………………………………………………………………………………………
conseguito in data……………………..presso l'Università degli Studi di…………………………....

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall'Italia

Riconoscimento equipollenza a cura di ………………… - provvedimento n. ……... dd ………...

---

di prestare/aver prestato servizio con rapporto di dipendenza:

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ………………………………………………………………
sede legale ……………………………………………………...
profilo professionale ………………………………………… disciplina ……………………………………...
dal …………………… al ……………………..
dal …………………… al ……………………..
dal …………………… al ……………………..
con rapporto ☐ determinato ☐ indeterminato
☐ a tempo unico ☐ con impegno ridotto, ore ……….. settimanali
con interruzione dal servizio *(ad es. per aspettative, congedi, senza assegni):*

dal ……………………al ……………………………(indicare giorno/mese/anno)

motivo interruzione o causa risoluzione rapporto …………………………………………………………………

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

ambiti di autonomia professionale (indicare gli incarichi dirigenziali assegnati)

tipologia di incarico……………………………………………………………………………………………
dal …………….al ……………
presso……………………………………………………………………………………………………

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) …………………………………………………………………
Sede legale ………………………………………………………………………………………………
nella branca di ……………………………………………………………………………
dal ………………………………… al ……………………………(indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore ……………………………….

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero professionista, prestazione occasionale)

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ………………………………………………………………
sede legale ………………………………………………………………………………………………
profilo/mansione/progetto …………………………………………………………………………………
dal ………………………….. al …………………………………… (indicare giorno/mese/anno)
con impegno orario settimanale di ore …………………..

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di aver effettuato attività di frequenza volontaria/medico ospite/soggiorni di addestramento

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) …………………………………………………………………
sede legale ………………………………………………………………………………………………
dal ………………………….. al ……………………………………… (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore ……………….
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di aver svolto attività didattica – esclusa l'attività di relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)

presso……………………………………………………………………………………………
nell'ambito del Corso di ……………………………………………………………………………
insegnamento ……………………………………………………a.a. ………………………..
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali)

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di essere **autore** dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione):
1 - ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2 - ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione, se **1° autore o coautore**):

1 - ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2 - ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver partecipato quale **uditore** ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO giorno/mese/anno dal/al	ore	LUOGO DI SVOLGIMENTO	

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver partecipato quale relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO giorno/mese/anno dal/al	ore	LUOGO DI SVOLGIMENTO	

(duplicare le righe se insufficienti)

Ulteriori titoli *(inserire ogni altra informazione pertinente)*
……………………………………………………………………………………………………

____________________, li __________

Il/La dichiarante

____

19_31_3_CNC_AAS2 GRAD 1 DIRIG CURE PALLIATIVE_008

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” - Gorizia

Graduatoria concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico - Disciplina: cure palliative.

Ai sensi dell’art.18 del DPR n.483/1997 si rende nota la graduatoria, approvata con decreto del Commissario Straordinario n.380 dd 11 luglio 2019, relativa al concorso pubblico a n.1 posto di dirigente medico della disciplina di cure palliative, indetto con decreto del Direttore Generale n.589 dd 23.08.2018.

1. DEL FABBRO Greta punti 71,112/100
2. DAMINATO Roberto punti 71,000/100
3. SEIUM MISGHINNA Freueini punti 66,989/100

IL DIRETTORE SC RISORSE UMANE:
dott. Melissa Casarin

19_31_3_CNC_AAS3 BANDO DIRETTORE SC DIPENDENZE_003_INTESTAZIONE

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli ” - Gemona del Friuli (UD)

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della Struttura complessa Servizio “Dipartimento delle dipendenze”.

In attuazione del Decreto del Commissario Straordinario n. 152 del 15.07.2019, esecutivo ai sensi di legge, é bandito:
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO, CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO "DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE".
RUOLO: SANITARIO
PROFILO PROFESSIONALE: MEDICO
DISCIPLINA: PSICHIATRIA – FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA – MEDICINA INTERNA – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE
PROFILO PROFESSIONALE: PSICOLOGO
DISCIPLINA: PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA
L'incarico sarà conferito dal Commissario Straordinario con le modalità e alle condizioni previste dall'art.15 del D.lgs. n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal DPR n.484/1997 per le parti applicabili, dal D.L. n.158/2012 convertito in legge n.189/2012, nonché dalle "direttive agli enti del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica – sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell'art.4 del D.L. n.158/2012, convertito nella Legge n.189/2012" approvate con deliberazione di Giunta Regionale – Regione Friuli Venezia Giulia – n. 13 del 28 marzo 2013 (di seguito denominate Direttive Regionali).
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tale caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
Alla presente procedura si applicano:
-le disposizioni di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative;
-le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445, e art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n.183;
-le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 2016/679 e al Codice della Privacy D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018.
Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 – primo comma – Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1. PROFILO PROFESSIONALE
La definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, è pubblicato sul sito aziendale www.aas3.sanita.fvg.it nella sezione concorsi. (Allegato 1)
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
1.cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. Possono inoltre partecipare alla selezione
- i familiari di un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ovvero di uno dei Paesi Terzi, devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2.idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L'accertamento dell'idoneità fisica al servizio è effettuato a cura della Azienda prima dell'immissione in servizio
3.godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
4.non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica

amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione

1)PROFILO PROFESSIONALE: MEDICO

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psichiatria ovvero Farmacologia e Tossicologia Clinica ovvero Medicina Interna ovvero Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base o in discipline equipollenti, e specializzazione in una delle discipline sopra indicate o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di dieci anni in una delle discipline sopra indicate.

2) PROFILO PROFESSIONALE: PSICOLOGO

a) diploma di laurea in psicologia;

b) iscrizione all'albo dell'ordine professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psicologia o Psicoterapia o in discipline equipollenti, e specializzazione in una delle discipline sopra indicate o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di dieci anni in una delle discipline sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, l'anzianità di servizio deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.

E' valutato il servizio non di ruolo a titoli di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 23.03.2000 n. 184 è valutabile nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali.

Il servizio è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.

d) curriculum professionale concernente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, in cui sia documentata una specifica attività professionale;

Si prescinde dal requisito della specifica attività professionale fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 484/97;

e) attestato di formazione manageriale.

Il candidato cui sarà conferito l'incarico di Direttore della Struttura Complessa avrà l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 484/97 entro un anno dall'inizio dell'incarico in attuazione di quanto previsto dall'art. 165, comma 8 del Decreto Legislativo 30.12.1993, n. 502 così come modificato dall'art. 13 del Decreto Legislativo 229/99. Il mancato superamento del 1° corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.

Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al *decreto ministeriale 30 gennaio 1998* e successive modificazioni; il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.

Il triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.

Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanità.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente

bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla procedura.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.
La verifica del possesso dei requisiti viene accertato dall'Amministrazione. L'esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento motivato dal Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare - Medio Friuli". Entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, l'avvenuta esclusione dovrà essere comunicata, con lettera raccomandata A/R, ai candidati interessati.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere **ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, **pena l'esclusione,** entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo **.**
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.** Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

4. REGISTRAZIONE ON LINE

•Collegarsi al sito internet: **https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it**;
•**Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, **esclusivamente e-mail personale**) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
•**Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
•Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

5. ISCRIZIONE ON LINE

•Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
•**Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.**
•Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla procedura.
•Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
•Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";

•Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".
•ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format. I documenti che devono essere necessariamente allegati sono:
➢**il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");**
➢**il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Posizione funzionale");**
➢ Il candidato portatore di handicap riconosciuto, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovrà produrre certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. Il certificato deve essere allegato on-line, oppure inviato con le modalità sottoriportate.
La mancata presentazione della certificazione comporterà la perdita dei benefici sopra indicati;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata, anche a campione, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione al concorso. **Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.**
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
•Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
•Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda **firmata**, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per il colloquio, il candidato dovrà **portare** con sé **e consegnare:**
1.**la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in originale;**
2.**copia fronte retro del documento di riconoscimento valido, (quello allegato tramite upload);**
Si suggerisce di **leggere attentamente il Manuale presente sul sito di iscrizione** per l'uso della procedura di cui sopra. **Le richieste di assistenza** tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase durante **entro 5**

giorni lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.**
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una mail a concorsi@aas3.sanita.fvg.it , avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

6. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

Il candidato dovrà inviare solo la seguente documentazione con lettera accompagnatoria:

- documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno) qualora non allegata on line;
- copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel format on line, non saranno valutate.
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00.= in nessun caso rimborsabile, qualora non allegata alla domanda on line (riferimento punto 9);
- Il candidato portatore di **handicap riconosciuto,** che abbia dichiarato nella domanda *on line* di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovrà produrre certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. Il certificato deve essere allegato on-line, oppure inviato con le modalità sottoriportate.

La mancata presentazione della certificazione comporterà la perdita dei benefici sopra indicati;

- le **attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni** in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la propria attività e alla **tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime,** rilasciate degli Enti presso le quali le attività sono state svolte, qualora non allegate nella domanda on-line;
- le **attestazioni relative alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato**, rilasciata dall'Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono state svolte, qualora non allegate nella domanda on-line.
- **un elenco, in duplice copia, in carta semplice, datato e firmato, di tutti i documenti, comprese le autocertificazioni**

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta/inviata entro il termine di presentazione delle candidature previsto dal presente bando pena la non valutazione.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 6 del bando), indirizzata al commissario Straordinario dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" sono ammesse le seguenti modalità:

- presentazione a mano in busta chiusa, entro la scadenza del bando, presso l'Ufficio Portineria della Direzione Generale, piazzetta Portuzza n.2, Gemona del Friuli: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Ovvero

- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire all' Ufficio "Processi di Reclutamento e Selezione del Personale", Piazzetta Portuzza n.2, 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD). In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura della procedura alla quale intende partecipare.

Ovvero

•essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aas3.protgen@certsanita.fvg.it** . In tal caso la sottoscrizione avverrà:
➢con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato, ovvero
➢con firma autografa del candidato. In sede d'esame il Segretario della Commissione provvederà a far firmare, in originale, la domanda, ad ogni conseguente effetto di legge.

Si fa presente che la validità dell'invio tramite PEC , così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata:
-all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale;
- al contestuale invio del documento d'identità.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Se si opta per queste tipologie d'invio (PEC), i documenti dovranno essere in formato *pdf*, generando possibilmente un file unico.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo d'invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato alle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'avviso.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

8. MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO

La tassa di concorso di **€ 10,00 in nessun caso rimborsabile, dovrà riportare, nello spazio riservato alla causale, il dettaglio del concorso a cui il versamento si riferisce, e dovrà effettuarsi con le seguenti modalità:**
- versamento su conto corrente postale n. postale 34070326 intestato all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" Servizio Tesoreria – 33013 Gemona del Friuli (UD);

ovvero

- versamento su conto corrente bancario Unicredit Banca S.p.A. di Gemona del Friuli - IBAN: AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI - IT 51 J 02008 63880 000 103 533 934

9. FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA

Dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi **non possono richiedere né accettare certificati o atti di notorietà (**art.74, c.2 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) Gli stessi sono **obbligatoriamente** sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 (art.40, c.01 D.P.R.445/2000 e s.m.i.).
La dichiarazione sostitutiva di cui all'art.46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
Non verrà preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda. Il candidato dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda un'autocertificazione, resa nelle forme previste, contenente gli stessi elementi riportati nelle certificazioni, ove gli stessi non siano già stati correttamente inseriti nel curriculum formativo redatto in forma di autocertificazione.
Eventuali documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto
Per quanto attiene le **pubblicazioni** le stesse devono essere edite a stampa e i relativi testi devono, comunque, essere inviati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso

gli stessi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità all'originale.

Verifica delle dichiarazioni sostitutive

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'amministrazione:

- **L'amministrazione procederà comunque alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000**
- **In caso di sopravvenuta assunzione l'Amministrazione applicherà l'art. 55 -quater del D.Lgs 165/2001**
- **L'interessato decadrà comunque, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.**

10. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall'art.7-bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m. e i. e dalle Direttive Regionali, dal Direttore Sanitario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell'incarico da conferire iscritti in un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa.

Ai sensi delle Direttive Regionali, qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazionale non dovesse essere stato predisposto, l'Azienda utilizzerà un elenco provvisorio, fornito dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ricavato dall'accorpamento degli elenchi nominativi delle Regioni.

Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa della regione Friuli Venezia Giulia, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda

Il sorteggio è pubblico. La data ed il luogo dello stesso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia almeno trenta giorni prima della effettuazione. La stessa verrà inoltre pubblicata sul sito aziendale. Qualora l'esito del sorteggio fosse infruttuoso si procederà alla ripetizione dello stesso, fino a completamento della commissione, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito aziendale Commissione.

La Composizione della Commissione, dopo l'adozione del relativo provvedimento, verrà pubblicata sul sito aziendale

11. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI VALUTAZIONE, COLLOQUIO E PREDISPOSIZIONE TERNA DI IDONEI

La Commissione preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare così come definito nell'allegato al presente avviso, definisce all'atto del primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai candidati e del colloquio tenuto conto di quanto segue:

I punti a disposizione della commissione sono 100 ripartiti come segue:

- 30 punti per il curriculum
- 70 punti per il colloquio

La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori punteggi, determinato dalla sommatoria dei titoli conseguiti per il curriculum e quelli riportati nel colloquio, limitatamente ai candidati risultati idonei.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:

o **Esperienze professionali: massimo punti 20**

In relazione al profilo professionale definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto:

- della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione ruoli di responsabilità rivestiti,
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;
- la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità.

o **Attività di formazione, di studio, attività didattica, produzione scientifica <u>riferita all'ultimo</u>**

<u>decennio</u>: massimo punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
▪i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio;
▪l'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
▪la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, in qualità di docente/relatore;
▪la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica.
▪la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore;
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell'inizio del colloquio con i candidati; l'esito della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.
Relativamente al **colloquio**, la Commissione, immediatamente prima dell'espletamento dello stesso, potrà:
-determinare il/i quesito/i sul/i quale/i verranno ascoltati e valutati tutti i candidati; in tal caso la Commissione predisporrà affinché i candidati che hanno già sostenuto lo stesso non entrino in contatto con quelli che ancora lo devono sostenere;
-determinare i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte; in tal caso il colloquio dovrà svolgersi in aula aperta al pubblico;
Nell'ambito del colloquio verranno valutate:
-le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato dall'Azienda;
-le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell'incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, pari ad almeno 36/70.
Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei candidati idonei.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Commissario Straordinario per la successiva individuazione del candidato cui attribuire l'incarico.

12. CONVOCAZIONE CANDIDATI

Il diario del colloquio verrà comunicato a ciascun concorrente ammesso a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, all'indirizzo segnalato nella domanda, almeno 15 giorni prima dell'espletamento dello stesso.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla selezione.

13. PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE

In conformità al D.L. 158/2012 conv. In L. 189/2012 e alle indicazioni contenute nelle Direttive Regionali verranno pubblicate sul sito aziendale, prima della nomina:
1.La definizione del profilo professionale che caratterizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo l'incarico da attribuire
2.I curricula dei candidati presentatisi al colloquio
3.Il verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi allegati
4.L'atto dell'attribuzione dell'incarico
5.Le motivazioni della scelta del Commissario Straordinario qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.

14. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO

L'incarico verrà conferito dal Commissario Straordinario ad uno dei candidati individuati nell'ambito della terna degli idonei composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano

conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. Nell'ambito della terna il Commissario Straordinario potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio motivandone la scelta.
L'atto di attribuzione dell'incarico sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui ai punti 2) e 3) del precedente punto 14.
L'Amministrazione, prima dell'assunzione, accerta l'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico nel rispetto della vigente normativa in particolare del D.Lgs n. 39/13 e ss.mm.ii e del D.P.R. n. 62/13.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del rapporto verrà concordata tra le parti.
L'incarico comporta obbligatoriamente l'accesso al rapporto di lavoro esclusivo.
L'impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda.
Il trattamento economico e giuridico connesso all'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, parametrato all'impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e veterinaria vigenti.
Ai sensi dell'art.15, comma 7 ter, del D.Lgs. n.502/1992 (come aggiunto dall'art.4 del D.L. n.158/2012, convertito in Legge 8.11.2012, n.189) "*L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5*".
L'incarico non potrà superare il termine di cinque anni. Lo stesso, potrà essere rinnovato previa verifica positiva da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
L'incarico potrà essere revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o al mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e contrattuali.
Nei casi di maggiore gravità il Commissario Straordinario potrà recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

15. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Il ritiro della documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, nonché da parte del candidato non presentatosi al colloquio.
La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi al colloquio, non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi 10 anni dal conferimento dell'incarico, l'Azienda procederà all'eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione . Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto termine.

16. INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS 196/2003 (CODICE PRIVACY), D.LGS. 101/2018, Reg. (UE) 2016/679

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, integrato dal D.Lgs. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SOC Gestione Risorse Umane, per le finalità di gestione dell'avviso di incarico e saranno trattati presso una banca dati automatizzata; anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del

rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento dell'avviso o alla posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al decreto n.196/2003 citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili dei singoli Uffici afferenti la SOC Gestione Risorse Umane, in relazione alle specifiche competenze.

17. DISPOSIZIONI FINALI

L'Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 7-bis lett. b) del D.Lgs 502/1992, in caso di decadenza, dimissioni o recesso da parte del dirigente incaricato l'Azienda non conferirà l'incarico ad uno dei professionisti facenti parte della terna iniziale.
Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione risultino inferiori a tre, l'Azienda si riserva la facoltà di riaprire i termini della procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come precedentemente indicati.
La presente procedura si concluderà con atto formale di attribuzione adottato dal Commissario Straordinario entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

18. INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. "Gestione Risorse Umane" – Ufficio Processi di Reclutamento e Selezione del Personale - tel. 0432/989426 - 9431 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure consultare il sito Internet www.aas3.sanita.fvg.it

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dr. Giuseppe Tonutti

PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE MEDICO
Direttore STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO "DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE"
Discipline mediche:
PSICHIATRIA – FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA – MEDICINA INTERNA – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE
Discipline sanitarie:
PSICOLOGIA -PSICOTERAPIA

Allocazione e organizzazione della struttura

La SOC afferisce al Dipartimento per le Dipendenze e si interfaccia con i servizi territoriali, Dipartimento di Salute Mentale, Distretti, Servizi Sociali, Dipartimento di Prevenzione. Funzionalmente si integra anche con la Direzione socio sanitaria dell'Azienda.
La *mission* della struttura è la prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi da uso di sostanze psicoattive legali ed illegali, e dei disturbi a questi assimilabili come il gioco d'azzardo patologico e il tabagismo, nelle persone e nelle famiglie che ne soffrono.
Gli obiettivi sono: - sviluppare la prevenzione primaria a tutela e promozione della salute, in particolare attraverso la formazione e l'informazione con il coinvolgimento delle agenzie educative nonché gli interventi di prevenzione secondaria e terziaria; - la predisposizione di programmi di intervento integrati, sotto il profilo medico, psicologico, sociale ed educativo; - il coinvolgimento dell'utente e delle persone di riferimento (famiglia) nel percorso terapeutico; - lo sviluppo di programmi di intervento integrati con le altre strutture aziendali, in base alle competenze richieste ed alla tipologia di interventi necessari: dipartimento di prevenzione, dipartimento di salute mentale, strutture territoriali, ospedale.
La dotazione della SOC prevede la presenza di diversi profili professionali: medici, psicologi, educatori professionali, assistenti sociali, infermieri, ASV, operatori sociosanitari, personale amministrativo.
La SOC collabora con:

- Il Dipartimento di prevenzione per le politiche di prevenzione primaria rivolte soprattutto all'età giovanile e per percorsi di natura medico-legale;
- Il Distretto sanitario per gli interventi di cura e riabilitazione territoriale, l'assistenza nella casa Circondariale e per i percorsi di presa in carico dei minori e delle loro famiglie, nonché con l'ufficio educazione penale esterna (U.E.P.E), la Magistratura e la Prefettura;
- Il Dipartimento di Salute mentale per la gestione congiunta dei pazienti con doppia diagnosi e per la definizione dei percorsi di prevenzione e cura del disagio;
- Le Strutture ospedaliere;
- I Medici di medicina generale;
- I Servizi territoriali, Servizi sociali, Associazioni di volontariato, Strutture residenziali del privato sociale, Enti Locali, Istituti Scolastici, Cooperative Sociali e con gli altri soggetti della Rete Territoriale e con le strutture che operano all'interno dei percorsi di cura.

Nel contesto dell'Area Dipartimentale delle Dipendenze, peculiare è il servizio di consulenza e trattamento medico/psico/farmacologico e socio-riabilitativo delle persone che presentano problematiche alcol-correlate.
Il trattamento viene svolto sia ambulatorialmente che in modalità residenziale. Ove necessario la fase iniziale di disassuefazione può essere svolta in regime di ricovero ospedaliero.
Il percorso di trattamento si avvale anche del supporto delle associazioni di auto-mutuo aiuto presenti sul territorio (Club Alcolisti in Trattamento, Alcolisti Anonimi, Al-Anon).
La funzione di Residenza Sanitaria Assistenziale Riabilitativa dispone di 14 posti letto.
La tabella sintetizza l'ultimo triennio:

ANNO	POSTI LETTO	ENTRATI da accettazione	GIORNATE DI DEGENZA	% OCCUPAZIONE MEDIA	DEGENZA MEDIA	INDICE DI ROTAZIONE	INDICE DI TURN-OVER	POSTI LETTO (media)	PRESENZA MEDIA GG.
2016	14	93	3.148	61,44	32,12	6,64	21,25	14	8,60
2017	14	108	3.402	66,58	30,11	7,71	15,81	14	9,32
2018	14	111	3.429	67,10	28,58	7,93	15,14	14	9,39

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)_ RSA ALCOLOGICA DI SAN DANIELE

Fonte: Sistema Informativo SocioSanitario Regionale - Infrastruttura Direzionale
Data Warehouse di 2° livello implementato dal Data Warehouse verticale di 1° livello
Anni: 2016_2018
Scarico dati del 03/07/2019

Le Risorse umane attualmente assegnate:

AREA CONTRATTUALE	QUALIFICA	Totale
COMPARTO	Assistente Amministrativo	1
	Ausiliario Specializzato Addetto Assistenza	1
	Coll.Prof.Sanitario - Educatore Professionale	1
	Collaboratore Assistente Sociale Senior	1
	Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C)	13
	Collaboratore Professionale - Assistente Sociale (ex C)	5
	Operatore Socio Sanitario	1
Totale		23
DIRIGENZA SANITARIA	Dirig. Psicologo	3
Totale		3
DIRIGENZA MEDICA	Dirig. Medico	5
Totale		5
Totale complessivo		31
FONTE: Ascot personale 2.07.2019		

L'incarico di direzione della Struttura Complessa Servizio "Dipartimento delle Dipendenze" della AAS 3, in relazione alla tipologia delle attività svolte nella stessa ed alle priorità della programmazione aziendale, richiede:

Competenze/ capacità tecniche-specifiche :

- Documentata esperienza e competenza tecnico-professionale nell'ambito della disciplina
- Capacità nel proporre e promuovere l'introduzione e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, coerenti con il mandato affidato alla struttura
- Competenza ed attitudine a organizzare il percorso assistenziale dei pazienti anziani acuti/instabili, inclusa la successiva fase di relazione con le strutture territoriali
- Esperienza di organizzazione e gestione di attività formative, con riferimento particolare anche a quelle utili per la riduzione del rischio clinico

Conoscenze/capacità organizzativo-gestionali:

- cura del clima interno
- gestione della comunicazione con gli utenti e i loro familiari
- organizzazione e governo del personale, capacità di leadership, gestione dei conflitti
- programmazione annuale delle attività della Struttura Complessa, istituzionali e di miglioramento, con il coinvolgimento dei collaboratori (Individuazione degli obiettivi per settore e delle priorità; utilizzazione di indicatori; ciclo di budget)
- coordinamento delle attività/processi
- controllo delle performance (individuali e organizzative)
- sistemi di accreditamento volontario
- progetti di informatizzazione di processi clinici, nella gestione di sistemi software di cartella clinica ospedaliera, percorsi ambulatoriali, flussi informativi regionali e ministeriali

19_31_3_CNC_ASP ITIS BANDO 1 D AMM_001

Azienda pubblica di servizi alla persona - Itis - Trieste
Concorso pubblico ad un posto di "Esperto amministrativo" cat. D pos. ec. 1.

E' indetto il concorso pubblico per esami ad un posto di "Esperto amministrativo", cat. D p.ec.1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea conseguita in una delle seguenti classi: L14, L36, L18, L16, L33, L41, LMG/01, LM56, LM62, LM63, LM77, LM82, LM83 (elenco analitico nel bando di concorso) oppure: laurea conseguita secondo il previgente ordinamento equiparata ai suddetti diplomi di laurea.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Testo del bando e schema di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it o presso l'Ufficio Personale dell'A.S.P. ITIS, via Pascoli 31, 34129 Trieste, tel. 040/37362222, fax 040/3736220.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
E. Brischia

19_31_3_CNC_ASUIUD BANDO 1 DIRIG ANESTESIA E RIANIMAZIONE_017_INTESTAZIONE

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

In attuazione al decreto n. 596 del 19 luglio 2019, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno del seguente posto:
- ruolo: sanitario
- profilo professionale: medico
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: anestesia e rianimazione
- area della medicina diagnostica e dei servizi
- posti n. 1

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nel:

- D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
- D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite le tabelle relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
- L. 125 del 10.04.1991, "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in particolare all'art. 7, che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, e all'art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi
- D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in materia di trattamento di dati personali;
- L. 114 dell'11.08.2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

1. <u>Requisiti per l'ammissione al concorso</u>

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
b) età non inferiore agli anni 18
c) laurea in Medicina e chirurgia
d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;
f) ovvero iscrizione all'ultimo anno di specializzazione nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente o affine nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso così come previsto dal comma 547, art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35. In questo caso il candidato dovrà compilare la dichiarazione relativa al "requisito specifico" nel modulo online come segue:
    - campo "requisito": "iscritto all'ultimo anno del corso di specializzazione in … ovvero penultimo solo in caso di durata quinquennale (precisare specializzazione, della durata di anni …..)
    - campo "data di conseguimento": "data d'iscrizione all'ultimo anno di specializzazione, ovvero penultimo solo in caso di durata quinquennale";
    - campo "ente di formazione e luogo di conseguimento": "Università degli studi di …. Sede di …..";
g) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza (Il candidato che si trovi nella condizione menzionata è tenuto a compilare i campi relativi alla specializzazione del modulo online con le seguenti specifiche: campo 1) Trascrivere la seguente dicitura "ovvero servizio di ruolo nella disciplina: (indicare disciplina di appartenenza) ai sensi dell'art. 56 c. 2 DPR 483/97"; campo 2) della durata di anni: indicare anni "0"; campo 3) conseguita in data: indicare la data "01/02/1998"; campo 4) presso: indicare "Azienda di appartenenza" al 01/02/1998.)
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).
Per i cittadini italiani:

- l'iscrizione nelle liste elettorali;
- il non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di paesi terzi e per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente bando.
La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, determina l'esclusione dal concorso stesso.

2. – Presentazione della domanda – termini e modalità

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso (esclusivamente) per via telematica, compilando il modulo online all'indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it. La compilazione e l'invio online devono essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" (si veda la data di scadenza riportata sul bando). La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Il candidato, dopo aver cliccato sul link "invia la domanda", non potrà più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
Il candidato ammesso alla prima prova concorsuale, stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano prima dell'inizio della prova stessa unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e a eventuali allegati, solo se già dichiarati e inseriti nella domanda online (pubblicazioni, casistiche operatorie, attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di pubblico servizio). Si precisa che la documentazione allegata non dichiarata nel modulo di domanda online non verrà presa in considerazione.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio *online*. La mancata esclusione dalla prima prova concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso.
L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta con le modalità sopra citate, deve contenere, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1):

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) le eventuali condanne penali riportate ovvero gli eventuali procedimenti penali in corso (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
c) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
d) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di tali rapporti (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni);
e) i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
   A tal fine, gli stessi, come precisato nel modulo, devono produrre apposita certificazione medica, su richiesta dell'Azienda, che specifichi:
   - i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
   - i tempi aggiuntivi necessari.
f) i titoli che danno diritto a preferenza;
g) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. L'Azienda declina ogni responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
h) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso amministrativo.
   L'omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione, non consente l'invio on line della domanda di partecipazione al concorso.

La domanda cartacea sarà automaticamente datata dal sistema di presentazione on line e dovrà essere firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova concorsuale devono essere allegati:

a) originale della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria di: € 10,33, in nessun caso rimborsabile (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 10003333 – IBAN IT34E0760112300000010003333 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce). E' data facoltà al candidato di scansire la quietanza e inserirla come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda; ciò non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando.
b) la documentazione di cui al successivo punto 3 (solo se già dichiarata e inserita nella domanda online);
c) fotocopia non autenticata, e in carta semplice, di un documento di identità personale, valido. E' data facoltà al candidato di scansire il proprio documento d'identità e inserirlo come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda e i relativi documenti di partecipazione.

3. Documentazione

Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova, i candidati devono allegare agli effetti della valutazione di merito:

- le copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, riportate nell'apposito elenco previsto all'interno del modulo online, debitamente riordinate e numerate secondo la sequenza numerica generata dal modulo e obbligatoriamente allegate con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso (non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato);
- documentazione relativa alla casistica operatoria (ove prevista), rilasciata dalle singole strutture nelle quali si è svolta tale attività, obbligatoriamente allegata con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso.

Per quanto riguarda le dichiarazioni effettuate mediante il modulo on line si ricorda che:

- per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni) devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori, su richiesta dell'Azienda;
- nell'autocertificazione dei servizi svolti, il candidato dovrà specificare:
  - periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro (il modulo on line non consente l'inserimento di date future);
  - posizione funzionale, figura professionale e disciplina di appartenenza;
  - tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, ecc.);
  - impegno orario settimanale;
- nelle dichiarazioni relative ai servizi presso le A.S.S. o presso le Aziende ospedaliere, se ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto, il candidato deve precisarlo nel campo note;
- per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) dovrà essere indicata l'attività svolta, la durata e l'orario di attività settimanale;
- per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare dalla corretta scelta delle opzioni fornite dal modulo online;
- si sottolinea che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/2001) rese attraverso il modulo online, con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

4. – Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

5. - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

6. – Prove d'esame

- a) prova scritta:
  relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
  1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
  2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
  3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) prova orale:
  sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

7. – Punteggio per le prove d'esame e per i titoli

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  a) titoli di carriera: 10;
  b) titoli accademici e di studio: 3;
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  d) curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:
  a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
    1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
    4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
  b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:
  a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
  c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
- Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.

Ai fini della valutazione della specializzazione conseguita ai sensi dei decreti sopra indicati, i candidati devono spuntare, nella sezione relativa ai titoli di carriera del modulo online, il campo specifico riferito al conseguimento della specializzazione stessa.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

8. - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.
I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

9. - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.
Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportato:
- una prima graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria, relativa ai candidati iscritti all'ultimo anno o al penultimo qualora il relativo corso di specializzazione abbia durata quinquennale, alla data di scadenza del bando.

Si precisa, al riguardo, che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria contenente i nominativi degli idonei già in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda graduatoria. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato degli idonei utilmente collocati in questa seconda graduatoria è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l'interessato dovrà produrre alla data dell'eventuale assunzione in servizio.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

10. - Adempimenti del vincitore
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio servizio:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

11. - Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.

12. - <u>Decadenza dalla nomina</u>

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13. - <u>Periodo di prova</u>

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

14. - <u>Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo</u>

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori, potranno essere temporaneamente sospese, o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce *lex specialis*, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

15. - <u>Trattamento dei dati personali</u>

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss. mm. ii., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio concorsi, dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dell'Ufficio Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16. - <u>Restituzione dei documenti</u>

Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, da parte del candidato non presentatosi alle prove nonché da parte del candidato non inserito in graduatoria.

Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

17. - Disciplina normativa e contrattuale di riferimento
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

18. - Informazioni
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine – Ufficio Concorsi - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 (1° piano – Palazzina n. 10 denominata "Lodovico Leonardo Manin") - tel. 0432 – 554705/554706/554707/554708 – e-mail: ufficio.concorsi@asuiud.sanita.fvg.it oppure consultare il sito INTERNET www.asuiud.sanita.fvg.it/azienda/azienda-integrata/albo/concorsi.

IL DIRETTORE SOC GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

19_31_3_CNC_CONS REG AVVISO ESPERTO LEG DIRITTI UMANI-IMMIGRAZ_0_INTESTAZIONE

Consiglio regionale - Servizio organi di garanzia

Avviso pubblico per l'individuazione di un esperto legale in materia di diritti umani con particolare attenzione al diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale e alla tutela dei rifugiati, al fine dell'affidamento di n. 1 incarico per la collaborazione alla revisione del Quaderno dei diritti 4/2017 sulla condizione giuridica del minore straniero non accompagnato, realizzato nel 2017 dal Garante regionale dei diritti della persona, dal titolo "I minori stranieri non accompagnati - Guida pratica alla normativa" nonché la redazione di un nuovo Quaderno dei diritti dal titolo "Orientamenti per il tutore legale di minori stranieri non accompagnati (MSNA)". Allegato al decreto n. 415 di data 19/07/2019.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

RENDE NOTO

E' indetta la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per l'individuazione di un esperto legale in materia di diritti umani con particolare attenzione al diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale e alla tutela dei rifugiati, al fine dell'affidamento di n. 1 incarico per la collaborazione alla revisione del *Quaderno dei diritti 4/2017* sulla condizione giuridica del minore straniero non accompagnato, realizzato nel 2017 dal Garante regionale dei diritti della persona, dal titolo "I minori stranieri non accompagnati – guida pratica alla normativa" nonché la redazione di un nuovo *Quaderno dei diritti* dal titolo "Orientamenti per il tutore legale di minori stranieri non accompagnati (MSNA)".
All'affidamento dell'incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente Avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei *curricula* presentati, ai sensi di:

- D. Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 251/2007 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" e s.m.i.;
- "Regolamento per la disciplina delle procedure comparative finalizzate al conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a norma dell'articolo 15, comma 18, della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 249 del 11/11/2010, laddove applicabile.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico prevede la collaborazione con il Garante regionale dei diritti della persona alla revisione del *Quaderno dei diritti 4/2017* sulla condizione giuridica del minore straniero non accompagnato, realizzato nel 2017 dal Garante regionale dei diritti della persona, dal titolo "I minori stranieri non accompagnati – guida pratica alla normativa" nonché la redazione di un nuovo *Quaderno dei diritti* dal titolo "Orientamenti per il tutore legale di minori stranieri non accompagnati (MSNA). Entrambi i volumi hanno lo scopo di offrire agli operatori, ai volontari, al personale degli enti locali e della P.A. e a tutti coloro che si occupano dei minori stranieri non accompagnati accolti e presenti sul territorio regionale, uno strumento di orientamento e conoscenza della normativa che regola la condizione giuridica del minore straniero non accompagnato, delle questioni attinenti al rintraccio e presa in carico, alle procedure multidisciplinari di identificazione e accertamento dell'età, ai provvedimenti di affidamento e tutela, alle problematiche attinenti ai documenti d'identità e di soggiorno, all'accesso e fruizione dei diritti sociali (assistenza sanitaria, istruzione, formazione professionale, lavoro), alle specifiche situazioni di minori vittime di tratta/sfruttamento e di minori richiedenti la protezione internazionale, fino alle questioni attinenti alla permanenza in Italia dopo il compimento del 18° anno di età (conversione del permesso di soggiorno, proroga dell'accoglienza) e al rimpatrio assistito. Questo alla luce delle recenti modifiche apportate dalla Legge 7 aprile 2017, n. 47: "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati" e relative norme amministrative di applicazione;
L'attività prevista si concluderà con la consegna di un elaborato.

Art. 2 - Tipologia dell'incarico

La procedura prevede l'affidamento di un incarico individuale esterno di lavoro autonomo da regolarsi nella forma di prestazione d'opera intellettuale.

Art. 3 - Modalità e luogo di esecuzione dell'incarico

1. L'incarico è svolto dal soggetto affidatario in piena ed assoluta autonomia, senza vincoli d'orario, senza alcun inserimento nell'organizzazione del Servizio Organi di garanzia e senza alcun assoggettamento gerarchico o funzionale e con l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione.
2. L'incarico è svolto in costante raccordo e collaborazione con il Garante regionale dei diritti della persona e il Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale ed in linea con le indicazioni elaborate dagli stessi.
3. Trattandosi di lavoro autonomo, le prestazioni saranno rese principalmente in una sede diversa da quella dell'Amministrazione conferente.

Art. 4 - Durata dell'incarico e compenso

1. L'incarico è conferito mediante contratto in forma di scrittura privata, con decorrenza dalla data di accettazione dello stesso da parte dell'affidatario.
2. Le prestazioni oggetto del contratto dovranno concludersi con la consegna dell'elaborato indicato all'articolo 1 entro il termine massimo del **20 ottobre 2019**.
3. Per lo svolgimento dell'attività prevista per la figura di esperto legale è stabilito un compenso lordo di euro 1.970,00.
4. Il pagamento del compenso sarà effettuato a conclusione dell'incarico, esclusivamente su presentazione di fattura emessa in formato elettronico al codice univoco ufficio UFL28E intestata a:

   Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
   Piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste
   C.F. 80016340327

   Il termine per il pagamento del compenso è fissato in trenta giorni dalla data dell'attestazione della conformità dei servizi prestati alle previsioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 231 di data 09/10/2002.

Art. 5 - Requisiti generali di ammissione

1. I requisiti generali per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, dichiarati dal candidato con dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa", pena l'esclusione, sono i seguenti:
   - cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione europea, oppure cittadini di Paesi terzi in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente disciplina in materia di immigrazione;
   - avere il godimento dei diritti civili e politici;
   - non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
   - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
   - non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.

2. I requisiti generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e devono essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico stesso.
3. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere una perfetta conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

Art. 6 – Requisiti specifici

1. I candidati in possesso di tutti i requisiti di ordine generale possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui trattasi, per la quale sono richiesti i seguenti requisiti specifici:
   a) Laurea in Giurisprudenza rilasciata secondo il vecchio ordinamento, oppure Laurea specialistica o magistrale rilasciate in attuazione del DM 509/99 o del DM 270/04, con specializzazione in studi giuridici europei, internazionali e comparati; i titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equivalenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità;
   b) specifica formazione in materia di diritti umani con particolare attenzione al diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale e alla tutela dei rifugiati, attestata mediante la partecipazione a corsi ed eventi organizzati da università, organismi internazionali e organizzazioni non governative specializzate;
   c) comprovata e documentata esperienza negli argomenti oggetto dell'incarico, più specificatamente:
      - le questioni attinenti al rintraccio e presa in carico del MSNA;
      - le procedure multidisciplinari di identificazione e accertamento dell'età;
      - i provvedimenti di affidamento e tutela;
      - le problematiche attinenti ai documenti di identità e di soggiorno;
      - l'accesso e fruizione dei diritti sociali (assistenza sanitaria, istruzione, formazione professionale, lavoro);
      - le specifiche situazioni di minori vittime di tratta/sfruttamento e di minori richiedenti la protezione internazionale;
      - le questioni attinenti alla permanenza in Italia dopo il compimento del 18° anno di età (conversione del permesso di soggiorno, proroga dell'accoglienza) e al rimpatrio assistito.
2. I requisiti specifici prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipula del contratto.

Art. 7 - Criteri di valutazione delle candidature

Fermo restando che non potranno essere valutate le candidature prive dei requisiti generali di cui all'articolo 4 e di quelli specifici di cui all'articolo 5, l'incarico sarà conferito al candidato al quale verrà attribuito il punteggio più alto, secondo il seguente criterio:

Elemento	Punteggio massimo	Criterio di punteggio
TITOLI CULTURALI POST-LAUREA	**20 punti**	Partecipazione a corsi di formazione, seminari e convegni in materia di diritti umani, di diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale e tutela dei rifugiati
TITOLI PROFESSIONALI	**50 punti**	Esercizio della professione legale in relazione alle tematiche sul diritto d'asilo e l'immigrazione: massimo 25 punti
		Docenza e/o autore di pubblicazioni in materia di accoglienza e inclusione dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, con particolare riferimento ai

		MSNA: massimo 25 punti
ALTRO	**30 punti**	Consulente nell'ambito di progetti per l'accoglienza di richiedenti asilo e/o rifugiati, immigrati di paesi terzi, con particolare riferimento ai MSNA.

Art. 8 - Modalità di selezione

1. La valutazione comparativa sarà effettuata dal Direttore del Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale FVG, coadiuvato da due funzionari assegnati al medesimo Servizio.
2. Verificata la regolarità formale della documentazione pervenuta verrà accertata, per ciascuna candidatura, la sussistenza dei requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5.
3. Ad ogni singola candidatura, attraverso la valutazione dei *curricula* presentati, verrà attribuito un punteggio secondo quanto previsto all'articolo 6. La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità né alla formazione di graduatorie di merito.
4. Nel corso dell'attività di valutazione, i candidati possono esser contattati direttamente dal Servizio, in ordine ad eventuali necessità di chiarificazione.
5. La procedura comparativa si conclude entro 10 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
6. Il Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale FVG si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, nessuna candidatura sia ritenuta idonea.
7. L'incarico può essere affidato anche in presenza di una sola candidatura.

Art. 9 - Disposizioni e procedure specifiche

Il Servizio Organi di garanzia si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi fase della selezione la veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e nel *curriculum vitae* e di richiederne la documentazione giustificativa. La non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, comporta l'immediata esclusione della candidatura e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

Art. 10 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Gli interessati devono presentare la domanda di ammissione in busta chiusa con apposta la seguente dicitura in stampatello: **"Domanda di partecipazione alla procedura comparativa – Incarico ad un esperto legale in materia di condizione giuridica del MSNA"**.
2. La documentazione da presentare, **a pena di esclusione**, è la seguente:
   a) domanda, sottoscritta e datata, da redigersi secondo il fac-simile allegato A dell'Avviso, comprendente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicità delle dichiarazioni personali, delle informazioni riportate nel *curriculum* e sulla sussistenza di cause d incompatibilità;
   b) fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;
   c) *curriculum* del candidato redatto in formato europeo, in lingua italiana, sottoscritto e datato;
3. Nella domanda deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa, un indirizzo e-mail cui trasmettere le eventuali comunicazioni.
4. La domanda, comprensiva dei relativi allegati, deve pervenire **perentoriamente, a pena di esclusione**, **entro e non oltre il 19 agosto 2019**, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
   a) posta elettronica certificata all'indirizzo: consiglio@certregione.fvg.it;

b) consegna diretta a mano, da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale, sito al quarto piano di Via Giustiniano 2 a Trieste.

Farà fede la segnatura apposta dall'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale.

5. La pubblicazione del presente Avviso non comporta per il Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale alcun obbligo di attribuzione di eventuali incarichi né, per i soggetti che presentino una candidatura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso da parte del Servizio stesso.
6. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.

Art. 11 - Pubblicità e comunicazioni

1. L'Avviso pubblico, con il relativo allegato A, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 31 di data 31 luglio 2019, nonché sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.fvg.it/ sezione "Bandi e avvisi"), per la durata di 15 giorni;
2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico in oggetto sarà pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.fvg.it/ sezione "Collaborazioni e consulenze");
3. In ottemperanza alle normative vigenti, si rende noto che è in corso una preliminare verifica all'interno dell'Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia intesa a reperire le necessarie professionalità in possesso dei requisiti e delle competenze richieste per l'esecuzione delle attività oggetto dell'incarico. Qualora detta ricognizione dovesse concludersi con esito positivo, questo Servizio non procederà con il conferimento dell'incarico esterno di cui alla presente procedura.
4. Il Responsabile del procedimento è Maria Cristina Rosati tel. 040/3773972, mariacristina.rosati@regione.fvg.it.

IL TITOLARE DI P.O:
Maria Cristina Rosati

Allegato A)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
Incarico ad un esperto legale in materia di condizione giuridica del MSNA

Spett.le
Servizio Organi di garanzia
Consiglio regionale FVG
Piazza Oberdan, 5
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a: ____
(cognome e nome)

nato/a a ______________________________ il ____________________
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)

Residente a ____
(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza ____ n.________

codice fiscale ____

presa visione dell'Avviso Pubblico approvato con decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa del Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale FVG di data 25/07/2019, di indizione di procedura comparativa pubblica - da esperirsi in conformità alle disposizioni di legge, per l'individuazione di n.1 esperto legale in materia di diritti umani, con particolare attenzione al diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale e alla tutela dei rifugiati, al quale affidare un incarico individuale esterno al fine di collaborare con il Garante regionale dei diritti della persona alla revisione del Quaderno dei diritti redatto nel 2017 sul tema della condizione giuridica del minore straniero non accompagnato e alla stesura di un nuovo *Quaderno dei diritti* quale guida di orientamento pratico per il tutore legale di minore straniero non accompagnato;

chiede

di essere ammesso alla procedura comparativa pubblica in oggetto.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali di cui all'articolo 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue:

1) □ di essere cittadino/a italiano/a;

□ di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione europea ____;

□ di essere cittadino/a del seguente Stato non membro dell'Unione europea ____;

2) per i cittadini di altro Stato membro e/o Stato non membro dell'U.E. di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana;

3) di godere dei diritti civili e politici;

4) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

5) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

6) di non essere sottoposto a procedimenti penali;

7) di non aver riportato condanne penali per reati che impediscono la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione;

8) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni":

□ di svolgere i seguenti incarichi e/o di avere la seguente titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

____;

□ di svolgere la seguente attività professionale:

____;

9) ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D.L. n. 78/2010:

□ di non essere titolare di cariche elettive;

10) in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché del DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.":

- di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, reperibile al seguente link: http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/amministrazioneTrasparente/13_1_Anticorruzione.asp;
- di essere a conoscenza dell'estensione degli obblighi di condotta previsti dallo stesso a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;
- di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia costituisce causa di risoluzione del contratto;

- di impegnarsi, conseguentemente, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'incarico, di osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in quanto applicabili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia;

11) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*":

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo al/alla sottoscritto/a per lo svolgimento dell'incarico individuale sopra descritto;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione temporale della libertà negoziale. (Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri);
- di essere a conoscenza che è prevista la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal punto precedente nonché il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

12) di prendere atto che l'ammissione alla presente procedura comparativa non comporta in alcun modo per il Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale FVG l'obbligo al conferimento di alcun incarico;

13) di prendere atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della presente domanda e dell'allegato *curriculum* e quanto diversamente accertato dal Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale FVG, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata esclusione dalla presente procedura comparativa e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché pubblicati – unitamente al *curriculum vitae* - nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione FVG, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 33/2013.

Allega:

1. *Curriculum vitae* in formato europeo sottoscritto in forma autografa;
2. Fotocopia leggibile di un documento identità personale in corso di validità.

Data ______________________________

Firma leggibile________________________________

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali